ISTITUZIONI
DEL
CODICE
DI PROCEDURA CIVILE

OPERA

TRATTA DALLA INTRODUZIONE ALLO STUDIO
DELLA PROCEDURA

DEL SIG. PIGEAU

E RIDOTTA CONFORME ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI
DEL REGNO

DALL' AVVOCATO L. A.

MILANO, 1811.
PRESSO FRANCESCO SONZOGNO DI G. B.
Corsìa de' Servi N.o 596.

L'EDITORE
A CHI LEGGE.

La necessità di studiare la nuova legislazione colla scorta di autori francesi non ha d'uopo d'essere dimostrata. Ma se vi hanno leggi che abbiano mestieri di questo studio, esse sono certamente quelle che regolano presso di noi il modo di procedere ne' giudizj civili. La varietà delle leggi che concernono i diritti e le obbligazioni dei cittadini nei loro differenti stati, e nei varj casi che occorrono nella vita umana, ha finalmente un confine. La giustizia universale, che sulla ragione e sulla natura dell'uomo è tutta fondata, circoscrive in certa maniera le vedute del legislatore. Non è così delle leggi che prescrivono il modo pratico con cui esercitare si debbono i proprj diritti. Il proteggere la giustizia dall'errore e dalla frode è l'unico loro scopo; ed innumerevoli sono, per così dire, quei mezzi che al conseguimento di esso possono più o meno agevolmente condurre. Il Codice di procedura civile pel Regno d'Italia è appunto il complesso di tali leggi. Egli può dirsi che sia lo stesso che quello dell'Impero Francese, giacchè poche differenze essenziali vi sono state introdotte. Se le disposizioni ch'esso racchiude sieno le più adatte ad ottenere quel fine che si è nelle medesime il legislatore proposto, la sperienza ed il tempo lo mostrerà. Egli è

certo che dalla pratica differente di tutte le varie provincie della Francia e dalle loro costumanze o consuetudini si è raccolto, coll'opera d'uomini insigni e di profondi giureconsulti, tutto ciò che potè convenire ad un sistema possibilmente perfetto di leggi giudiziarie civili. A bene intendere però lo spirito di queste, sarebbe necessario di avere una sufficiente cognizione di quelle, avvegnacchè irragionevole cosa sarebbe il voler interpretare le vigenti leggi di procedura colla scorta de' metodi nostri e delle nostre pratiche anteriori. Non solamente non furono queste consultate da quei giureconsulti che presentarono alla sanzione sovrana il Codice di procedura civile, ma è da credersi ch'essi non ne avessero nemmeno la minima cognizione. Le leggi adunque, le costumanze o consuetudini della Francia, esse sole potrebbero condurci alla sana interpretazione del nuovo Codice giudiziario. Ma lo studio di queste sarebbe per noi un'impresa interminabile; non ci resta dunque se non se consultare gli scrittori francesi, i quali, comentando il Codice stesso, non possono se non se aver messo a profitto tutto ciò che nell'antica loro legislazione hanno trovato convenire od essere necessario a ben conoscere la nuova. Il sig. Pigeau merita certamente di essere considerato nel numero di quelli che hanno utilmente trattato su questa materia. La di lui opera la *Procedura civile dimostrata per principj* gli ha meritata la stima non solo ma la riconoscenza eziandio di tutti i coltivatori della scienza delle leggi, e massimamente di quelli che ne fanno la loro professione nel foro. Questa operetta, alla quale appartiene con tutta ragione il titolo d'*Istituzioni del Codice di procedura civile*, fu

dallo stesso autore composta perchè avesse a servire di *introduzione* allo studio della summentovata sua *Procedura*, e può considerarsi come il compendio di essa. Questa però presenta il vantaggio di racchiudere in poche pagine quanto in quella si trova amplificato in grossi volumi. Essa offre il modo a coloro che vogliono dedicarsi dapprima allo studio della procedura, di apprenderne con tutta facilità i primi e più importanti principj; ed a coloro che nello studio medesimo sono già bastevolmente versati, di rivederne in pochi istanti tutto l'intero sistema. Il sig. Pigeau ha però avuto in contemplazione il giovamento di quelli assai più forse che l'utilità di questi; laonde ha preferito di trattare la materia in via di *domande e risposte*, piuttosto che di seguire il metodo ordinario usato comunemente dai trattatisti di così fatte materie. Il metodo abbracciato dall' autore è il più proprio ad imprimere nella memoria i principj che s'insegnano; e d' altronde si facilita con esso agli studenti il prepararsi, interrogandosi vicendevolmente tra essi, a quegli esami che debbono sostenere dei loro studj, allorchè hanno a dar saggio del loro profitto. (*)

La necessità di studiare la procedura civile negli autori

(°) Un metodo forse più conveniente di questo sarebbe quello con cui s'insegna la procedura civile dal sig. professore *Butturini*, le di cui lezioni io ascoltava, due anni sono, nella R. Università di Bologna. Egli ha adottato quell' ordine che è tanto commendato nel sommo giureconsulto *Eineccio*, e per cui gli elementi del romano diritto riescono tanto facili pei principianti. Sarebbe desiderabile che il sig. professore *Butturini*, coltivatore benemerito della greca non meno che della italiana e latina letteratura, volesse arricchire la giurisprudenza del nostro Regno di un corso originale e completo di procedura civile. (*Il Tradut.*)

francesi, e il nome dell' autore di queste *Istituzioni* ne assicurano un favorevole accoglimento. Il traduttore, oltre all' aver ampliata l' opera del sig. PIGEAU in molte parti di essa, l' ha eziandio modificata in quanto conveniva di fare a motivo di quei cambiamenti che ha sofferti il Codice nella sua accettazione in Italia (*) ; e l' ha ridotta conforme ai regolamenti ed alle leggi del Regno in quanto queste non convenivano con quelle dell' Impero Francese. Il testo della legge si è citato con tutta esattezza, anche alloraquando l'autore ha creduto di poterne supporre una cognizione certa nei leggitori. Nel resto la di lui fatica sarà giudicata dal Pubblico. Vivi felice.

(*) Non pochi sono i cambiamenti più o meno importanti che sonosi introdotti nel Codice di procedura civile allorchè fu tradotto ed adottato in Italia. Se ne possono vedere alcuni nella materia de' *Compromessi*, che si è dovuto conformare all' art. 16 del Regolamento organico 13 giugno 1806, in cui furono adottati de' principj interamente opposti in questa parte alla legislazione francese. Veggasi egualmente l' ultima disposizione dell' art. 283, di cui fu parlato nel *Pratico legale*, vol. III, pag. 346, *nota* 2. L' art. 308 non esiste nel Codice francese. Sarebbe fuor di proposito il presentare in questo luogo una serie di tutti questi cambiamenti. Basti al lettore il sapere che in queste *Istituzioni* si è seguito esattamente il testo italiano. (*Il Tradut.*)

INDICE
DEI
CAPITOLI, SEZIONI, ARTICOLI E PARAGRAFI
CONTENUTI NELL' OPERA.

CAPITOLO PRELIMINARE

PARTE SECONDA.

PARTE QUARTA.

PARTE QUINTA.

. . . .

Errori	Correzioni
Pag. 41 lin. 16.	
Della domanda preliminare	Della domanda. PRELIMINARE.
Pag. 83 lin. 9.	
Della istruzione preliminare	Della istruzione. PRELIMINARE.
Pag. 308 lin. 2.	
Della sentenza preliminare	Della sentenza. PRELIMINARE.
Pag. 446 lin. 1.	
PARTE V. Della esecuzione delle sentenze, e degli atti esecutivi	PARTE V. Della esecuzione delle sentenze e degli atti esecutivi. PRELIMINARE.
Pag. 623.	
CAP. IV.	CAP. III.

ISTITUZIONI

DI

PROCEDURA CIVILE.

CAPITOLO PRELIMINARE

In cui si contengono le nozioni le più generali intorno alla procedura, la prova della necessità dello stabilimento di essa, e la divisione generale delle istituzioni.

Domanda. Che cosa è il diritto civile?

Risposta. Il diritto civile non è che il complesso di quelle leggi le quali regolano gl' interessi degli uomini, e determinano il modo con cui decider si debbono le quistioni che insorgono tra di essi. Così, per esempio, le leggi che stabiliscono a chi appartener debba la eredità di un defunto costituiscono una parte del diritto civile.

D. E' egli sufficiente il diritto civile da se solo ad ottenere lo scopo che si è il legislatore proposto nel sanzionarlo?

R. No; perciocchè, può accadere che colui il quale è dalla legge obbligato a far qualche cosa,

ricusi di conformarvisi; può, per esempio, avvenire che un mio debitore ricusi di pagarmi ciò che mi deve. Prevedendo il legislatore simili casi, ha dovuto necessariamente prescrivere ai cittadini, ch' essi dovessero ricorrere alla pubblica autorità, onde costringere all' obbedienza delle leggi coloro che non volessero volontariamente assoggettarvisi.

D. Da tutto questo sembra adunque doversi conchiudere, che chi pretende d' avere un diritto da esercitare contro di un altro, non può egli stesso costringere il proprio avversario ad eseguire ciò che la legge impone a questo in di lui favore?

R. Sì certo.

D. E per qual ragione non si è conceduta ai cittadini una simile facoltà?

R. Per tre ragioni:

1.° Perchè si potrebbe per taluno pretendere che la legge lo favorisce, mentre in fatto non fosse così, e potrebbe per conseguenza spogliare un altro anche di tutto il suo patrimonio sotto il pretesto che a lui appartiene.

2.° Perchè anche nella supposizione che tutti quelli i quali domandassero una qualche cosa fossero appoggiati alla giustizia, e non dimandassero se non se quello che loro appartiene, potrebbe però facilmente succedere ch' essi mettessero in opera dei mezzi contrarj alla moderazione, all' umanità ed alla giustizia, per ottenere ciò che ad essi è dovuto.

3.° Finalmente perchè, usandosi anche di tutta la discrezione per parte di chi domanda, potrebbe

l'avversario ricusar di fare o di dare quello che giustamente gli si richiede, d'onde nascerebbero dei contrasti, delle inimicize, ed anche delle vie di fatto, le cui conseguenze sarebbero fatali per tutta la società.

D. Che dovrà dunque farsi, e a chi si dovrà ricorrere, allorquando avendo alcuno un diritto da esercitare contro di un altro, ritrova in questo della resistenza, e non può da esso ottenere l'adempimento della relativa obbligazione?

R. Fa d'uopo ricorrere alla pubblica autorità, la quale nel sanzionare le leggi si è, per le ragioni già dette, riservata la facoltà di applicarle, di ordinarne e dirigerne l'esecuzione, nei casi in cui si ricusasse da alcuno di assoggettarsi volontariamente alle loro disposizioni.

D. Che cosa dee farsi allorquando si è invocato il soccorso della giustizia contro di un torto, che si pretende soffrire?

R. Siccome la giustizia è principalmente fondata sulla verità, e siccome i giudici non possono decidere se prima non l'hanno conosciuta, così debbonsi questi istruire sopra tutto ciò che riguarda la insorta questione onde possano rettamente giudicare.

D. Che cosa debbono fare i giudici alloraquando sono già istrutti, ed hanno scoperta la verità?

R. Essi debbono decidere, sia accordando a chi domanda (ossia all'*attore*), ciò ch'egli chiede se pur sia giusto; sia non accordandogliene che una parte se il di lui diritto non si estende che a

questa, sia finalmente rigettando tutta la domanda se la giustizia lo esige.

D. Se la sentenza dei giudici reca ingiustamente del pregiudizio a una parte, può questa far esaminare di nuovo ciò che la sentenza contiene affinchè sia riformata ?

R. Sì, lo può tutte le volte che non si è giudicato in ultima istanza (1), ed ancorchè siasi giudicato in ultima istanza, può usare di questo rimedio in certi casi dalla legge determinati. Di questi però parleremo particolarmente a suo luogo, giacchè non potressimo essere intesi, trattando di sì fatte cose, se prima non avessimo indicate almeno le regole principali della procedura, di cui ci occuperemo tra poco.

D. Se colui il quale fu condannato non fa uso di quei mezzi che sono dalla legge stabiliti per far riformare la sentenza; ovvero se avendoli esperimentati tutti, la sentenza venne confermata, o riformata; e quello che nel primo o nel secondo giudizio fu condannato non voglia prestarsi alla esecuzione di quanto gli fu imposto, che cosa dovrà farsi da quello che ha ottenuto la sentenza favorevole per farla eseguire ?

R. La dovrà consegnare agli ufficiali a questo oggetto destinati dalla pubblica autorità, i quali costringono il condannato ad eseguirla, ovvero la eseguiscono per esso lui, facendo quello che egli dovrebbe fare volontariamente da se.

(1) Che è quanto dire appunto senza che vi sia luogo a decidere nuovamente la controversia.

D. La maniera con cui deesi invocare il soccorso della pubblica autorità, il modo d' istruire sopra la verità coloro che la rappresentano, il modo con cui dee giudicarsi, ricorrere contro i giudicati, ed eseguirli, è dessa soggetta ad alcune regole?

R. Sì.

D. Per qual ragione si sono istituite delle regole colle quali deesi implorare il soccorso della giustizia? Non sarebbe stato sufficiente lo stabilire, che quello il quale pretendesse d'avere un diritto da esercitare contro di un terzo, lo conducesse davanti il giudice il quale dopo averli sentiti amendue, giudicasse e facesse eseguire il giudicato, se il succumbente non volesse eseguirlo?

R. Un tal metodo avrebbe appena potuto osservarsi in quelle prime età nelle quali regnava in tutti quanti la buona fede, e sarebbe desiderabile che un simile uso si potesse praticare anche a dì nostri; ma siccome vi ha della gente di mala fede, e siccome taluni per chiedere gli effetti di una condanna avrebbero ricusato di presentarsi in tal modo, e di far sentire le loro ragioni amichevolmente davanti al giudice, così si è dovuto necessariamente stabilire dei mezzi onde costringerli a ciò fare anche contro la loro volontà, e fu di mestieri assoggettar questi mezzi a delle regole determinate, onde impedire che chi reclama non abbia a sorprendere la giustizia, e onde mettere in istato il di lui avversario di difendersi contro una domanda che può anche essere senza fondamento e senza ragione.

D. Ma allorchè siasi fatto il reclamo con tutte le prescritte regolarità, di maniera che colui, contro il quale è diretto non possa ignorarlo, è egli necessario che si seguano delle regole particolari per istruire i giudici?

R. Sì; per la ragione che lo scoprimento della verità dipende tante volte dalle prove e dagli schiarimenti che si trovano in potere di una delle due parti, o dalle testimonianze di terze persone le quali hanno o possono aver cognizione dei fatti sopra i quali vi ha controversia, e le quali possono anche ricusar di deporre; laonde si dovettero necessariamente stabilire dei mezzi coi quali costringere o la parte od i terzi a somministrare tutti quegli schiarimenti che fossero stati di loro cognizione, ed assogettare questi stessi mezzi a delle regole determinate, per cui si dovesse credere che la verità potesse farsi conoscere ai giudici, senza che sia minimamente oscurata dalle passioni, o dalla incertezza dei fatti che la comprovano.

D. I giudici i quali nella causa non hanno alcun interesse, e si presume per conseguenza che non vogliano eludere la giustizia nella lor decisione, dovranno essi pure uniformarsi a certe regole nel dare e pronunciare il loro giudizio?

R. Sì; e queste regole hanno principalmente di mira:

1.° Di allontanare da essi tutto ciò che potrebbe oscurare la verità, o mettere ostacolo alla giustizia, rendendoli affetti dalle passioni delle parti;

tali sono per esempio le regole che permettono di ricusarli alloraquando sono sospetti di parzialità;

2.° Di assicurare la formazione e l'esistenza del giudizio, affinchè la parte contro la quale fu pronunciato non possa contrastare sulla verità di una tale esistenza, e renderlo di niun effetto: e di questa specie sono quelle regole le quali esigono che la sentenza sia inserita in un registro a ciò destinato, e sottoscritta dai giudici ec.

D. Le vie di ricorso contro una sentenza sono esse pure assoggettate a delle regole?

R. Sì; e queste regole hanno per oggetto di stabilire il modo con cui si dee reclamare; di determinare ciò che dee farsi dal giudice per conoscere se il reclamo è fondato nella legge; e finalmente di prescrivere il modo con cui egli dee giudicare.

D. L'esecuzione de' giudicati è anch'essa regolata da norme particolari?

R. Sì, anche la esecuzione, affinchè coloro i quali sono destinati alla esecuzione coattiva dei giudicati, non si lascino sorprendere e vincere dalle passioni delle parti, ed affinchè la giustizia e l'umanità dirigano le loro azioni, come hanno dovuto dirigere il giudicato alla cui esecuzione si prestano.

D. Come viene denominata la collezione di tutte quelle regole che sono stabilite per dirigere la *domanda*, *l'istruzione*, *il giudizio*, i mezzi *di ricorso contro un giudicato* qualunque; e la *esecusione* dei giudicati?

R. Una simile collezione dicesi propriamente *procedura* dal vocabolo *procedere*, perciocchè essa è quella che regola il modo di *procedere* ossia d'*incamminarsi* e *progredire* nell' invocare il soccorso della giustizia.

D. Si può egli dire che la procedura fosse così necessaria quanto il diritto?

R. Sì; perchè inutilmente il diritto obbligherebbe il mio debitore a pagarmi, se non si fosse stabilita la procedura per mezzo della quale poterlo costringere a soddisfare ad una tale sua obbligazione, di maniera che si può dire che la procedura stessa è quella che dà la vita al diritto.

D. In qual altra maniera vengono in pratica distinti il diritto dalla procedura?

R. Si usa assai spesso di denominare il diritto il *merito*, e la procedura la *forma*.

D. Datemi un esempio col mezzo del quale si possa conoscere la disposizione del *merito* e della *forma*.

R Io pretendo che Pietro mi sia debitore di 100 lire, e lo convengo in giudizio acciocchè mi paghi; il mio credito di 100 lire costituisce il *merito* della contestazione; gli atti poi tutti che io faccio in giudizio per esser pagato costituiscono ciò che diciamo la *forma*.

D. E' egli assolutamente necessario di osservare le regole della procedura, o della forma?

R. Sì; perciocchè sono esse stabilite per mettere la parte in istato di potersi difendere, ed il

giudice in istato di giudicare. E siccome questi non può decidere senza aver prima sentite le parti, o senza che prima sieno esse state nella possibilità di potersi far sentire, non si può dire che il giudice sia in istato di poter giudicare fino a tanto che le regole tutte non si sono osservate. Per queste ragioni, comunque favorevole e ben fondata sia la pretesa di una parte, se non sia regolarmente diretta, viene rigettata, e non la si ammette se prima non sia istituita e condotta nel modo prescritto dalle leggi sulla procedura, d'onde è venuto quell'adagio tra i pratici, che *la forma trae con se il merito.*

Per esempio: essendomi Paolo debitore di una somma, io lo faccio chiamare in giudizio; se l'usciere, ossia quella persona che io devo incaricare a quest' oggetto, non notifica a Paolo una copia della mia domanda (1), il giudice può ricusar di decidere sulla medesima fino a tanto che io la rinnovi regolarmente, dandone copia al mio debitore Paolo, avvegnacchè questi non sarebbe altrimenti istruito sulla mia domanda, e non potrebbe difendersi.

D. Di quante sorta di regole è composta la procedura?

R. Di due: le regole *generali* e le regole *particolari.*

D. Quali sono le regole *generali*?

R. Le regole generali sono quelle le quali

---

(1) *Vedi* Codice di procedura civile art. 68 e 70.

per loro natura sono applicabili a qualunque causa, o almeno al maggior numero delle cause.

D. Dattemi un esempio di queste regole?

R. Eccone uno:

La ragione c'insegna che non si può giudicare una persona, se non sia stata preventivamente chiamata a difendersi; non si può dunque condannare alcuno, se non si presenti in giudizio, o almeno se non sia stato avvertito di farlo.

Questo principio è applicabile a qualunque sorta di affari, e la regola la quale prescrive che la parte sia chiamata, e proibisce di giudicare se non si è osservata una tale formalità è ugualmente applicabile a qualunque causa e ad ogni contestazione giudiziale.

D. Quali sono le regole *particolari*?

R. Per comprendere quali sieno quelle regole che diconsi particolari, basta il dire che ciascuna azione, o almeno moltissime azioni, oltrecchè sono soggette all'applicazione delle regole generali della procedura, sono anche soggette a delle regole proprie e particolari, che sono state stabilite e prescritte conformemente alla natura di ciaschedune di esse, e senza di cui le azioni istesse sarebbero illegalmente esercitate, e non si potrebbe con esse pervenire a quel fine che si avrebbe potuto ottenere se fossero state nelle debite forme intentate e dirette.

D. Datemi un esempio di queste regole particolari.

R. Eccone uno relativo alla separazione perso-

nale: Quest' azione è soggetta come tutte le altre alle regole generali della procedura; ma siccome essa è di tal natura da essere particolarmente dalle leggi vincolata, perchè fatale al più sacro fra tutti i contratti, qual è quello del matrimonio, contratto il più importante per tutta la società e per l'ordine pubblico, il quale non può se non se risentirsi da simili disunioni, così non si permette ad uno tra i conjugi di domandare la separazione se non se allorquando sono stati preventivamente sentiti amendue davanti al presidente del tribunale, il quale deve adoperarsi onde avvicinare gli animi loro, e dissipando le cause dei loro disgusti, procurare d'indurli alla riconciliazione ed all' unione (1).

Noi non intendiamo di esporre in queste nostre istituzioni le regole particolari. Non ispiegheremo se non se quelle regole che sono comuni ad ogni sorta di giudizj; quei principj generali che sono applicabili a qualunque procedimento, ed anzi non saranno nemmeno questi da noi trattati se non se in modo generale, e come conviene ad un' opera elementare. Noi otterremo per tal modo lo scopo che ci abbiamo proposto, quale è quello d' introdurre allo studio della procedura coloro che vi si dovranno più applicare per loro istituto in modo particolare.

Innanzi però di entrar in materia, ci sembra cosa

---

(1) *Vedi* il Codice di procedura civile Parte II, Lib. I, Tit. IX, art. 875 e seg.

ben fatta il dare un'idea di tutti quei mezzi che le leggi ci offrono per prevenire le liti; il che noi eseguiremo nel Libro primo.

Nel secondo poi esporremo le regole ed i principj generali della procedura che formano più particolarmente l'oggetto dei nostri studj.

LIBRO PRIMO.

Dei mezzi che ci offrono le leggi per prevenire le liti.

D. Quali mezzi ci offrono le leggi per prevenire le liti?

R. Esse ce ne offrono quattro:

Il primo sono le *offerte*;

Il secondo, la *transazione*;

Il terzo, il *compromesso*;

Il quarto, il *preliminare di conciliazione*.

CAPO PRIMO.

Delle offerte.

D. Che cosa sono le *offerte*?

R. Chiamasi offerta quell'azione di una persona colla quale presenta ad un'altra, ed acconsente di lasciarle ciò di cui crede di esserle debitore.

D. Sono sempre le offerte un mezzo di prevenire le liti?

R. Esse non lo sono, se non se allorquando colui al quale son fatte si contenta di ciò che gli si presenta, ed acconsente di accettarlo; ma se questi lo rifiuta, o perchè pretende d'essere creditore di una somma maggiore, o di una qualche cosa di più, ovvero per qualunque altro motivo, le offerte in questo caso, lungi dal prevenire le liti, sono anzi per lo contrario un certo indizio di

una lite che si principia, e che è regolata da particolari disposizioni del diritto e della procedura. Ed è appunto per questa ragione che noi non ci diffonderemo a trattare in questo luogo in modo particolare di questa materia (1).

CAPO II.

Della Transazione.

D. Che cosa è la *transazione*?

R. La transazione è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere (2), sagrificando o modificando rispettivamente, o soltanto una di esse, tutte o porzione delle proprie pretese sopra una cosa di cui possono disporre.

D. Non si potrà dunque dopo una transazione intentare la lite che si è voluta col mezzo della medesima prevenire o terminare?

R. No, a meno che prima non si faccia dichiarar nulla la transazione, il che non può aver

---

(1) Le offerte di pagamento e il deposito sono assoggettate a delle forme particolari di Procedura. *Vedi* Parte II. Lib. I. Tit. I. del Codice di procedura civile, e Pigeau nella sua Procedura civile dimostrata per principj, Lib. III. *Delle offerte. Vedi* inoltre il Codice Napoleone, art. 1257 e seg.

(2) Codice Napoleone, art. 2044.

luogo se non se in certi casi, come, per esempio, quando è stata fatta da un minore, ovvero dal di lui tutore per lui, senza che sieno state osservate le formalità volute dalla legge (1); quando è stata fatta sopra documenti che sieno stati in seguito riconosciuti falsi (2), ed in altri simili casi la di cui enumerazione o spiegazione non può entrare nel piano di questa operetta elementare (3)

CAPO III.

Del Compromesso. (4)

D. Che cosa è il *compromesso ?*

R. Il compromesso è una convenzione con cui due o più parti litiganti, o in procinto di entrare in lite, sopra diritti de'quali hanno la libera disposizione nominano degli arbitri, ai quali ne rimettono la decisione.

---

(1) Cod. Nap. art. 2045 congiuntamente all'art. 467.

(2) Ibid. art. 2055.

(3) Per ciò che riguarda la capacità a transigere, le cose che possono formare il soggetto di una transazione, il modo con cui deve esser fatta ec., *vedi* tutto il tit. XV. Lib. III. del Codice civile.

(4) Sarà ben fatto che i principianti non si applichino allo studio di questa materia se prima non hanno esaminato tutto ciò che riguarda la *domanda*, *l' istruzione*, *la sentenza e i mezzi di ricorso* contro la medesima, delle quali cose tratteremo in appresso, dopo di che riuscirà più facile l' intendere ciò che riguarda il compromesso.

D. Quali persone possono compromettere?

R. Qualunque persona può compromettere, purchè abbia la libera disposizione di quei diritti che formano il soggetto della controversia. (Art. 1003.)

D. Si può egli compromettere sopra qualunque oggetto?

R. Se ne devono eccettuare i seguenti:

1.° Le donazioni, e i legati a titolo di alimenti, alloggio e vestiario (art. 1004), per la ragione che essendo legate o donate simili cose il più delle volte a persone di poca condotta, e facili a scialacquare, la legge vieta ad esse di alienarle direttamente, per il timore che potessero profondere inutilmente la somma che ne avessero a ricavare, rendendo inutili per tal modo le savie precauzioni del donante o del testatore; e se poi permettesse la legge a simili persone di compromettere, potrebbero alienare le suaccennate donazioni o legati indirettamente, destinando od accettando per arbitri degli uomini o incapaci di disimpegnare le funzioni che ad essi vengono affidate, ovvero facili ad arrendersi alle viste dei dissipatori, e pronunciare un giudizio conforme ai loro desiderj.

2.° Se ne devono eccettuare i divorzj e le separazioni fra marito e moglie, tanto di beni che di persona, giacchè la legge parla in generale di separazione. (Art. 1004.)

3.° Le questioni di stato (ivi), ossia quelle che hanno per oggetto di verificare lo stato civile o delle persone ec.

4.° Tutte le questioni per le quali è prescritta la comunicazione al pubblico ministero. (*ibid*)

Questi ultimi tre oggetti interessano l'ordine pubblico; la decisione sopra di essi appartiene a quei giudici che sono stati eletti dalla sovranità per la conservazione dell'ordine istesso, e non può essere confidata a de' particolari individui, i quali pure potrebbero anzi recarvi un qualche maggior pregiudizio.

D. Come può farsi il compromesso?

R. In tre maniere:

1.° Per mezzo di un processo verbale in presenza degli arbitri eletti;

2.° Per atto avanti notaro;

3.° Per iscrittura privata sottoscritta dalle parti (art. 1005.)

D. Quali cose devono necessariamente indicarsi nel compromesso?

R. Il compromesso deve specificare sotto pena di nullità:

1.° Gli oggetti controversi;

2.° Il nome degli arbitri (art. 1006).

D. E' egli necessario che sia stabilito nel compromesso un termine dentro il quale gli arbitri debbano pronunciare la loro sentenza?

R. No: il compromesso è valido anche senza di ciò; ma in tal caso l'autorità degli arbitri non dura che tre mesi computabili dal giorno del compromesso (art. 1007).

D. Si può egli aver ricorso contro un giudicato degli arbritri?

R. No; i giudicati degli arbitri non soggiacciono a ricorso nè di appello nè di cassazione. Questa regola però stabilita dalla legge trova un' eccezione nella legge stessa; la quale dispone, che si potrà ricorrere in via di appello, o per la cassazione nel caso in cui le parti ne abbiano fatta espressa riserva (art. 1010). (1)

D. Che cosa è neccessario perchè una tale riserva produca il suo effetto riguardo all' appello?

R. Egli è necessario che la riserva istessa contenga l' espressa indicazione della corte presso cui si vuole introdurre il ricorso (*ibid.*) (2).

D. Non ostante l' apposta riserva, possono le parti rinunziare durante il compromesso ai mezzi di ricorso che si sono riservati?

R. Possono rinunziare all' appellazione, ma non però al rimedio di cassazione che sia stato da esse riservato. (*ibid.*)

D. Quali termini, e quali formalità devono osservare le parti e gli arbitri nella procedura di un giudizio arbitramentale?

R. Tutti quei termini, e tutte quelle formalità che sono prescritte per i tribunali, se le parti non abbiano altrimenti convenuto nel compromesso. (art. 1009)

D. Da chi debbono farsi tutti gli atti d' istruzione, ed i processi verbali del ministero degli arbitri?

---

(1) *Vedi* l' art. 16 del regolamento organico della giustizia civile e punitiva del 13 giugno 1816.

(2) *Vedi* il citato art. del regolamento organico.

R. Da tutti gli arbitri collegialmente; quando nel compromesso non siasi a tale oggetto delegato un solo, od espressa l'autorizzazione degli arbitri a farne la delegazione. (art. 1011)

D. Se un atto è querelato di falso, anche puramente coll' azion civile, o se nasce un incidente criminale, possono gli arbitri pronunciare giudizio?

R. No; essi debbono rimettere le parti ad agire davanti il giudice, al quale appartiene per propria competenza di conoscere e giudicare sopra siffatte contestazioni (art. 1015).

D. Durante la procedura di tali incidenti seguitano a decorrere i termini del compromesso?

R. No; il giudizio arbitramentale resta in simili casi sospeso, e non riprende il suo corso se non se dal giorno in cui viene giudicato l'incidente, e da questo giorno appunto continuano a decorrere i termini del compromesso (art. citato).

D. Gli arbitri, possono essi venire rivocati durante il termine ad essi accordato per giudicare?

R. No, essi non possono rivocarsi se non se per il consenso unanime delle parti (art. 1008).

D. Possono essi desistere di loro volontà?

R. Non lo possono se hanno cominciato le loro operazioni (art. 1014). Essi hanno accettata la loro nomina dappoichè hanno cominciato ad agire nella qualità di arbitri, e si sono per conseguenza obbligati verso le parti.

D. Possono essi venir ricusati?

R. Non si ammette mai ricusa di arbitri se non se per cause sopravvenute posteriormente al com-

promesso (art. 1014 in fine). Alle cause anteriormente esistenti si presume con tutta ragione che siasi rinunziato coll'averli nominati per arbitri.

D. Entro a qual termine dovranno le parti produrre le proprie ragioni ed i proprj documenti innanzi gli arbitri?

R. Quindici giorni almeno prima che spiri il termine del compromesso (art. 1016), affinchè v'abbia un tempo bastante per prenderlo in esame.

D. Il compromesso finisce egli per la morte, per la rinunzia, per la desistenza, o impedimento di uno degli arbitri?

R. Sì, tutte le volte che non vi ha la clausola di continuare il compromesso anche in mancanza di uno degli arbitri, o di rimpiazzarlo a scelta delle parti oppure dell'arbitro o degli arbitri che rimangono. (art. 1012).

D. Finisce egli il compromesso collo spirare del termine?

R. Sì, finisce ogni qualvolta gli arbitri non hanno giudicato nel termine convenuto, ovvero in quello di tre mesi se non ne fu prefinito alcuno (art. 1012, n.° 2.)

D. Finisce anche per la parità d'opinioni, vale a dire quando il numero degli opinanti per una parte è uguale a quello degli opinanti per l'altra?

R. Sì, perchè altrimenti non si pronuncerebbe alcun giudizio (art. 1012 n.° 3.), ma non finisce però se si è dalle parti preveduto un tal caso, e si è data agli arbitri la facoltà di chiamare un terzo per la decisione (*ivi*).

D. Finisce egli il compromesso per la morte delle parti, o di una di esse?

R. Fa di mestieri distinguere:

Se tutti gli eredi o alcuno di essi è minore, finisce, perchè non avendo questi la capacità di difendersi come hanno i maggiori, potrebbero nelle difese trascurare e pregiudicare i proprj interessi.

Se tutti gli eredi poi sono maggiori, il compromesso non finisce.

In quest'ultimo caso però il termine per istruire e decidere è sospeso finchè non sia scorso quello che la legge concede per far l'inventario e per deliberare.

D. Se il compromesso non viene a finire per alcuna delle cause sopraenunciate, dentro a qual termine dovranno gli arbitri pronunciare la loro sentenza?

R. Essi debbono farla nel termine stabilito, e se non se ne è fissato alcuno dovranno pronunciare sentenza dentro tre mesi dal giorno del compromesso (art. 1007 e 1012, n.° 2.)

D. Sopra quali fondamenti debbono gli arbitri appoggiare il loro giudizio?

R. Sono obbligati di giudicare sulle produzioni rispettivamente fatte dalle parti (art. 1016); e se per avventura una sola delle parti avesse prodotte le proprie ragioni e i proprj documenti nel termine stabilito, gli arbitri dovrebbero giudicare sopra di questi soli.

D. Da chi deve essere firmata la sentenza?

R. Da tutti gli arbitri; e nel caso in cui essendovi più di due arbitri, la minorità ricusasse di firmarla, gli altri ne devono far menzione, e la sentenza ha la medesima forza come se fosse stata firmata da tutti. (art. 1016).

D. In caso di parità di suffragi, e se gli arbitri sono stati autorizzati a nominare un terzo (essendochè il compromesso non termina in questo caso per la parità di opinioni (art. 1012, n.° 3.) in qual modo dev' esser fatta la nomina di questo terzo?

R. Il terzo arbitro deve in tal caso esser nominato nella sentenza la quale dichiara che vi è parità di suffragi (art. 1017 in princ.)

D. E se gli arbitri non possono accordarsi tutti sulla nomina del terzo, che cosa dovranno fare?

R. Lo dichiareranno nel processo verbale (art. 1017.)

D. Sia che gli arbitri i quali sono di opinione diversa abbiano nominato il terzo arbitro, sia che non abbiano convenuto nella scelta, quali formalità dovranno osservare?

R. Essi sono tenuti a scrivere rispettivamente il loro parere distinto e motivato o in uno stesso processo verbale, o in processi verbali separati (art. 1017 in fine), affinchè quel terzo arbitro, il quale secondo le regole che diremo in appresso sarà nominato per venire a pronunziare da se solo il suo giudizio, possa scegliere tra le differenti opinioni quella che sembra a lui la più giusta e la più ragionevole, giacchè l'art. 1018 lo obbliga ad uniformarsi ad uno dei pareri degli altri arbitri.

D. Se il terzo arbitro non fu nominato dagli arbitri primi e discordanti, da chi dovrà essere nominato ?

R. Dal presidente del tribunale, cui spetta di ordinare la esecuzione della sentenza arbitramentale (art. 1017), e di cui si parlerà tra poco (art. 1020).

D. Che cosa dee farsi per ottenere questa nomina ?

R. La parte più sollecita deve a quest' effetto presentare una domanda in iscritto al presidente (art. 1017).

D. Entro a qual termine il terzo arbitro nominato dagli arbitri primi, o dal presidente, dovrà pronunciare il suo giudizio ?

R. Entro un mese dal giorno della sua accettazione, a meno che nell'atto della di lui nomina non gli sia stato accordato un termine più lungo (art. 1018 in princ.)

D. Che cosa dee fare questo terzo arbitro prima di pronunziare il giudizio ?

R. Deve conferire cogli arbitri divisi di opinione, i quali dovranno essere a questo effetto citati a radunarsi unitamente col terzo (art. 1018.)

D. Ma se tutti gli arbitri non intervengono alla unione con esso lui, che cosa dovrà egli fare ?

R. Dovrà giudicare egli solo; ma nondimeno sarà obbligato ad uniformarsi ad uno dei pareri degli altri arbitri (art. 1018 in fin.)

D. Gli arbitri primi, se si accordano in una sola opinione, ed in un caso contrario il terzo

arbitro, dovranno essi decidere secondo le regole del diritto?

R. Sì. Essi sono destinati a fungere l'uffizio, e a disimpegnare le funzioni dei tribunali, essi devono adunque egualmente che questi giudicare conformemente alle disposizioni di legge ed alle regole del diritto (art. 1019); nè potranno mitigare il rigore di questo o di quella col mezzo dell'equità se non se in quei casi nei quali sarebbe permesso di farlo a qualunque altro giudice. Se però il compromesso ha autorizzati gli arbitri a pronunciare in qualità di amichevoli compositori (art. 1019 in fin.), in questo caso essi possono convenire, stabilire e giudicare nello stesso modo come se avessero la facoltà di transigere.

D. Quando, da chi, ed in qual luogo deve essere depositato l'originale della sentenza arbitramentale dopo che fu sottoscritta?

R. L'originale della sentenza deve essere depositato da uno degli arbitri entro tre giorni alla cancelleria del tribunale di prima istanza nella di cui giurisdizione è stata pronunziata (art. 1020.)

D. In qual luogo deve esser fatto il detto deposito, allorquando il compromesso versa sopra una quistione in grado di appello?

R. In questo caso la sentenza sarà depositata presso la cancelleria del tribunale di appello che avrebbe dovuto decidere, se la quistione non fosse stata rimessa ad arbitri (art. 1020.)

D. Sono essi tenuti gli arbitri di far registrare l'originale della loro sentenza, e di anticipare i diritti di registro e le spese del deposito per le parti?

R. No: qualunque istanza per questi oggetti non può esser diretta che contro le parti (art. 1020 in fin.)

D. Le sentenze arbitramentali sono esse da se medesime esecutive come qualunque altra sentenza pronunciata dai tribunali?

R. Nò mai; nemmeno alloraquando sono soltanto preparatorie (art. 1021 in princ.) perciocchè per la esecuzione coattiva fa di mestieri ricorrere alla forza pubblica, la quale non deve prestarsi se non se alla pubblica autorità, e non a degli individui particolari quali sono gli arbitri.

D. Che cosa dovrà dunque farsi per rendere esecutiva una sentenza degli arbitri?

R. Si dovrà presentare l'originale all'autorità pubblica, cioè, nel caso nostro, al presidente del tribunale nella cui cancelleria fu già depositata. Il presidente allorchè non trovi nella sentenza alcuna cosa contraria all'ordine pubblico, ordinerà che la sentenza sia eseguita, scrivendo la ordinazione in calce o al margine dell'orignale della sentenza medesima, senza che siavi bisogno di farne comunicazione al pubblico ministero (art. 1020, é 1021.)

D. Che cosa dovrà farsi in seguito per far eseguire la sentenza?

R. Si domanderà che venga rilasciata una spe-

dizione della sentenza, e della ordinazione del presidente; la spedizione di questa verrà fatta in seguito di quella (art. 1021.)

D. Da chi saranno giudicate le quistioni che potessero insorgere sulla esecuzione di una sentenza arbitramentale?

R. L' art. 1021 dispone, che tutto ciò che è relativo all'esecuzione delle sentenze degli arbitri debba essere giudicato dal tribunale alla cui cancelleria furono le sentenze medesime depositate, ed il cui presidente ha rilasciata l'ordinazione.

D. Se la sentenza degli arbitri pregiudicasse ad un terzo, potrebbe a questo essere opposta?

R. No in nessun caso (art. 1022.)

D. Coloro che sono stati *parti* in una tale sentenza, potranno ricorrere per farla annullare, riformare, o ritrattare?

R. Sì; possono ricorrere contro una tale sentenza in tre modi:

1.° Colla domanda di nullità,

2.° Coll'appellazione, nel caso in cui questa siasi riservata dalle parti in conformità dell' art. 1010.

3.° Colla domanda di ritrattazione.

D. In quali casi si può domandarne la nullità?

R. In sette casi:

1.° Se la sentenza è stata pronunciata senza compromesso;

2.° Se fu pronunziata fuori dei termini del compromesso;

3.° Se il compromesso era nullo;

4.° Se il compromesso era cessato;

5.° Se fu pronunziata la sentenza solamente da alcuni arbitri non autorizzati a giudicare in assenza degli altri;

6.° Se lo è stata da un terzo, il quale abbia mancato a conferire cogli altri arbitri divisi di opinione;

7.° Finalmente se si è pronunziato sopra cose non domandate. (art. 1028)

Poichè in tutti questi casi quelli che hanno giudicato, o non erano arbitri, o avevano cessato di esserlo, o non hanno adempiute le condizioni che ad essi erano imposte onde esercitare legalmente una tale funzione.

D. A chi si deve ricorrere per far annullare la sentenza?

R. Al tribunale il di cui presidente ha rilasciata la ordinazione di esecuzione (art. 1028).

D. In qual modo si deve ricorrere?

R. Formando opposizione alla suddetta ordinazione, e domandando la nullità dell'atto qualificato sentenza degli arbitri (art. citato).

D. Se quest'atto viene annullato, qual sarà la sorte della controversia che fu nel medesimo giudicata?

R. Essa è considerata come se non si fosse mai sopra di essa pronunziato alcun giudizio, e può essere portata innanzi a quel tribunale che ne avrebbe dovuto conoscere se non fosse intervenuto alcun compromesso, o sentenza arbitramentale.

D. Se le parti si sono nel compromesso riservata la facoltà di appellare, possono esse in qualunque caso interporre l'appellazione?

R. Devono eccettuarsi i sette casi in cui ha luogo l'annullazione della sentenza, e che noi abbiamo testè enumerati. La domanda di nullità tien luogo di qualunque altro mezzo o ricorso, nè si dee perciò far luogo all'appello (art. 1028).

D. Innanzi a qual tribunale deve essere portata l'appellazione nei casi ne' quali vi si fa luogo?

R. L'appellazione si porta alla corte destinata dalle parti all'atto del compromesso, quand'anche la stessa non fosse altrimenti la competente (art. 1123). Se le parti non abbiano indicata la corte d'appello presso cui intendono d'introdurre il ricorso, l'appellazione non può aver luogo, e la riserva è come non iscritta (articolo 1010). (1)

D. In quali casi, con quali forme e dentro a quai termini si può ricorrere *per la ritrattazione della sentenza* arbitramentale?

R. Nei casi, nelle forme ed entro ai termini prescritti per le sentenze dei tribunali ordinarj (art. 1026 in princ.).

Quest'azione s'introduce davanti la corte di appello che si sarà indicata dalle parti per l'appellazione che si fossero riservata nel compromesso;

Quando poi le parti non avessero fatta l'espressa riserva dell'appellazione, o che non aves-

(1) Regolamento organico, art. 16.

sero indicata la corte d'appello, allora, se trattasi di cause che in mancanza di compromesso sarebbero state, sia appellabilmente, sia inappellabilmente della competenza dei giudici di pace, s'introduce avanti i tribunali di prima istanza entro la cui giurisdizione si trova il giudice di pace che sarebbe stato il competente.

Se poi trattasi di cause che sarebbero state o appellabilmente o inappellabilmente della competenza dei tribunali di prima istanza, s'introduce avanti la competente corte di appello (articolo 1026.) (1)

D. Si può mai formare opposizione ad una sentenza pronunziata dagli arbitri, perchè proferita in contumacia?

R. No, in nessun caso. (art. 1016). (2)

D. Si può egli ricorrere in cassazione contro una sentenza arbitramentale?

R. Regola generale, contro una tale sentenza non si può ricorrere in cassazione. Le parti però possono riservarsi la facoltà di ricorrere a questo mezzo; ma perchè questa riserva abbia luogo, deve essere espressa nell'atto del compromesso (art. 1010). (3).

D. Per qual ragione si è stabilito il principio,

---

(1) *Vedi* inoltre ciò che saremo per dire trattando del ricorso per ritrattazione di sentenza. Parte IV. Cap. I. Sez. III.

(2) *Vedi* per ciò che riguarda la opposizione Part. IV. Cap. I. Sez. I.

(3) *Vedi* il più volte citato art. 16 del Regolam. organ.

ossia la regola generale, che contro le sentenze degli arbitri non si possa ricorrere in cassazione mentre lo si potrebbe contro una sentenza pronunziata in ultima istanza dai tribunali?

R. Non si può ricorrere in cassazione contro le sentenze dei tribunali se non se per violazione di legge. (1)

Ora, o gli arbitri dovevano giudicare nella stessa guisa dei tribunali, o erano autorizzati a decidere in qualità di amichevoli compositori.

Nel primo caso, se hanno violata la legge, il loro giudizio non è conforme al compromesso, il quale non determinando alcuna norma, gli assogettava tacitamente a seguire le regole del diritto, e ad applicare rigorosamente la legge; e se la sentenza è fuori dei termini del compromesso, può essere annullata in conformità dell'art. 1028, n.° 1.

Nel secondo caso poi, se essi si sono allontanati dalla legge, ne avevano la facoltà nella loro qualità di amichevoli compositori; la loro decisione è piuttosto una transazione, di quello che una sentenza; e non si può ricorrere in cassazione se non se contro le sentenze.

D. E perchè si è dunque conceduta la facoltà alle parti di riservarsi il diritto di ricorrere in cassazione?

R. Per la stessa ragione per cui si è ad esse conceduta la facoltà di riservarsi l'appellazione. Il giudizio degli arbitri fu introdotto perchè aves-

---

(1) Regolamento organico, art. 87 e 88.

sero le parti un mezzo di terminare pacificamente e con maggior prontezza le loro quistioni. Questo è un beneficio che può essere dalle parti totalmente ricusato; e non è perciò se non se ragionevole quella disposizione la quale permette alle medesime di rinunciare, per qualunque motivo, od interesse particolare ad una parte di esso.

D. Ad onta della riserva fatta dalle parti per la cassazione nel compromesso, sarebbevi nessun caso nel quale non dovesse essere proposto il ricorso di cassazione?

R. Un tale ricorso non può essere proposto, ad onta della riserva, in tutti quei casi nei quali non sarebbe ammessa nemmeno l'appellazione, quantunque espressamente essa pure riservata nel compromesso. Questi casi sono quegli stessi nei quali abbiamo veduto potersi domandare la nullità della sentenza. Una tale domanda equivale nei suoi effetti a qualunque altro ricorso. Si può però ricorrere in cassazione, quando ne sia il caso, contro le sentenze de' tribunali o delle corti che avessero ammessa, o rigettata la nullità (art. 1028.)

D. Per ciò che riguarda il compromesso, e la sentenza degli arbitri, potrà mai aver luogo la cassazione senza che ne sia stata fatta la riserva?

R. Non può aver luogo se non se contro i giudicati pronunziati dai tribunali, sia sulla domanda di ritrattazione, sia sull'appello dalle sentenze arbitramentali. (1)

---

(1) *Vedi* quanto si dirà nella Parte IV. Cap. I. Sez. IV. *Della cassazione.*

CAPO IV.

Dello esperimento della conciliazione.

D. Che cosa è lo sperimento della conciliazione?

R. E' un tentativo che fa il giudice di pace di conciliare le parti, prima che comincino a litigare, all' oggetto di far ad esse evitare gl' inconvenienti e le spese di una lite.

D. In qual modo debbono le parti procedere per venire davanti al giudice per la conciliazione?

R. Devono presentarvisi volontariamente.

Quando questa comparsa volontaria ed amichevole non abbia luogo, quello che vuol promuovere una domanda, deve preventivamente citare il suo avversario in conciliazione (art. 48.)

D. In quale pena incorrerebbe, se intentasse la sua domenda senza aver adempiuto a tale formalità?

R. La di lui domanda sarebbe dichiarata non ammissibile (art. cit.), e non potrebbe nuovamente promuoverla, se prima non tentasse lo sperimento nel modo dalla legge prescritto.

D. E' egli necessario il previo sperimento della conciliazione per qualunque domanda?

R. Fa di mestieri:

1.° Che la domanda sia *principale* (art. 48), cioè a dire, che sia la prima relativamente a colui contro il quale è diretta, e dia principio ad una contestazione. Se la domanda è *incidente*, vale

a dire se vien formata durante il caso di una lite non è soggetta alla conciliazione;

2.° Che questa domanda sia *introduttiva di un' istanza* (art. precit.) Una domanda adunque che si forma durante il corso di una lite, contro una persona che non vi entrava dapprima come parte, non è soggetta allo sperimento di conciliazione, quantunque sia una domanda principale, avvegnacchè la istanza era già stata introdotta.

3.° Che la domanda sia per esser portata innanzi al tribunale di prima istanza (art. cit.);

4.° Che le parti sieno capaci di transigere (ibid);

5.° Che l' oggetto della domanda possa essere materia di transazione (ibid.), vale a dire, che non vi sia minimamente interessato l'ordine pubblico.

D. Le domande che interessano lo stato, il demanio, i comuni, gli stabilimenti pubblici, i minori, gl' interdetti, i curatori alle successioni vacanti, sono esse assoggettate allo sperimento della conciliazione?

R. No (art. 49, n. 1), perchè tutte queste persone non possono transigere, e per conseguenza non possono conciliarsi, ovvero non lo potrebbero se non se dopo aver ottenuta un' autorizzazione assai dispendiosa, ed incomoda ad ottenersi; e se fosse d' uopo di attenderla per tentare la conciliazione, quegli che volesse intentare una domanda, sarebbe troppo a lungo trattenuto da simili ritardi, e soffrirebbe forse del danno per non poter chiedere quello che potrebbe essere di tutta giustizia.

D. Le domande che esigono celerità debbono essere preliminarmente proposte in conciliazione?

R. No (art. 49, n. 2), perciocchè moltissime volte importa assai che sieno decise con tutta prontezza; e se dovesse ritardarsi quanto esige la conciliazione, potrebbero le cose in questione sentirne del pregiudizio.

D. Le domande che riguardano materie commerciali debbono esse portarsi preventivamente alla conciliazione?

R. No (art. 49, n. 3), perchè gli affari di commercio esigono tutti la massima celerità.

D. Negli affari che non sono esenti dalla conciliazione, devesi necessariamente esperire un tale tentativo, qualunque sia il numero delle parti contro delle quali si vuole agire in giudizio?

R. No; le domande che si promuovono contro più di due parti, ancorchè queste abbiano uno stesso interesse, sono esenti dalla conciliazione (art. 49, n. 6): è difficile e rara cosa il poter conciliare due parti; anche più il conciliarne tre, e per una ragione più forte un maggior numero. La conciliazione diventa allora quasi impossibile, e non è occasione se non se di inutili ritardi. (1)

---

(1) Molte altre domande vi sono le quali non sono assoggettate allo sperimento della conciliazione. *Vedi* art. 49 e 50. Ma siccome delle materie ivi contemplate dovremo trattare particolarmente, così ci riserviamo ad accennare nei rispettivi luoghi ciò che in esse riguarda la conciliazione.

D. Davanti a qual giudice si deve citare per la conciliazione in materia *personale* e *reale*?

R. Davanti a quello del domicilio del reo convenuto; se vi hanno due o più correi l'attore può adire il giudice di qualunque di essi a suo arbitrio (art. 50 n. 1.)

D. Davanti a qual giudice in materia di società, eccettuate sempre quelle di commercio?

R. Davanti al giudice del luogo in cui esse sono stabilite (art. cit. n. 2.)

D. Davanti a qual giudice in materia di successione?

R. Davanti al giudice del luogo in cui la successione si è aperta, nei tre seguenti casi:

1.° Sulle domande tra coeredi sino alla divisione inclusivamente;

2.° Sulle domande che s'intentassero dai creditori del defunto prima della divisione;

3.° Sulle domande relative all'esecuzione di disposizioni a causa di morte (come quella p. e. del rilascio o di un legato ec.) fino al giudizio definitivo (art. 50, n.° 3).

D. Per le domande che si promuovono dopo la divisione nei due primi casi, e dopo il giudizio definitivo nel terzo, innanzi a quel giudice deve citarsi per la conciliazione?

R. L'azione che si vuole intentare è necessariamente o personale o reale, ovvero personale, e reale nel tempo stesso; si ricorre adunque in ogni caso alla regola generale, già stabilita, la quale esige che si citi sempre innanzi al giudice

del domicilio del reo convenuto, o se vi hanno dei correi, innanzi ad uno di essi ad arbitrio dell'attore.

D. Deve egli concedersi un termine al reo convenuto per presentarsi alla conciliazione?

R. Sì; affinchè egli abbia tempo di prendere consiglio e di ottenere tutte quelle informazioni, e quegli schiarimenti che sono necessarj per conoscere se la domanda che si vuol formare contro di lui è ben fondata o no, e per determinarsi ad acconsentire ad un accomodamento favorevole a seconda dei casi.

D. Qual è questo termine?

R. Quello di tre giorni almeno (art. 51), aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di distanza (art. 1033).

D. Per mezzo di chi deve essere citato il reo convenuto?

R. Per mezzo di un usciere del giudice di pace del suo domicilio (art. 52.)

D. Che cosa deve enunciare la citazione?

R. Deve enunciare sommariamente l' oggetto della conciliazione (art. 52), affinchè il reo convenuto conosca sopra di che gli si vuol promuovere la domanda, ed a quali fondamenti essa è appoggiata, onde possa disporsi ad accettare o rifiutare la conciliazione ed i patti della medesima.

D. Le parti devono esse comparire personalmente?

R. Sì; ma però in caso d'impedimento possono farsi a quest' oggetto rappresentare da un procuratore munito di mandato speciale (art. 53.)

D. Comparendo le parti, che cosa può fare l'attore, se la di lui domanda ha d'uopo di spiegazioni?

R. Egli può spiegarla (art. 54) ogni qual volta non sia bastantemente chiara nella citazione.

D. Potrebbe anche aumentarla?

R. Sì (art. 54); allorchè, per esempio, avesse ommesso di chiedere dei danni ed interessi, ovvero altre *cose accessorie* alla sua domanda, può dichiarare di voler pretendere anche tutto questo. Egli non potrebbe però domandare una cosa che fosse del tutto estranea a ciò che ha formato l'oggetto della citazione, salvo a lui il diritto di citar nuovamente per la conciliazione; e ciò per la ragione, che non essendo il reo convenuto avvisato di una tale pretesa, non ha potuto consultare il proprio interesse, e prepararsi a ricusare od accettare la proposta conciliazione. Mancherebbe in tal caso lo scopo della citazione non solo, ma eziandio quello per cui fu stabilita e prescritta la conciliazione, perciocchè il reo convenuto non vorrebbe esporsi ad un accomodamento che potrebbe essergli dannoso, e nella incertezza della sua sorte ricuserebbe qualunque proposizione, e lo sperimento riuscirebbe del tutto inutile.

D. Il reo convenuto può egli dal canto suo formare delle domande?

R. Sì; egli può proporre tutte quelle che giudica convenienti, (art. 54) purchè però esse abbiano relazione alla istanza che si vuol promuo-

vere contro di lui, ovvero alle ragioni da opporsi alla istanza medesima; per esempio, gli si domanda il pagamento di un prestito, se vi sia compensazione, egli può opporla.

D. Se le parti non possono conciliarsi, che cosa dee contenere il processo verbale?

R. Vi si enuncerà sommariamente una tale circostanza (art. 54), senza che sia necessario di far menzione di nessun' altra, onde il processo verbale non abbia a riuscire troppo lungo e dispendioso.

D. E se le parti si accomodano, che cosa deve contenere questo processo verbale?

R. Esso dee contenere le condizioni tutte dell'accomodamento (art. sopraccit.)

D. Qual forza hanno le convenzioni inscritte nel processo verbale?

R. Esse hanno la stessa forza di un'obbligazione privata (art. 54 in fin.), lo che è quanto dire, che non sono esecutive, (1) e non producono ipoteca (2). Se adunque il debitore ricusasse in seguito di eseguire le obbligazioni risultanti dal processo verbale della conciliazione, non vi si potrebbe costringere in vigore di questo processo verbale, come lo si potrebbe in forza di un atto notarile; egli è necessario d'ottenere una

---

(1) *Vedi* Codice di procedura civile art. 551, 545: Regolamento sul Notariato 12 giugno 1806, Titolo III, Sezione I, art. 39; Sezione II. art. 67. Codice Napoleone art. 1317 e 2213.

(2) *Vedi* Codice Napoleone art. 2127.

sentenza. Se l'atto contenesse la stipulazione di un'ipoteca, una tale stipulazione non avrebbe alcun effetto, giacchè l'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atto stipulato in forma autentica avanti due notari, o avanti ad un notajo e a due testimonj. (1)

D. Per qual ragione non fu dal Legislatore conceduta la forza esecutiva, e l'ipoteca alle convenzioni alle quali si è acconsentito nell'atto della conciliazione?

R. Affinchè non venissero violate le attribuzioni dei notaj; lo che avrebbe potuto facilmente avvenire, se si avesse voluto fingere che fosse per nascere una contestazione, e presentandosi alla conciliazione, accomodarsi sulla medesima davanti il giudice di pace, e stipulare così una convenzione qualunque in modo autentico, esecutiva e portante ipoteca.

D. Se una delle parti non ha in suo potere le prove necessarie per la sua pretesa o per le sue difese, può egli il giudice deferire il giuramento all'altra parte che nega?

R. No, perciocchè non essendo egli in tal caso se non se un semplice conciliatore, e non giudice, non può emettere alcuna ordinazione o prescrivere alcun atto.

Se però una delle parti deferisce il giuramento all'altra, il giudice lo riceve, ovvero fa menzione del rifiuto a prestarlo (art. 55). In que-

(1) *Vedi* il citato articolo 2127 del Codice Napoleone; e l'art. 35 del citato Regolamento 17 giugno 1806.

sto caso il giudice non ordina cosa alcuna; egli non fa che render certo e provato, in qualità di conciliatore, ciò che ha avuto luogo tra le parti.

D. Se una di esse non comparisse, come lo si deve render provato?

R. Di tale mancanza non si stende processo verbale, ma se ne fa menzione sul registro della cancelleria della giudicatura di pace, e sull'originale, o sulla copia della citazione a seconda che il reo, o l'attore è quello che non comparisce. (art. 58.)

D. A qual pena è condannata la parte che non comparisce?

R. Ad una multa di dieci lire; ed inoltre non viene ammessa in giudizio, se prima non giustifica colla quitanza di aver pagato la multa medesima; (art. 56.)

D. Quali effetti produce la citazione per la conciliazione?

R. Essa ne produce due:

Il primo si è d'interrompere la prescrizione (1);

Il secondo di far decorrere gl'interessi;

Il tutto però, purchè *la domanda a comparire in giudizio*, sia fatta entro un mese dal giorno della non comparsa, o della non seguita conciliazione (art. 57.)

---

(1) *Vedi* gli art. 2244 e 2245 del Codice Napoleone.

LIBRO II.

Principj generali della procedura.

La procedura dividesi naturalmente in cinque parti principali.

I. La domanda;
II. La istruzione;
III. La sentenza;
IV. I mezzi di ricorso contro la sentenza;
V. Finalmente l'esecuzione della sentenza.

Questa divisione regolerà quella di questo nostro secondo libro, il quale per conseguenza sarà diviso in cinque parti, in ogni una delle quali si tratterà di una delle materie sopra descritte nell' ordine stesso col quale le abbiamo enumerate.

PARTE PRIMA.

Della domanda preliminare.

Questa prima parte sarà divisa in sei capitoli:

Hannovi de' casi nei quali non è necessario di formare una domanda, nè di ottenere una sentenza, e si può costringere il proprio debitore a pagare ciò che ci deve, come se vi fosse stato condannato in giudizio; di questi casi si parlerà nel *primo capitolo.*

Nella ipotesi che chi vuol domandare, non ab-

bia un tale diritto, ma sia obbligato d'introdurre un'istanza, ed ottenere una sentenza, vedremo nel *capitolo secondo* a qual tribunale egli debba ricorrere.

Nel *terzo* si dirà da chi deve essere il reo convenuto avvertito di presentarsi al tribunale.

Nel *quarto* esamineremo quali sieno i termini che si concedono al reo convenuto per presentarsi in giudizio, e prima de'quali non può essere condannato; e siccome poi in certe circostanze questi termini sono assai lunghi, e potrebbe per conseguenza essere alcune volte l'attore esposto al pericolo di soffrire un qualche danno per lo ritardo, ed anche forse di perdere la cosa che vuol domandare; così esamineremo eziandio in quali casi egli possa ottenere in breve termine una decisione la quale impedisca tutti questi disordini.

Nel *quinto capitolo* vedremo, come l'attore il quale non ha altro titolo che un'atto per iscrittura privata il quale non produce ipoteca, possa ottenere di far eseguire a suo vantaggio una iscrizione ipotecaria in pendenza del giudizio.

Nel *sesto* finalmente si esporranno le principali formalità della domanda, e gli effetti della medesima.

CAPO PRIMO.

Dei casi nei quali non è necessario di formare una domanda, nè di ottenere una sentenza, e si può costringere il debitore ad adempire alle sue obbligazioni come se vi fosse stato condannato in giudizio.

D. E' egli necessario di ottenere una sentenza per costringere il proprio avversario alla soddisfazione di ciò che da lui si pretende?

R. Sì, tale è la regola generale.

Vi ha però una eccezione, ed è alloraquando il creditore appoggia la sua domanda ad una convenzione esecutiva.

D. Quando è che le convenzioni sono esecutive?

R. Alloraquando riuniscono in se le cinque condizioni seguenti:

1.° Che sieno fatte *per atto autentico*;

2.° Che la spedizione dell'atto che si possiede sia stesa *in forma esecutiva*;

3.° Che il credito sia *certo*;

4.° Che sia *liquido*;

5.° Finalmente che sia *esigibile* (art. 551.)

D. Che cosa intendete voi per convenzioni fatte per *atto autentico*?

R. Io intendo per atto autentico quell'atto che è stato ricevuto dal competente pubblico ufficiale, autorizzato ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui fu esteso e colle richieste so-

lennità. (1). Per lo che essendo i notari quei funzionarj i quali hanno esclusivamente il diritto di ricevere le convenzioni, ed imprimere ad esse il carattere di autenticità (2), quelle convenzioni sole che saranno state ricevute da essi saranno *convenzioni per atto autentico*.

D. Quand'è che la spedizione di un atto è *in forma esecutiva*?

R. Allora quando è intestato col nome dell'Imperatore, e finisce coll'ordine che il Sovrano impone agli uscieri di eseguire l'atto, al ministero pubblico di coadjuvare alla esecuzione, ed alla forza pubbblica di prestar mano forte alla esecuzione medesima. (3)

---

(1) *Vedi* Codice Napoleone art. 1317.

(2) *Vedi* l'articolo primo del Regolamento sul notariato 17 giugno 1806.

(3) *Vedi* l'art. 545 del Codice di procedura civile, e l'art. 146 dello stesso Codice che vi è richiamato.

Ecco la formola esecutiva prescritta dall'art. 67 del succitato Regolamento 17 giugno 1806.

Ogni copia autentica di prima edizione si rilascia in forma esecutiva, simile a quella delle sentenze e decisioni de' tribunali e delle corti. Incomincia colla seguente formola — *Regno d'Italia* — N. N *per la grazia di Dio, e per le Costituzioni Re d'Italia, a tutti i presenti e futuri salute* — prosiegue colla trascrizione per intero dell'atto, e termina coll'ordine di esecuzione. — *Comandiamo ed ordiniamo a qualunque dei nostri uscieri richiesti di dar esecuzione al presente atto, a tutti i nostri comandanti ed ufficiali della forza pubblica di prestare mano forte venendone legalmente richiesti, ed ai*

D. Quand'è che il credito è *certo*?

R. Allora quando risulta chiaramente dall'atto che vi ha un credito, e che non può esservi questione sopra il medesimo: per esempio, se io riconosco nell'atto che vi sono debitore della somma di mila lire; ma se io confesso solamente di dovere aggiustare un conto seco voi, il credito in questo caso non è certo; perciochè è possibile che nel venire a conti si riconosca ch'io non vi son debitore di cosa alcuna, per la ragione ch'io ho impiegato per voi o vi ho consegnato ciò che ho ricevuto, ovvero anche potrebbe risultare, a conti fatti, ch'io son creditore da voi.

D. Quando si dice esser *liquido* un credito?

R. Ogni qual volta l'ammontare del credito è determinato o in una somma di danaro, per esempio di mila lire; o in qualunque altra cosa, per esempio, a venti, trenta determinate misure di frumento, di vino, o di altre derrate o cose simili.

D. Se il credito fosse certo, ma non liquido, l'atto dal quale risulta non sarebbe dunque esecutivo?

R. No; ed io non potrei, per esempio, agire con-

---

nostri Regj procuratori presso le corti ed i tribunali di coadjuvare l'esecuzione. In fede di che io notaro sottoscritto ho apposto il segno del mio tabellionato a questa copia autentica di prima edizione rilasciata al sig. N.N.

Il notaro non può rilasciare una seconda od ulterior copia in questa forma senza un ordine del tribunale di prima istanza, sotto pena di destituzione. (Reg. sud. art. 68.)

tro di voi per la esecuzione coattiva di un atto nel quale voi avete riconosciuto di dovermi soddisfare per danni ed interessi, in quella quantità o somma che fosse stata in seguito da noi stessi o da terze persone determinata. Ed infatti finchè non è stabilito il vostro debito, o da noi o dai terzi, voi non siete in mora per il pagamento; e non si può agire in via esecutiva se non se contro coloro che sono in mora.

D. Se il credito è liquidato in una determinata somma, si può far egli procedere alla vendita dei beni del debitore?

R. Sì, perchè egli in tal caso è veramente in mora per il pagamento, sopra cui non verte alcuna questione; a meno che però non v'abbia d'altronde un qualche patto in contrario.

D. Può aver luogo lo stesso procedimento se il credito è liquidato in una data specie, come, per esempio in dieci misure di frumento, o di vino?

R. Si possono far sequestrare i beni (art. 551) per impedire che il debitore possa alienarli o distraerli in pregiudizio de' suoi creditori; ma fatto questo sequestro, si sospende ogni ulteriore procedura (cioè le vendita), finchè non sia fatta la valutazione del credito in danaro (art. cit.). Giustissima, e ragionevole è una tale disposizione, essendo che se il debitore non possede in natura le specie ch' egli deve, per esempio il frumento, od il vino, è autorizzato a darne il valore in denaro; e finchè questo valore non è determinato, non si può dire ch' egli sia in mora pel paga-

mento, e non si potrebbe per conseguenza senza una manifesta ingiustizia vendere i di lui beni per pagare quella somma ch'egli non ancora conosce.

D. Quando dicesi *esigibile* un credito?

R. Allora quando è scaduto il termine della convenzione, ovvero se il credito è condizionale, quando l'avvenimento è accaduto.

D. Allora quando la convenzione è esecutiva non è dunque necessario di ottenere una sentenza?

R. No ciò non è necessario; si può agire in modo coattivo in forza dell'atto come se fosse intervenuto un giudicato.

Ma però se quest'atto non contiene la stipulazione di ipoteca, o quella degl'interessi, sarebbe mestieri di convenire in giudizio il debitore per il pagamento, ed ottenere una sentenza, la quale poi produrrebbe ipoteca (1) e farebbe decorrere gl'interessi. (2)

D. Se l'atto invece di contenere una obbligazione di pagare una somma, o di dare una cosa, contenesse quella di *fare* una cosa, come, per esempio, di fabbricare una casa, o di soffrire che sia fatta una cosa, come, per esempio, usi del diritto di passaggio, sarebbe esso esecutivo senza previa sentenza?

R. No.

D. Perchè questa differenza tra il caso in cui si tratta della obbligazione di pagare una somma o di consegnare una cosa, e quello in cui si trat-

---

(1) *Vedi* Codice Napoleone art. 2123.

(2) *Vedi* Cod. Nap. art. 1153 in fin. e Cod. di proc. civ. art. 57.

ta di farne o di soffrirne un' altra? Perchè si dee nel primo caso poter costringere il debitore *de plano* alla esecuzione dell' atto, e non si dee avere nel secondo un tale diritto?

R. Eccone la ragione: Allora quando si tratta del pagamento di una somma o della prestazione di una cosa, non potendo il creditore ottenere quello che gli si deve, e che il di lui debitore gli niega se non se in una sola maniera, cioè col far vendere i beni di questo e farsi pagare col prezzo che se ne ricava, hanno potuto le leggi regolare a questo fine una norma sempre uniforme per eseguire la vendita istessa; e dappoichè questa norma esiste, nessun' altra cosa è necessaria fuorchè di seguire la strada dalla legge indicata, ed autorizzata, senza ricorrere al giudice. Ma allora quando si tratta di casi diversi, come per esempio di quello che s' è già addotto della costruzione di un' edificio qualunque, o di una casa, non avendo potuto le leggi ordinare un modo di esecuzione, perchè non avrebbero potuto prevedere tutti i casi possibili, nè entrare nell' esame particolare di tutte le circostanze differenti dei casi, egli è d'uopo ricorrere al giudice, al quale la legge ha affidata la facoltà di ordinare la esecuzione di quegli atti che contenessero siffatte convenzioni, dopo aver sentite le parti, affinchè potesse regolare la esecuzione medesima dietro i motivi di rifiuto, e secondo la natura della controversia.

D. Colui che si è obbligato, con un atto pri-

vato, a pagare una somma o a dare una cosa determinata, può egli essere costretto ad adempiere la sua obbligazione senza che sia necessaria una sentenza? Può egli un debitore esser costretto in modo coattivo a pagare l'importo di un *vaglia* o di un *pagherò* da esso lui sottoscritto e promesso?

R. No, nemmeno quand'egli si fosse nella convenzione assogettato alla coazione; egli è indispensabilmente necessario che se ne faccia ordinare la esecuzione con una sentenza.

D. Perchè mai una tale differenza tra il titolo privato ed il titolo autentico, il quale può essere in tal caso mandato ad esecuzione *de plano* e senza le formalità di un giudizio?

R. Una tale differenza dipende da due motivi: primieramente, perchè al titolo autentico attribuir si deve tutta la fede, essendone attestata la verità dall'officiale che l'ha ricevuto. Quest'ufficiale non è minimamente interessato nell'affare, ed in lui è riposta la confidenza della giustizia in maniera, che se anche colui che si è obbligato nell'atto volesse contrastare a quanto l'atto stesso contiene, non verrebbe ammessa la di lui opposizione. Non accade lo stesso relativamente al titolo privato: Nessuno attesta legalmente che la sottoscrizione dell'atto è veramente quella della persona alla quale si attribuisce, e che si dice essersi obbligata coll'atto istesso: quello che si dichiara creditore ha un interesse particolare per asserirlo; la di lui parola non può essere ricevuta come una prova, giacchè la giustizia non deve mai pre-

star fede se non se a quelle testimonianze le quali non movono da alcun interesse particolare.

La seconda ragione per cui si può dar esecuzione *de plano* ad un atto autentico mentrecchè non lo si può fare trattandosi di un'atto privato si è, che per dare esecuzione in modo coattivo ad un atto è d'uopo servirsi della forza pubblica, ossia degli ufficiali destinati ad eseguire gli ordini della giustizia. L'atto privato non contiene alcun ordine di questa natura; l'atto autentico all'incontro è munito del comando sovrano, lo che abbiamo già detto di sopra.

D. Ma se ad un atto privato non può darsi esecuzione *de plano*, che cosa è necessario di fare onde ottenere ciò che noi abbiam diritto di pretendere in dipendenza dell'atto istesso?

R. Deve citarsi colui che l'ha sottoscritto davanti il giudice, il quale dopo essersi assicurato ch'egli l'ha veramente sottoscritto, lo condanna, se è giusto, alla esecuzione, ed ordina a tutti quelli che sono destinati a far eseguire gli ordini della giustizia, di prestar mano forte alla esecuzione medesima se il debitore vi si rifiuti (1).

D. E' egli necessario di adempiere ad alcuna altra formalità prima di citare all' oggetto che sia ordinata la esecuzione di quest' atto?

R. Sì, è necessario di registrarlo (2).

D. Che cosa è il registro?

---

(1) *Vedi* gli art. 1322 e seg. del Cod. Nap.
(2) *Vedi* l'art. 3 del decreto 12 febbrajo 1806.

R. Non è se non se la inscrizione per estratto degli atti sopra dei registri che si tengono da una persona pubblica, e i di cui fogli sono numerizzati e firmati: l'oggetto di questa formalità si è d'impedire le antidate e le falsificazioni.

CAPO II.

Innanzi a qual tribunale debba essere introdotta la domanda.

D. In quante parti, ossieno rami, è divisa l'amministrazione della giustizia civile?

R. In due rami: al primo appartengono tutti gli affari propriamente detti *civili*; al secondo gli affari *commerciali*.

D. Innanzi a quali tribunali debbono essere contestate le cause riguardanti affari civili?

R. Ve ne sono di quelle, che competono al giudice di pace; le altre tutte si portano dinanzi ai tribunali di prima istanza.

D. quali cause in generale debbansi sottomettere alla decisione del giudice di pace?

R. 1. Tutte le cause puramente personali, o relative a cose mobili fino al valore di seicento lire (1), ancorchè dipendessero da affari di commercio (2).

2.° Molte altre cause il di cui valore può anche

---

(1) Regolamento organico, art. 26.

(2) *Vedi* il decreto 2 aprile 1807.

eccedere quello che si è detto, e che sono espressamente determinate dalla legge, come, per esempio, le azioni possessorie, di redibitoria ec.: le quali troppo a lungo, sarebbe il voler in questo luogo enumerare (1).

D. Quali sono le cause che si portano innanzi ai tribunali di prima istanza?

R. 1.° Le appellazioni dalle sentenze del giudice di pace in materia civile.

2.° Tutte le cause civili che non sono di competenza dei giudici di pace.

D. A qual tribunale si portano le cause commerciali?

R. Davanti il tribunale di commercio (2), e nei luoghi in cui non esiste, davanti il tribunale di prima istanza che ne fa le veci (3).

D. Si può egli ricorrere in appello contro le sentenze dei giudici di pace, dei tribunali di prima istanza e di commercio, allorquando sono irregolari od ingiuste?

R. Sì, ed ecco le regole da seguirsi in simili casi:

1.° Il giudice di pace giudica inappellabilmente soltanto fino al valore di cento lire; giudica poi appellabilmente o fino alle seicento lire, o qualunque sia il valore della cosa controversa a seconda dei casi (4). Alloraquando giudica appellabilmente,

---

(1) Regolamento organico, art. 27.

(2) *Ibid.* art. 17.

(3) *Ibid.* art. 23.

(4) *Ibid.* art. 26 e 27.

o si tratta di affari civili o di affari commerciali. Se si tratta di affari civili, l'appellazione della sentenza si devolve alla sezione civile della corte di prima istanza, ossia al tribunale di prima istanza (1). Se poi si tratta di affari commerciali, l'appellazione si devolve al tribunale di commercio, ed ove questo non esista, al tribunale civile che ne fa le veci (2).

2.° Le sentenze de' tribunali civili di prima istanza sono appellabili allorchè giudicano sopra cause il cui valore eccede lire mila duecento italiane (3); l'appellazione da queste sentenze è portata alle corti di appello (4).

3.° Le sentenze proferite dai tribunali di commercio sono esse pure appellabili allorchè versano sopra oggetti eccedenti nel loro valore le lire mila duecento italiane (5). L'appellazione da queste sentenze è portata alla corte d'appello, ma in questo caso la sezione d'appello che dee decidere è composta di quattro giudici e di tre commercianti. (6)

D. I tribunali civili o di commercio allorchè giudicano sopra l'appellazione dalle sentenze dei giudici di pace, e le corti d'appello allorchè de-

---

(1) Regolamento organico, art. 63.
(2) Decreto 21 aprile 1807, art. 4.
(3) Regolamento organico, art. 62.
(4) *Ibid.* art. 80.
(5) *Ibid.* art. 18.
(6) *Ibid.* art. 82 in fin.

bidono sulle appellazioni de' tribunali civili e di commercio, giudicano sempre in ultima istanza?

R. Sì; ma però se i loro giudicati contengano una qualche violazione delle forme essenziali, od una qualche contravvenzione alle leggi, si può contro di essi ricorrere alla cassazione, la quale, se conosce veramente che si siano violate le forme, o siasi contravvenuto al testo della legge, cassa, od annulla la sentenza o la decisione (1), e rimette la causa ad un'altra corte o tribunale (2), perchè vi sia nuovamente discussa e giudicata.

Lo stesso ha luogo relativamente alle sentenze de' tribunali civili o di commercio, alloraquando si è giudicato in prima ed ultima istanza, ossia inappellabilmente, il che accade allorchè la causa non eccede il valore di mila e duecento lire italiane (3).

D. Ora che mi avete data un'idea della organizzazione de' poteri giudiziarj, e della giustizia amministrativa, vorrei sapere innanzi a qual tribunale deve essere proposta una domanda?

R. Per determinare questo tribunale egli è necessario di stabilire tre regole:

1.° Si deve portare la domanda a quel ramo

---

(1) Regolamento organico art. 88. *Vedi* inoltre il Tit. II. del Vice-Reale decreto 23 agosto 1807.

(2) Regolamento cit. art. 94.

(3) Il citato art. 88 del Regolamento organico dispone in modo generale: *tutti i giudicati inappellabili*.

di amministrazione al quale appartiene la materia che ne forma il soggetto;

2.° Tra i tribunali di questo ramo si deve sceglier quello del reo convenuto;

3.° Finalmente si debbono conservare i gradi della giurisdizione.

D. Spiegatemi la *prima regola*, che si deve portare la domanda a quel ramo al quale appartiene la materia che ne forma il soggetto.

R. Le cause si dividono in due classi, cause *civili*, e cause *commerciali*: le prime si devono intentare innanzi ai giudici di pace, od ai *tribunali civili* di prima istanza, secondo le regole sopraenunciate; e le seconde esse pure ai giudici di pace, od ai *tribunali di commercio*, a seconda del valore della cosa controversa.

D. Spiegatemi la *seconda regola*, che si deve portare la domanda al tribunale del reo convenuto.

R. Con essa vuol dirsi, che si deve citare il reo convenuto davanti il tribunale del circondario in cui egli ha il suo domicilio; e se non ha domicilio, davanti a quello della sua dimora (articolo 59.)

D. E se il reo convenuto non avesse nè domicilio nè dimora, come, per esempio, un vagabondo, davanti a qual tribunale dovrebbe citarsi?

R. In questo caso lo si dovrebbe citare innanzi al giudice dell'attore. (1)

---

(1) Io credo che per dimora intenda la legge anche quel luogo in cui una persona si trova accidentalmente. Anche

D. Se in una causa vi hanno de'correi, dovranno questi essere citati ciascuno davanti il tribunale suo proprio?

R. No; avvegnachè, quantunque si tratti di uno stesso oggetto, siccome potrebbe essere diversamente considerato da questo e da quel tribunale, potrebbe venir giudicato in una maniera diversa da quello e da questo. Per impedire un tale disordine, e per evitare eziandio la moltiplicità delle cause, fu disposto che la domanda debba essere proposta cumulativamante davanti un solo tribunale; e tra quelli de'correi ha la facoltà di scegliere l'attore qual più gli piace (art. 59.)

D. La regola, che si deve citare davanti il tribunale del reo convenuto, è dessa soggetta ad alcuna eccezione?

R. Sì; vi sono de'casi nei quali non si cita davanti il tribunale del reo convenuto.

D. In materia reale davanti qual tribunale si deve citare?

R. Davanti a quello del luogo in cui è situata la cosa litigiosa (art. cit.)

D. Davanti a qual tribunale, in materia mista?

R. Davanti a quello della situazione della cosa litigiosa, o davanti a quello del reo convenuto, a scelta dell' attore (art. cit.).

D. In materia di società?

---

i vagabondi hanno dunque una dimora. Avvi adunque un tribunale anche per esso loro.

R. Finchè essa esiste, davanti il tribunale del luogo in cui è stabilita (cit. art.), cioè del luogo nel quale esiste lo stabilimento che ne è l'oggetto.

D. E in materia di successione?

R. Sempre davanti il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, ossia in quello del domicilio del defunto (1), nei tre casi seguenti (art. 59):

1.° Per le domande fra coeredi fino alla divisione inclusivamente;

2.° Per le domande intentate dai creditori del defunto prima della divisione;

3. Per le domande relative alla esecuzione delle disposizioni a causa di morte, come, per esempio, per il rilascio di un legato fino al giudizio definitivo, quale sarebbe quello che condanna gli eredi a rilasciare il legato istesso.

D. Se la domanda è formata dopo la divisione nel secondo caso, e dopo il giudizio definitivo nel terzo, innanzi a qual tribunale deve esser proposta?

R. Si ricorre nuovamente alla regola generale; cioè si cita davanti al giudice del domicilio del reo convenuto.

D. Nel caso che fosse stato eletto il domicilio per la esecuzione di un atto, davanti a qual giudice di deve citare?

R. Davanti a quello del domicilio eletto, o da-

---

(1) Codice Napoleone, art. 110.

vanti a quello del domicilio reale del reo convenuto, ad arbitrio dell'attore (art. 59) (1).

D. Sonovi altri casi, nei quali non si cita davanti al giudice dal reo convenuto?

R. Sì; tali sono, per esempio, quello di chiamata in giudizio a difesa per garanzia, ed altri ancora (cit. art. 59); ma queste eccezioni alla regola generale saranno da noi indicate ogni qual volta tratteremo di quelle materie alle quali sono applicabili.

D. Che cosa vuol dire la *terza regola*, che si debbono conservare i gradi della giurisdizione?

R. Essa vuol dire, che deve sempre una causa esser portata innanzi a quei giudici che devono giudicarne in prima istanza, e successivamente poi innanzi a quelli che devono decidere in appello sulla sentenza dei primi; e non si può mai portare immediatamente la causa innanzi a quei giudici che non debbono giudicarne se non se dietro all'appellazione. Se, per esempio, una causa deve essere giudicata dal giudice di pace, salvo l'appellazione al tribunale civile, la si dovrà prima di tutto sottomettere alla decisione del giudice di pace; nè potrà essere portata davanti al tribunale civile, se prima il detto giudice non ha pronunziato una sentenza della quale si domandi annullazione o riforma. (2)

---

(1) Conformemente a quanto dispone l'art. 211 del Codice civile.

(2) *Vedi* però a questo proposito l' art. 81 del Regolamento organico.

CAPO III.

Per mezzo di qual ufficiale debba essere notificata la domanda.

D. Allora quando alcuno crede di dover ricorrere alla giustizia per far valere i suoi diritti, che cosa dee fare ond'essere dalla giustizia ascoltato e protetto?

R. Siccome non si può giudicare alcuna persona senza averla prima sentita, così quegli che implora il soccorso della giustizia deve avvertire colui contro il quale è diretto il suo reclamo a presentarsi davanti al giudice per rispondere alla domanda ch'egli vuol introdurre contro di lui, e per proporre quelle ragioni che crederà convenienti in sua difesa.

D. Un tale avviso dee forse comunicarsi dallo stesso reclamante al suo avversario?

R. No; perciocchè egli potrebbe, per carpire una sentenza ingiusta, non avvertirlo, ed asserire in giudizio di averlo fatto.

D. Per mezzo di chi adunque dovrà rendersi avvisato il reo convenuto, che si vuol procedere contro di lui?

R. Col mezzo di una persona destinata a tale ufficio dalla giustizia, ed è quell'ufficiale ministeriale che chiamasi Usciere. Esso non è accettato dalla giustizia in tale qualità se prima non presta il giuramento di adempire fedelmente le

funzioni che gli si sono affidate, ond'è che gli si presta tutta la fede allora quando asserisce di averle adempiute.

D. In qual modo l'usciere deve rendere avvisata la parte perchè si presenti in giudizio?

R. Consegnando ad essa in persona, o a qualcuno della sua famiglia nella casa della di lui abitazione, una copia della domanda, o del reclamo che si è fatto contro di lei. (art. 68).

D. Esso non avvisa dunque verbalmente?

R. No, per la ragione che chi è citato potrebbe dimenticare o tutto o parte di ciò che da lui si pretende, ovvero potrebbe dare alle parole dell'usciere un significato diverso da quello che realmente avessero. Per queste ragioni fu saggiamente disposto, che un tale avviso, o chiamata che vogliam dirla, debba essere ridotta in iscritto, ed in tal modo comunicata, affinchè la parte non possa prendere errore sull'oggetto della domanda, ed abbia una norma sopra di cui prepararsi alle proprie difese.

D. Se il citato non si presenta in giudizio, può egli il reclamante, ossia l'attore, pretendere che sia giudicato in assenza del suo avversario?

R. Sì, per la ragione ch'egli non deve soffrir pregiudizio per la trascuratezza o per la mala fede dell'avversario suo, il quale non potendo essere condannato se non se dopo di essersi presentato, potrebbe non presentarsi mai più, e rendere per tal modo inutile lo stabilimento dei tribunali, ed illusoria la giustizia amministrativa.

D. E' egli necessario che il reclamante provi d'aver avvertito il di lui avversario perchè il giudice abbia a giudicare?

R. Sì; e una tal prova si ottiene presentando l' originale dell' avviso o chiamata che fu dall' usciere consegnata al medesimo, e sopra la quale l' usciere attesta in iscritto di averne data la copia alla parte chiamata.

D. Come si chiama in pratica nel foro e dalla legge quest' avviso, con cui l' usciere chiama in giudizio una parte?

R. Si chiama *citazione*; avvegnacchè *citare* vuol dire nella nostra lingua italiana, chiamare a'Magistrati.

D. Una tale citazione, che ha per oggetto d' introdurre la domanda e tutte le altre chiamate, avvisi od intimazioni che si fanno durante il corso d' un giudizio, possono farsi da qualunque usciere indistintamente?

R. No. Perchè un usciere possa validamente eseguire quegli atti che sono del suo ministero, è necessario ch' egli riunisca in sè le tre condizioni seguenti:

1.° Ch' egli abbia diritto di fare gli atti del suo ministero nel luogo in cui li vuol fare; ossia che che si tratti di citare, intimare, ec. nel circondario giurisdizionale della giudicatura di pace del tribunale o della corte cui è addetto, avvegnacche in questo solo circondario egli ha la qualità e il carattere d' usciere. Così, per esempio, un usciere addetto alla corte di giustizia in Verona, non potrebbe citare alcuno nel dipartimento del Mella.

2.° Che sia legalmente capace di fare gli atti del suo ministero per la persona che ne lo ricerca. L'articolo 66 del Codice di procedura civile determina i limiti di questa capacità, e dispone che l'usciere non possa far atti d'ufficio per i suoi parenti ed affini, e per quelli della sua moglie in linea retta all'infinito, nè per i suoi parenti ed affini collaterali fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente, e tutto questo sotto pena di nullità. Tutto ciò ch'egli attestasse in favore di queste persone, e contro il loro avversario, sarebbe sempre sospetto agli occhi della giustizia.

3.° Egli è finalmente necessario che l'usciere sia specialmente abilitato ad eseguire quegli atti di cui si tratta. Regola generale: gli uscieri possono fare tutti quegli atti che appartengono al loro ministero nel circondario giurisdizionale della giudicatura di pace del tribunale civile, o della corte di prima istanza cui rispettivamente sono addetti; ma vi sono delle eccezioni a questa regola.

1.° Primieramente, il Codice di procedura civile esige, che per certi atti sia destinato appositamente un usciere, o dal giudice, o dal tribunale, o dalla corte, secondo i casi. Per la notificazione di tutti questi atti si delegano degli uscieri addetti rispettivamente alla giudicatura, al tribunale, o alla corte, e questi soli hanno esclusivamente il diritto di notificarli.

2.° In secondo luogo, alcuni atti sono di esclu-

siva attribuzione degli uscieri addetti alla giudicatura di pace (1).

3.º In terzo luogo, appartengono esclusivamente agli uscieri *di udienza* dei rispettivi tribunali tutt gli atti indicati nel tit. II, cap. V, sez. I e II della tariffa delle spese e competenze negli atti civili e giudiziarj, sanzionata col decreto 11 settembre 1807.

4.º Finalmente in tutti gli affari di competenza della corte di cassazione, le funzioni di usciere sono esercitate esclusivamente dagli uscieri addetti alla corte medesima, ristrettivamente però al comune in cui la stessa risiede (2).

CAPO IV.

Dei termini che si concedono al reo convenuto per presentarsi in giudizio, e dei casi nei quali possono essere abbreviati.

D. Qual è il termine che si concede al reo convenuto per presentarsi in giudizio dietro la citazione?

R. Questo termine è vario secondo che il citato dimora o dentro o fuori del continente del regno.

D. Qual è il termine se il reo convenuto dimora nel regno?

---

(1) Circolare di S. E. il G. Giudice Ministro della Giustizia, art. 2.

(2) Circolare suddetta, art. 4.

R. Quello di otto giorni (art. 72). Il giorno dell' intimazione e quello della scadenza non si computano in questo termine. Se v' ha distanza tra il domicilio del reo convenuto ed il luogo in cui risiede il tribunale, il detto termine si accresce di un giorno per ogni tre miriametri (18 miglia comuni) di distanza (art. 1033.)

D. Qual è il termine per comparire se il reo convenuto abita fuori del continente del regno?

R. Bisogna distinguere diversi casi:

1.° Per quelli che dimorano in uno stato confinante col regno, il termine è di giorni 40;

2.° Per quelli che dimorano in uno stato non confinante ma situato nell'Italia, di giorni 50;

3.° Per quelli che dimorano fuori dell'Italia ma in Europa, di giorni 90;

4.° Per quelli che dimorano fuori d'Europa al di qua del Capo di Buona Speranza, di sei mesi;

5.° Per quelli che dimorano al di là del Capo di Buona Speranza, di un anno (art. 75).

D. Qual è il termine che si concede ad una persona la quale abita fuori del regno, ma che si trova nel regno, ed è citata personalmente?

R. Essa non ha in tal caso se non se i termini ordinarj per gli abitanti del regno, salvo al tribunale il diritto di prorogarli secondo le circostanze (art. 74), per esempio, nel caso in cui le fossero necessarj dei documenti o dei titoli i quali dovessero farsi spedire dal luogo del suo domicilio.

D. Dopo che sono spirati gli anzidetti termini,

si può egli immediatamente ottenere una sentenza contro il reo convenuto?

R. Sì; ogni qualvolta egli non costituisca un patrocinatore che lo rappresenti, ed agisca in giudizio per esso lui.

D. E se ne costituisce uno, quando si potrà ottenere la sentenza?

R. E' d'uopo distinguere:

Nelle cause semplici, che diconsi anche *sommarie*, si pronunzia la sentenza subito che il termine fissato nella citazione è scaduto (art. 405.)

Ma nelle altre cause complicate, e che diconsi *non sommarie*, il reo convenuto ha ancora quindici giorni dal giorno della costituzione del patrocinatore per far notificare le sue difese (art. 77.)

D. Durante questi termini, ancorchè si tratti dei più brevi, l'oggetto della domanda può venir pregiudicato: per esempio, se io ho imprestata la mia carrozza a qualcheduno; questi non me la vuole restituire, quantunque io n'abbia bisogno per fare un viaggio; se io dovessi aspettare i termini di legge, potrei soffrire del danno; in simili casi v'ha egli alcun mezzo per ovviare a questo inconveniente, ed ottenere con prontezza una sentenza?

R. Sì; primieramente essendo simili domande nel numero di quelle che esigono celerità, sono esenti dal previo sperimento della conciliazione. (art. 49, n.° 2.)

E si può poi citare a brevi termini, non os-

servate le generali disposizioni a questo proposito (art. 72.)

D. Davanti a chi, ed a qual termine si può citare in simili casi di urgenza?

R. Tutto ciò varia a seconda che l'urgenza è più o meno pressante; poichè se ne distingue di tre sorta: l'urgenza *pressantissima*, l'urgenza *pressante* e l'urgenza *ordinaria*.

D. Datemi un esempio di urgenza *pressantissima?*

R. Sarebbe di urgenza pressantissima il caso in cui io avessi *immediatamente* bisogno della carrozza che ho imprestato, sia per intraprendere un viaggio, sia per una qualunque altra ragione; tali sarebbero pure tutti quei casi nei quali qualunque benchè minimo ritardo potesse espormi al pericolo di perdere quello che io domando.

D. Che cosa dee farsi in tali casi per ottenere prontamente una sentenza?

R. Si ricorre al Presidente del tribunale, od al giudice che ne fa le veci, e si chiede con una istanza scritta di poter citare l'avversario ad un breve termine.

Se il caso esige tutta la celerità, questo magistrato permette che si citi anche nella sua casa d'abitazione a ora indicata, ed anche il giorno di festa legale;

E per evitare qualunque sorpresa, la citazione si fa da un usciere destinato a quest'effetto dal giudice o dal Presidente che ha ordinato di citare. (art. 808)

D. Come può in seguito essere giudicato dietro questa citazione?

R. Il giudice non può pronunziare se non se in via provvisionale. Le di lui ordinazioni in simili casi non arrecano alcun pregiudizio alla causa principale. (art. 809) Nella fatti-specie, per esempio, della carrozza, potrà il presidente ed il giudice ordinare ch' essa mi sia consegnata; ma ciò non impedirebbe che la causa potesse in seguito prendere il corso ordinario della procedura giudiziale. Io dovrei dunque citare il reo convenuto all' oggetto che venisse giudicato che la consegna provvisionale della carrozza debba essere considerata come definitiva. Dietro questa mia citazione, egli avrà il termine ordinario per presentare le sue difese; si verrà nuovamente all' udienza: e se in questa sede di giudizio egli provasse che la carrozza appartiene ad esso lui; o ch' egli ha diritto di tenerla presso di sè per un titolo qualunque, io sarei condannato a restituirgliela.

D. Ma come può accadere che in una causa istessa si pronuncino due sentenze così contrarie?

R. Ciò succede per la ragione che nel primo giudizio non si possono ottenere tutte le prove che son necessarie; e siccome la causa è urgente, e non ammette il benchè minimo ritardo, così è obbligato il giudice di appoggiare il suo giudizio sopra delle *presunzioni*, le quali sono alcune volte ingannevoli. Ma allora quando si mette in campo la seconda volta la stessa causa, non si altera per modo alcuno il corso ordinario della procedura,

e possono per conseguenza i giudici, con tutti quei mezzi d' istruzione che son necessari, ottenere delle *prove*, le quali distruggano le prime presunzioni, e giudicare il contrario di quello che era stato giudicato dapprima.

D. Ma mi sembra che la necessità di ricorrere a due giudizj in una stessa causa, dia luogo a degli inconvenienti. E difatti se, nel caso da noi riferito, avendo io ottenuto col primo giudizio che mi sia rilasciata la carrozza, sono poi condannato con il secondo a restituirla, ed io l'abbia sottratta, e sia d'altronde insolvibile, quello che avrà avuto favorevole il secondo giudizio avrà un titolo vano ed illusorio?

R. Per ovviare a questo disordine il giudice può dichiarare nella sua ordinazione, ch' essa non sarà esecutiva se non se coll' obbligo, per parte di chi l' ha ottenuta, di prestar cauzione. Così, per esempio, ordinando che mi sia rilasciata la carrozza, può il giudice stesso ordinare che ciò non avrà luogo se prima io non presti cauzione per la restituzione della carrozza o del di lei valore nel caso che col giudizio definitivo io fossi condannato a restituirla.

Ma se però il giudice non ha ordinato una tale cauzione, la di lui ordinazione è provvisionalmente esecutiva senza di essa. (art. 809.)

D. Rilasciatasi dal giudice l'anzidetta ordinazione, che cosa dee farsi per ottenere la esecuzione?

R. Si leva una copia dell' originale dell' ordina-

zione medesima, in forza della quale si può procedere alla esecuzione coattiva.

D. Ma durante il tempo che deve impiegarsi per ottenere la copia, ossia la *spedizione* (che così pure si appella), colui che fu condannato potrebbe rendere inutile la ordinazione; per esempio, trattandosi di un effetto mobiliare, come sarebbe la carrozza, potrebbe sottrarlo; in qual modo si potrà ovviare a questo inconveniente?

R. Nei casi di assoluta necessità il giudice può ingiungere che la sua ordinazione venga eseguita in vista del titolo originale, (art. 811.)

D. Se la ordinazione del giudice fosse stata pronunziata in contumacia, potrebbe il condannato formarvi opposizione?

R. No; essa non ne è suscettibile. (art. 809.)

D. Può il condannato appellarsi da questa ordinazione, sia essa pronuziata contraddittoriamente, sia in contumacia?

R. In alcuni casi sì, ed in alcuni altri no.

D. In quali casi non può appellarsi?

R. Ogni qual volta il valore della cosa litigiosa non eccede le lire mille duecento (argom. dall' art. 809 (1)), come, per esempio, se io domandassi la consegna provvisionale di un deposito della stessa somma.

D. In quali casi si potrà appellare?

R. Tutte le volte che il valore di ciò che forma l' oggetto della questione eccede la predetta somma, ovvero non è determinato.

---

(1) Combinato coll' art. 62 del Regolamento organico;

D. In questi casi può egli interporsi l'appellazione immediatamente, e senza alcun termine?

R. Sì; a motivo dell'urgenza, non corre l'obbligo di attendere gli otto giorni, come esige la legge, allorchè si tratta degli ordinarj giudizj, affinchè il condannato abbia il tempo bastante per riflettere sulle conseguenze dell'appellazione, e per impedire ch'egli si abbandoni all'impeto improvviso della passione.

D. Ed entro a qual termine deve necessariamente appellarsi?

R. Entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza; e se si volesse interporre l'appellazione, dopo un tal tempo non sarebbe più ammissibile. (art. 809.)

D. L'appellazione interposta sospende forse l'esecuzione?

R. No; l'ordinazione è esecutiva provvisionalmente. (art. cit.)

D. Quand'è che si dice esservi urgenza pressante?

R. Allorchè non è necessario di pronunziare immediatamente, ma si può attendere un giorno in cui il presidente del tribunale o il giudice che lo supplisce tenga un'udienza particolare per le cause d'urgenza; il che ha luogo nei giorni ed ore indicati dal tribunale (art. 807.) Quest'udienza è quella che dicesi comunemente nel foro *la camera dei referati.* (1)

---

(1) Questa espressione deriva dalla denominazione francese, *Audience des Référés.*

D. Datemi un esempio?

R. Nel caso della carrozza, io non ne ho bisogno immediatamente; ma solamente entro tre o quattro giorni; in questo frattempo si tiene un'udienza *dei referati*, io dovrò citare per questa udienza.

D. Che cosa deve farsi in questo secondo caso per ottenere una pronta sentenza?

R. Si cita all'udienza *dei referati* onde vi sia pronunziato in via provvisionale.

Relativamente a ciò che può essere ordinato in seguito alla citazione medesima, come eziandio a tutte le conseguenze del giudizio, si applichi tutto ciò che si è detto nel *primo caso*, cioè dell'*urgenza pressantissima*.

D. Quando vi sarà *urgenza ordinaria*?

R. Allorchè non è di necessità assoluta che sia pronunziato sull'istante, e nemmeno di portar la domanda all'udienza dei referati, ma però non si può nemmeno attendere il termine ordinario delle citazioni: in questi casi, i quali pure esigono celerità, il presidente con una ordinazione sul ricorso della parte può permettere di citare all'udienza ad un termine più corto (art. 72), per esempio a uno, due, tre giorni.

D. Datemi un esempio?

R. Tale è il caso in cui qualcheduno, contro del quale è stato eseguito un sequestro, vuol ottenerne provvisionalmente la rimozione.

Relativamente alle conseguenze della domanda, si applichi quanto si è detto *del primo caso*.

CAPO V.

Come l'attore, il quale non ha altro titolo del suo credito che un atto per iscrittura privata, il quale non produce ipoteca, possa ottenere di far eseguire a suo vantaggio una iscrizione ipotecaria in pendenza del giudizio.

D. Un titolo privato, come, per esempio, un *biglietto* ossia *pagherò* produce egli ipoteca?

R. No; e nemmeno quand' esso contenesse la stipulazione espressa dell' ipoteca, avvegnachè l'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notaj, o avanti ad un notajo e due testimonj (1).

D. Che dovrà dunque farsi per ottenere la ipoteca, se il credito è scaduto?

R. Fa d'uopo di ottenere una sentenza la quale condanni il debitore al pagamento di questo credito.

D. Entro a qual termine si potrà ottenere, e per conseguenza far eseguire la iscrizione ipotecaria?

R. Sono necessarj almeno ventisei giorni (2).

---

(1) Codice civile, art. 2127.

(2) Primieramente dee calcolarsi il termine per lo sperimento della conciliazione (se questo sia necessario) il quale è di cinque giorni almeno, poichè il giorno della citazione, e quello in cui scade non sono compresi (art. 1033), e tre se ne richiedono liberi. (art. 51) 5 giorni.

2. Supposto che l'atto di citazione per la conciliazione

D. Ma durante un tal termine potrebbe il debitore alienare i suoi beni immobili, od aggravarli talmente d'ipoteche, da non lasciar più luogo ad ulteriore iscrizione; che cosa potrebbe dunque fare il creditore per ovviare questo disordine, ed ottenere di poter eseguire più presto una iscrizione ipotecaria?

R. Egli può, senza il preliminare sperimento di conciliazione (art. 49 n.° 7) far citare a tre giorni e senza permesso di giudice il suo debi-

---

sia stato intimato il primo dì di febbrajo, e che la non seguita conciliazione sia del giorno 5, che è il più presto possibile; la citazione per la prima istanza sarà intimata il giorno 5, supponendo anche il termine più corto di otto giorni (art. 72), se ne devono computar dieci per la ragione anzidetta, ed appoggiata all' art. 1033 . . 10 giorni.

3. Scadendo il termine nel caso nostro il giorno 14 febbrajo, se il reo convenuto non comparisse non si potrà ottenere la sentenza che il giorno 15: ora supponendo che la sentenza sia notificata il giorno 16, il succumbente ha ancora otto giorni di tempo per formarvi opposizione: il termine comincia l'indomani giorno 17, e finisce il 25: in tutto . . . . 10 giorni.

Totale . . . . 25 giorni.

Così il creditore non potrà prendere iscrizione che il giorno 26, perchè a tenore dell' art. 155 una sentenza contumaciale non può essere eseguita prima della scadenza di giorni otto dalla notificazione.

Che se il termine per la conciliazione sia più lungo di tre giorni, e quello della citazione per la prima istanza più lungo di otto, non si potrà far seguire una iscrizione se non se dopo un tempo altrettanto più lungo in proporzione.

tore, onde riportare un atto di ricognizione del suo scritto, ovvero per far dichiarare che la scrittura si ha per riconosciuta (art. 193)

D. Che cosa succederebbe se il creditore non comparisse?

R. Sarebbe dichiarata la contumacia, e la scrittura si avrebbe per riconosciuta, (art. 194.)

D. Quando potrà il creditore far seguire la iscrizione se il reo convenuto non comparisce?

R. Supponiamo che la citazione sia stata fatta il 1 febbrajo, il termine a comparire in conciliazione è di cinque giorni, poichè quello dell'intimazione e quello della scadenza non si computano; l'attore adunque potrà ottenere la sentenza il giorno 5; se questa è notificata il 6, secondo il calcolo che abbiam fatto di sopra, il creditore potrà, se non v'abbia opposizione, far seguire la iscrizione il giorno 15 dello stesso mese di febbrajo.

D. Che cosa si farà nel caso che il reo convenuto riconosca lo scritto?

R. La sentenza dà atto all'attore di tale riconoscimento (art. 194), e potrà questi prendere iscrizione immediatamente.

D. A carico di chi saranno in questo caso le spese del riconoscimento?

R. L'art. 193 del Codice di procedura dispone ch'esse sieno a carico dell'attore, come pure quelle del registro della scrittura.

D. Che cosa dee farsi allorquando il reo convenuto nega lo scritto ad esso lui attribuito, ov-

vero dichiara semplicemente di non riconoscere quello che è attribuito ad un terzo? (1)

R. Se ne ordina la verificazione, sia col mezzo di documenti, sia col giudizio de' periti, sia coll' esame de' testimonj (art. 195.) Di questa notificazione, come quella che costituisce un mezzo *d' istruzione*, parleremo particolarmente nella *Parte* II. *Tit.* III, *Cap.* I, *Sez.* II.

D. E in questo caso, quando si potrà far seguire la iscrizione?

R. Non lo si può fare se non se dopo che si è fatta la verificazione, e dopo che si è ottenuta sentenza la quale dichiari che la scrittura è veramente di quello al quale è attribuita. E siccome una tale verificazione può richiedere del tempo assai ond' esser compiuta, così può anche accadere che non si possa prendere la iscrizione se non se dopo altrettanto tempo. Ma l'istesso inconveniente sarebbesi pure incontrato, se non avendo chiesto la ricognizione, si avesse direttamente domandato il pagamento e la relativa sentenza di condanna, poichè il reo convenuto avrebbe potuto ugualmente negare, o non riconoscere la scrittura o la firma, e si avrebbe dovuto procedere egualmente alla verificazione, ed incontrare gli stessi ritardi.

---

(1) *Vedi* Codice civile, art. 1323.

CAPO VI.

Delle principali formalità della domanda, e degli effetti della medesima.

§. I.

Delle formalità della domanda.

D. Quali sono le formalità principali che debbonsi osservare nella domanda?

R. La legge ne esige dieci sotto pena di nullità; essa deve contenere:

1.° La indicazione del giorno, mese ed anno (art. 61, n. 1); giova riflettere a questo riguardo che non può eseguirsi alcun atto di citazione o domanda nei giorni di festa legale, se non col permesso del presidente del tribunale;

2.° Il nome, la professione ed il domicilio dell'attore, ossia di quello che introduce la domanda (ibid.).

3.° La costituzione del patrocinatore incaricato d'agire per l'attore medesimo (ibid.). La legge esige che le parti si facciano rappresentare in giudizio dai patrocinatori (1), i quali sono a tale effetto nominati dal Re (2), ed hanno il diritto esclusivo di fare tutti gli atti occorrenti all'istruzione giudiziale delle cause (3).

---

(1) Regolamento organico, art. 126.
(2) *Ibid.* art. 124.
(3) *Ibid.* art. 125.

I patrocinatori però non sono necessarj, anzi sono esclusi in tale qualità dai tribunali di commercio (1), e dalle cause che si devolvono ai giudici di pace (2).

Presso la corte di cassazione vi sono degli *avvocati*, così detti *di cassazione*, i quali esercitano esclusivamente le funzioni attribuite ai patrocinatori presso la detta corte (3).

4.° Il nome, il domicilio e la matricola dell'usciere (art. 61, n. 2) (4), affinchè sia conosciuto se egli ha veramente il diritto d' intimare l'atto di citazione, ovvero se quest'atto è veramente di sua competenza;

5.° Il nome e l'abitazione del reo convenuto, ossia di quello al quale è diretta la domanda o la citazione (art. 61, n. 2).

6.° L'oggetto della domanda, e l'esposizione sommaria delle ragioni a cui la medesima si appoggia (ibid. n. 3); senza tutte queste indicazioni non sapendo il reo convenuto, nè ciò che gli si addomandi, nè sopra quali fondamenti, non saprebbe come difendersi;

7.° L'indicazione del tribunale che deve giudicare sulla domanda (art. 61, n. 4).

---

(1) Codice di commercio, art. 623. Codice di procedura civile, art. 414.

(2) Codice di procedura civile, art. 9.

(3) Decreto 29 novembre 1808, art. 1.

(4) La matricola dell' usciere non è altro che l' *iscrizione sopra un registro, a questo fine destinato, del giorno in cui fu accettato in tale qualità presso il tribunale.*

8.° Il termine a comparire (ibid.)

9.° Devesi inoltre rilasciare una copia della citazione ad una delle persone determinate dal-l'art. 68, e colle norme dallo stesso indicate; e l'atto di citazione, non che la copia della medesima dovranno contenere la menzione della persona cui fu rilasciata (art. 61, n. 2).

10. Finalmente, se ha avuto luogo lo sperimento della conciliazione, dovrà unirsi all'atto di citazione copia del processo verbale della non seguita conciliazione o copia della menzione di non comparsa (art. 65)

D. Se non si comunicassero unitamente alla domanda i documenti, e quella parte de' documenti sopra i quali la domanda è fondata, vi sarebbe forse nullità?

R. No; ma se il reo convenuto ne dimandasse copia, quelli che l'attore fosse tenuto di comunicare nel corso dell'istanza non entrerebbero in tassa a di lui favore (art. 65 in fin.)

D. A chi deve essere consegnata la domanda, con tutte le sovraesposte formalità?

R. O allo stesso reo convenuto in persona, o ad alcuno della sua famiglia, al suo domicilio (art. 68), ovvero al luogo della sua dimora se non ha domicilio conosciuto (art. 69, n. 8).

D. E se non è conosciuto nè il suo domicilio nè la sua dimora?

R. In questo luogo la citazione si eseguisce mediante affissione alla porta principale del luogo dell'udienza del tribunale davanti a cui si

porta la domanda; e consegnandone una copia al R. Procuratore il quale vidima l'originale (art. 69, n. 8).

D. Come si dovranno citare quelli che abitano nel regno, ma fuori del continente, e quelli i quali dimorano all'estero?

R. Nell'uno e nell'altro caso si citano i rei convenuti al domicilio del regio procuratore presso il tribunale al quale è portata la domanda, il quale vidima l'originale, e ne trasmette copia, riguardo ai primi, al ministro della marina, e riguardo ai secondi, a quello delle relazioni estere (art. 69, n. 9).

D. A chi dovrà essere intimata la citazione allorquando la domanda è diretta contro il Re per i beni della corona o suoi allodiali?

R. Alla persona del regio procuratore del circondario.

D. Come si citerà nel caso in cui la domanda sia diretta contro lo stato, e si tratti di affari risguardanti il demanio, o diritti demaniali?

R. Si citerà alla persona, o al domicilio del Prefetto del dipartimento in cui risiede il tribunale davanti il quale si porta la domanda in prima istanza (art. 69, n. 1).

D. Come si citerà il Tesoro pubblico?

R. Nella persona o all' ufficio del ministro.

D. Come, le amministrazioni o gli stabilimenti pubblici?

R. Agli ufficj rispettivi, se la citazione si fa nel luogo in cui risiede l'amministrazione; negli

altri luoghi, alla persona, o all'ufficio del loro preposto (art. 69, n. 3).

D. Come si citeranno i comuni?

R. Alla persona, o al domicilio del podestà o del sindaco in tutti i dipartimenti del regno.

Si eccettui però il comune della città di Milano il quale dovrà citarsi alla persona o al domicilio del prefetto del dipartimento (art. 69, n. 5) (1).

D. Durante quanto tempo si conserva il diritto di formare una domanda?

R. Generalmente parlando, si hanno trent'anni di tempo dal momento in cui ha cominciato in noi il diritto di domandare. (2) Se dunque Tizio mi ha imprestate trecento lire il giorno primo di luglio dell'anno 1781, egli me le doveva chiedere avanti il primo di luglio 1811, altrimenti egli avrebbe perduto il suo diritto. Le leggi hanno determinata in tal guisa la durata delle azioni, nella considerazione che in così lungo spazio di tempo il debito potrebbe essere stato pagato, o la obbligazione soddisfatta, ed essersi perduta la ricevuta, o il documento di liberazione; e che d'altronde se le azioni non si estinguessero mai se non se colla loro soddisfazione, ognuno potrebbe essere dopo un certo tempo,

---

(1) In Francia si è adottata questa distinzione per la capitale, perchè in Parigi vi sono più *Maires*. Nel nostro Regno non vi era motivo per adottare questa disposizione.

(2) Codice civile, art. 2262.

molestato nel godimento delle sue proprietà, attesochè facilmente possono andare smarriti i documenti. Vi hanno però delle azioni le quali si estinguono per uno spazio di tempo assai minore.

D. Voi dite che si deve introdurre la domanda entra a trent'anni da che si è verificato il diritto, e che se non lo si fa dentro a questo tempo, si perde il proprio diritto; ma a me sembra che sia facil cosa l'eludere una tale disposizione facendo datare la citazione, da un'usciere poco esatto nel suo dovere, con una data anteriore all'epoca in cui sono spirati i trent'anni; dal che risulterebbe eziandio che si farebbero decorrere gl' interessi da un'epoca più lontana di quella che sarebbe conforme alla legge. Per esempio, servendoci del caso da voi accennato, Tizio doveva domandare le *trecento lire*, di cui io gli era debitore, avanti il primo di luglio dell'anno presente 1811. Egli non l'ha fatto; il di lui credito adunque è estinto, la sua azione è perenta, ed egli non può adesso intentarla. Egli però vuole riacquistarla, e si dirige a quest'oggetto ad un usciere, il quale dimenticando o sprezzando la religione con cui dovrebbe adempiere alle funzioni che gli sono dalla giustizia affidate, e corrispondere alla confidenza che in lui ripone la legge, m'intima un atto di citazione datando, per esempio, il 10 gennajo 1811, epoca nella quale non erano ancora decorsi i trent'anni: Tizio in tal modo si procaccierà due vantaggi; il primo, e che è il più considerabile,

di far rinascere un credito ch' era già estinto; ed il secondo di far decorrere gl' interessi?

R. Questi inconvenienti sussistevano bensì per lo passato, ma le nuove leggi vi hanno posto riparo imponendo l'obbligo a tutti gli uscieri di far registrare i loro atti entro il periodo di quattro giorni al più tardi dalla data della notificazione (1) sopra di un libro che si tiene a questo effetto, e per tutti gli atti o contratti civili nell'uffizio *del registro* e i di cui fogli sono numerizzati e firmati. Tutti questi atti debbono essere registrati di seguito, e senza lasciare sul libro di registro alcuna lacuna, o spazio in bianco. Si fa menzione sull' atto del giorno in cui fu registrato; senza una tale formalità l' atto sarebbe nullo. Egli è dunque evidente che non si può con questa precauzione eludere la legge; e la malversazione dell' usciere nel disimpegno delle sue funzioni non potrebbe in modo alcuno pregiudicare o favorire a questo riguardo le parti.

§. II.

Degli effetti della domanda.

D. Quali effetti produce la domanda?

R. Essa ne produce due:

1.° Il primo si è quello d'interrompere la pre-

---

(1) *Vedi* l' art. 288. Tit. IV, del Regolamento del registro degli atti giudiziarj civili, sanzionato con decreto 11 settembre 1807.

scrizione (1), quando questa non sia stata preventivamente interrotta dalla chiamata in conciliazione; il che accade quando la domanda non è fatta entro un mese dal giorno della non comparsa, o della non seguita conciliazione (art. 57).

2.° Il secondo si è quello di far decorrere i frutti e gli interessi (argom. dell' art. 57) (2).

PARTE II

Della istruzione preliminare.

D. Che cosa deve fare colui che è chiamato in giudizio?

R. Se riconosce che la domanda sia giusta, deve offrire ciò che da lui si pretende, ed inoltre pagare le spese della istruzione.

D. E se egli la trovi ingiusta e non voglia accordare ciò che a lui si domanda, che cosa dovrà fare?

R. Deve presentarsi in giudizio, per rispondere alla domanda, e proporre ai giudici quelle ragioni per le quali egli crede che debba essere rigettata.

D. Quando deve egli presentarsi?

R. Egli vi si deve presentare nei termini stabiliti dalla legge, i quali sono più o meno lunghi, a seconda della natura della causa e della

---

(1) Codice civile art. 2244.

(2) Codice civile art. 1153 in fin.

distanza del di lui domicilio dal luogo in cui risiede il tribunale innanzi al quale è portata la causa. (1)

D. Può egli il reo convenuto presentarsi da sè, e difendersi egli medesimo?

R. Le parti possono difendersi da sè stesse; (2) ma i patrocinatori hanno il diritto esclusivo di attitare la causa e dare le conclusioni (art. 85 in princ.) (3)

D. Per qual ragione esige la legge che i litiganti si facciano assistere dai patrocinarori, invece di permettere che si difendono interamente da sè?

R. Per molte ragioni: primieramente perchè avendo dovuto il legislatore, per togliere possibilmente all'umana malizia qualunque mezzo di frode e d'inganno, moltiplicare le regole della procedura, al segno di renderla un' arte, ed ignorandosi dai particolari tutte queste regole, fu cosa necessaria per garantirli dai pregiudizj in cui avrebbero potuto per avventura incorrere per la loro

---

(1) *Vedi* quanto abbiam detto nella prima parte di questo libro, Cap. IV, relativamente ai termini che si concedono al reo convenuto per comparire in giudizio.

(2) Così dispone l'art. 85 del Codice di procedura civile, il quale però lascia la facoltà al tribunale di vietarlo ogni qualvolta riconosca che la passione o l'inesperienza impedisca alle parti stesse di discutere la loro causa colla decenza conveniente, o colla chiarezza necessaria per l'istruzione dei giudici.

(3) *Vedi* gli art. 125 e 126 del Regolamento organico.

presunzione, fu cosa necessaria, dico, di obbligarli a farsi assistere da persone che le regole stesse conoscessero, quali sono appunto i patrocinatori. D' altronde poi la passione dalla quale sono il più delle volte trasportati i litiganti potrebbe condurli a degli eccessi l'uno contro dell'altro in modo da recare un grave disordine nell' amministrazione della giustizia. Un tale pericolo si evita coll' obbligarli ad aver ricorso a dei terzi, i quali prendono ordinariamente meno interesse nella causa, e perciò assai difficilmente si lasciano trasportare dalla passione: che anzi hanno tutto l'interesse di contenersi nei limiti dell'onestà e della moderazione, onde non esser privati della loro professione e del loro stato.

D. Che cosa deve fare una parte per mettere il suo patrocinatore in istato di poterla difendere?

R. Essa gli consegna la copia della domanda che si è formata contro di lei, unitamente a quei documenti che essa possedesse, relativi alla domanda istessa, e gli dà in voce od anche in iscritto tutte quelle istruzioni e tutti quegli schiarimenti di cui egli abbisogna.

D. L'attore è egli ugualmente obbligato di farsi rappresentare da un patrocinatore?

R. Sì; in tutti quei casi nei quali vi è tenuto il reo stesso, e per le ragioni medesime.

D. In qual modo dovrà il patrocinatore incaricato delle difese del reo convenuto far conoscere ch' egli è stato eletto a tal uopo?

R. Notificandolo al patrocinatore dell' attore col

mezzo di un atto, col quale dichiara ch' egli è incaricato della difesa del chiamato in giudizio.

Si parlerà nel *Titolo primo* delle ragioni che le parti possono proporre in sostegno della propria causa, cioè il reo convenuto per opporsi alla domanda, e l'altro per dimostrarla ammissibile e giusta.

Ma non basta che le parti propongano rispettivamente le loro ragioni o i loro mezzi di difesa, fa di mestieri provarli. Se le parti hanno le prove in loro potere, devono presentarle ai giudici; vedremo adunque nel *secondo titolo* come devono prodursi le prove;

Se le parti non hanno prove, non rigetta per questo il giudice le loro pretese; ma egli ricorre a quei mezzi d'istruzione che crede convenienti a determinare il propro criterio; e di questi mezzi noi tratteremo nel *titolo terzo*;

Durante l' istruzione possono sopprawvenire degl' incidenti i quali ne sospendono l' andamento; e di questi parleremo nel *titòlo quarto*.

Finalmente l' istruzione termina tante volte per altri motivi fuori di quello del suo compimento: vedremo adunque nel *quinto titolo* in qual modo finisca l' istruzione, e con essa l' istanza.

TITOLO PRIMO.

Delle ragioni che le parti possono proporre in sostegno della propria causa.

D. Quali sono le ragioni che possono portarsi in campo da colui che è chiamato in giudizio; onde opporsi alla domanda contro di lui introdotta?

R. Esse dividonsi in due classi; nella prima si comprendono le eccezioni; nella seconda le ragioni sul merito.

CAPO PRIMO.

Delle Eccezioni.

D. Che cosa sono le eccezioni?

R. Le eccezioni sono quei motivi per i quali; senza considerare se la domanda sia o non sia ben fondata, deve la medesima essere rigettata; o per ora, o per sempre.

D. Per quali motivi può mai essere rigettata una domanda senza esaminare se dessa sia o no ben fondata? Non è forse questo contrario alle regole della giustizia la quale non permette che si rigetti alcuna pretesa senza esaminare se la medesima sia giusta od ingiusta?

R. Nò; anzi si danno parecchi casi nei quali ciò può avvenire; ma non si possono questi in-

dicare senza prima specificare le differenti specie di eccezioni.

D. Di quante sorta v' ha di eccezioni?

R. Di quattro.

1.° Le eccezioni *declinatorie*, col mezzo delle quali si domanda che la causa sia rimandata ad un altro tribunale, per motivo della *incompetenza*, della *connessione* di una causa con l'altra, ovvero per la *pendenza di lite*.

2.° Le eccezioni *perentorie relative alla forma della domanda*, colle quali si chiede che sia prescritta la domanda, perchè non è stata regolarmente introdotta, salvo però all'attore il poterla nuovamente introdurre con tutte le formalità volute dalla legge.

3.° Le eccezioni *dilatorie*, colle quali si chiede che venghi accordato un termine per rispondere alla introdotta domanda, in tutti quei casi nei quali la difesa non si può fare al momento, e che sono dalla legge determinati.

4.° Finalmente le eccezioni *perentorie relative* non alla forma della domanda o dell'azione, ma *all'azione medesima*, fatta astrazione dal modo col quale essa fu intentata; sono queste eccezioni dirette a sostenere che l'azione, la quale ha esibito una volta, non esiste più presentemente; e che perciò si rende inutile qualunque esame sulla giustizia della medesima, in quanto che fossero state bene o male fondate.

Noi vedremo in seguito che queste quattro specie di eccezioni devono essere proposte con l'or-

dine istesso che noi abbiamo conservato nel farne la enumerazione, senza che si possa in alcun caso sconvolgere; e che col proporre alcuna delle seconde, si rinunzia alle prime, e così in seguito.

SEZIONE PRIMA.

Delle eccezioni declinatorie.

D. Che cosa s'intende generalmente per *declinatoria?*

R. Non è se non se la domanda che fa una parte di essere rimessa dinanzi ad un tribunale diverso da quello al quale fu chiamata, per la ragione che quello e non questo era il solo competente per la causa che si vuole introdurre contro di essa.

D. Di quante sorta si danno di *declinatorie?*

R. Di due:

1.° La declinatoria propriamente detta.

2.° La competenza giurisdizionale de' giudici.

§. I.

Della declinatoria propriamente detta.

D. Che cosa è l'eccezione declinatoria propriamente detta?

R. Essa è quella eccezione per mezzo della quale una parte che è stata chiamata davanti un tribunale diverso da quello che deve conoscere

sulla contestazione, domanda al tribunale medesimo di essere rimessa davanti i giudici competenti (art. 68.)

D. Per quali motivi si può domandare questa remissione della causa, e delle parti da un tribunale all'altro?

R. Per tre motivi:

1.° Per la *incompetenza*;

2.° Per la *connessione delle cause*;

3.° Per la *pendenza della lite.*

D. In quali casi vi ha *incompetenza*?

R. In due casi principali:

1.° Il primo, quando il tribunale non ha ricevuta dal Sovrano o dalle costituzioni la facoltà di giudicare sopra la materia che forma il soggetto della domanda portata innanzi a lui: come, per esempio, alloraquando si porta una causa civile davanti ai giudici di commercio: l'incompetenza in questo caso dicesi *reale*, ossia *a ragione della materia.*

2.° Il secondo, quando questo tribunale è bensì competente per conoscere della materia riguardata isolatamente ed in se stessa, ma il reo convenuto ha però il diritto di farsi giudicare da un tribunale diverso, o perchè è domiciliato nel cicondario giurisdizionale di questo, o per qualche altro motivo: la incompetenza essendo in tal caso relativa semplicemente alla persona, dicesi *personale*, ossia *a ragione della persona.*

D. Si può egli proporre la eccezione d'incompetenza in qualunque stato della causa, cioè dopo aver proposto una qualche eccezione, o dopo essersi difesi nel merito?

R. Fa d' uopo distinguere:

Se l' incompetenza è personale, deve essere proposta preventivamente a qualunque altra eccezione, e prima di qualsivoglia risposta o difesa (art. 169.) Siccome il provvedimento relativo alla competenza personale del foro non è se non se in favore per la persona e per il proprio di lei interesse, e siccome ciascuno può rinunziare ai proprj diritti; così si reputa che essa abbia voluto rinunziare al benefizio della competenza, alloraquando ha risposto alla domanda, sia proponendo un'altra eccezione, sia recando in mezzo le proprie difese sul merito; e se ciò fu fatto, la legge non permette alla parte di ritornare nel primo stato, ed usare di quel beneficio al quale ha già rinunziato.

Ma se poi l' incompetenza è reale, siccome questa è stabilita per il pubblico interesse, il quale non permette che un giudice decida sopra quelle materie per le quali non ha avuta dal Sovrano o dalle costituzioni alcuna facoltà; e siccome non si può con un fatto proprio pregiudicare dai particolari individui all' ordine pubblico, così si può sempre ricorrere alla eccezione della incompetenza, alloraquando essa dipende dalla materia, e la si può proporre in qualunque stato di causa; che anzi, non facendosi istanza da alcuna delle parti, dovrebbero i giudici farla valere *ex officio* e rimettere la causa innanzi al tribunale competente (art. 170.)

D. Quando è che si fa luogo a domandare la

remissione della causa da un tribunale ad un altro per titolo di *connessione?*

R. Ciò accade allora quando la domanda è connessa ad una causa già pendente davanti ad un altro tribunale (art. 171).

Esempio: io ho venduto a voi una casa in Verona per il prezzo di quattro mila scudi, mentre essa ne vale dodici mila; ma io non ve ne ho però fatta la consegna. Voi mi citate a Verona, all'oggetto di ottenere da me la consegna di detta casa, ed inoltre perchè mi abbiate a consegnare tutte le carte e i documenti che riguardano il vostro acquisto. Io posso domandare a Verona la rescissione del contrato per titolo di lesione oltre i sette duodecimi, (1) e far rigettare in tal modo la vostra domanda. Invece di opporvi la lesione a Verona, io vi cito a Milano, luogo del vostro domicilio, affinchè ivi sia giudicata la rescissione per motivo di lesione. Voi potreste a Milano domandare la remissione della domanda di rescissione a Verona come connessa a quella che voi avete ivi introdotta per ottenere l'esecuzione del contratto, chiedendo che queste due istanze abbiano a riunirsi attesa l'influenza dell'una sopra dell'altra; imperciocchè se sia giudicata la rescissione, non v'è più luogo a domandare la esecuzione del contratto.

D. E quando si farà luogo a domandare la remissione per la *pendenza di lite?*

R. Allora quando è stata fatta precedentemente

---

(1) *Vedi* gli articoli 1674 e seguenti del Codice Napoleone.

avanti ad un altro tribunale una domanda per lo stesso oggetto (art. 171) tra le stesse parti e per le stesse ragioni; come, per esempio, se dopo avervi chiesto il pagamento di un vostro *pagherò* a Verona, io ve lo domandassi un' altra volta a Milano.

D. Qualunque siasi la causa sopra cui si appoggia la declinatoria, possono i giudici riunirla all'oggetto principale, onde pronunciare con una stessa sentenza su questo e su quella?

R. No; devesi giudicare prima di tutto la declinatoria in via sommaria, senza che possa essere riunita al principale (art. 172); imperciocchè se la declinatoria è ben fondata, il tribunale non può in alcuna maniera giudicare sulla causa innanzi a lui contestata, ma deve rimetterla al tribunale al quale di diritto ne appartiene la decisione.

D. Quali sono le provvidenze che devono prendere i giudici se la declinatoria è ben fondata?

R. Devono rimettere le parti innanzi al tribunale al quale spetta la cognizione della causa, ed al quale doveva essere dapprincipio portata la domanda, e condanna la parte che ha originariamente citato nelle spese del giudizio sulla declinatoria.

Esempio: Se un abitante di Venezia irregolarmente citato innanzi al tribunale di Verona domanda di essere rimesso al tribunale di Venezia, gli si accorderà la sua domanda, e l'attore sarà condannato nelle spese.

D. E se la declinatoria fosse mal fondata, che cosa dovrebbe decidere il tribunale?

D. Dovrebbe rigettare la declinatoria medesima, ed ordinare che le parti continueranno a procedere innanzi a lui, condannando il reo convenuto nelle spese occasionate dalla declinatoria male a proposito da esso lui introdotta.

§. II.

Della competenza giurisdizionale dei giudici.

D. In quali casi si fa luogo a domandare che sia decisa la competenza giurisdizionale dei giudici?

R. Alloraquando una causa è portata simultaneamente innanzi a due o più giudici (art. 363) non da una sola parte, come nel caso della declinatoria propriamente detta, ma da tutte le parti o da più fra di esse. *Esempio*: Una successione si devolve a voi ed a me, che siamo perciò coeredi; la domanda di divisione deve essere portata innanzi al tribunale del domicilio del defunto. (1) Voi mi citate per la divisione a Milano, perchè pretendete che il defunto avesse ivi il suo domicilio; io, per lo contrario, vi cito a Verona, e sostengo che quivi era domiciliato il defunto istesso. Non dovendo i tribunali giudicare amendue sopra una tale quistione, è necessario che un'autorità superiore determini quale dei

(1) *Vedi* quanto abbiam detto nel lib. II, Parte. I, Capo II.

due tribunali abbia la facoltà di pronunciare sulla addomandata divisione.

D. A quale autorità debbono dirigersi le parti per far decidere sopra la competenza?

R. Al tribunale superiore ad amendue quelli innanzi ai quali è portata la causa:

Se adunque la causa è portata simultaneamente avanti due o più giudici di pace, i quali sieno compresi nel circondario giurisdizionale di una medesima corte o tribunale di prima istanza, la decisione è portata a questa corte o tribunale.

Se i giudici di pace sono nel circondario di diverse corti o tribunali di prima istanza, le parti si rivolgono alla corte d'appello,

Se i giudici di pace non sono nel circondario della stessa corte d'appello, la corte che deve decidere è quella di cassazione.

Egualmente se una medesima causa è portata avanti due o più corti o tribunali di prima istanza dipendenti dalla stessa corte di appello, la decisione è portata avanti la detta corte; ed alla corte di cassazione, se i due tribunali non sono compresi nella giurisdizione della medesima corte di appello, o se il conflitto di giurisdizione ha luogo tra due o più corti di appello.

D. In qual modo si procede per far decidere sul conflitto di giurisdizione, che è quanto dire sulla competenza giurisdizionale dei giudici?

R. La parte più sollecita presenta una istanza all'autorità superiore da noi sopraindicata, alla quale unisce una copia delle domande formate innanzi ai differenti tribunali (art. 364.)

D. Questa autorità superiore pronunzia ella dietro una tale istanza il suo giudizio, determinando quale dei due tribunali dovrà decidere sulla questione portata innanzi ad essi ?

R. No; essa ordina solamente che l'altra parte sarà citata per la decisione sulla competenza, (art. 364) e ciò all' oggetto che questa possa proporre le ragioni per le quali pretende che la causa debba rimanere a quel tribunale che essa avea eletto dapprima.

D. Entro a qual termine deve citarsi questa parte ?

R. Entro a quindici giorni dal giorno della sentenza che ha permesso la citazione (art. 365.)

D. Le domande che riguardano le competenze giurisdizionali fra giudici sono esse soggette allo sperimento della conciliazione ?

R. No; l'articolo 49 al n.° 7 lo dice chiaramente; e non poteva disporsi altrimenti dopo che fu detto che non sono soggette alla conciliazione se non se quelle domande che sono introduttive d'istanza: la domanda di che si tratta non è in fatti introduttiva d'istanza.

D. Finchè pende l'istanza per la decisione sulla competenza, può ciascuna delle parti continuare gli atti della procedura innanzi al tribunale al quale ha già portata la sua domanda principale ?

R. Sì, a meno che il tribunale che debe giudicare sul conflitto della giurisdizione non abbia ordinata la sospensione innanzi ai due tribunali in conflitto, (art. 364) il che può farsi e non

farsi a seconda che il tribunale superiore crede convenire alle circostanze; la legge infatti dice soltanto che *si può* ordinare la sospensione di ogni procedura.

D. Se la parte istante per la decisione della competenza non cita entro i quindici giorni sopraenunciati, quale sarà la conseguenza di tale sua mancanza?

R. Essa decade, senza che occorra alcuna dichiarazione, dall' istanza per la decisione della competenza, e la procedura della causa si continua dal tribunale che è stato adito dal convenuto nel giudizio di competenza. (art. 366.)

D. L' attore in questo giudizio a che cosa può essere condannato nel caso in cui venga a succumbere?

D. Egli può essere condannato ai danni ed interessi in favore delle altre parti (art. 367), se a motivo della di lui istanza per la decisione sulla competenza, hanno sofferto del pregiudizio proveniente dal ritardo di definizione della causa principale.

SEZIONE II.

Delle eccezioni perentorie relative alla forma della domanda.

D. Quante eccezioni vi sono relative alla forma della domanda?

R. Ve ne sono tre:

1.° La prima consiste in ciò che non vi fu il previo sperimento di conciliazione, ad onta che la legge lo esigesse;

2.° La seconda, che l'avversario non è comparso alla conciliazione;

3.° La terza finalmente, che la domanda è nulla per i vizj delle formalità colle quali è concepita od intimata.

D. Da chi può essere proposta la prima, ossia la mancanza della conciliazione?

R. Dal reo convenuto, il quale non è stato citato per la conciliazione; e se questa doveva necessariamente procedere, l'attore è dichiarato non ammissibile nella sua domanda (art. 48). Egli può però formare nuovamente la sua domanda, adempiendo prima a quanto è prescritto relativamente alla conciliazione.

D. Da chi può essere proposta la seconda, ossia la mancanza di comparsa alla conciliazione?

R. Da quello che è comparso, sia egli reo convenuto, od attore. Il contumace infatti è condannato a 10 lire di multa, e non viene ammesso in giudizio se prima non giustifica colla quitanza di aver pagato la detta multa (art. 55). Questa eccezione, come è ben chiaro, lascia sussistere la domanda dell'attore; se egli fu in contumacia, se ne libera interamente col pagamento della multa.

D. Da chi può essere proposta la terza, ossia quella che dipende dai vizj delle formalità inerenti alla domanda?

R. Dal reo convenuto ogni qual volta nella do-

manda siasi omessa alcuna delle formalità volute dalla legge, quali sarebbero quelle che noi abbiamo indicate nel capitolo IV. parte I. di questo libro. Egli è però necessario che la nullità sia espressamente pronunziata dalla legge per la violazione delle formalità che vuole opporsi; imperciocchè non può dichiararsi nullo alcun atto di citazione, od altro atto di procedura giudiziale, se la legge non ne pronunzia formalmente la nullità, (art. 1030). Se si usò dunque una formalità, che la legge non esigeva; o se ne fu ommessa alcuna che la legge stessa esigeva, senza che però fosse sanzionata per tali casi la nullità, il giudice il quale non deve essere più severo della legge, non può pronunziarla. Tale sarebbe il caso in cui l'attore avesse ommesso di unire all'atto di citazione la copia dei documenti sui quali è fondata la domanda; non imponendo l'art. 65 altra pena all'attore per una tale omissione che quella di darne copia durante il caso dell'istanza a sue spese, senza diritto della ripetizione in nessun caso, il giudice non ne può pronunciare alcun'altra.

D. Quando deve il reo convenuto proporre questa eccezione di nullità?

R. Egli deve farlo subito dopo aver proposto le eccezioni declinatorie, se ve n'erano da potersi proporre, e se sono state rigettate, e prima di qualunque altra eccezione, ed a più forte ragione prima di qualunque altra difesa nel merito (art. 173).

D. Datemi un esempio per mezzo del quale si possa conoscere la necessità di proporre prima di ogni altra cosa la nullità, e rendetemene la ragione?

R. Supponiamo che Gaetano faccia citare Luigi al tribunale civile, perchè sia condannato al pagamento di 110 lire italiane che questi ha ricevuto in imprestito da quello. Se la citazione è nulla perchè non vi è fatta menzione del domicilio di Gaetano, Luigi deve domandarne la nullità prima di rispondere se egli crede di essere o non essere il debitore; imperocchè essendo state prescritte le formalità della citazione perchè sia con esse provato che colui il quale è stato citato fu avvertito di doversi presentare in giudizio, fino a tanto che non si sono adempiute le formalità stesse, egli non è obbligato a rispondere alla domanda, nè dichiarare se egli si riconosca o no debitore.

D. Che cosa deve dunque fare il citato se le formalità non si sono osservate?

R. Egli deve presentarsi in giudizio, non per rispondere alla domanda, avvegnachè dessa non è regolare, ma per domandare ch' essa sia dichiarata nulla, e come tale rigettata, salvo alla parte avversaria il diritto d'introdurla di nuovo con tutte le formalità che si esigono dalla legge.

D. Che cosa avverrebbe se il citato invece di proporre la nullità rispondesse alla domanda, dichiarando ch' egli è o non è debitore della somma che da lui si pretende?

R. La nullità sarebbe in tal caso sanata, il che è quanto dire, che il reo convenuto non potrebbe più ritornare nello stato di prima, e proporre questa medesima nullità; e ciò per due ragioni:

1.° Perchè le formalità della domanda sono stabilite, come abbiamo altrove osservato, all'oggetto che il reo convenuto sia avvertito di presentarsi in giudizio; e dal momento ch'egli risponde alla domanda, riconosce di essere stato bastevolmente avvertito, quantunque tutte le formalità dalla legge prescritte non sieno state adempiute;

2.° Perchè se le nullità potessero proporsi fino al termine del giudizio, il reo convenuto di mala fede, il quale scorgesse una nullità nella copia della sua citazione, non la proporrebbe se non se alla fine, quand'egli si vedesse vicino ad essere succumbente, affinchè avesse a tardare per siffatta maniera la sua condanna.

D. Che cosa far deve il giudice o il tribunale alloraquando vi abbia veramente una nullità nella domanda, e sia questa proposta in tempo?

R. Egli dichiara nulla la domanda stessa, e condanna nelle spese l'attore, il quale è poi obbligato dal canto suo di rinnovarla, se vuol far valere i proprj diritti.

D. E se il citato pretenda che v'abbia nullità nella domanda, ed il giudice od il tribunale riconosca che veramente non vi è nullità, che cosa dovrà giudicarsi?

R. Si dovrà rigettare la pretesa eccezione del citato, ed ingiungere a lui di difendersi contro la domanda; e se poi questo non risponda, lo condannerà a prestarsi a quanto da lui si chiede, se la domanda stessa è d'altronde riconosciuta giusta.

SEZIONE III.

Delle eccezioni dilatorie.

D. Che cosa sono le eccezioni *dilatorie?*

R. Sono quelle domande colle quali colui che è citato in giudizio chiede che gli venghi accordato un termine per rispondere alla citazione, attesochè non può rispondere al momento.

D. Perchè si chiamano *dilatorie?*

R. Si chiamano dilatorie dal vocabolo latino *dilatorius*, che tende a *differire* la contestazione, e per conseguenza il giudizio definitivo.

D. In quali casi possonsi proporre le eccezioni dilatorie?

R. In quattro casi principali:

1.° Quando uno straniero avendo formata una domanda, il reo convenuto esige che prima di passare all'esame di questa, lo straniero presti cauzione di pagare le spese, e i danni ed interessi ai quali potrebbe essere condannato, nel caso che restasse succumbente nella domanda;

2.° Quando un presuntivo erede, o una donna che ha vissuto in comunione di beni col ma-

rito, sono chiamati in giudizio, essendo ancora nel termine per far l'inventario e deliberare;

3.° Quando il reo convenuto deve essere difeso da un garante in quanto ha relazione all'oggetto della domanda contro di lui introdotta;

4.° Finalmente, quando una delle parti domanda al suo avversario la comunicazione dei di lui documenti.

§. I.

Della eccezione della cauzione da prestarsi dallo straniero attore.

D. E' egli obbligato ogni straniero indistintamente a prestare una tale cauzione, alloraquando è attore in una causa?

R. Generalmente parlando, è obbligato ogni attore straniero, sia esso attore principale (art. 166), come alloraquando egli forma una domanda introduttiva d'istanza; sia esso attore interveniente (ibid.), come alloraquando interviene in una causa, non per sostenere le ragioni del reo convenuto, ma per sostener quelle dell' attore principale, o per domandare egli stesso in nome proprio una condanna contro amendue le parti litiganti o contro una di esse.

D. Voi dite che lo straniero attore è *generalmente* obbligato a dar cauzione; vi sono dunque de' casi nei quali a lui non incumbe quest' obbligo?

R. Sì, ve ne hanno quattro :

1.° In materia di commercio (art. 423) (1);

2.° Se lo straniero sia stato ammesso dal governo a stabilire il suo domicilio in Italia, perciocchè in tal caso gode quivi di tutti i diritti civili sino a che continua a risiedervi (2) ;

3.° Se lo straniero è suddito di una nazione, presso la quale gli Italiani sono esenti dall'obbligo di prestare una tale cauzione (3);

4.° Finalmente se egli possiede in Italia beni stabili sufficienti ad assicurare il pagamento delle spese e dei danni ed interessi, (art. 166) (4).

D. A che oggetto deve lo straniero prestare una tale cauzione ?

R. Perchè sia appunto assicurato il pagamento delle spese, e dei danni ed interessi risultanti dal processo da esso lui incoato, ed a cui verrebbe condannato se nel giudizio definitivo egli restasse succumbente. (art. 166) (5).

D. E' egli tenuto per legge a prestare cauzione nel caso in cui il reo convenuto non la dimandi ?

R. No ; egli non vi è obbligato se non in quanto il reo convenuto la chiede (art. 166); imperciocchè siccome dessa è tutta a di lui favore, egli vi può rinunziare, e vi rinunzia taci-

---

(1) Codice civile, art. 16.
(2) *Ibid*, art. 13.
(3) Argomento dall'art. 11 del Codice Napoleone.
(4) Codice Napoleone, art. 16.
(5) *Ibid.* art. cit.

tamente, proponendo prima di questa una qualche altra eccezione.

D. Se lo straniero vien condannato a prestar cauzione, per qual somma deve egli prestarla?

R. Nella stessa sentenza che ordina la cauzione deve essere dichiarata la somma della medesima (art. 167); i giudici nello stabilire la somma devono calcolare in via approssimativa le spese, ed i danni ed interessi che potrebbero risultare dal processo, se l'attore dovesse succumbere, per esempio a 600 lire.

D. Qual sicurezza deve dare lo straniero per il pagamento della somma determinata della sentenza?

R. L' attore deve presentare un terzo il quale si renda mallevadore del pagamento della medesima; o depositare la somma stessa, ovvero anche giustificare che i di lui beni stabili bastano per assicurarla.

§. II.

Della eccezione del termine per fare l'inventario, o deliberare.

D. Che cosa è il termine per fare inventario e deliberare?

R. Esso è quel termine che la legge accorda a un presuntivo erede, o alla moglie che è stata in comunione di beni con suo marito, per far eseguire dopo la morte dell'autore dell'erede, e

dopo lo scioglimento della comunione un inventario, ossia una descrizione dei beni della eredità, o della comunione, affinchè possa conoscersi se sia avvantaggioso l'accettare, ovvero il ripudiare l'eredità, o la comunione.

D. Qual è il termine per fare inventario, e da qual momento comincia a decorrere?

R. Questo termine è di tre mesi, i quali cominciano dal giorno in cui si è aperta la successione, o da quello dello scioglimento della comunione. (art. 174) (1).

D. Qual è il termine per deliberare, e quando comincia a decorrere?

R. Esso è di quaranta giorni, per deliberare se si vuole accettare, o ripudiare; comincia a decorrere allo spirare dei tre mesi per l'inventario; ovvero dal giorno in cui fu compito l'inventario stesso, se fu questo ultimato prima dei tre mesi; (art. 174.) (2).

D. Che cosa può farsi dall'erede presuntivo o dalla moglie in comunione, se sieno chiamati in giudizio prima che questi termini sieno decorsi?

R. Possono domandare che sia sospeso ogni atto di procedura sino a che i termini stessi sieno spirati.

D. Avvi egli alcun caso in cui anche dopo la

---

(1) *Vedi* il Codice civile, art. 795 e seg., e gli articoli 1436, 1457 e seg.

(2) Codice civile, art. 795. *Vedi* però l'art. 798 del Codice istesso.

scadenza dei sopraddetti termini si possa domandare la sospensione della procedura?

R. Sì, ed allora quando sia giustificato dalla parte che l'inventario non ha potuto compirsi entro i tre mesi; in tal caso si accorda una proroga sufficiente per compirlo, e quindi quaranta giorni per deliberare, il che dovrà essere determinato in via sommaria. (art. 174.)

D. Quando deve proporsi la eccezione del termine per fare l'inventario e per deliberare?

R. Prima di rispondere alla domanda; imperciocchè se si rispondesse, si riconoscerebbe con ciò di essere in istato di difendersi, e che per consegnenza non si ha bisogno di un termine per esaminare il proprio interesse; dopo di ciò non sarebbe più ammessa la parte a dimandare alcun termine.

D. Se l'attore pretende che non si debba accordare alcun termine, o che il termine sia di già spirato, che cosa deve ordinare il tribunale?

R. Se le di lui pretese sono ben fondate, il tribunale condanna la parte che ha domandato il termine nelle spese occasionate dall'eccezione da lui proposta, e le ingiunge di rispondere alla domanda, e se non risponde è condannata sulle conclusioni dell'attore, se queste sieno d'altronde giuste e ben fondate. Ma se però, non ostante la insistenza dell'attore, debba farsi luogo al termine addomandato, il tribunale lo accorda, ordinando che si sospenderà intanto la procedura dietro la citazione, e condanna l'attore nelle spese

che ha occasionate col voler sostenere che non si dovea far luogo al detto termine.

D. Se il presuntivo erede è chiamato in giudizio dopo che sono spirati i termini per l'inventario e per deliberare, ed egli abbia rinunziato alla eredità, che cosa dee fare?

R. Se duranti i termini, o quando sono spiranti, egli ha rinunziato alla eredità, deve produrre la prova di ciò, e dietro a questa è liberato dalla domanda, e le spese restano a carico della eredità (1).

D. Se duranti questi termini non ha rinunziato, a che è egli tenuto?

R. Egli è tenuto a rispondere alla domanda in qualità di erede, e come tale anche condannato se le pretese dell'attore sono giuste e ben fondate. Ciò nondimeno egli conserva la facoltà di fare l'inventario, e di qualificarsi erede beneficiato, quando non abbia esercitato d'altronde alcun atto proprio di un erede, o non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice, (art. 174) (2).

---

(1) Codice Napoleone, art. 797.
(2) *Ibid.*, art. 800.

§. III.

Dell' eccezione del termine per chiamare in giudizio il garante a propria difesa.

D. Che cosa è la *garanzia* ?

R. La garanzia considerata semplicemente in relazione alla procedura non è altro che l' obbligazione che incumbe ad alcuno di render sollevato un altro dagli effetti e dalle conseguenze di una azione contro di questo intentata.

D. Di quante sorta si danno di garanzia.

R. Di due: la prima si dice *garanzia semplice*, la seconda *garanzia formale.*

D. In che consiste la garanzia semplice ?

R. La garanzia dicesi semplice allorquando la obbligazione ha luogo in favore di una persona in causa di una qualche azione personale; per esempio, essendosi Giovanni costituito mio fidejussore per una obbligazione da me contratta verso di voi, voi lo chiamate in giudizio; Giovanni ha diritto di garanzia verso di me per obbligarmi a pagarvi, e sollevarlo da tutte quelle condanne che egli dovesse sopportare.

D. Che cosa è la garanzia formale ?

R. Questa è quella che ha luogo in favore di un aquirente, per obbligare colui che ha alienato a difenderlo contro le azioni che si esercitano contro l' acquirente istesso, e che sono dirette a privarlo di una parte o di tutta la sua proprietà, e

ad indennizzare l'acquirente medesimo, se l'azione intentata producesse il suo effetto.

D. Alloraquando si ha diritto di chiamare alcuno in propria garanzia o difesa, devesi preventivamente citarlo in conciliazione?

R. No (art. 49, §. 3.)

D. Entro a qual termine devesi chiamare il terzo a difesa?

R. Entro gli otto giorni dalla domanda originaria, oltre un giorno per ogni tre miriametri, (art. 175.)

Esempio. Nel caso già riferito voi avete citato Giovanni mio fidejussore il primo giorno di febbrajo. Giovanni ha otto giorni di tempo per chiamare me in sua difesa, i quali otto giorni decorrono dalla vostra domanda, la quale dicesi *originaria*, perciocchè ha dato *origine* alla lite. Se tra il luogo del suo domicilio e quello del mio siavi la distanza di tre miriamentri o più, fa d'uopo d'aggiungere un giorno per ogni tre miriametri.

D. Ma se più persone sono obbligate alla stessa garanzia, e si vogliano tutte chiamare in giudizio a difesa, quali saranno i termini nel caso che dimorino a differenti distanze?

R. Non si accorda che un solo termine per tutti, il quale si regola secondo la distanza del luogo della dimora del chiamato più lontano (articolo 175).

D. Se la persona chiamata a difesa in giudizio pretende di aver diritto di chiamarne un' altra a sua difesa, entro a qual termine dovrà chiamarla?

R. Entro il già detto termine di otto giorni essa pure, i quali comincieranno in questo caso a decorrere dalla domanda di garanzia o dalla chiamata a difesa a lei stessa notificata; e lo stesso dovrà osservarsi riguardo a quelli che ulteriormente dovessero chiamarsi a difesa (art. 176).

D. V'ha egli nessun caso nel quale il termine per chiamare a difesa sia più lungo?

R. Sì, ed è allora quando quello il quale ha diritto di chiamare a difesa, e contro il quale originariamente si agisce, è un presuntivo erede, ovvero uno che è in comunione di beni, e si trova ancora nel termine per fare l'inventario e per deliberare. Siccome nessuno è obbligato a rispondere ed a difendersi nei sopraddetti casi, se non in quanto ha accettata la eredità o la comunione, così il termine per chiamare in giudizio a difesa non decorre che dal giorno nel quale sono spirati quelli per far l'inventario e per deliberare (art. 177).

D. Avvi egli nessun altro caso in cui possa venir prorogato l'anzidetto termine?

R. No, non ve n'ha alcun altro. La legge formalmente dispone che non si debbano accordare altri termini in qualsiasi materia, nemmeno sotto pretesto di minorità od altra causa privilegiata (art. 178).

D. Se non si chiamano i garanti in propria difesa entro il termine stabilito, si decade forse dal diritto della garanzia?

R. No; si può sempre agire particolarmente con-

tro i garanti, ma però senza che il giudizio sulla causa principale possa soffrire ritardo.

Esempio: Nel caso riportato di sopra, Giovanni mio fidejussore aveva diritto di chiamarmi in sua difesa; s'egli l'avesse fatto entro il termine prescritto, voi non avreste potuto proseguire gli atti contro di lui finchè il termine della domanda con cui egli mi ha chiamato in sua difesa non fosse spirato, affinchè io potessi avere il tempo di arrivare in causa, e difenderlo contro di voi; ma egli non l'ha fatto entro il termine; voi potete continuare ad agire contro di lui, ed egli non vi può costringere ad aspettare che mi abbia chiamato in difesa sua, e ciò in pena della sua negligenza. La sentenza sulla vostra domanda principale, ossia originaria contro di lui, non potrà essere ritardata; salvo però a lui il diritto di agire contro di me in qualità di suo garante in una separata sede di giudizio.

D. Se quella parte contro la quale fu intentata la domanda originaria ha chiamato in propria difesa il suo garante nel termine dalla legge prescritto, che cosa deve fare in confronto dell'attore principale per obbligarlo ad aspettare che il garante sia giunto, o almeno che il termine accordato a quest'ultimo sia spirato?

R. Egli deve, prima che spiri il termine della domanda formata contro di lui, dichiarare all'attore originario, con atto da patrocinatore a patrocinatore, che egli ha denunziata la lite al suo garante, e che lo ha chiamato in giudizio. (art. 179).

Esempio : Nel caso da noi riferito qui sopra; Giovanni deve dichiarare a voi ch' egli mi ha chiamato in giudizio a sua difesa.

D. Basta egli che sia dichiarato dal reo convenuto di aver fatta la sua domanda di garanzia, ovvero deve questi giustificare di averla fatta presentando l' originale della domanda medesima ?

R. No; egli non è obbligato ad una tale giustificazione, perchè potrebbe darsi il caso che non gli fosse ancora stato spedito l' originale, massimamente se il garante sia domiciliato in luogo lontano; la dichiarazione di aver denunziata la lite al garante, ed averlo chiamato in giudizio è sufficiente; nel qual caso non si può più dichiarare contro di lui la contumacia (art. 179).

D. Che cosa deve fare il reo convenuto, scaduto che sia il termine, per chiamare in giudizio l' obbligato alla difesa ?

R. Egli deve giustificare la relativa sua domanda di garanzia, altrimenti si procede al giudizio sulla domanda principale; e se la denunzia stessa, ossia la domanda di garanzia allegata dal reo non è mai stata fatta, viene questi condannato nei danni ed interessi (art. 179.)

D. Se l' attore principale sostiene che non vi ha luogo al termine per la denunzia della lite, per esempio, perchè non vi ha nessun garante, o perchè è scaduto il termine, come si dovrà giudicare questo incidente ?

R. Sarà giudicato sommariamente, cioè dovrà il giudice pronunziare sentenza, o all' udienza is-

tesse, o a più dietro la semplice deliberazione (1), senza che si possa ordinare la istruzione per iscritto. (art. 180.)

D. Quegli che è chiamato in giudizio a difesa avanti un tribunale che non è il suo competente, può egli domandare di essere rimesso innanzi al suo tribunale?

R. No; egli deve procedere innanzi al tribunale presso il quale è contestata la causa principale (art. 59), quantunque impugni di essere obbligato alla difesa. (art. 181).

D. Non v'è alcun caso in cui questa regola soffra eccezione?

R. Se mai da prove scritte, o dall' evidenza del fatto apparisse che l'istanza principale non è stata proposta che all'oggetto di trasportare il terzo chiamato a difesa fuori del suo tribunale, in questo caso deve questi essere rimesso avanti il tribunale medesimo. (art. 181)

D. Se quello che è stato chiamato in giudizio a difesa per causa di garanzia formale, riconosce di dover essere veramente garante, che cosa dovrà fare dietro la domanda di garanzia?

R. Egli può intervenire nella causa insorta tra l'attore e il reo convenuto principali, ed assumere interamente la lite del reo ch'egli è obbligato di garantire (art. 182.) Così, per esempio, nel caso surriferito il venditore può assumere interamente la lite dell'acquirente, cui egli è obbligato di difendere e garantire.

---

(1) *Vedi* quanto si dirà Parte II, Tit. III, Capo III.

D. Che cosa può fare in seguito colui che viene garantito e difeso interamente con assunzione di lite?

R. Può domandare di esser posto fuori di causa, qualora però lo faccia prima che si pronunzi una sentenza (art. 182), altrimenti, se lascia scorrere tanto di tempo che si pronunci una sentenza, si reputa ch'egli abbia acconsentito tacitamente di restar parte in causa.

D. Se il reo convenuto abbia ottenuto di essere posto fuori di causa, diventa egli per questo totalmente estraneo alla causa vertente tra l'attore originario e il garante?

R. No, egli può quantunque posto fuori di causa, assistervi a tutela de' suoi diritti (art. 182); per esempio, per sorvegliare acciocchè il venditore non tradisca il di lui interesse non difendendolo, o difendendolo con poco impegno e malamente, per dimandare nel caso di evizione, che il di lui venditore sia condannato alla restituzione del prezzo, e a tutte quelle indenizzazioni che gli competono ec.

D. L'attore originario può egli impedire che il reo convenuto principale sia posto fuori di causa?

R. Sì, alloraquando ciò torni in di lui interesse, può domandare che questo reo resti in causa per la conservazione dei diritti proprj di quello (art. 182), per esempio, per far condannare il convenuto istesso a restituirgli i frutti dal momento della domanda, a indennizzarlo delle deteriorazioni cagionate da lui stesso dopo la domanda medesima.

D. Trattandosi di semplice garanzia, può egli il chiamato a difesa assumere interamente la lite, ed il reo principale chiedere di essere posto fuori di causa?

R. No; il garante in tal caso può solamente intervenire in causa, ma senza assumere la lite (art. 183.)

D. Perchè questa differenza tra la garanzia semplice e la garanzia formale?

R. Questa differenza proviene appunto da quella che naturalmente esiste tra l'una e l'altra di queste garanzie. Ciò sarà per noi evidentemente dimostrato con due esempj, l'uno di garanzia semplice, l'altro di garanzia formale.

Esempio di garanzia semplice: Paolo m'impresta 1200 lire; voi vi costituite mio fidejussore: io non pago; egli vi chiama in giudizio; voi mi vi chiamate in vostra difesa; io intervengo; voi non potete domandare di essere posto fuori di causa; perchè l'azione di Paolo contro di voi provenendo da un fatto vostro, ossia dall'obbligazione che avete assunta voi stesso, non vi si può autorizzare a sottrarvi dagli effetti di quella, mettendovi fuori di causa; voi dovete essere condannato a pagare, salvo a voi il diritto di regresso contro di me.

Esempio di garanzia formale. Io vi vendo un fondo: Paolo lo reclama da voi; voi mi chiamate in vostra difesa; io intervengo per difendere la causa vostra; voi potete chiedere di esser posto fuori di causa; perciocchè se l'azione di Paolo è

ben fondata, e giusta la sua pretesa, essa non deriva e non dipende dal fatto vostro, ma dal mio, giacchè sono io stesso quello che ha usurpato il fondo in questione; mentre nella garanzia semplice l'azione di Paolo è tutta fondata sopra di un fatto vostro.

D. La domanda principale e quella di garanzia devono esse giudicarsi simultaneamente?

R. Fa d'uopo distinguere:

Se esse sono in istato di essere decise nello stesso tempo, vi si procede simultaneamente (art. 184).

Esempio: Voi avete citato Paolo mia sicurtà; egli mi ha chiamato in sua difesa; se la vostra domanda contro di lui è evidentemente giusta, e non abbia bisogno di ulteriori istruzioni, e per conseguenza in istato di essere giudicata, e se nello stesso tempo la domanda ch' egli ha introdotta contro di me, come suo garante, è manifestamente ben fondata, ed ugualmente in istato di essere giudicata, si deciderà sopra di esse con una stessa sentenza.

Ma se una sola delle due domande è in istato di decisione, per esempio, la domanda originaria, e non lo sia poi l'altra con cui si è chiamato il terzo a difesa, l'attore originario può instare perchè sia pronunziato separatamente sopra la sua.

D. Che cosa dovrà fare il tribunale pronunziando sulla domanda originaria, allorchè questa sola è in istato di decisione?

R. Se le due istanze erano già unite, il tribu-

bale ne pronunzierà nella stessa sentenza la separazione; salvo a pronunziare, come di ragione, sulla domanda di garanzia dopo la sentenza nella causa principale.

D. Se, trattandosi di garanzia formale, il reo convenuto originario è stato posto fuori di causa, ed il suo garante resta succumbente, la sentenza pronunziata contro di questo, sarà essa esecutiva contro di quello?

R. Sì; eccovi un esempio:

Paolo reclama da voi una casa che io vi ho venduta; voi chiamate me in vostra difesa; io assumo la lite; voi ottenete di essere posto fuori di causa; io resto in causa per sostenere le vostre difese; interviene una sentenza, la quale ordina che la casa debba essere restituita a Paolo: questa sentenza sarà esecutiva contro di voi, che siete il possessore della casa, quantunque non siate rimasto in causa; perciocchè voi eravate rappresentato da me medesimo. Basterà che vi sia notificata la sentenza tanto nel caso in cui siate stato posto fuori di causa, quanto in quello in cui vi abbiate assistito per il vostro interesse, senza che sia necessaria alcuna domanda, od alcun altro atto di procedura (art. 185).

D. Questa esecuzione di sentenza ha essa luogo contro il reo convenuto principale, e che è stato difeso in causa dal suo garante, anche rispetto alle spese ed ai danni ed interessi?

R. No, la liquidazione e l'esecuzione relativamente a questi oggetti non potranno farsi che

contro l' assuntore della lite; così, nel caso sur-riferito, Paolo non potrà esigere le spese e i danni ed interessi contro di voi, ma contro di me soltanto, assuntore della lite per voi; e ciò per la ragione che la lite ha avuto origine da un fatto mio proprio, e Paolo stesso ha sofferto tutte le spese egualmente per un fatto mio, qual è quello della usurpazione del fondo da me fatta, e non altrimenti per un fatto vostro, poichè voi avete ricevuto il fondo stesso dalle mie mani.

D. E non vi ha nessun caso in cui il reo principale e difeso in causa debba pagare le spese?

R. Sì; tutte le volte che l' assuntore di lite è insolvibile, ed egli non non è stato posto fuori di causa (art. 185.)

D. E non vi ha ugualmente un qualche caso in cui il reo stesso sia soggetto ai danni ed interessi ?

R. Sì; alloraquando il tribunale ha così giudicato (art. 185.)

Esempio: se nel caso già riportato, dopo la domanda di Paolo, voi aveste deteriorata la cosa; perciocchè in tal caso voi dovreste essere responsabile di un fatto vostro.

§. IV.

Quando debbano essere proposte le tre eccezioni di cui si è parlato nei §§. precedenti.

D. In qual tempo debbono proporsi le eccezioni dilatorie della cauzione da prestarsi dallo straniero attore, dei termini per fare inventario e deliberare, di quello per chiamare in giudizio un terzo a difesa?

R. Esse debbono essere proposte prima di qualunque altra ragione nel merito (art. 186) Se adunque si fosse proposta una qualche difesa nel merito, non si potrebbe più domandare un termine per difendersi, e ciò per la ragione che si avrebbe mostrato col fatto di non aver bisogno di un tal termine.

D. Se si hanno a proporre più eccezioni dilatorie, possono queste proporsi successivamente?

R. No; regola generale, debbono proporsi simultaneamente (art. 186.) Se così non fosse disposto, potrebbe il reo convenuto proporre dapprima una eccezione dilatoria, e poi, se venisse questa rigettata, ne potrebbe mettere in campo una seconda, e così in seguito, ritardando in tal maniera la istruzione della causa, e rendendo, per così dire interminabile il processo.

D. V'ha egli nessuna eccezione la quale possa proporsi isolatamente, senza che sia tolto per questo il diritto di presentare in seguito anche le altre?

R. Sì; ed è questa la eccezione del termine per fare l'inventario, e per deliberare; si può differire, da chi è nel caso di questo termine, a proporre le altre eccezioni dopo la scadenza del termine istesso (art. 187.)

Esempio. Mio padre ha acquistato uno stabile da Paolo; dopo la morte del padre mio voi mi citate per il rilascio di detto stabile; io posso opporvi due eccezioni: quella del termine per fare l'inventario e per deliberare, e quella del termine per chiamare a difesa un terzo, cioè Paolo, che deve garantirmi dalle vostre molestie. Io ho la facoltà di opporvi la prima sola, ed aspettare ad opporvi la seconda che sieno scaduti i termini per fare l'inventario e per deliberare; imperciocchè non potendo esercitare l'azione di garanzia, se non in quanto io sono erede, è necessario ch'io faccia eseguire preventivamente l'inventario, e che deliberi se voglio accettare, ovvero ripudiare l'eredità.

§. V.

Della eccezione dilatoria della comunicazione dei documenti.

D. Se una delle parti ha prodotto in giudizio contro il suo avversario un qualche documento, può questi domandarlene comunicazione?

R. Sì; le parti possono rispettivamente con un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore do-

mandarsi comunicazione de' documenti prodotti contro di esse, entro tre giorni dalla notificazione, o dal giorno in cui se ne sarà fatto uso; tale è la disposizione dell'art. 188 del Codice di procedura.

D. Come deve eseguirsi questa comunicazione?

R. In una di queste due maniere:

O tra patrocinatori, contro ricevuta;

O depositando i documenti in cancelleria (art. 189).

D. Alloraquando i documenti vengono depositati alla cancelleria, possono essi venir trasportati?

R. I documenti non possono essere trasportati fuori della cancelleria se sono originali, a meno che la parte non vi acconsenta (art. 189).

D. Durante quanto tempo si può egli continuare ad avere la detta comunicazione?

R. Durante il termine già stabilito nella ricevuta, o dalla sentenza che avrà ordinata la comunicazione medesima: e se non sia stabilito alcun termine, questo sarà di tre giorni (art. 190).

D. Se dopo il termine indicato il patrocinatore non restituisce i documenti, che cosa si potrà fare contro di lui per obbligarlo a restituirli?

R. In questo caso viene ordinata restituzione immediata, sotto pena dell' arresto personale del patrocinatore, il quale è altresì condannato al pagamento de'danni ed interessi verso l'altra parte in ragione di lire tre per ciaschedun giorno di ritardo, contando da quello della notificazione dell'ordinazione, ed anche alle spese del

giudizio su tale incidente, le quali non potrà ripetere dal suo costituente (art. 191).

D. E' egli necessario il ministero del proprio patrocinatore per ottenere questa condanna?

R. No; la si ottiene dietro semplice ricorso o memoria della parte (art. 191).

D. Se il patrocinatore pretende di essere stato condannato ingiustamente o fuori di proposito, di qual mezzo può egli usare onde ottenere la riforma della sentenza?

R. Egli può formarvi opposizione, e l'incidente è giudicato sommariamente (art. 192).

D. E se resta succumbente anche in questa opposizione, a che sarà egli condannato?

R. Egli è condannato *personalmente* nelle spese dell'incidente, ed anche a quei maggiori danni ed interessi e pene che saranno del caso, e di ragione secondo le circostanze (art. 192).

SEZIONE IV.

Delle eccezioni perentorie contro la stessa azione.

D. Che cosa intendete per eccezioni perentorie relative alla stessa azione?

R. Io intendo quelle eccezioni le quali tendono a far rigettare l'azione in se stessa, senza esaminare se la medesima sia bene o male fondata; o perchè è estinta, o per qualche altro motivo.

D. Datemene un esempio?

R. Paolo chiama in giudizio Pietro all' oggetto di ottenere da questi la restituzione di una casa cui egli possiede. Se Pietro non è proprietario della casa, o non ha in suo favore la prescrizione, risponderà alla domanda di Paolo esaminando se dessa sia bene o male fondata; egli domanderà a Paolo la comunicazione de' titoli ai quali appoggia il suo diritto di proprietà; e se da questi risulta ch'esso non fu mai proprietario, cercherà di dimostrarlo, onde sia rigettata la di lui domanda. Ma se Pietro ha posseduto la casa per un tempo bastante ad acquistarne la prescrizione; in questo caso non esaminerà se Paolo sia mai stato o no proprietario della casa stessa, ma si contenterà di rispondere che, tanto se Paolo ne sia stato una volta il proprietario, come se non lo sia stato giammai, presentemente non lo è più, perchè ne lo è divenuto esso Pietro mediante la prescrizione; ed in questo modo eviterà la discussione sopra l'azione di Paolo, vale a dire se dessa sia bene o male fondata.

D. In qual tempo devono essere proposte queste eccezioni?

R. Esse debbono proporsi prima di contestare le proprie ragioni sul merito: per esempio, nel caso da noi addotto, Pietro deve proporre la prescrizione senza entrare nell'esame della questione se Paolo sia o no proprietario. Questa discussione infatti diventerebbe inutile, giacchè egli pretende che se anche Paolo fosse stato proprietario, ha già cessato di esserlo in forza della prescrizione.

D. Se il reo convenuto invece di opporre queste eccezioni, si difendesse nel merito, potrebbe egli rimettersi nello stato di prima, ed opporle in appresso?

R. Fa di mestieri distinguere due casi: il primo alloraquando accada che per solo errore o dimenticanza, egli ommetta di proporle, nel qual caso può farlo anche dopo: per esempio, avendo Pietro ommesso di produrre in sua difesa un pagamento e di allegarne la ricevuta, si è difeso contro la domanda, sostenendo ch'egli non è debitore se non se di una parte del preteso suo debito; egli può rimettersi nel primo stato, e proporre l'eccezione perentoria risultante dal pagamento e dalla quitanza, e domandare di essere liberato dalla pretesa che contro di lui si è promossa.

Il secondo caso si è allora quando il reo convenuto volontariamente e senza errore ha ommesso di proporre la eccezione perentoria; in tal caso egli non può più proporla, dopo che si è difeso nel merito, imperciocchè essendo la medesima da lui conosciuta, e non facendone egli alcun uso, si considera che egli vi abbia rinunziato, e la giustizia non soffre un cangiamento di volontà che diventa intempestivo: per esempio, Pietro può opporre la prescrizione contro la domanda pel pagamento di una somma che gli fu fatta da Pietro, per la ragione che il debito era divenuto esigibile già da più di trent' anni; invece di opporre la prescrizione, risponde

direttamente alla domanda, sostenendo che non è debitore se non se di una parte della somma medesima; esso non potrà più proporre la prescrizione per dispensarsi dal pagamento della stessa parte di somma, perchè la prescrizione è fondata sulla supposizione del pagamento; e dal momento che egli non ne fa uso in giudizio, viene con ciò a riconoscere di non aver pagato.

D. Che cosa ordinar deve il giudice se queste eccezioni sono valevoli, e vengono proposte in tempo?

R. Egli dichiara che essendo stata estinta l'azione, non è più ammissibile la domanda di colui che pretende di esercitarla.

D. E se si riconosce dal giudice o dal tribunale che l'azione non è estinta, che cosa dovrà egli decidere?

R. Egli pronunzierà rigettando le eccezioni perentorie proposte dal reo convenuto, e ordinando a questi di rispondere direttamente alla domanda; così, per esempio, nella fatti-specie riportata di sopra, se i giudici riconoscano che i trent'anni che sono necessarj per acquistare la prescrizione non sono ancora compiuti, ovvero che la prescrizione non ha potuto correre contro di Paolo perchè in questi trent'anni ne sono computati alcuni della di lui minor età; in tutti questi casi i giudici ordineranno a Pietro di proporre i suoi mezzi di difesa, se egli ne ha, per provare che Paolo non è proprietario.

SEZIONE V.

Con qual ordine debbano essere proposte le quattro specie di eccezioni sopraindicate.

D. Con qual ordine debbono essere proposte le quattro specie di eccezioni di cui si è trattato nelle antecedenti *sezioni* ?

R. Con quell'ordine istesso che noi abbiamo seguìto nel trattare delle medesime, e che ripeteremo per una maggior precisione :

1.° Le declinatorie ;

2.° Le perentorie relative alla forma della domanda ;

3.° Le dilatorie ;

4.° Le perentorie relative all' azione che vuolsi esercitare colla domanda introdotta.

D. A che esporrebbesi il reo convenuto, il quale avendo da deporre delle eccezioni di tutte queste quattro specie, ne proponesse una delle posteriori, omettendo le anteriori ?

R. Egli non potrebbe ritornare nel primo suo stato, nè per conseguenza proporre le eccezioni anteriori.

Se adunque prima di opporre la declinatoria (la quale è la prima tra tutte le eccezioni) egli opponesse la nullità della domanda per difetto di qualche formalità (che è la seconda tra le eccezioni), non potrebbe più ricorrere alla declinatoria ; perchè proponendo la nullità, egli ha ac-

consentito che il giudice avesse a conoscere sopra la causa incoata, ed ha per conseguenza rinunziato alla declinatoria.

Se invece di opporre la nullità (seconda eccezione) egli opponesse il termine per fare inventario e deliberare (terza eccezione), non potrebbe più riccorrere alla nullità; perciocchè proponendo solamente di aver diritto ad un termine per difendersi, ha tacitamente riconosciuto che la domanda era validamente formata; od ha per lo meno rinunziato alle nullità dalle quali la medesima potesse essere affetta, giacchè si è limitato semplicemente a chiedere un termine per dare le sue risposte.

Se, finalmente, invece di opporre le tre prime eccezioni egli opponesse la prescrizione (quarta eccezione), non potrebbe più mettere in campo nè la declinatoria, nè la nullità, nè il termine per difendersi; conciossiachè sostenendo egli che l'azione è estinta e domandando che il giudice abbia a dichiarare valevole e giusta questa sua pretesa, viene con ciò ad acconsentire che il tribunale giudichi la causa innanzi ad esso introdotta, viene con ciò stesso a rinunziare alla nullità della domanda, ed a qualunque termine per difendersi.

D. Vi ha egli però nessun caso in cui, dopo di aver proposta una eccezione posteriore nell'ordine stabilito dalla legge, si possa proporre una eccezione anteriore?

R. Sì; la stessa legge eccettua dalla disposizione generale tre casi, che sono i seguenti:

1.° Allora quando l'eccezione che si è trascurata era fondata sull'interesse pubblico, al quale non possono gli individui particolari recare alcun nocumento con una loro rinunzia: tale sarebbe il caso in cui la eccezione fosse fondata sulla incompetenza del tribunale per ragione della materia; la remissione può essere in simili casi addomandata in qualunque stato di causa; che anzi nella acquiescenza delle parti, deve il tribunale rimettere *ex officio* la causa ai giudici competenti (art. 170).

2.° Se colui che ha abbandonata la eccezione, era incapace a farlo per legge, per esempio, se un tutore avesse ommesso di opporre la prescrizione (quarta eccezione), ed avesse date le difese nel merito: siccome con questo abbandono della eccezione egli alienerebbe indirettamente ciò che appartiene al minore; e siccome egli non può ciò fare da se, ma vi deve essere autorizzato, così la di lui rinunzia non impedirebbe che si potesse ulteriormente ricorrere alla prescrizione.

3.° Se l'abbandono della eccezione è stato cagionato da un errore di fatto: come se invece di opporre l'estinzione del credito (quarta eccezione), come, per esempio, la quitanza, il reo convenuto si difendesse nel merito: egli potrebbe in tal caso ricorrere nuovamente al suo primo diritto, ed opporre la quitanza, ossia la liberazione del suo debito; perciocchè non potendosi presumere che alcuno voglia pagare due volte, si dovrebbe credere, che se ha ommesso di proporre la eccezio-

ne, ciò non sia avvenuto se non se per errore, o dimenticanza.

CAPO II.

Delle difese nel merito.

D. Che cosa si deve intendere per *difese nel merito*?

R. S'intendono per *difese nel merito* quelle ragioni di cui fa uso il reo convenuto per dimostrare che la domanda contro di lui introdotta è *mal fondata* in tutto od in parte.

D. Datemi un esempio di queste difese?

R. Marianna è citata da Paolo all'oggetto che sia condannata al pagamento di 1000 lire ch'egli dice di averle imprestato; Marianna si difende sostenendo che la domanda è mal fondata, in quanto che essa era soggetta all'autorità maritale alloraquando le fu fatto l'imprestito, e che non essendo intervenuta l'autorizzazione del marito l'imprestito è nullo. Questa sarebbe una difesa nel merito, perocchè è diretta a provare che la domanda è mal fondeta in se stessa.

D. D'onde trae il reo convenuto le sue difese nel merito, ossia le ragioni con cui dimostrare mal fondata la domanda formata contro di lui?

R. Dalle leggi, tutte le volte che la questione che si presenta a discutere forma il soggetto di una qualche disposizione legislativa; così nel caso da noi supposto, la donna trarrà argomento

per difendersi contro la domanda, dal Codice Napoleone, il quale dichiara nulle tutte le obbligazioni che si contraggono dalle donne maritate senza l' autorizzazione del loro marito. (1)

D. E se il caso in questione fosse sfuggito alla previdenza delle leggi, e non potesse decidersi colla scorta delle medesime, ove dovranno cercarsi le ragioni per sostenere la propria causa?

R. Nella giurisprudenza; che è quanto dire si cercherà di conoscere se v'abbia alcuna pratica o consuetudine di decidere il caso della controversia in una tale maniera piuttostochè in alcun altra; la qual pratica o consuetudine viene costituita da una serie di giudicati uniformi pronunziati sullo stesso punto di questione.

D. E a che si dovrà ricorrere se il caso di cui si tratta non è deciso nè dalle leggi, nè dalla giurisprudeuza?

R. A quei principj di equità e di ragione da cui sarebbe stata diretta la volontà del legislatore, se avesse sanzionata una legge relativa al caso medesimo.

---

(1) *Vedi* Codice civile Lib. I, Tit. V, Cap. VI.

TITOLO II.

Come debbano le parti presentare le loro difese tanto relativamente alle eccezioni quanto relativamente al merito, e come debbano provarle.

D. Come debbonsi dalle parti presentare le loro difese?

R. La maniera di presentarle differisce secondo che la causa è semplice o composta.

La causa semplice nel foro si chiama *sommaria*;

La causa composta si dice *non sommaria* ossia *ordinaria*.

D. Quali sono le cause che sono dalla legge considerate come *sommarie*?

R. Sono riputate materie sommarie, e per conseguenza cause sommarie quelle che le riguardano:

1.° Le appellazioni dalle sentenze dei giudici di pace;

2.° Le azioni puramente personali (cioè quelle azioni alle quali non è per modo alcuno congiunta l'azione reale) qualunque sia il loro ammontare, *semprecchè sieno fondate sopra un documento scritto non controverso*;

3.° Le domande puramente personali non appoggiate da documento scritto quando non eccedono le lire mila;

4.° Le domande di provvidenza provvisionali o che richiedono celerità;

5.° Le azioni per pagamento di pensioni; od affitti di case, e di arretrati per rendite costituite. (art. 404.)

D. Come si presentano dalle parti le loro difese nelle cause sommarie?

R. Col mezzo delle aringhe all'udienza, subito che sia scaduto il termine della citazione, dietro un semplice atto, e senz'altra procedura nè formalità. (art. 405.)

D. Quali sono le cause *non sommarie*, ossiano *ordinarie*?

R. Tutte quelle che non abbiamo enumerate tra le sommarie.

D. In qual modo le parti presentano in queste cause le loro difese?

R. Il reo convenuto presenta le sue entro il termine di quindici giorni, cominciando da quello della costituzione del suo patrocinatore, col mezzo di una risposta sottoscritta dal suo patrocinatore, nella quale deve pure offerire la comunicazione de' documenti a cui l'appoggia o amichevolmente da patrocinatore a patrocinatore, o per mezzo della cancelleria. (art. 77.)

D. E se nel sopraindicato termine di quindici giorni il reo convenuto non presenta la sua risposta, e le sue difese, che cosa potrebbe fare l'attore?

R. Potrebbe insistere per l'udienza con un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore. (art. 79.)

D. Avendo il reo convenuto presentate le sue difese, si può alle medesime rispondere dall'attore?

R. Sì; egli vi può rispondere entro otto giorni (art. 78.); può però anche senza rispondere insistere per l' udienza, dichiarando che non intende di replicare. (art. 80.)

Per le quali cose egli è evidente, che le difese e le risposte sono puramente facoltative.

D. Basterà egli che le parti presentino le loro difese?

R. Esse devono inoltre giustificarle.

D. In qual modo debbeno giustificarle?

R. Presentando ai giudici le prove, che stabiliscono la verità ed il fondamento di ciò sopra cui si appoggiano, se queste prove si trovano in loro potere.

§. I.

Delle prove in genere.

D. Di quante sorte di prove possono avere le parti in loro potere?

R. Di due sorte: di quelle di fatto, e di quelle di diritto.

D. Sviluppatemi questa divisione delle prove, in prove di fatto, e prove di diritto?

R. La legge non accorda alcun diritto ad una persona qualunque se non se supponendo un fatto od un caso avvenuto, per esempio, quando essa accorda la successione d'una persona all'erede, essa suppone la morte civile, o naturale della persona medesima; per conseguenza colui

che pretende di dover esser l'erede deve provare 1.° La morte della persona, la quale costituisce appunto quel fatto sopra il quale si appoggia la legge; 2.° che vi ha una disposizione di legge la quale deferisce a lui la eredità nel caso della morte.

D. Quale sarà in tal caso la prova del fatto, e quale la prova del diritto?

R. La prova della morte sarà quella del fatto, e la prova della esistenza della legge sarà quella del diritto.

D. Quale di queste prove deve essere somministrata per la prima?

R. Quella del fatto; perciocchè appoggiandosi la legge sopra del fatto, non si può mettere a proprio profitto la legge se il fatto medesimo non esiste: così, nel citato esempio, quello che pretende la credità in qualità di successibile, deve prima di ogni altra cosa provare, che la persona alla cui successione egli aspira, è morta, perchè soltanto dietro a questa prova la legge deferisce a lui la successione medesima.

§. II.

Delle prove di fatto.

D. Di quante specie vi sono di prove di fatto?

R. Ve n' hanno di due specie:

1.° Quelle che risultano dai titoli, o dai documneti sottoscritti dall'avversario, o da coloro che

sono dal medesimo rappresentati, come per esempio, da quello di cui egli è erede;

2.° Quelle che risultano dalle confessioni, consensi, o contraddizioni dell'avversario nelle sue difese.

D. Datemi un'esempio di una prova di fatto risultante da un documento sottoscritto da una parte.

R. Pietro ha firmata una obbligazione di 100 lire a vantaggio di Paolo; risulta adunque dallo scritto, che è il documento, una prova del fatto di questa obbligazione.

D. Se il documento non è che una scrittura privata, la prova che ne risulta è dessa così forte, e così decisiva come quella che deriva da un atto autentico?

R. Avvi una differenza tra queste due specie di documenti. Un documento per *atto autentico*, fa sempre fede in giudizio fino alla prova del contrario: per esempio, Paolo produce una obbligazione stipulata avanti notaro, col mezzo della quale, Pietro confessa di esser debitore di 100 lire. Quando anche Pietro la negasse, o sostenesse che è falsa, essa otterrebbe ciò non ostante una piena fede, fino a tanto che Pietro non somministrasse prove bastanti a dimostrarla falsa o simulata; ovvero non provasse ch'essa fu soddisfatta. Alloraquando il titolo è una *scrittura privata*, se quegli, contro cui si produce, la riconosce vera, gli si presta in giudizio la stessa fede, come se fosse autentico, ma s'egli la nega,

la verità deve esserne provata da colui che ne vuol prender profitto: per esempio, Paolo produce contro Pietro un biglietto, ossia un *pagherò* di 100 lire, cui quegli pretende che sia stato firmato da questo; Pietro lo nega: questo biglietto non fa alcuna fede, fino a tanto che Paolo non provi che la sottoscrizione del medesimo è quella di Pietro; e s'egli non somministrasse sufficienti prove per convincerne i giudici, la di lui domanda sarebbe rigettata.

D. Per qual ragione si ammette questa differenza tra il titolo autentico, ed il privato?

R. Perchè la verità del titolo autentico è attestata dall'ufficiale che l'ha ricevuto, il quale non ha alcun interesse in ciò che si contiene nel titolo istesso, ed è munito della confidenza della giustizia; mentre il titolo privato non ha in suo favore un tale attestato; e non si può prestare credenza maggiore a quello che lo sostiene come vero, di quello che a colui che lo vuol rigettare come falso, giacchè tutti i particolari sono eguali agli occhi della giustizia, e nessuno merita una confidenza maggiore dell'altro.

D. In qual modo si può provare che un biglietto, od un altro titolo privato qual ei si sia, fu sottoscritto da colui al quale si attribuisce, e che nega essere sua la sottoscrizione?

R. Colla verificazione delle scritture; ma siccome in tal caso la parte non ha presso di se la prova della sua asserzione, così il fatto entra nella classe di quelli che non sono provati dalle parti

e la verità dei quali deve scoprirsi possibilmente dai giudici, usando di quei mezzi d'istruzione dei quali si parlerà al titolo III.

D. Datemi un esempio di una prova di fatto risultante da una confessione?

R. Pietro, chiamato in giudizio da Paolo per il pagamento di 100 lire, in causa di un imprestito, riconosce di esserne debitore; ecco una confessione che fa prova contro di lui, e sul cui appoggio lo si può condannare.

D. Una contraddizone è ella sempre una prova contro colui che si è contraddetto?

R. Perchè la contraddizione costituisca una prova è necessario ch'essa sia essenziale, e non possa imputarsi che alla mala fede, e non all'errore; per esempio, se Pietro citato per il pagamento di un debito, di cui non esiste alcuna carta di obbligo, ha detto dapprincipio ch'egli non ha mai conosciuto quel Paolo, che gli domanda questa somma, e ch'egli non fu mai ad esso lui debitore della medesima, ed ha poi in seguito dichiarato di avergliela pagata, una tale contraddizione che evidentemente non può essere effetto della innocenza basterebbe a farlo condannare come costituito troppo manifestamente in mala fede.

§. III.

Delle prove di diritto.

D. Quali sono le prove di diritto?

R. Sono quelle colle quali si dimostra, che la legge, la ragione, l'equità, o la consuetudine esigono, che ci si accordi quello che addomandiamo.

D. D'onde si traggono queste prove?

R. Dalle disposizioni di legge allorquando ve ne ha alcuna che contempla il caso in questione; e dalla consuetudine, dalla ragione, dalla equità, allorquando le leggi si tacciono sul caso istesso.

D. Come si prova che la legge dispone sulla controversia sopra cui si disputa?

R. Citandola e riportandone il testo; non è però necessario di provare la esistenza della legge, avvegnachè la cognizione che ne hanno, *o che ne debbono avere i giudici*, e la pubblicità colla quale le leggi tutte vengono promulgate, bastar devono a mettere i giudici stessi alla portata di conoscerne la esistenza senza che sia di mestieri provarla.

D. In qual maniera si prova che la consuetudine decide la questione?

R. Riportando, o citando quei giudicati, dai quali essa è costituita, ovvero anche soltanto confermata.

D. Ma se non vi sono giudicati, in qual modo si prova la esistenza della consuetudine istessa?

R. Non essendo in tal caso manifesta la verità, il giudice deve ricorrere per iscuoprirla a quei mezzi di istruzioni, de' quali terremo discorso nel Tit. III.

D. In qual modo presentano le parti ai giudici i loro mezzi di difesa e le prove sopra le quali li appoggiano?

R. Col mezzo delle aringhe all'udienza.

D. Quali sono i casi nei quali prima di venire all'udienza devesi comunicare il processo al pubblico ministero, tanto se la causa sia sommaria quanto se sia non sommaria?

R. Ve ne ha un gran numero.

D. Le cause che riguardano l'ordine pubblico, lo stato, il demanio, i comuni, i pubblici stabilimenti, sono esse soggette alla comunicazione?

R. Sì (art. 83, n. 1), perchè vi ha molta parte l'interesse pubblico.

D. Sono soggette alla stessa comunicazione le cause che riguardano le donazioni, e i legati fatti a beneficio de' poveri?

R. Sì (art. 83, n. 1), perchè la legge concede ai poveri la sua protezione speciale.

D. Vi sono soggette quelle che concernono lo stato delle persone?

R. Anche queste vi sono soggette (art. cit. n. 2), perchè lo stato delle persone ha una grande relazione coll'interesse generale della società; perchè l'ordine della medesima dipende

in gran parte da quello delle famiglie, e questo interamente dallo stato delle persone.

D. Debbonsi comunicare le cause che riguardano le tutele?

R. Sì (art. 83, n. 2), perchè in esse è compromesso l'interesse de' minori o degli interdetti, i quali sono sempre dalla legge sorvegliati, a motivo della loro debolezza.

D. Le declinatorie del foro per titolo d'incompetenza sono esse pure soggette alla comunicazione?

R. Anch' esse vi sono soggette (art. 83, n. 3), ogni qualvolta si tratti d'incompetenza *per ragione della materia*, altrimenti non interessano che i particolari.

D. Si comunicano le cause riguardanti il conflitto di giurisdizione?

R. Si comunicano (art. 83, n. 4), ogni qualvolta si tratti, anche in questo caso, d'incompetenza *reale* ossia *per ragione della materia*, come, per esempio, alloraquando una causa stessa, è portata simultaneamente innanzi ad un tribunale civile, e ad un tribunale di commercio.

D. Le cause delle donne maritate sono esse soggette alla comunicazione?

R. Alloraquando la donna *non è maritata sotto il regime dotale*, la causa non è soggetta alla comunicazione, *se la donna è maggiore, ed abbia ottenuto l'autorizzazione dal proprio marito*, perciocchè essendo il marito il suo difensore, egli è quello che deve sorvegliare all'interesse di lei.

D. Ma se la donna che procede in giudizio non fosse autorizzata dal di lei marito, sarebbe la causa soggetta alla comunicazione?

R Sì (art. 83, n. 6), acciocchè la moglie non possa fare alcun atto il quale pregiudichi per alcun modo all'autorità maritale, sopra cui deve il ministero pubblico invigilare per la mancanza nella causa della presenza del marito.

D. Alloraquando la donna è maritata sotto il regime dotale, le cause in cui essa è interessata debbono essere comunicate al pubblico ministero?

R. esse non sono soggette a questa formalità, se non se alloraquando trattasi della dote, e la dote sia inalienabile (art. 83, n. 6). E' richiesta in tal caso la comunicazione, affinchè i mariti non possano alienare indirettamente la dote istessa velando sotto il manto di una procedura giudiziale la alienazione, col difendere malamente la causa riguardante la dote, di concerto con quello che porta in giudizio delle pretese contro la medesima.

D. Le cause de' minori sono esse soggette alla comunicazione?

R. Sì (art. 83, n. 6), affinchè non si tradiscano, o non si trascurino i loro interessi.

D. Se una delle parti è rappresentata in giudizio da un curatore, deve darsi comunicazione della causa al pubblico ministero?

R. Sì (art. 83, n. 6), per impedire che questo curatore tradisca, o non abbia tutta la cura che si conviene per la conservazione dei diritti di colui ch'egli deve difendere.

D. Le cause che riguardano gli assenti, debbonsi comunicare?

R. Fa d'uopo distinguere:

Quelle che riguardano le persone presunte assenti vi sono soggette (art. 83, n. 7), perciocchè non vi ha alcuna persona che le rappresenti, ovvero se anche vi è qualche persona che ne sia incaricata, non avendo essa un interesse personale nell' esito della cosa, potrebbe difendere malamente l' assente.

Ma se l' assenza è dichiarata, siccome la causa è sostenuta da coloro che sono stati immessi in possesso, e che hanno un *interesse personale* nell' esito della medesima, giacchè essi diventano definitivamente proprietarj se l' assente non ritorna, ed hanno per se una considerevole porzione di frutti ancorchè si presenti, si presume che essi difenderanno con tutta la diligenza l' assente istesso, e perciò la causa non è assoggettata alla comunicazione al pubblico ministero.

D. Dopo di aver sentite le aringhe delle parti, e le conclusioni del pubblico ministero, che cosa debbono fare i giudici?

R. Essi debbono decidere definitivamente tutte le volte che riconoscano di essere bastantemente istruiti sulla questione, e di aver conosciuta la verità.

D. Dovrà il tribunale rigettare la pretesa di una parte per la sola ragione ch' essa non dimostra la verità di ciò che asserisce?

R. No, per due ragioni: 1.° perchè molte vol-

te una parte non può procurarsi le prove che le son necessarie, per la malizia del suo avversario; tale sarebbe, per esempio, il caso in cui questo fosse passato sopra delle terre seminate e vi avesse cagionato del danno; 2.° perchè anche nel caso in cui essa avrebbe potuto procacciarsi una prova (come per esempio, quando ha date ad imprestito 100 lire senza ritrarne un biglietto, od altra ricevuta ad un tale che adesso lo nega) siccome essa non l'ha fatto che a motivo della confidenza che aveva riposta nella probità del suo avversario, così non è giusto ch'essa sia punita di questa sua confidenza dalla mala fede di quello che l'ha ingannata.

D. Che cosa devono dunque fare i giudici quando le parti non producono prove?

R. Devono cercare quale tra quei mezzi che vengono indicati dalle parti sia il più atto a far loro scoprire la verità; e se le parti non ne indicano alcuno devono appigliarsi a quello che la natura delle cose, e le circostanze della causa fanno credere il più conveniente.

TITOLO III.

Dei mezzi d'istruzione di cui si serve il giudice per iscoprire la verità.

D. In quante classi dividete voi i mezzi d'istruzione?

R. Essi dividonsi in tre classi: la prima comprende quelli che hanno per oggetto di mettere in chiaro una questione di fatto; la seconda quelli che riguardano una questione di diritto, e la terza quelli che sono comuni alle questioni di fatto ed a quelle di diritto.

CAPO PRIMO.

Dei mezzi d'istruzione che hanno per oggetto di mettere in chiaro una questione di fatto.

D. In qual modo può il giudice discoprire la verità relativamente ad un punto di fatto contestato, e non provato dalle parti?

R. In una di queste tre maniere:

1.° Ascoltando le parti stesse per ricavare dalle loro dichiarazioni e risposte la prova del fatto in questione;

2.° Sentendo quelle terze persone le quali possono avere cognizione del fatto;

3.° Visitandosi dal giudice istesso l'oggetto contenzioso, il che non può aver luogo se non se in certi casi.

SEZIONE PRIMA.

Dei mezzi dei quali il giudice può far uso per ricavare la verità dalla bocca delle parti stesse.

D. Quali sono quei mezzi coi quali può il giudice ottenere lo scoprimento della verità dalle stesse parti ?

R. Essi sono tre :

1.° L'interrogatorio sopra fatti, o loro circostanze ;

2.° La comparsa delle parti in persona ;

3.° Finalmente il giuramento.

§. I.

Dell' interrogatorio sopra fatti o loro circostanze.

D. Che cosa è l'interrogatorio sopra fatti, o loro circostanze ?

R. Egli è un mezzo con cui una parte, alla quale il suo avversario nega un fatto, lo fa interrogare e discutere sopra il fatto stesso e le di lui circostanze, onde ottenerne sia direttamente, sia indirettamente la confessione.

D. Qual è quella tra le parti che può far uso di questo mezzo contro dell' altra ?

R. Esse possono farsi interrogare rispettivamente (art. 324). L'attore adunque potrà far interrogare il reo convenuto, allora quando, per esem-

pio, questi nega, e l'attore non ha in poter suo alcuna prova contro di lui: il reo convenuto può far lo stesso rispetto all'attore, il quale nega un fatto allegato, come allora quando gli si oppone un pagamento ch'egli ha ricevuto e che non vuol confessare.

D. Sopra quali fatti si puo interrogare?

R. Sopra tutti quei fatti e quelle circostanze che riguardano l'affare in questione, purchè sieno concludenti nella decisione della causa (articolo 324).

D. In quali materie, e sino a qual punto del processo si può far interrogare la parte?

R. In qualunque materia, ed in qualunque stato di causa (art. 324), cioè finchè la causa non è giudicata, ma però senza che per questa ragione ne sia ritardata la istruzione nè il giudizio: se adunque si domandasse un interrogatorio, il giorno in cui deve essere giudicata la causa, od anche solamente il giorno avanti, all'oggetto di frapporre un ritardo, ciò non dovrebbe impedire che si procedesse alla sentenza.

D. In qual modo si domanda l'interrogatorio?

R. Col mezzo di un ricorso, nel quale sono enunziati i fatti (art. 325) sopra dei quali si vuol far interrogare.

D. In qual modo se ne accorda il permesso, se sia riconosciuto che i fatti allegati sono concludenti?

R. Esso si accorda con una sentenza che viene pronunziata all'udienza.

D. Davanti a chi si procede all'interrogatorio?

R. Davanti il presidente del rribunale innanzi cui pende la causa, ovvero anche davanti un giudice dal presidente medesimo delegato a quest'oggetto (art. 325).

D. Ma se la persona che si vuol interrogare abitasse in paese distante, dovrebbesi far venire sul luogo all'oggetto che fosse interrogata?

R. No, in caso di lontananza il presidente può incaricare il presidente del tribunale più vicino della parte da interrogarsi, o il giudice di pace del cantone in cui dimora la parte medesima (art. 326).

D. Che cosa dee farsi perchè la parte si presenti a subire l'interrogatorio?

R. Si presenta al giudice l'ordine il quale porta la sua delegazione, ed egli vi scrive in calce il giorno e l'ora dell'interrogatorio (art. 327).

D. Dove si eseguisce l'interrogatorio?

R. Nel luogo in cui risiede il tribunale; poichè l'art. 1040 esige che ivi sia fatto qualunque atto, e processo verbale dipendente dal ministero del giudice. Il giudice non deve far altro che indicare del *luogo* istesso il *sito* più opportuno, cui egli sceglie per eseguire l'interrogatorio stesso, come, per esempio, la cancellaria, la camera del consiglio, o qualsiasi altro locale.

D. Ma se per un impedimento legittimo la persona che deve essere interrogata non potesse venire nel luogo indicato?

R. Il giudice in questo caso dovrebbe traspor-

tarsi sul luogo ov'essa dimora (art. 328). Tale sarebbe il caso di un ammalato, o di uno che fosse detenuto nella casa di arresto ec.

D. Come si dà cognizione alla parte della domanda fatta per lo interrogatorio, della sentenza che lo ordina, della ordinazione che delega il giudice, e finalmente di quella che destina il luogo, il giorno e l'ora dell'interrogatorio medesimo?

R. Notificando a lei tutto questo con uno stesso atto contenente citazione a comparire. Questa notificazione si fa o alla persona o al domicilio per mezzo di un usciere a ciò commesso dal giudice o dal presidente (art. 329), onde evitare per tal modo qualunque sorpresa.

D. Qual intervallo di tempo si deve concedere alla parte tra la detta citazione, e l'interrogatorio?

R. Ventiquattr'ore per lo meno (art. 329), acciocchè la persona che si vuol interrogare abbia un tempo sufficiente a richiamare alla sua memoria quei fatti sopra i quali deve essere interrogata, e che possono essere di un'epoca assai lontana, e complicati in modo che l'uomo il più onesto non potrebbe per avventura rispondere con tutta esattezza se dovesse rispondere all'improvviso.

D. Se la parte non comparisse, o se essendosi presentata ricusasse di rispondere davanti al giudice, che cosa dovrebbe egli fare?

R. Ne stenderebbe processo verbale sommario (art. 330).

D. Quale sarebbe l'effetto della non comparsa della parte, o del suo rifiuto a rispondere?

R. I fatti allegati potrebbero essere tenuti per verificati, (art. 330) ossia per riconosciuti. Se adunque la si facesse interrogare sopra di un prestito ch' essa ha negato, il prestito sarebbe tenuto per vero.

D. Ma la parte stessa ha mai alcun mezzo onde evitare questo involontario riconoscimento?

R. Sì; se non essendo comparsa al giorno indicato, si presenta prima della sentenza, deve essere interrogata; pagando però le spese del primo processo verbale, e quelle della citazione, senza poterle ripetere (art. 331).

D. Se la parte fosse legittimamente impedita, e non potesse presentarsi, che cosa dovrebbe ella fare?

R. Dovrebbe produrre la giustificazione del suo impedimento, nel qual caso il giudice indica un altro giorno senz' altra citazione (art. 332).

D. In qual modo la parte deve rispondere?

R. In persona, senza poter far uso di alcuna risposta preparata in iscritto, e senza l' assistenza o consiglio di altre persone. Le risposte devono essere precise, e congrue sopra ciaschedun fatto ed in termini non ingiuriosi o calunniosi.(art. 333).

D. Sopra quali fatti è tenuta la parte a rispondere?

R. Sopra i fatti contenuti nella domanda (art. 333), la quale fu a lei notificata (art. 329), come si è già detto di sopra.

D. Non si potrà mai interrogarla sopra altri fatti che non sieno contenuti nella domanda?

R. Il giudice può anche interrogarla *ex officio* (art. 333) sopra dei fatti che a lei non vengono notificati, affinchè non possa prepararsi a rispondere contro la verità.

D. La parte che ha richiesto l'interrogatorio può mai essere presente al medesimo?

R. No (art. 333 in fin.); la di lei presenza potrebbe confondere l' interrogato.

D. Può egli interrogarsi l' amministrazione di uno stabilimento qualunque?

R. Sì (art. 336); per esempio, se un operajo pretende di aver lavorato per conto di essa, e questa lo neghi, o sostenga di non avergliene dato l' ordine o la commissione.

D. Ma essendo l'amministrazione composta di molte persone, come si dovrà farle interrogare?

R. Non si fanno interrogar tutte; ma l'amministrazione nomina uno degli amministratori, o un agente, per rispondere sui fatti e sulle circostanze che sono state ad essa comunicati (articolo 336).

D. In qual maniera delega essa una tale persona, perchè risponda per essa lei?

R. Col mezzo di un atto contenente procura speciale, nel quale devono essere spiegate ed affermate per vere le risposte (art. 336).

D. E se l'amministrazione non delegasse alcuno, che cosa avverrebbe?

R. I fatti potrebbero essere ritenuti per verificati (art. cit.).

D. Si può egli far interrogare un'amministra-

zione sopra di alcuni fatti *ex officio*, come ha luogo relativamente ai particolari?

R. No; perciocchè colui che è munito della procura, non sapendo se non se quei fatti e quelle risposte che si contengono nell'atto della sua delegazione, sarebbe impossibilitato a rispondere.

Che se però i fatti sopra i quali si volesse interrogare *ex officio* fossero personali ad un amministratore o ad un agente, in questo caso la parte avrebbe il diritto di farlo sopra i medesimi interrogare, come, per esempio, se uno di essi avesse ordinato i lavori, di cui si è detto nel caso riportato disopra (art. 336.)

D. E se questo amministratore od agente confessa un qualche fatto, le di lui confessioni saranno obbligatorie verso l'amministrazione?

R. Il tribunale vi avrà quel riguardo che crederà di ragione (art. 336). Se adunque il fatto che egli confessa sarà appartenente alle funzioni a lui stesso particolarmente affidate dalla amministrazione, la sua confessione sarà per essa lei obbligatoria.

Esempio. Se egli è un ricevitore, il quale riconosca di aver ricevuti degli affitti, che l'amministrazione ricusa di mettere a conto.

Che se però il fatto non era tra quelli affidati alle sue funzioni, non si potrà avere alcun regresso se non se contro lui stesso personalmente.

§. II.

Della comparsa delle parti.

D. In quali casi si ordina la comparsa delle parti?

R. Ogni qual volta è necessario sentire le parti per conoscere la verità.

D. Che cosa deve contenere la sentenza che la ordina?

R. Essa deve indicare il giorno della comparsa (art. 119), per cui non è necessario di notificare la sentenza istessa.

D. Come si eseguisce una tale sentenza?

R. Interrogando le due parti, o soltanto una di esse, in presenza l'una dell'altra, od anche separatamente, secondo che il giudice crede più opportuno.

§. III.

Del giuramento.

D. Che cosa deve contenere la sentenza che ingiunge la prestazione di un giuramento?

R. Deve enunciare i fatti sui quali il giuramento deve essere prestato (art. 120).

D. Che cosa si deve fare onde abbia luogo la ordinata prestazione del giuramento?

R. Si deve chiamare l'altra parte, onde essa

presti il giuramento se a lei è stato deferito, ovvero onde sia presente alla prestazione del giuramento se fu deferito contro di essa.

D. Come si dovrà chiamare la parte?

R. Con atto da patrocinatore a patrocinatore, e se non vi ha patrocinatore costituito, con atto intimato a persona o a domicilio. Quest' atto deve contenere la indicazione del giorno in cui il giuramento debbe prestarsi (art. 121).

D. In qual luogo deve essere prestato il giuramento?

R. All' udienza.

D. Ma nel caso in cui la parte che deve prestarlo sia legittimamente impedita, dove dovrà essere prestato?

R. Davanti a un giudice delegato a quest' effetto dal tribunale; purchè però il legittimo impedimento sia debitamente provato; nel qual caso il giudice stesso si reca a questo fine alla abitazione della parte accompagnato dal suo cancelliere (art. 121).

D. E se la parte che deve giurare abitasse in un luogo lontano, dovrebbesi sempre obbligare a venire nel luogo ove risiede il tribunale della causa, per prestare il giuramento?

R. No; in simili casi può ordinarsi che il giuramento sia prestato avanti il tribunale della di lei dimora. (art. 121.)

D. Si può egli prestare il giuramento col mezzo di un procuratore speciale?

R. No; si deve sempre prestare dalla parte personalmente (art. 121.)

SEZIONE II.

Dei casi nei quali il giudice scopre la verità col mezzo di terze persone.

D. In quali casi ricorre il giudice a delle terze persone per arrivare col loro mezzo a conoscere la verità?

R. In due casi principali:

1.° Quando si presume ch'esse abbiano cognizione sopra i fatti in questione, onde averne da esse la manifestazione;

2.° Quando per conoscere la verità è necessario ricorrere alle regole dell'arte che si esercita dalle medesime.

D. Quali mezzi si adoperano onde sapere dai terzi quei fatti de' quali essi sono stati testimonj?

R. Due, cioè l' esame testimoniale, e la chiamata in causa.

D. Quali mezzi si adoperano onde venire in cognizione della verità sopra di un punto che non si può decidere se non se coll'ajuto di un' arte, e sull'appoggio delle regole della medesima?

R. Tre:

1.° Le relazioni de' periti in genere;

2.° La verificazione delle scritture;

3.° La procedura relativa al giudizio incidentale di falso.

§. I.

Dell' esame testimoniale.

D. In che consiste l' esame testimoniale?

R. Nelle deposizioni che fanno alcune persone sopra di un fatto del quale esse hanno una cognizione qualunque.

D. Si eseguisce egli sempre questo esame nella medesima forma?

R. No.

Se la causa è ordinaria, ossia non sommaria, le deposizioni si scrivono per intiero, e l' esame dicesi *esame per iscritto;*

Se poi la causa è sommaria, non si scrive se non se il semplice risultato delle deposizioni, e l' esame dicesi *esame verbale.*

Dell' esame per iscritto.

D. Perchè si ordini la prova testimoniale, è egli sempre necessario ch' essa sia richiesta dalle parti o da una di esse?

R. Se i fatti che sono negati da una parte siano ammissibili, e se la legge non ne proibisca la prova, potrà questa essere ordinata (art. 253) dietro richiesta della parte.

Ma il tribunale può anche ordinare *ex officio* la prova di quei fatti che gli sembrano *concludenti, quando la legge non vi si opponga.* (art. 254.)

D. Che cosa s'intende per *fatti concludenti*?

R. S'intende che i fatti sieno tali, da poter *conchiudere*, allorchè vengano provati, che la parte che gli ha allegati ha ragione e che le di lei pretese sono ben fondate.

Esempio. Se voi dimandate 150 lire a Pietro, cui egli dice di non aver mai avute in prestito da voi, e voi possiate provare l'imprestito, devesi da questo fatto conchiudere ch'egli deve essere condannato. Ma se voi domandate 150 lire a Pietro, e questi confessando l'imprestito dichiari altresì di avervelo restituito; volendo voi provare solamente l'imprestito, un tal fatto non sarebbe concludente, perciocchè egli potrebbe avervi restituito il danaro: bisognerebbe che voi provaste altresì che il prestito non vi fu restituito.

D. Che cosa intendete voi sotto le espressioni, *quando la legge non vi si opponga*? Vi hanno dunque de' casi nei quali la legge proibisce la prova testimoniale?

R. Sì; e ciò tutte le volte che la somma eccede le 150 lire (1); e varj altri casi specialmente determinati dalla legge medesima.

D. Alloraquando una parte vuol provare dei fatti col mezzo di testimonj, che cosa deve fare perchè si proceda alla prova?

R. Essa deve articolare succintamente i fatti medesimi con un semplice atto in via di conclusioni, senza bisogno di alcun ricorso e di nessuna altra scrittura. (art. 252.)

---

(1) Codice civile, art. 1341.

D. Che cosa dovrà fare la parte contro la quale sono stati articolati i fatti?

R. Essa deve o riconoscerli o negarli entro tre giorni, parimenti con un semplice atto; passato il qual termine possono essere tenuti per confessati o accettati. (art. 252.)

D. Allorchè viene ordinata la prova testimoniale, sia dietro la domanda d'una delle parti, sia *ex officio*, che cosa deve contenere la sentenza che la ordina?

R. Essa deve contenere:

1.° I fatti da provarsi;

2.° La destinazione del giudice davanti a cui deve farsi l'esame. (art. 255.)

D. Ma se i testimonj abitassero in luoghi distanti, dovranno obbligarsi a venire davanti a questo stesso giudice?

R. No; se i testimonj abitano in soverchia distanza, può essere ordinato che l'esame venga fatto davanti un giudice, che si destinerà da un tribunale prescelto a quest' oggetto. (art. 255 infra.)

D. Se si ordina la prova testimoniale contro una delle parti, è egli necessario, perchè questa possa provare il contrario, che le si permetta di farlo?

R. No; la prova contraria ossia la riprova è di diritto (art. 250), per la ragione che la difesa deriva dal diritto naturale.

D. Gli altri mezzi tutti d'istruzione, tranne l'esame de' testimonj, debbono essi cominciarsi e finirsi entro un termine determinato?

R. No. Si possono cominciare e finire fino a che la lite non è ancor giudicata.

D. E non è egli lo stesso anche relativamente all' esame testimoniale?

R. No; la prova dell'attore e la prova contraria debbono cominciarsi e compirsi entro i termini stabiliti (art. 256), o dalla legge o dal giudice. (art. 257.) Spirati questi termini, non si potrebbe più oltre procedere.

D. Per qual ragione esige la legge che l'esame sia cominciato e compiuto entro un termine stabilito ?

R. Per lasciare alle parti una minore facilità di corrompere i testimonj; lo che potrebbe farsi assai più comodamente se si potesse far eseguire l'esame quando piacesse.

D. Quando deve cominciarsi l'esame allorchè deve eseguirsi nello stesso luogo in cui fu pronunciata la sentenza che lo permette, ovvero nella distanza di tre miriametri ?

R. Esso deve cominciarsi entro otto giorni (art. 257.)

D. E quando dovrà cominciarsi ove debba eseguirsi ad una distanza maggiore di tre miriametri?

R. La sentenza fissa il termine entro il quale deve essere cominciato (art. 258). Nello stabilire questo termine il tribunale ha riguardo alle circostanze della maggiore o minore lontananza, della difficoltà del viaggio ed altre simili.

D. D' onde cominceranno a decorrere gli otto

giorni stabiliti dalla legge, ovvero quel qualunque altro termine che sarà stato fissato dal giudice?

R. Fa d' uopo distinguere:

1.° Allora quando la sentenza non è suscettibile di opposizione, gli otto giorni, ovvero l'altro termine decorre, se vi ha patrocinatore, dal giorno della notificazione della sentenza al patrocinatore; e se la sentenza è stata pronunziata contro la parte non avente patrocinatore, dal giorno della notificazione fatta alla persona o al domicilio?

2.° Se la sentenza poi è suscettibile di opposizione il termine degli otto giorni, o quello fissato dal giudice, decorre dal giorno della scadenza del termine accordato per fare opposizione (art. 257).

D. Il termine suddetto, il quale decorre contro la parte cui è stata notificata la sentenza, decorre egli ugualmente contro quella che l' ha fatta notificare?

R. Sì (art. 257), e ciò per risparmiare al primo le spese che dovrebbe incontrare per levare una spedizione della sentenza, e per farla notificare al secondo, al quale d'altronde non è necessaria una tale notificazione dal momento ch'egli stesso l' ha fatta notificare.

D. Che cosa ne seguirebbe se si fosse cominciato l'esame soltanto dopo il termine stabilito dalla legge o fissato dal giudice?

R. Che l'esame sarebbe nullo (art. 237).

D. Che cosa si fa per dar principio all'esame?

R. Ciascuna parte ottiene dal giudice delegato

una ordinazione all' oggetto che sieno citati i testimonj a comparire pel giorno ed ora da lui stesso indicati.

Dal momento che è rilasciato quest'ordine l'esame si reputa cominciato per amendue le parti (art. 259).

D. Che cosa si deve fare in seguito perchè i testimonj abbiano a presentarsi per deporre?

R. In forza della ordinazione del giudice delegato che indica il giorno ed ora della comparsa, si citano alla persona, o al domicilio (art. 260).

D. Si deve egli accordare ai testimonj un intervallo tra la citazione, ed il giorno in cui devono comparire?

R. Sì, affinchè abbiano il tempo di potersi richiamare alla mente i fatti sopra i quali debbono deporre: ed affinchè non sieno tolti improvvisamente alle loro occupazioni.

D. Qual'è questo termine?

R. Esso deve essere per lo meno di un giorno per quelli domiciliati ad una distanza non maggiore di tre miriametri dal luogo in cui deve eseguirsi l'esame, e di un giorno di più per ogni tre miriametri per quei domiciliati ad una più grande distanza.

D. Che cosa deve farsi per mettere i testimonj in istato di potersi risovvenire dei fatti, e di conoscere sopra quali cose sono chiamati a deporre?

R. Si dà copia a ciascuno *di quella parte della dispositiva della sentenza la quale riguarda i fatti*

di cui fu ammessa la prova (1) e della ordinazione del giudice delegato, sotto pena di nullità (art. 260).

D. Quale sarebbe l'effetto della ommissione del termine, e della comunicazione della copia summentovata?

R. Le deposizioni di quei testimonj, verso dei quali non si fossero osservate queste formalità, sarebbero nulle (art. 260).

D. Si può chiamare a deporre in giudizio in qualità di testimonio qualunque persona?

R. Nessuno può essere citato come testimonio se è parente o affine in linea retta di una delle parti; o se è di lei conjuge, ancorchè divorziato (art. 268).

Ogni altra persona, abbenchè parente delle parti, può essere chiamata a deporre, salvo però la facoltà di allegare a sospetto, come si dirà in appresso.

D. Possono citarsi gl' impuberi?

R. Le persone che non hanno compiti i quindici anni possono essere sentite: salvo ad avere

---

(1) Questa disposizione non si trova nell'art. 260 del nostro Codice. Lo spirito però della legge lo esige. Il testo francese comanda espressamente una tale comunicazione; e l'art. 271 la suppone anche nel Codice italiano, giacchè non si potrebbe supporre che fosse possibile il prepararsi *delle risposte in iscritto* sopra fatti che non si conoscono; e la legge non dovrebbe supporre una tal cognizione senza la copia della parte di dispositiva di cui parliamo. *Vedi* inoltre l'art. 413 che toglie di mezzo qualunque dubbio sopra di ciò.

alle loro deposizioni quel riguardo che sarà di ragione (art. 285).

D. Possono farsi esaminare quanti testimonj si vuole ?

R. Sì, ma la parte che avrà fatto esaminare più di cinque testimonj sul fatto medesimo non può ripetere le spese di altre deposizioni sullo stesso fatto (art. 281), come quelle che si considerano di niuna utilità.

D. Deve egli citarsi la parte, perchè sia presente all'esame che si farà contro di essa ?

R. Sì (art. 261);

1.° Affinchè sappia quali persone vanno a deporre contro di essa, e possa quindi, se vi sia luogo, allegarle a sospetto;

2.° Acciocchè possa ottenere dai testimonj stessi degli schiarimenti se le loro deposizioni sono oscure, incomplette o false, ed obbligarli ad ispiegarle, a completarle e a dire la verità.

D. Che cosa dee farsi affinchè la parte si presenti, se così le piace, all'esame ?

R. Si deve, sotto pena di nullità,

1.° Citarla per intervenire all'esame;

2.° Comunicarle il nome e cognome, la professione ed il domicilio dei testimonj che sono per prodursi contro di lei (art. 261).

D. Qual intervallo deve essere frapposto tra la citazione alla parte e l'esame dei testimonj ?

R. Tre giorni almeno (art. cit.), acciocchè la parte abbia un tempo sufficiente per prendere delle informazioni relativamente ai testimonj, onde

poterli poi allegare a sospetto il giorno dell'esame prima delle deposizioni; imperciocchè dopo le deposizioni dei testimonj non è più lecito di proporre contro di essi alcuna eccezione di sospetto, a meno che non sia giustificata da prove scritte (art. 282).

D. Come dovrà essere intimato l'atto contenente la predetta citazione e notificazione?

R. Si intimerà quest'atto al domicilio del patrocinatore se la parte lo ha costituito, altrimenti a quello della parte stessa (art. 261).

D. E non potrebbe intimarsi un tale atto al domicilio, o alla persona della parte che ha costituito patrocinatore?

R. No; e se ciò si facesse, si darebbe luogo alla nullità (art. 263), quantunque in questa maniera sembri che debba ritenersi avvertita la parte con una sicurezza maggiore, di quello che se lo fosse stata al domicilio del suo patrocinatore.

La ragione si è perchè la legge vuole che tre giorni almeno prima di quello destinato per l'esame la parte sappia quali sono i testimonj, e prenda sulle loro persone tutte quelle cognizioni che sono necessarie, onde poter contro di essi proporre le eccezioni che sono del caso, prima delle deposizioni, giacchè non lo si potrebbe fare dappoi se non se giustificando le eccezioni medesime con prove scritte. Se si intimasse l'atto al domicilio o alla persona della parte, essendo cosa probabile ch'essa ignori la disposizione di legge che non permette di proporre le eccezioni dopo

la deposizione, potrebbe non approfittare dei tre giorni che le accorda la legge per prendere quelle cognizioni che le si rendono necessarie; mentre al contrario intimandosi l'atto al patrocinatore, questo ufficiale che conosce la legge renderà avvertito il suo cliente, onde prendi profitto da questi tre giorni, e si procuri tutte quelle informazioni che riguardano le persone dei testimonj onde poterli allegare a sospetto se ciò sia del caso. Tutto questo non è di poca importanza, avvegnachè non approfittando la parte di questo intervallo nel modo che è detto, corre pericolo di perdere la lite in forza delle deposizioni di testimonj che potevano essere allegati a sospetto, e contro i quali non si è proposta alcuna eccezione.

D. Se alcuno dei testimonj citati non si presenta, come si può procedere contro di lui?

R. Egli è condannato dal giudice delegato, a titolo d' indennizzazione verso la parte, al pagamento di una somma non minore di dieci lire.

Può anche di più essere condannato ad una multa che non può eccedere le lire cento (art. 263.)

D. L'opposizione o l' appellazione sospende la esecuzione di questa ordinazione del giudice?

R. No; la ordinazione del giudice delegato, con cui pronunzia queste condanne, è esecutiva non ostante opposizione od appello (art. 263).

D. Il testimonio che fosse stato condannato alla indennizzazione o alla multa, sarebbe egli per questo esente dal deporre?

R. No; egli è citato di nuovo a sue spese (art. 263 in fin.)

D. Se i testimonj citati per la seconda volta sono di nuovo contumaci, quale condanna si potrà pronunziare contro di essi?

R. In tal caso vengono condannati ad una multa di lire cento, da pagarsi sotto pena di arresto personale, e il giudice delegato può anche rilasciare contro di essi un mandato di accompagnamento. (art. 264)

D. Tutte queste condanne avranno esse luogo ancorchè il testimonio fosse stato contumace, perchè si trovava nella impossibilità di presentarsi?

R. Se egli giustifica una tale circostanza, il giudice stesso, dopo di avere ricevuto la di lui deposizione, lo assolve dalla multa, e dalle spese della seconda citazione. (art. 265).

D. Se invece di rendersi contumace, il testimonio giustifica di essere nella impossibilità di presentarsi il giorno indicato, o perchè è ammalato, o perchè è in prigione ec. che cosa dee farsi?

R. Il giudice delegato gli accorda una congrua dilazione, non eccedente però il termine fissato per cominciare l'esame, oppure il giudice stesso si rende presso di lui per riceverne la deposizione (art. 266).

D. Se il testimonio abita in luogo lontano, dovrassi obbligarlo a venire?

R. Il giudice delegato richiede in tal caso il presidente del tribunale del luogo di sua dimora,

il quale lo esamina, o delega un giudice a questo effetto. (art. cit.)

D. E come si prenderà cognizione delle deposizioni di questo testimonio dal tribunale che ha ordinato l'esame?

R. Il cancelliere del tribunale presso il quale il testimonio è stato esaminato farà pervenire immediatamente alla cancelleria del tribunale innanzi cui pende la causa l'originale del processo verbale dell'esame, salvo a quello il diritto di conseguire un mandato esecutivo per le spese contro quella delle parti che ha domandato l'esame. (art. 266).

D. Alloraquando il testimonio si presenta, che cosa dee fare prima di deporre?

R. Ogni testimonio, prima di essere sentito, deve dichiarare il suo nome e cognome, la sua professione, il suo domicilio (art. 262), e la sua età (ibid.), affinchè si conosca se egli è impubere, nel qual caso non si ha alle di lui deposizoni se non se quel riguardo che è di ragione a norma delle circostanze; deve inoltre dichiarare se è parente o affine di alcuna delle parti, ed in qual grado; se è domestico, o altrimenti addetto al servizio di alcuna di esse (ibid.), onde possa sapersi se è soggetto ad alcuna eccezione, che potrebbe non essere preventivamente conosciuta dall'altra parte; finalmente egli presta il giuramento di dire la verità, e tutto questo sotto pena di nullità. (ibid.)

D. Dopo tutte queste dichiarazioni, e dopo la

prestazione del giuramento, che cosa può fare la parte contro cui è stato prodotto questo testimonio?

R. Essa deve o da se stessa, o col mezzo del suo patrocinatore, e *prima della deposizione* del testimonio, proporre quelle eccezioni che credesse di avere contro di lui (art. 270).

D. Si può egli proporre alcuna eccezione dopo le deposizioni?

R. No (art. 282); e ciò fu disposto per il timore che si potessero immaginare delle eccezioni in odio alle deposizioni, e per rendere inutile e senza effetto ciò che esse contenessero di sfavorevole, e non per amore della verità, e in vista di una difesa ragionevole e giusta. Si possono però proporre anche dopo quelle che sono giustificate con prove scritte (art. 282); perciocchè non si può supporre che sieno state queste inventate, od immaginate a capriccio.

D. Quali sono i testimonj i quali possono essere allegati a sospetto; ovvero quali sono quelle persone contro le quali si possono proporre le eccezioni ammesse dalla legge?

R. 1.° I parenti od affini coll' una o coll' altra delle parti sino al grado di cugino figlio di cugino germano;

2.° I parenti e affini col conjuge fino allo stesso grado se il conjuge è vivente, o se la parte o il testimonio ha dal conjuge defunto prole superstite (art. 283).

E nel caso che il conjuge sia morto senza

prole, possono essere allegati come sospetti i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate del conjuge, (art. cit.);

3.° Il testimonio erede presuntivo della parte;

4.° Il testimonio donatario della medesima;

5.° Quello che avesse mangiato o bevuto colla parte e a di lei spese dopo pronunziata la sentenza che ha ordinato l'esame;

6.° Quello che ha emesso certificati sui fatti relativi alla causa;

7.° I domestici, o altrimenti addetti al servigio della parte;

8.° Quello che è in istato di accusa;

9.° Quello che è stato condannato ad una pena (1) (art. 283).

D. E' egli necessario che le eccezioni sieno precisate per parte di chi le propone?

R. Sì, le eccezioni devono essere circostanziate, e specificate, non in termini vaghi e generali (art. 270). Non si potrebbe dunque dire che il testimonio è un uomo di poca onestà, converrebbe circostanziare il fatto, od i fatti sopra i quali si appoggia una tale asserzione.

D. Qual è l'atto dal quale deve risultare che si sono proposte delle eccezioni?

---

(1) L'originale dell' opera non che il testo della legge nel Codice francese aggiungono, *afflittiva o infamante, od anche correzionale se la condanna ebbe luogo per delitti di furto.*

R. Il processo verbale dell'esame, nel quale devono essere registrate (art. 270.)

D. Che cosa deve fare il testimonio allegato a sospetto?

R. Deve dare gli opportuni schiarimenti relativamente alle eccezioni proposte contro di lui, e questi schiarimenti ugualmente che le eccezioni devono registrarsi nel processo verbale (ibid.)

D. Le eccezioni che si propongono contro un testimonio producono esse l'effetto d'impedire che il testimonio stesso deponga?

R. No, l'art. 284 dispone che il testimonio allegato per sospetto sarà nulladimeno sentito; perciocchè sulle eccezioni non decide il giudice delegato prima dell'esame, ma bensì il tribunale dopo l'esame istesso; e possono perciò essere rigettate dal tribunale; ed in tal caso essendosi già fatta la deposizione, il tribunale la mette a calcolo nella decisione sul merito della causa.

D. Dopo che si sono proposte le eccezioni, se ve n'erano da proporsi; ovvero dopo la prestazione del giuramento, se non si sono proposte eccezioni, che cosa dee fare il testimonio?

R. Deve fare la sua deposizione, ma però sempre verbalmente, e senza che gli sia permesso di leggere alcuna risposta preparata in iscritto. (art. 271.)

D. Se la deposizione è falsa, poco chiara o insufficiente, che cosa può fare il giudice?

R. Egli può fare *ex officio* ai testimonj quelle interrogazioni che crederà convenienti a schiarimento della fatta deposizione. (art. 273.)

D. La parte che ha prodotto i testimonj, e quella contro la quale sono stati prodotti, possono anch'esse fare delle interrogazioni?

R. No; esse non possono fare ai testimonj direttamente alcuna interrogazione, ma devono per tale oggetto dirigersi al giudice delegato, sotto pena di essere condannate dallo stesso giudice ad una multa di lire dieci, ed in caso di recidiva, ad una multa anche maggiore, e di essere escluso dall'intervento all'esame. (art. 276.)

D. Possono mai le parti dirigersi al giudice per fare simili interrogazioni mentre il testimonio depone?

R. No; esse debbono aspettare che il testimonio abbia finito di parlare, e dirigersi quindi al giudice: esse non possono interromperlo sotto le multe e pene dette disopra. (art. cit.)

D. Deve egli il testimonio rispondere alle interrogazioni che gli vengono fatte dal giudice *ex officio*, o ad istanza delle parti?

R. Sì, egli deve rispondere, e le sue risposte dovranno da lui medesimo sottoscriversi, ovvero si dovrà far menzione nel processo verbale che egli non ha potuto o non ha voluto sottoscriverle. (art. 273.)

D. Compiuta la deposizione, che cosa si fa?

R. Essa viene letta al testimonio; gli si domanda se vi persiste, sotto pena di nullità; ed inoltre gli si domanda se pretende di esigere indennizzazione. (art. 271.)

D. Se il testimonio nel mentre che gli si leg-

ge la sua deposizione s'accorge ch'essa è erronea, oscura od inesatta, che cosa può egli fare?

R. Egli può farvi quelle aggiunte o quei cangiamenti che crede più opportuni, i quali si scrivono al margine o in fine della deposizione, ed anche di questi si fa lettura al testimonio, sotto pena di nullità. (art. 272.)

D. Se il testimonio domanda indennizzazione, in qual modo viene tassata?

R. Dal giudice delegato; il quale scrive la tassa stessa sulla copia della citazione data al testimonio, e questa copia vale al pari di un ordine esecutivo. (art. 277.)

D. I testimonj sono essi sentiti in presenza gli uni degli altri?

R. No; essi lo sono separatamente (art. 262), affinchè non sia ad essi possibile l'uniformarsi vicendevolmente alle risposte altrui.

D. Sono essi sentiti in presenza delle parti?

R. Sì (art. 262), perchè ad esse è conceduto il diritto di far interrogare il testimonio nel modo che loro sembra opportuno. (art. 276.)

D. Sono sentiti i testimonj se non sono presenti le parti?

R. Sì (art. 262), è in facoltà delle parti di usare o non usare di un diritto che la legge ad esse concede.

D. Se tutti i testimonj non possono essere sentiti lo stesso giorno, che cosa deve fare il giudice delegato?

R. Egli destina a tale oggetto un altro giorno

ad ora fissa, e per conseguenza non è data a tal uopo una nuova citazione nè ai testimonj nè alla parte, ancorchè questa non si fosse presentata. (art. 267.)

D. Entro a qual termine dovranno le parti rispettivamente terminare il loro esame?

R. Entro otto giorni dall'epoca in cui si saranno cominciate a ricevere le prime deposizioni.

A meno che però nella sentenza che ha ingiunto l'esame non siasi fissato un termine più lungo. (art. 278.)

D. Ma se un tal termine fosse insufficiente per compire l'esame, quale sarà in tal caso il provvedimento?

R. Le parti possono domandare una proroga, purchè però la domandino mentre corre il termine stabilito per il compimento dell'esame. (art. 279.)

D. In qual maniera si domanderà questa proroga?

R. Facendone inserire la domanda nel processo verbale del giudice delegato. (art. 280.)

D. Come si procede per far pronunziare sopra questa domanda di proroga?

R. Il giudice delegato indica un giorno nel quale ne farà rapporto al tribunale;

Nel giorno indicato senza alcuna citazione, nè chiamata delle parti all'udienza, se queste o i loro patrocinatori sono stati presenti alla domanda della proroga, il giudice ne fa il rapporto all'udienza. (art. 280.)

E il tribunale può accordare la proroga. (art. 279.)

D. Può mai il tribunale accordare una seconda proroga?

R. No; egli non ne può accordare più di una, sotto pena di nullità. (art. 280.)

D. Essendo spirato il termine per far l'esame, che cosa dee farsi onde ottenere la sentenza definitiva della causa?

R. La parte più diligente fa notificare copia de' processi verbali al patrocinatore del suo avversario, e richiede l'udienza con un semplice atto. (art. 286.)

D. Quali sono le indicazioni che debbon farsi prima di venire alla estimazione ed al calcolo delle deposizioni?

R. Devesi esaminare:

1.° Se l'esame testimoniale è valido; imperciocchè se si fossero violate le forme, le deposizioni non ottengono alcuna considerazione dal tribunale; ed è perciò inutile ch' esse sieno lette all' udienza;

2.° In seguito, ritenuto valido l'esame, si deve deliberare sulle eccezioni di sospetto che fossero state proposte contro i testimonj; poichè se le eccezioni si riconoscono sussistenti, le deposizioni del testimonio allegato sospetto non vengono lette. (art. 287 e 291.)

D. In quali casi deve essere dichiarato nullo l'esame testimoniale?

R. Ogni qualvolta si è violata alcuna delle

formalità dalla legge prescritte sotto pena di nullità.

Esempio. Se tutti i testimonj non fossero stati citati; ovvero se tra la loro citazione e il giorno indicato per l'esame non vi fosse stato il termine di un giorno, ovvero un altro termine regolato a seconda delle disposizioni dell'art. 260.

D. Ma se la nullità non colpisce se non se una sola od alcune delle deposizioni, saranno nulle anche tutte le altre?

R. No; l'art. 294 dispone espressamente che la nullità di una o più deposizioni non debba importare la nullità dell'esame.

D. Se l'esame testimoniale od una parte di esso venga dichiarata nulla, si può egli ricominciarlo?

R. Fa d'uopo distinguere:

1.° Se l'esame è dichiarato nullo per colpa del patrocinatore o dell'usciere, non si può rinnovare (art. 293.) Essi potrebbero aver dato causa alla nullità di concerto col proprio cliente, ad oggetto di procurare così ad esso indirettamente un mezzo onde prolungare l'esame, ed aver per tal modo una maggiore facilità di subornare i testimonj: ma la parte però può contro di essi ripetere le spese; e potranno eglino essere ancora condannati alla rifazione de' danni ed interessi, qualora il giudice riconosca accaduta la nullità per manifesta negligenza (art. cit.)

2.° Se poi l'esame o la deposizione è dichiarata nulla per colpa del giudice delegato, si ricomincia a di lui spese. (art. 292.)

D. In quest'ultimo caso, quando comincia a decorrere il termine pel nuovo esame?

R. Dal giorno della notificazione della sentenza che lo ha ordinato (art. 292).

D. Si possono far sentire gli stessi testimonj di prima?

R. Sì, e se alcuno di essi non può essere sentito, i giudici avranno per le deposizioni da esso fatto pel primo esame quel riguardo che crederanno di ragione (art. cit.).

D. Avete detto che se vi sono delle eccezioni, si deve sopra di esse deliberare prima di venire all'esame delle deposizioni se queste eccezioni sono giustificate con prove scritte, che cosa dee farsi dai giudici?

R. Riconoscendole sussistenti e bastantemente giustificate, rigetteranno dal processo le deposizioni, e non se ne farà nemmeno lettura (articolo 291).

D. Ma se essendo la proposta eccezione del numero di quelle che sono ammesse dalla legge, non sia però sufficientemente giustificata per iscritto; per esempio, se la parte pretende che il testimonio abbia mangiato e bevuto col di lei avversario, e a spese di questo dopo la sentenza, come si dovrà provare in tal caso la eccezione che si vuol far valere?

R. La parte deve offrirne la prova, e indicare i testimonj, altrimenti la sua eccezione non è più ammessa (art. 289).

D. Se le eccezioni offendessero il testimonio

nel proprio onore ed ingiustamente, potrebbe egli reclamare contro chi le ha proposte?

R. Sì, egli potrebbe domandare la riparazione d'ingiura, e i danni ed interessi (art. cit.).

D. Da chi deve essere ordinata la prova per testimonj delle eccezioni non giustificate da prove scritte?

R. Dal tribunale, salva sempre la controprova (art. 290).

D. In quali forme deve in simili casi essere eseguito l'esame?

R. Nelle forme prescritte per gli esami sommarj che noi spiegheremo fra poco (art. cit.).

D. E in questo esame si possono allegare a sospetto i testimonj?

R. Nessuna eccezione di sospetto può ivi venir dedotta, se non è giustificata da prove scritte.

D. Se l'esame è valido, e non vi sia alcuna eccezione, o che quelle che si sono proposte sieno state rigettate, che cosa dovrà fare il tribunale?

R. Deve fare tutte le riflessioni che sono del caso, relativamente all'esame; deve valutare il risultato e la forza delle deposizioni, e decidere in conformità delle medesime la causa allorchè siano concludenti.

Dell' esame verbale o sommario.

D. Come vengono articolati i fatti nelle cause sommarie?

R. All' udienza, senza che sia necessario di articolarli preliminarmente (art. 407).

D. Che cosa deve contenere la sentenza con cui viene ordinato l'esame?

R Essa contiene:

1.° I fatti che sono da provarsi;

2.° Il giorno e l'ora in cui i testimonj devono essere sentiti (art. 407).

D. Debbonsi in questo esame osservare tutte quelle formalità che sono prescritte per l'esame non sommario?

R. Nell'esame verbale, o sommario si osservano le formalità prescritte per gli altri esami non sommarj, in quanto riguardano:

1.° La copia da darsi ai testimonj della dispositiva della sentenza in forza della quale sono citati;

2.° La copia del nome e cognome dei testimonj da passarsi alla parte;

3.° La multa e le altre pene contro i testimonj che mancano di comparire;

4.° La proibizione di esaminare il rispettivo conjuge delle parti, ed i loro parenti ed affini in linea retta;

5.° Le eccezioni di sospetto che si fanno contro i testimonj dalla parte presente, ed il modo di giudicarne.

6.° Le interpellazioni che è permesso di fare ai testimonj;

7.° La tassa;

8.° Il numero dei testimonj i di cui viaggi si ammettono in tassa;

9.° E finalmente la facoltà di sentire persone che non abbiano compiti i quindici anni (articolo 413).

D. Qual termine deve assegnarsi ai testimonj tra la loro citazione e il giorno destinato per l'esame?

R. Il termine deve essere almeno di un giorno (art. 408).

D. E' egli necessario di chiamare la parte?

R. No; egli è superfluo il farlo, dappoichè la sentenza che ammette l'esame è pronunziata all'udienza, e nella medesima si stabilisce il giorno e l'ora in cui deve farsi l'esame istesso: devesi però in ogni caso dar copia alla parte dei nomi dei testimonj (art. 413).

D. Possono le parti domandare una proroga per far eseguire l'esame?

R. Sì, ma l'incidente dovrà essere giudicato indilatamente. (art. 409).

D. Come deve redigersi l'esame, se la causa è di quelle da giudicarsi in ultima istanza?

R. Se la sentenza che si pronunzia è inappellabile, non vi è bisogno di far processo verbale dell'esame: basta soltanto in essa far menzione del nome dei testimonj e del risultato delle loro deposizioni (art. 410).

D. E se il giudizio è appellabile?

R. In questo caso si fa un processo verbale, il quale deve contenere il giuramento dei testimonj, la loro dichiarazione se sono parenti o affini, domestici, o altrimenti addetti al servigio delle parti, le eccezioni che si fossero allegate con-

tro di essi, ed il risultato delle loro deposizioni, (art. 411).

D. Nel caso che i testimonj si trovassero in luoghi lontani, come si deve eseguire ed in qual modo redigere l'esame?

R. Il tribunale della causa può delegare il tribunale o il giudice di pace della loro dimora per sentirli; in questo caso l'esame de' testimonj deve scriversi, e farsene processo verbale (art. 412).

§. II.

Della chiamata in causa.

D. Che cosa è la *chiamata in causa*?

R. Per *chiamata in causa* deve intendersi in questo luogo l'intervento di un terzo che non ha alcun interesse nella causa nella quale è chiamato, ma sopra di cui egli può somministrare al giudice dei lumi importanti, attesa la cognizione che egli ha di quei fatti che formano il soggetto della controversia.

Esempio: Pietro, incaricato degli affari di Paolo, ha ordinato dei lavori per questi, ed i lavoranti chiedono a Paolo il pagamento. Egli sostiene che non sono stati fatti come furono ordinati da Pietro; ed i lavoranti sostengono che tutto fu eseguito conformemente agli ordini di questi. Il giudice in tale stato di cose può ordinare la chiamata in causa di Pietro, perchè sieno messi in

chiaro i fatti contestati col mezzo delle sue dichiarazioni, o per avere almeno delle istruzioni onde conoscere quali sieno le misure necessarie per iscoprire la verità.

D. In qual modo deesi chiamare in causa un terzo?

R. Notificando ad esso la sentenza che ha ordinato la chiamata, con intimazione di dover somministrare al tribunale degli schiarimenti o degli indizj intorno ai fatti indicati dalla sentenza medesima.

D. Una tale citazione deve ella essere preceduta dallo sperimento della conciliazione?

R. No; avvegnacchè questo terzo è considerato come un testimonio, e per conseguenza come uno che non ha alcun interesse personale nella causa?

D. Che cosa deve farsi da quello che è chiamato in causa?

R. Egli deve presentare, e notificare alle due parti i fatti ben circostanziati con tutti quegli schiarimenti e quelle prove che egli ha in suo potere, e di cui la giustizia gli ha richiesta la rivelazione, acciocchè le parti possano farvi tutte quelle opposizioni che credessero convenienti, ovvero trarne tutte quelle conseguenze che se ne potessero dedurre in loro favore.

D. Dopo una tale dichiarazione fatta dal chiamato, deve egli continuare ad essere in causa?

R. No; avendo egli date le istruzioni che gli furono richieste, la sua presenza diventa inutile,

ed in conseguenza è posto fuori di causa, semprecchè alcuna delle parti non abbia interesse di farvelo rimanere.

Esempio. Un operajo domanda delle mercedi ad un proprietario per dei lavori che gli sono stati ordinati da Pietro in qualità di mandatario del proprietario medesimo. Questi nega di aver autorizzato Pietro a far eseguire tali lavori. Il giudice ordina la chiamata in causa di Pietro. Pietro dichiara di aver comandati i lavori dietro l' autorizzazione del proprietario. Quest'ultimo persiste nel negare l'autorizzazione: l' operajo domanda che Pietro resti in causa, affinchè sia condannato a pagare se dal giudizio risulti che esso fu autorizzato. Il giudice potrà pronunziare accordando la domanda, ed ordinando che Pietro debba rimanere in causa.

D. Da chi son pagate le spese che si sono fatte per la chiamata in causa di un terzo?

R. Le spese sono ad esso anticipatamente esborsate dalla parte che lo ha citato, e sono poi definitivamente a carico di quella che resta succumbente nella causa.

D. Di quale autorità o di qual peso sarà presso al tribunale la dichiarazione del terzo chiamato in causa?

R. Se dessa non è sostenuta da alcuna prova, vi si avrà quel riguardo che è di ragione, e sarà parificata alla deposizione di un solo testimonio, la quale non costituisce una prova giudiziale completa.

§. III.

Delle relazioni dei periti.

D. Che cosa è una relazione di periti ordinata in giudizio?

R. Essa consiste in un conto esatto, che si rende ai giudici dai periti, dell'esame che ad essi fu confidato sopra di un punto di questione che non può essere dilucidato se non se colle regole e coi principj dell'arte loro, accompagnandolo della loro opinione sul punto istesso.

D. Datemi alcuni esempj de' casi nei quali si ha ricorso a questo mezzo d'istruzione giudiziale?

R. Il numero di siffatti casi è infinito; eccovene però qualchedunо: 1.° se un operajo domanda il pagamento di lavori la cui qualità sia disapprovata, o la cui valutazione sia contestata dal reo convenuto;

2.° Se un comproprietario domanda la divisione di uno stabile indiviso, e l'altro sostenga che non è divisibile: è necessario conoscere se un tale stabile sia o no suscettibile di divisione, e per conseguenza se debba dividersi, o se si debba procedere alla licitazione.

D. Che cosa deve contenere la sentenza che ordina una perizia?

R. Deve enunciare chiaramente gli oggetti della perizia stessa. (art. 302.)

D. Quanti periti si devono nominare?

R. La perizia deve farsi da tre periti, a meno che le parti non convengano che vi si proceda da un solo. (art. 303.)

D. Possono i periti venir nominati dalle parti?

R. Sì; esse possono accordarsi nel nominare i periti o prima o nell'atto che si sta per pronunziare la sentenza che ordina la perizia; nel qual caso la sentenza medesima darà atto ai periti della loro nomina. (art. 304.)

D. E se le parti non hanno per tal modo nominato i periti, da chi e come devono essi venir nominati?

R. La sentenza ingiunge alle parti stesse di farne la nomina nello spazio di tre giorni dalla notificazione della sentenza; avvertendole che altrimenti i periti da nominarsi *ex officio* nella stessa sentenza procederanno all'operazione prescritta. (art. 305.)

D. Se le parti dopo questa sentenza vanno d'accordo nel nominare i periti, come debbono far constare della loro scelta?

R. Col mezzo di una dichiarazione in cancelleria (art. 306), nel qual caso la nomina fatta *ex officio* si considera come non mai esistita. (art. 306.)

D. Davanti a chi i periti nominati devono prestare il loro giuramento?

R. Davanti un giudice a quest'effetto delegato dal tribunale nella sentenza con cui fu ordinata la perizia. (art. 305.)

D. Se i periti o i luoghi contenziosi si trova-

no lontani dal tribunale che ordina la perizia; si obbligheranno i periti a venire a prestar il giuramento presso lo stesso tribunale?

R. No; il tribunale può in simili casi ordinare che i periti prestino il giuramento dinanzi il giudice di pace del cantone in cui devono eseguire la perizia (art. 305), ovvero delegare a tal uopo un tribunale vicino, od anche autorizzarlo a nominare o uno de' suoi membri o un giudice di pace. (art. 1035.)

D. I periti nominati dalle parti possono essere ricusati?

R. No, essi non possono venir ricusati, perchè le parti, nominandoli, gli hanno riconosciuti imparziali, ed hanno rinunziato al diritto di ricusarli.

Potranno però ricusarli per motivi sopraggiunti dopo la scelta concordemente fatta, e prima del giuramento (art. 309), come se, per esempio; il perito fosse divenuto affine di una delle parti in un grado contemplato dalla legge per quest'oggetto (Vedi l'art. 310).

D. I periti nominati d'officio possono essi venir ricusati?

R. Sì; e possono esser ricusati anche per cause esistenti anteriormente alla loro nomina, perciocchè le parti non hanno avuta alcuna ingerenza nella nomina stessa.

D. Per quali motivi possono essere ricusati?

R. Per quegli stessi motivi per cui vengono allegati sospetti i testimonj (art. 310) *V*. p. 168 e 169.

D. Quando deve proporsi la ricusa?

R. Entro tre giorni dalla nomina dei periti: spirato il qual termine la ricusa non potrebbe più essere proposta, ed il perito presterebbe il giuramento nel giorno fissato nella citazione, (art. 309).

D. In qual forma deve essere proposta la ricusa?

R. Con un semplice atto, notificato al patrocinatore e firmato dalla parte, o da un suo procuratore specialmente autorizzato. Quest' atto deve contenere i motivi della ricusa; e le prove se ve sono, o l' offerta di giustificarli per via di testimonj (art. 309).

D. Se la ricusa è contraddetta, come sarà giudicata?

R. Sarà giudicata sommariamente all' udienza, e sulle conclusioni del pubblico ministero (art. 311).

D. Se il motivo della ricusa non è del numero di quelli che sono ammessi dalla legge, che cosa verrà ordinato?

R. La ricusa sarà rigettata; la parte che l' ha proposta sarà condannata al risarcimento di quei danni ed interessi che risultassero di ragione (art. 314) verso il di lei avversario, al quale ha portato del pregiudizio ritardando la definizione della lite.

D. E se la ricusa intaccasse l' onore del perito, potrebbe egli domandare un risarcimento?

R. Sì; e la parte viene condannata, se ciò sia

del caso, ai danni ed interessi verso di lui (art. 314).

D. Allorchè il perito ottiene questa condanna, può egli continuare ad esercitare in causa il suo uffizio?

R. No (art. 314 in fin.), per la ragione che domandando un risarcimento, si può ragionevolmente presumere che egli abbandoni lo stato d' imparzialità nel quale deve necessariamente trovarsi chi deve pronunziare giustamente la propria opinione.

D. Se il motivo della ricusa è uno di quelli che sono ammessi dalla legge, ma non sia provato (per esempio, che il perito ha mangiato e bevuto con la parte ed a di lei spese dopo la sentenza), che si deve ordinare?

R. I giudici possono ordinare la prova per testimonj, la quale dovrà in tal caso eseguirsi nelle forme prescritte per gli esami sommarj, e che furono da noi spiegate nel §. I. (art. 311)

E se dall' esame testimoniale non risultasse la prova conveniente, la ricusa sarebbe rigettata, ed avrebbero luogo anche in questo caso tutte le disposizioni di cui si è fatto parola disopra.

D. Se la ricusa è appoggiata a un motivo ammesso dalla legge, e questo motivo venghi provato, o nello stesso momento in cui è proposta la ricusa, ovvero in seguito per mezzo della prova testimoniale, che cosa viene ordinato?

R. Viene ammessa la ricusa, e si nomina un nuovo perito o dei nuovi periti *ex officio*, in luo-

go di quello o di quelli contro i quali la ricusa medesima è stata ammessa. (art. 313).

D. Se venga interposta l'appellazione dalla sentenza sull'articolo della ricusa, il ricorso in appello produce egli la sospensione?

R. No; la sentenza si manda in tal caso ad esecuzione non ostante l'interposizione d'appello (art. 312). Se adunque con la sentenza fu rigettata la ricusa, il perito ricusato può procedere all'operazione non ostante l'appello; e se fu ammessa la ricusa, l'operazione si fa in concorso del perito nominato per rimpiazzare il ricusato.

D. Come si deve procedere per far che i periti prestino il loro giuramento?

R. Spirato il termine dei tre giorni che si concede alle parti per accordarsi sulla scelta dei periti (e dopo che fu giudicata la ricusa nel caso in cui fosse stata proposta), la parte più sollecita si procurerà dal giudice una ordinazione (art. 307) la quale indichi il giorno, l'ora ed il luogo in cui il giuramento dovrà prestarsi.

D. Come sono chiamati i periti a quest'oggetto?

R. Dovranno i periti essere citati dalla parte suddetta a venire a prestare il giuramento nel luogo, giorno ed ora sopra indicati (art. 307).

D. E' egli necessario di chiamarvi anche le parti?

R. No; la loro presenza non è necessaria a un tal atto (art. cit.)

D. Può egli il perito ricusar di accettare la nomina e la commissione che gli si vorrebbe affidare, e di prestare il giuramento?

R. Sì; l'articolo 316 non pronunzia condanna contro di lui se non se per il caso in cui dopo aver prestato il giuramento mancasse di adempiere alla ricevuta commissione; egli non si è obbligato se non se acconsentendo di giurare in qualità di perito.

D. Se alcuno dei periti non accetta la nomina, o manca di comparire alla prestazione del giuramento, che cosa dee farsi?

R. Le parti devono concertarsi immediatamente per la scelta di un nuovo perito, altrimenti vien questo nominato *ex officio* dal tribunale (articolo 316).

D. Se i periti si presentano per giurare, che cosa deve contenere il processo verbale?

R. Esso contiene;

1.° La prestazione del giuramento;

2.° L'indicazione che i periti devono fare del luogo, giorno ed ora in cui eseguiranno la loro operazione (art. 315).

D. Cosa dovrà farsi in seguito perchè abbia luogo la perizia?

R. I periti e le parti si recano sul luogo indicato, nel giorno ed ora già stabiliti per l'operazione, al momento in cui fu prestato il giuramento.

D. Non è egli necessario che la parte più diligente faccia citare a quest' oggetto i periti e la parte?

R. No, quanto ai periti, perchè avendo già essi medesimi, quando hanno prestato il giuramento,

indicato il luogo, il giorno e l'ora, ne sono bastevolmente informati.

Quanto poi alle parti, se desse furono presenti al momento della indicazione medesima, questa deve tener luogo di citazione (art. 315); ma se poi non furono presenti, saranno citati con atto da patrocinatore a patrocinatore a trovarsi presenti nel luogo, giorno ed ora indicati dai periti (art. cit. in fin.).

D. Se alcuno tra i periti, dopo di aver prestato il giuramento non si presenta il giorno della *operazione* nel luogo e nell' ora indicati, che cosa si fa?

R. Devono in tal caso le parti concertarsi immediatamente sulla nomina di un altro perito in sua vece, altrimenti vien questi nominato *ex officio* dal tribunale.

D. Si può egli procedere contro il perito che non si è presentato per ciò che non ha adempiuta la sua commissione?

R. Sì; (e quand' egli non adduca una valevole scusa) può essere condannato dal tribunale che gliene ha dato l'incarico a tutte le spese divenute inutili per la sua mancanza, ed anche al risarcimento de' danni ed interessi, se così *sarà* di ragione (art. 316), poichè egli ha mancato alla sua obbligazione.

D. Che cosa dee farsi per mettere i periti in istato di poter fare la loro perizia?

R. Si consegna ad essi:

1.° La sentenza che ha ordinata la relazione

(art. 317), affinchè conoscano quale deve essere l'oggetto della perizia ;

2.º Le carte necessarie (art. cit.) per poter emettere ragionatamente il loro parere ;

Le parti possono fare quei rilievi e quelle domande che credono convenienti, ed i periti devono farne menzione nella loro relazione (ibid.)

D. In qual luogo deve redigersi la relazione?

R. O sul luogo stesso della controversia, oppure nel luogo, giorno ed ora che verranno indicati dai periti. (art. 317.)

D. Da chi deve scriversi?

R. Da uno de' periti, e sottoscriversi da tutti. (art. cit.)

D. E se nessuno de' periti sapesse scrivere?

R. In questo caso la relazione si scrive dal cancelliere del giudice di pace del luogo della perizia, dal quale dovrà anche essere sottoscritta. (art. 317.)

D. Come si deve stendere la relazione, se tutti i periti ovvero il numero maggiore è di una stessa opinione?

R. Essi devono stendere una sola relazione, e presentare un solo giudizio a pluralità di voti (art. 318.)

D. E come si dovrà stendere se i periti sono di diversa opinione?

R. In caso di disparità di opinioni, essi indicheranno i motivi della loro discordanza, ma senza specificare le opinioni individuali di ciascuno (art. 318), perchè non vengano esposti

al mal contento, ed al rancore che potrebbe destarsi nell'animo delle parti.

D. Ove deve essere depositato l'originale della relazione?

R. Alla cancelleria del tribunale che ha ordinato la perizia, senza nuovo giuramento per parte de' periti. (art. 319.)

D. Qualora i periti ritardassero, o ricusassero di presentare la loro relazione, che cosa si dovrebbe fare per costringerli a presentarla?

R. Verrebbero citati senza previo esperimento di conciliazione a comparire entro il termine di tre giorni davanti il tribunale da cui furono incaricati per essere ivi condannati, anche mediante l'arresto personale, se occorra, alla predetta presentazione. (art. 320.)

D. Ed in qual modo si provvederà sopra questa domanda?

R. Sommariamente, e senza alcuna istruzione di processo. (art. 320.)

D. Da chi, ed in qual modo devono essere tassate le competenze de' periti?

R. Dal presidente in calce dell' originale della relazione. (art. 319.)

D. A che dovranno ricorrere i periti se la parte non soddisfa volontariamente alle loro competenze?

R. Domanderanno a tale oggetto un mandato esecutivo, il quale si rilascerà ad essi contro la parte che ha richiesta la perizia, e se questa è stata ordinata *ex officio* contro la parte che ne ha sollecitata la esecuzione. (art. 319.)

D. Allorchè sia stato deposto alla cancelleria l' originale della relazione, che cosa dee farsi perchè si proceda alla sentenza?

R. La parte più diligente leva copia della relazione, la notifica al patrocinatore contrario, e domanda l' udienza con un semplice atto (articolo 321).

D. Se i giudici non trovano nella relazione schiarimenti bastevoli, che cosa possono fare?

R. Possono ordinare *ex officio* un' altra perizia da eseguirsi da uno o più periti che si nominano egualmente *ex officio* (art. 322).

D. Che cosa potranno fare questi nuovi periti per procedere con esattezza alle loro operazioni?

R. Potranno domandare ai primi quelle spiegazioni e quei rischiarimenti che credessero opportuni (art. cit.).

D. Sono essi obbligati i giudici di uniformarsi al sentimento dei periti?

R. Non sono obbligati ad uniformarsi se vi si opponga la loro intima convinzione (art. 323).

§. IV.

Della verificazione delle scritture.

D. Che cosa deve fare colui contro il quale si domanda la ricognizione di una scrittura privata, conformemente a quanto abbia detto nel capitolo V. della prima parte di questo libro, ovvero con-

tro cui è prodotta una tale scrittura nel corso di una istanza?

R. Se si pretende che la prodotta scrittura sia sottoscritta da esso lui, egli è tenuto di formalmente negare o riconoscere la propria scrittura o la propria firma (1). Egli non potrebbe limitarsi a dichiarare che non la conosce, perciocchè egli deve sapere in modo certo se egli l' ha scritta o sottoscritta.

D. Che deve egli fare se la scrittura si produce non come sottoscritta da lui, ma dal suo autore, come, per esempio, da quello di cui egli è erede?

R. E' obbligato a riconoscerla ovvero a dichiarare che non conosce la scrittura o la firma del proprio autore (2), perciocchè può benessimo accadere ch' egli non la conosca, e non sappia d'altronde se il di lui autore abbia firmato lo scritto.

D. Se nel primo caso la parte nega la scrittura, ovvero, se nel secondo dichiara di non conoscerla, basterà forse questo per togliere la fede all'atto, e per impedirne la esecuzione?

R. Sì; perchè sostenendosi la verità dello scritto da chi lo presenta, e negandosi o dichiarandosi dall' altra parte di non conoscerlo, la giustizia è in uno stato d' incertezza, poichè essendo tutti gli uomini uguali innanzi a lei, niuno merita da essa una maggior fede dell' altro; e rimarrà in tale stato finchè non si dimostri che lo scritto è o non è veramente di quello al quale si vuole attribuire.

---

(1) Codice civile, art. 1323.
(2) *Ibid.* art. cit.

D. Sarebbe egli lo stesso se lo scritto fosse autentico, ossia se fosse stato ricevuto da un pubblico ufficiale, quale sarebbe un notajo, avente il diritto d'imprimere il carattere di autenticità agli atti nel luogo in cui è redatto lo scritto istesso, e se fosse munito di tutte le richieste solennità ?

R. No; una tale scrittura fa piena fede contro colui contro il quale si produce, fino a che sia provata falsa dietro la querela di falso di cui parleremo fra poco; perocchè in tal caso tra la persona che produce e quella contro cui si produce lo scritto avvi un pubblico ufficiale che attesta la verità del medesimo, e cui si dee prestar fede, il che non avviene di una scrittura privata.

D. Venendo negata una privata scrittura, ovvero non volendosi riconoscerla, a chi incumbe di provare ch'essa appartiene a colui al quale si attribuisce ?

R, A quello che la produce; conciosiachè non basta che per appoggiare una domanda od una eccezione si alleghi un fatto; devesi inoltre provarlo.

D. In qual modo gli si ordina che debba provare essere lo scritto di quella persona alla quale lo attribuisce ?

R. Ordinando che ne sia fatta la verificazione (art. 195).

D. Come dovrà eseguirsi questa verificazione ?

R. La sentenza che la ordina stabilisce che debba essere fatta, sia col mezzo di documenti, sia col giudizio dei periti, sia coll'esame di testimonj (art. 195).

tro cui è prodotta una tale scrittura nel corso di una istanza ?

R. Se si pretende che la prodotta scrittura sia sottoscritta da esso lui, egli è tenuto di formalmente negare o riconoscere la propria scrittura o la propria firma (1). Egli non potrebbe limitarsi a dichiarare che non la conosce, perciocchè egli deve sapere in modo certo se egli l' ha scritta o sottoscritta.

D. Che deve egli fare se la scrittura si produce non come sottoscritta da lui, ma dal suo autore, come, per esempio, da quello di cui egli è erede?

R. E' obbligato a riconoscerla ovvero a dichiarare che non conosce la scrittura o la firma del proprio autore (2), perciocchè può benessimo accadere ch' egli non la conosca, e non sappia d' altronde se il di lui autore abbia firmato lo scritto.

D. Se nel primo caso la parte nega la scrittura, ovvero, se nel secondo dichiara di non conoscerla, basterà forse questo per togliere la fede all' atto, e per impedirne la esecuzione?

R. Sì; perchè sostenendosi la verità dello scritto da chi lo presenta, e negandosi o dichiarandosi dall' altra parte di non conoscerlo, la giustizia è in uno stato d' incertezza, poichè essendo tutti gli uomini uguali innanzi a lei, niuno merita da essa una maggior fede dell' altro; e rimarrà in tale stato finchè non si dimostri che lo scritto è o non è veramente di quello al quale si vuole attribuire.

---

(1) Codice civile, art. 1323.
(2) *Ibid.* art. cit.

D. Sarebbe egli lo stesso se lo scritto fosse autentico, ossia se fosse stato ricevuto da un pubblico ufficiale, quale sarebbe un notajo, avente il diritto d'imprimere il carattere di autenticità agli atti nel luogo in cui è redatto lo scritto istesso, e se fosse munito di tutte le richieste solennità ?

R. No; una tale scrittura fa piena fede contro colui contro il quale si produce, fino a che sia provata falsa dietro la querela di falso di cui parleremo fra poco; perocchè in tal caso tra la persona che produce e quella contro cui si produce lo scritto avvi un pubblico ufficiale che attesta la verità del medesimo, e cui si dee prestar fede, il che non avviene di una scrittura privata.

D. Venendo negata una privata scrittura, ovvero non volendosi riconoscerla, a chi incumbe di provare ch'essa appartiene a colui al quale si attribuisce ?

R, A quello che la produce; conciosiachè non basta che per appoggiare una domanda od una eccezione si alleghi un fatto; devesi inoltre provarlo.

D. In qual modo gli si ordina che debba provare essere lo scritto di quella persona alla quale lo attribuisce ?

R. Ordinando che ne sia fatta la verificazione (art. 195).

D. Come dovrà eseguirsi questa verificazione ?

R. La sentenza che la ordina stabilisce che debba essere fatta, sia col mezzo di documenti, sia col giudizio dei periti, sia coll'esame di testimonj (art. 195).

D. Da quanti periti deve farsi questa verificazione?

R. Da tre periti che sono *ex officio* nominati nella sentenza, a meno che le parti non siano state d'accordo nella loro elezione (art. 196).

D. Davanti a chi si procederà alla verificazione?

R. Colla stessa sentenza che la ordina si destina il giudice davanti a cui deve eseguirsi (art. 196), cioè davanti a cui i periti presteranno il loro giuramento, e procederanno alle loro operazioni, e dal quale i testimonj saranno esaminati.

D. Che cosa viene ordinato nella sentenza relativamente alla scrittura da verificarsi?

R. Che dessa sia deposta alla cancelleria (art. 196), affinchè se ne possa eseguire la verificazione.

D. Che cosa dee fare in esecuzione di questa sentenza colui che produce la scrittura, onde farla verificare?

R. La scrittura medesima deve essere sottoscritta e segnata da esso lui o dal suo patrocinatore unitamente al suo cancelliere. Questo ne riconosce lo stato, e fa processo verbale di ogni cosa (art. cit.).

D. La parte contro cui è prodotta la scrittura può ella averne comunicazione alla cancelleria?

R. Sì; essa ne può prendere comunicazione duranti tre giorni dal momento in cui è stata deposta (art. 198), onde poterla esaminare e far esaminare da persone di confidenza e di

cognizione, ed assicurarsi così viemaggiormente che lo scritto non è suo proprio o del suo autore, ed inoltre per rimarcare sopra il medesimo tutto ciò che può provare ai periti la verità della sua asserzione.

D. Può essa la parte prendere una tale comunicazione trasportando la scrittura?

R. No; la legge vuole che non possa essere mai trasportata la scrittura (art. 198), onde evitare qualunque pericolo di alterazione.

D. In qual maniera resta provato che la comunicazione si è avuta?

R. Col mezzo della sottoscrizione che la parte o il suo patrocinatore, o un suo procuratore speciale deve opporre alla scrittura all' atto dell' ispezione (art. 198), affinchè non sia poi possibile di cangiarla o di alterarla, e col mezzo del processo verbale che ne deve stendere il cancelliere (art. cit.).

D. In quali maniere si eseguisce la verificazione?

R. In tre: col mezzo di *documenti*, coll' opera dei *periti* e per mezzo dei *testimonj*.

Della verificazione per mezzo di documenti.

D. Come si fa la verificazione col mezzo di documenti?

R. Una tale verificazione si eseguisce facendo uso di atti autentici o privati, ma però riconosciuti dalle parti, dai quali risulta o che quello contro cui è prodotto lo scritto l'ha già ricono-

sciuto vero (come se si presentasse un atto notarile nel quale fosse stato da lui riconosciuto come vero un biglietto che egli ha poi negato), ovvero che quello il quale produce lo scritto ha riconosciuto direttamente o indirettamente che esso non esiste.

Della verificazione fatta dai periti.

D. Come si eseguisce la verificazione coll'opera dei periti?

R. Confrontandosi da essi la scrittura e la sottoscrizione che forma l'oggetto della controversia con altre scritture o sottoscrizioni della persona, (art. 200) o con uno scritto fatto all'istante da essa (art. 206), onde conoscere se la scrittura o la sottoscrizione è o non è veramente sua propria.

D. Quali regole si devono osservare relativamente alla nomina, alla ricusa ed alla prestazione del giuramento dei periti?

R. Quelle che sono prescritte per le relazioni dei periti in genere. Vedi quanto abbiamo detto nel §. 3 di questa sezione.

D. Come si procede a questa verificazione?

R. 1.° La parte più diligente presenta un'istanza al giudice delegato, acciocchè destini il luogo, il giorno e l'ora della verificazione;

2.° Il giudice delegato rilascia una ordinanza, nella quale stabilisce il luogo, il giorno e l'ora. (art. 199.)

D. Come si notifica quest'ordinazione?

R. Essa si notifica al patrocinatore della parte avversaria, se fu costituito, e se non vi ha patrocinatore; da un usciere destinato nella stessa ordinazione a quest'oggetto; e le parti contro le quali si fa la verificazione sono citate a comparire davanti al giudice delegato, onde convenire intorno alle scritture di confronto. (art. cit.)

D. Se la parte che ha chiesta la verificazione non comparisce, che cosa si fa?

R. Il giudice delegato dichiara la contumacia, e ordina che ne sarà fatto da lui stesso rapporto alla prossima udienza, senza citare le parti all'udienza stessa (art. 199 e 1034), giacchè non è stato che un effetto della volontà dell'attore il non sapere il giorno di questa udienza, essendo stato libero in lui il presentarsi innanzi al giudice delegato nel luogo, giorno ed ora indicati.

D. Come si pronunzia dietro il rapporto del giudice delegato?

R. Se l'attore non comparisce, la scrittura è rigettata, ma la sentenza è però suscettibile di opposizione (art. 199), vale a dire, che se l'attore ha delle ragioni per giustificare o almeno scusare la sua non comparsa, si ritratta la sentenza, e si procede alla verificazione nel modo che si dirà in seguito.

D. E che cosa dee farsi se s'incorre la contumacia dal reo convenuto nel giudizio di verificazione?

R. Anche in questo caso ha luogo ciò che ab-

biamo detto relativamente all'attore: si dà atto di contumacia, si rimettono le parti all'udienza, si fa il rapporto dal giudice, e il tribunale può ritenere la scrittura per riconosciuta; se la sentenza è contumaciale, è suscettibile di opposizione. (art. 199.)

D. Se le parti compariscono davanti al giudice delegato, possono esse convenire amichevolmente sulle scritture di confronto?

R. Sì; l'art. 200 non dà al giudice la facoltà di scegliere le scritture se non se in quanto suppone il caso che le parti non sieno d'accordo.

D. Se adunque le parti non convengono, da chi ne sarà fatta la scelta?

R. Dal giudice (art. 200), cioè dal giudice delegato alla verificazione.

D. Può egli ammettere come scritture di confronto quelle scritture ch'egli stima più convenienti?

R. Egli non può scegliere se non le scritture indicate nelle cinque differenti specie che seguono:

1.° Le firme apposte agli atti seguiti davanti notaro (art. 200 n. 1);

2.° Le firme apposte agli atti giudiziarj fatte in presenza del giudice e del cancelliere (ibid.); per esempio, le sottoscrizioni di un processo verbale di esame di testimonj od altro simile. Se il processo verbale fosse stato fatto dal solo cancelliere, non potrebbe servire a quest'uopo; tale sarebbe, per esempio, il caso di cui abbiamo parlato non ha guari, in cui il cancelliere fa pro-

cesso verbale dello stato riconosciuto della scrittura da verificarsi. (vedi l'art. 196.)

3.° Le carte che quegli la di cui firma deesi comparare ha scritte e firmate in qualità di persona costituita in qualsiasi pubblico ufficio (art. 200 n. 1). Se dunque lo scritto attribuito ad un notaro fosse in seguito da essolui negato, si potrebbero prendere come scritture di confronto le carte scritte e firmate da lui in qualità di notaro;

4.° Le scritture e firme private riconosciute dalla persona a cui si attribuisce la carta da verificarsi (art. 200 *n.* 2), tale sarebbe un altro biglietto eguale a quello sopra cui si questiona, il quale fosse stato da lei riconosciuto o in giudizio, o davanti a un pubblico ufficiale;

5.° Finalmente se viene negata o non riconosciuta una sola parte della scrittura da verificarsi, il giudice può ordinare che il resto della detta scrittura serva di carta di confronto. (ibid.)

Esempio: Si produce contro di me un biglietto, ossia un *pagherò* di *due* mila lire scritto da me medesimo: io sostengo che il pagherò non è che di mila lire, e che la parola *due* è stata aggiunta, e dichiaro di voler negare questa sola parola, il giudice può ordinare che il rimanente del biglietto da me riconosciuto sia confrontato colla parola *due* ad oggetto di conoscere se questa fu scritta dalla mano stessa che ha scritto tutto il biglietto.

D. Può egli il giudice ammettere come scritture di confronto quelle che sono state preceden-

temente negate o non riconosciute dal reo convenuto, se sono poi state verificate e riconosciute come sue proprie in giudizio?

R. No; (art. 200 n.º 2.º), perchè quantunque la giustizia le abbia riconosciute vere, siccome essa non si è a ciò determinata se non se dietro relazione di periti, la cui arte è tutta appoggiata alla conghiettura, o dietro le deposizioni di testimonj i quali potrebbero essere stati subornati o ingannati, così non può aversi da queste scritture quella certezza che si ha da quelle che dalla parte medesima sono state volontariamente riconosciute.

D. Se le carte di confronto sono in potere di notaj o di altri pubblici depositarj, od anche di particolari individui, che cosa dovrà farsi perchè sieno presentate in giudizio?

R. Il giudice delegato ordinerà che i depositarj, quali si sieno, di dette carte abbiano a presentarle ad un giorno ed ora determinati nel luogo in cui deve seguire la verificazione; sotto pena pei pubblici depositarj dell'arresto personale, e per le altre persone di esservi astrette colle vie ordinarie, salvo il pronunziare anche contro di loro l'arresto personale se vi sarà luogo (articolo 201).

D. Ma se le carte di confronto non potessero essere trasportate, come, per esempio, un registro dello stato civile, un atto giudiziario ec.; ovvero se i depositarj abitassero in luoghi troppo lontani, quale sarebbe la provvidenza da prendersi?

R. Il giudice delegato ne fa in tal caso rapporto al tribunale: il regio procuratore dà le sue conclusioni; ed è poi rimesso alla prudenza del tribunale di ordinare che la verificazione si eseguisca nel luogo di abitazione dei detti depositarj, o nel luogo più vicino, oppure che le carte sieno entro un determinato termine trasportate alla cancelleria coi mezzi e colle cautele che il tribunale stabilirà nella sua ordinazione (art. 202).

D. Se viene ordinato il trasporto delle carte; e se durante il tempo in cui esse debbono rimanere nella cancelleria del tribunale presso al quale si fa la verificazione, occorra di averne una spedizione od una copia, come si potrà ottenerla?

R. Prevedendo la legge un tal caso, esige che, se il depositario è pubblico funzionario, debba prima di consegnare gli originali farne una spedizione o copia collazionata, la quale sarà collazionata sulla minuta ossia originale dal presidente del tribunale del suo circondario, il quale ne formerà processo verbale (art. 203).

Questa spedizione o copia sarà riposta dal depositario fra le sue minute in luogo dell'originale, onde vi resti fino alla di lui restituzione; occorrendo intanto di rilasciare spedizioni di questa copia posta in luogo dell' originale, il depositario può farlo, coll' obbligo però di far menzione in ogni spedizione del processo verbale erettosi dal presidente (art. 203).

D. In qual maniera otterrà questo depositario il rimborso delle sue spese?

R. Il giudice che ha stesso il processo verbale ne fissa la tassa, e pel loro rimborso si rilascia la spedizione esecutiva contro la parte che ha chiesta la verificazione (art. 203).

D. Se le carte di confronto possono essere trasportate, e i depositarj non abitino in luoghi troppo discosti, come si procede ond' essi abbiano a presentare le carte, ed acciocchè i periti prestino il loro giuramento ed eseguiscano la verificazione?

R. 1.° Il giudice delegato con sua ordinazione stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo in cui sarà fatta la presentazione delle carte; si presterà il giuramento, e si procederà alla verificazione;

2.° I periti sono citati a comparire nel giorno luogo ed ora suddetti per prestare il giuramento e procedere alla verifiazione;

3.° I depositarj vi sono parimenti citati per presentare le scritture di confronto.

Tutte queste citazioni si fanno con atto d'usciere dalla parte più diligente;

4.° S'intima poi con atto da patrocinatore a patrocinatore alla parte conraria d'intervenire alla verificazione;

5.° Si stende di tutto questo processo verbale;

6.° Si dà copia per estratto di questo processo verbale ai periti in ciò che li riguarda, unitamente alla copia della sentenza (art. 204).

D. Presentandosi dai depositarj le carte di confronto, in qual modo debbono essere consegnate ai periti; chi sarà responsabile della conservazione e della restituzione di esse, potendo succedere che vadano smarrite?

R. E' rimesso alla prudenza del giudice delegato di ordinare, o che i depositarj restino presenti alla verificazione per la custodia delle scritture, e che possono ritirarle affine di presentarle ad ogni sessione;

Ovvero d' ordinare che le scritture stesse restino depositate nelle mani del cancelliere, il quale se ne costituisce responsabile con processo verbale (art. 205).

D. Se viene ordinato il deposito delle scritture nelle mani del cancelliere, e durante il medesimo occorra di averne delle copie o spedizioni, come si potranno queste ottenere?

R. Si procederà come nel caso in cui vengino trasportate alla cancelleria da luoghi lontani; cioè, potrà il depositario rilasciare le copie o le spedizioni, e potrà farlo ancorchè il luogo ove si fa la verificazione fosse fuori del circondario in cui il medesimo ha il diritto di esercitare il suo ufficio (art. 205 in fin.).

D. Se non si abbiano carte da confrontare, ovvero se quelle che si hanno non siano sufficienti, sopra di che eseguiranno i periti la verificazione per via di confronto?

R. Il giudice può ordinare che il reo scriva sotto la dettatura dei periti; l'attore dovrà in tal caso essere presente all'atto dello scrivere, o almeno vi dovrà essere chiamato (art. 206).

D. Che cosa devono fare i periti prima di procedere al confronto?

R. Devono prestare il giuramento (art. 207).

D. Dopo che furono presentate le scritture di confronto, e dopo che i periti hanno prestato il loro giuramento, che cosa deve farsi dalle parti per mettere i periti in istato di adempiere il loro uffizio?

R. 1.° Si comunicano ad essi le scritture;

2.° Se non ve n' hanno o se sono insufficienti, si fa scrivere la parte, come si è già detto;

3.° Le parti fanno, intorno al processo verbale del giudice delegato, quelle istanze e quelle osservazioni che giudicano convenienti (art. 207).

D. Come si procede in seguito alla verificazione?

R. 1.° Le parti si ritirano (art. 207) onde lasciare ai periti tutta la libertà.

2.° I periti procedono unitamente alla verificazione in cancelleria alla presenza del cancelliere, oppure avanti il giudice, se così ha questi ordinato.

E se essi non possono terminare la loro operazione nel giorno istesso, è prorogata ad un altro giorno ed ora indicati dal cancelliere o rispettivamente dal giudice (art. 208).

D. Come presentano i periti il loro giudizio?

R. Con una sola relazione, e motivata, e non debbono presentare che una sola opinione a pluralità di voti.

Se vi sono opinioni differenti, il rapporto deve esprimerne i motivi senza specificare l' opinione individuale di ciascun perito (art. 210).

D. Compiuta la relazione, a chi debbono consegnarla i periti?

R. Essa si unisce all'originale del processo ver-

bale del giudice delegato, senza ulterior giuramento per parte dei periti stessi (art. 209).

D. E che dovrà farsi delle scritture di confronto ?

R. Esse saranno restituite ai depositarj contro loro ricevuta scritta nel processo verbale (articolo citato).

D. Come sono tassate le competenze dei periti?

R. Dal giudice delegato sul medesimo processo verbale, e se ne rilascia mandato esecutivo contro la parte che ha domandata la verificazione. (1)

Della verificazione per mezzo di testimonj.

D. Come si fa la verificazione per mezzo di testimonj ?

R. Con un esame testimoniale. (art. 211.)

D. Quali persone possono essere sentite come testimonj ?

R. 1.° Coloro che hanno veduto scrivere o firmare la scrittura controversa ;

2.° Quelli che hanno cognizione de'fatti che possono influire allo scoprimento della verità (art. 211), come sarebbe, per esempio, quello che ha sentito il debitore a confessare di avere il debito risultante dal *pagherò* ch'egli poi volesse negare.

---

(1) Si applichino inoltre a questa relazione dei periti le regole che abbiamo spiegate di sopra intorno alle relazioni dei periti in genere.

D. Quali regole debbono osservarsi in questo esame?

R. Si osservano tutte le regole che sono prescritte per l'esame de' testimonj in genere (art. 212), e che noi abbiamo analizzate nel §. I di questa sezione.

Di più però, procedendosi a questo esame particolare, le carte negate o non riconosciute devono essere ad essi presentate, onde le contrassegnino colla loro firma. Della segnatura o del loro rifiuto a firmare si fa menzione nel processo verbale. (art. 212.)

Della sentenza che si pronunzia dietro la fatta verificazione.

D. Se dai documenti, dalla relazione de' periti, o dall'esame de' testimonj risulta che la scrittura controversa non è di quello al quale volevasi attribuire, che cosa verrà pronunziato?

R. Che la scrittura sia rigettata.

D. Ma se al contrario resta provato che la carta è stata scritta o firmata da quello stesso che l'ha negata, a che verrà esso condannato?

R. 1.° Ad una multa di lire 150 da pagarsi al demanio;

2.° Alla domanda principale, ed alle spese, danni ed interessi verso la parte sotto pena dell'arresto personale anche sull' oggetto della causa. (art. 213.)

D. La multa, i danni ed interessi e l'arresto

personale si possono pronunziare contro colui che non ha voluto riconoscere la scrittura o la firma del proprio autore, nel caso che resti provato che è veramente di questo?

R. No; perchè se è obbligato a conoscere in modo certo la propria scrittura o sottoscrizione, non è nella stessa guisa obbligato a conoscere quella del di lui autore.

§. V.

Della querela di falso.

D. In quali casi v'ha luogo a querelarsi di falso?

R. Quando un atto è falso, falsificato o alterato, e la falsità, la falsificazione o l'alterazione pregiudica i proprj diritti.

D. In quante maniere si può impugnare un atto come falso?

R. In due: coll'accusa di falso principale, e colla querela incidentale di falso in un giudizio civile.

D. Che cosa è l'accusa di falso principale?

R. Si è l'azione colla quale una parte, senza aspettare che si faccia uso contro di essa di un atto falso, falsificato od alterato, introduce presso un tribunale criminale l'accusa di falsità, di falsificazione o di alterazione dell'atto medesimo.

D. Per qual ragione il falso in questo caso appellasi *principale*?

R. Perchè desso è quello che dà *principio* alla procedura di falso, non essendo questa preceduta da alcun'altra istanza criminale o civile.

D. Che cosa è il falso incidente?

R. Si è quell'accusa o quella querela che s'intenta contro un atto falso, o falsificato, prodotto nel caso di una procedura criminale o civile, e che diventa incidente alla procedura medesima.

N. B. Non si parlerà in questo luogo se non se del falso incidente in un giudizio civile.

D. In quali casi si fa luogo al falso incidente in un giudizio civile?

R. Ogni qualvolta viene intimato, comunicato o prodotto nel corso della procedura un atto falso o falsificato (art. 214).

D. E' egli sempre necessario, per escludere un documento falso o falsificato, di querelare di falso contro il medesimo?

R. Ciò è necessario tutte le volte che il documento porta con se i caratteri d'un atto autentico, per esempio, una spedizione firmata da un notaro od altro pubblico ufficiale, ovvero munita del suggello della autorità d'onde proviene; poichè si deve prestare intera fede a qualunque documento rivestito di un tal carattere, fino a che quelli contro i quali se ne fa uso non l'abbiano fatto spogliare del carattere istesso, facendone pronunziare la falsità dietro querela di falso.

D. Se il documento falso, o falsificato, è un documento privato, è egli necessario, onde escluderlo, d'intentare la querela di falso?

R. No; in tal caso non è questa necessaria. Quello contro il quale un tale atto è prodotto può limitarsi a negarlo, o a dichiarare di non conoscerlo nella sua totalità, se pretende che esso non sia suo proprio, o del di lui autore; ovvero in parte se pretende che una parte del medesimo sia vera, e l'altra no; come, per esempio, se egli sostiene che in un *pagherò* di *due mila* lire la parola *due* è stata aggiunta al contesto del biglietto, può sostenere che desso è vero in quanto a mille lire, ma che la parola *due* non è altrimenti vera. In amendue questi casi basta il negare, o il dichiarare di non riconoscere la scrittura dell' atto privato, e si ricorre alla verificazione.

Vedasi la ragione di questa differenza nel §. 4 di questa sezione alla pag. 193 e seg.

D. Alloraquando un atto privato è stato riconosciuto da colui al quale si oppone, può egli esserne sospeso qualunque effetto per la semplice negazione che se ne facesse, o per la dichiarazione che non si vuol riconoscere, senza che sia necessario di querelarsi di falso?

R. No; siccome l' atto privato riconosciuto da quello contro cui si produce ha la stessa fede dell'atto autentico (1), così quest'autenticità non può essere distrutta se non se in conseguenza di una querela di falso, cui la parte che l'ha riconosciuto ha diritto d' intentare malgrado il fat-

(1) Codice civile, art. 1322.

tone riconoscimento; perciocchè non mancano esempj che un uomo ingannato dalla perfetta imitazione del proprio carattere, abbia riconosciuta come vera e sua propria una scrittura, od una sottoscrizione, che fu in seguito riconosciuta falsa e non sua.

D. Alloraquando un atto privato è stato legalmente considerato come riconosciuto, si può egli sospenderne l'esecuzione e gli effetti con una semplice negazione, senza querelare di falso?

R. No; esso ha anche in questo caso la stessa fede dell'atto autentico (1), e deve anche, relativamente alla procedura di verificazione e di falso, essere come tale considerato. Tale sarebbe lo scritto prodotto contro una parte che venne citata in giudizio per la verificazione della scrittura, e che non è comparsa nei termini di legge. Esso è in tal caso ritenuto come riconosciuto, (art. 194) con una sentenza. Se il condannato non procede presso il tribunale competente per la riforma della sentenza (sia col mezzo della opposizione, sia col mezzo dell' appellazione, sia col ricorso per la ritrattazione o per la cassazione della sentenza, del che parleremo nella Parte IV), essa sussiste tal quale fu pronunziata, e sussiste con essa l'autenticità che ha conferito all'atto privato, e non può per conseguenza distruggersi l'autorità e la forza dell'atto medesimo, se prima non s'intenti dalla parte interessata la querela di falso.

---

(1) Codice civile, art. 1322.

D. Se con un giudizio di verificazione di scrittura, un documento privato è stato dichiarato scritto da colui al quale venne attribuito, può esso venir in seguito sospeso ne' suoi effetti con una semplice negazione, e senza querela di falso?

R. Non lo può essere, tanto se il documento è stato verificato in confronto dell' attore, quanto se è stato verificato in concorso del reo. Se è intervenuto un giudicato sull'appoggio della verità dello stesso documento; essendosi esso riconosciuto come vero in giudizio, è divenuto per tal motivo autentico; ma può la parte intentare contro di esso, non ostante il predetto giudicato, la querela di falso (art. 214). Il giudicato infatti non è appoggiato che sulla relazione di periti calligrafi la di cui arte non è se non se mera congbiettura, o sulle deposizioni di testimonj i quali possono essere stati subornati o ingannati.

D. Si può egli querelare di falso in via incidentale in un giudizio civile contro un atto già impugnato come falso, e dichiarato vero dietro un antecedente giudizio di falso?

R. No (art. 214), perchè avressimo una *cosa giudicata* (1). Ella è una regola generale che non si può muovere ulteriormenti questione sopra ciò che è stato giudicato; altrimente non vi avrebbe confine alcuno per le liti e per i processi, e gli uomini di mala fede, per via di raggiri e di cavillazioni, obbligherebbero l' uomo probo ed onesto ad abbandonare finalmente il proprio diritto.

---

(1) *Vedi* il Codice civile agli art. 1350 e 1351.

Epoca prima.

Della querela di falso dalla sua origine, fino e compresa la sentenza di ammissione.

D. La parte cui è stato intimato o comunicato, o contro la quale è stato prodotto nel caso di una procedura un documento ch'essa pretende essere falso o falsificato, può ella *ipso facto* querelare di falso?

R. No; essa deve preventivamente interpellare l'avversario, con atto da patrocinatore a patrocitore, a dichiarare se voglia o no servirsi del documento, con protesta che qualora voglia servirsene, introdurrà la querela di falso (art. 215). E ciò affinchè se il falso veramente esiste, e se fu commesso dalla parte interpellata, abbia questa l'opportunità di riflettere sul suo delitto, ed abbandonare quell'atto che ne fu l'oggetto e la conseguenza; e se il delitto è stato commesso da un terzo, come potrebbe essere dal di lei autore, essa abbandoni egualmente qualunque disegno che avesse formato sul documento falso, o falsificato; ed affinchè in ogni caso non si lasci cecamente condurre in una procedura la quale potrebbe esserle fatale, o per lo meno pregiudiziale.

D. Che cosa deve fare l'altra parte in conseguenza di questa interpellazione?

R. Entro otto giorni essa deve far notificare con atto di patrocinatore la sua dichiarazione sotto-

scritta da essa, o da un suo procuratore munito di speciale mandato, ed in forma autentica (del quale dovrà unirsi copia), se intende o no servirsi del documento che si vuol querelare di falso (art. 216).

D. Se la parte non fa questa dichiarazione entro il detto termine, ovvero se dichiara di non volersi servire del documento, che cosa potrà fare l'attore nel giudizio di falso?

R. Esso potrà citarla all'udienza con semplice atto di patrocinatore, affinchè venga ordinata la rejezione del documento asserito falso, di modo che non sia operativo in di lei favore; salvo però all'attore stesso di trarre dal documento quelle induzioni e conseguenze ch'egli crederà opportune, e di fare quelle domande di danni ed interessi che giudicherà convenienti (art. 217).

D. Se il reo convenuto dichiara di volersi servire del documento, come dovrà l'attore introdurre la sua querela?

R. Col mezzo di una dichiarazione fatta alla cancelleria, e sottoscritta da esso lui, o da un suo procuratore munito di mandato speciale in forma autentica, che vuol intentare la querela di falso (art. 218).

D. Basta egli aver fatta questa dichiarazione perchè l'attore possi continuare gli atti per la istruzione dell'incidente di falso?

R. No; egli non può fare alcun atto ulteriore se prima non sia pronunziata una sentenza la quale ammetta la sua querela di falso. A tale og-

getto egli domanderà l'udienza con un semplice atto, e la sentenza ammettendo la querela nominerà eziandio il giudice delegato davanti a cui si dovrà procedere. (art. 218.)

D. Per qual ragione è egli necessario di far giudicare l'ammissione della querela?

R. Perchè può accadere che una tale querela e tutta la procedura del falso incidente sieno superflue od inutili per la decisione della causa; come alloraquando, indipendentemente dal documento impugnato come falso; la parte produce delle altre prove non contraddette, e bastanti da se sole a farle guadagnare la causa anche escludendo il documento medesimo. Egli può avvenire altresì che il reo convenuto abbia in pronto tali prove da far evidentemente conoscere che la querela di falso non è altro che una mera cavillazione. Finalmente, perchè dovendosi anche ammettere la querela stessa, sarebbe necessaria una sentenza per nominare un giudice delegato innanzi a cui procedere all'istruzione dell'incidente.

EPOCA II.

Della querela di falso, dalla sentenza di ammissione esclusivamente sino e compresa la sentenza che ne ordina l'istruzione ossiano le prove.

D. Se la querela viene ammessa, che cosa deve fare colui il cui documento è querelato di falso?

R. 1.° Egli è tenuto di deporlo in cancelleria

entro tre giorni dalla notificazione della sentenza che ha ammessa la querela di falso;

2.° Di notificare nei tre giorni susseguenti all' attore l'atto del deposito fatto in cancelleria. (art. 219.)

D. Mancando il reo di eseguire quanto gli è prescritto, che cosa può fare l'attore?

R. Egli può citare all'udienza perchè venga sentenziata la rejezione del documento:

Ovvero può domandare che gli sia permesso di far pervenire detto documento alla cancelleria, a proprie spese, se egli preferisca piuttosto questo che l'altro partito (art. 220), il che potrebbe accadere se egli avesse un maggior interesse di provare il falso, di quello che di far rigettare il documento.

D. Fatto il deposito del documento alla cancelleria, sia dal reo convenuto, sia dall' attore, che cosa si fa?

R. Il giudice delegato in presenza del regio procuratore e delle parti, o de' loro procuratori muniti di mandato speciale in forma autentica, stende processo verbale dello stato del documento, facendo l'indicazione, e la descrizione delle cancellature, sovrimposizioni, interlineazioni, ed altre circostanze della medesima natura. (art. 227.)

D. Verificato in tal modo lo stato del documento, cosa deve fare l'attore?

R. Egli può prendere in comunicazione il documento stesso dalla persona del cancelliere, sen-

za però trasportarlo fuori della cancelleria (art. 228), ad oggetto di esaminarlo e rimarcare in che principalmente consiste la falsità.

D. Dopo di avere esaminato il documento, che cosa deve egli fare?

R. Entro otto giorni successivi alla formazione del processo verbale è tenuto di notificare al reo i titoli sopra cui appoggia la sua querela di falso, enunziando i fatti, le circostanze e le prove colle quali pretende di stabilire il falso o la falsificazione. (art. 229.)

D. Se l'attore non notifica questi titoli, e non indica le prove dei medesimi, che cosa può fare il reo convenuto?

R. Può domandare l' udienza per far sentenziare, se vi è luogo, che l' attore è decaduto dalla querela di falso. (art. cit.)

D. Se l' attore presenta i titoli della querela, che cosa deve fare il reo convenuto?

R. Entro otto giorni dachè gli sono stati notificati, è tenuto di rispondere in iscritto;

Altrimenti l' attore può domandare l' udienza per far sentenziare la rejezione del documento. (art. 230.)

D. Allorchè sia stata fatta la notificazione dei titoli, e siasi alla notificazione medesima risposto in iscritto, che cosa ordina il tribunale se i titoli sono mal fondati nella loro totalità?

R. Pronunzia che i titoli sono rigettati (art. 231), e decide sul merito della causa principale, se essa è in istato di essere giudicata.

Esempio. Se la querela fosse stata promossa contro un biglietto *all'ordine*, ossia *pagherò*, condanna la parte al pagamento di ciò che esso contiene.

D. Che cosa decide il tribunale se vi sono alcuni titoli ben fondati, ed alcuni altri mal fondati?

R. Rigetta gli uni, ed ammette gli altri, ordinando che questi sieno provati (art. 231).

D. Alloraquando il tribunale non può all'istante conoscere bastevolmente se i titoli od alcuni fra essi sieno o no ben fondati, che cosa ordinerà?

R. Che restino uniti o al processo di falso incidente, o al processo principale (art. 231); salvo l'ammetterli, o rigettarli in seguito, se risulti che essi sono fondati, ed ammissibili.

D. Cosa dovrà contenere la sentenza con cui si ordina che i titoli siano provati?

R. Prima di tutto essa deve enunziare espressamente i titoli di falso che sono dichiarati pertinenti ed ammissibili, e dei quali si permette la prova (art. 233).

In secondo luogo deve ordinare che i titoli stessi sieno provati per mezzo di documenti;

Per mezzo della verificazione della scrittura, o del documento che si è querelato di falso la quale si farà da tre periti calligrafi che sono nominati *ex officio* dalla stessa sentenza;

Per mezzo di testimonj davanti al giudice delegato, salva la prova contraria (art. 232).

Epoca III.

Della querela di falso, dalla sentenza che ne ordina la istruzione esclusivamente, fino, e compresa la sentenza che pronunzia definitivamente sull' incidente di falso.

D. In qual modo si ottiene la prova del falso?

R. In tre maniere: col mezzo di documenti; mediante il giudizio dei periti, e col mezzo di testimonj.

Della istruzione dell'incidente di falso eseguita per via di documenti.

D. Come s'istruisce l' incidente di falso col mezzo di documenti?

R. Mettendo ad esame quegli atti o quegli scritti dai quali risulta la veracità o la falsità dell' atto, o dello scritto querelato di falso. Per esempio, una scrittura nella quale l'attore nel giudizio incidentale di falso ha riconosciuta come vera quella che oggi viene ad impugnare come falsa, una scrittura nella quale il reo convenuto nel giudizio stesso ha confessato essere falso o falsificato il documento che egli produce come vero.

Della istruzione dell' incidente di falso eseguita col mezzo di periti.

D. Come s'istruisce l'incidente di falso col mezzo di periti?

R. Colla verificazione che questi debbono fare nelle forme disopra indicate (1).

D. Sopra quali carte deve essere fatto il confronto in questa verificazione?

R. Le scritture di confronto sono anche in questo caso indicate dalle parti di comune accordo, o designate dal giudice, come è stato detto relativamente alla verificazione delle scritture in genere (art. 236 n.º 1.º) (2).

D. I periti possono eglino pronunziare la loro opinione sopra titoli di falso diversi da quelli che sono stati ammessi dalla sentenza, e di cui fu ordinata la prova?

R. Le parti non possono somministrare le prove se non di quei titoli che sono stati ammessi; ma i periti possono fare quelle istruzioni dipendenti dalla lor arte che essi giudicano a proposito sui documenti pretesi falsi, salvo ai giudici di avervi quel riguardo che può essere di ragione (art. 233). Se dunque l'attore non avesse rimarcata nel documento una qualche circostanza atta a provare il falso, come, per esempio, delle ra-

---

(1) *Vedi* il §. 4 di questa sezione.

(2) *Vedi* quanto abbiamo detto nel §. IV, alla pag. 193 seg.

schiature, delle sovrimposizioni di lettere, od altre cose simili che possono agevolmente sfuggire la vista di coloro che non sono versati nell' arte della scrittura, i periti potrebbero fare quelle riflessioni che credessero opportune da farsi presenti ai giudici onde vi avessero quel riguardo che è di ragione.

Nel resto si applichino a questa verificazione le regole da noi sviluppate nel § IV.

Della istruzione dell' incidente di falso eseguita col mezzo di testimonj.

D. Come s' istruisce l' incidente di falso col mezzo di testimonj ?

R. Con un esame, nel quale sono sentite quelle persone le quali possono deporre sopra dei fatti che servono a provare la veracità o la falsità del documento querelato.

D. Quali formalità si osservano in questo esame?

R. Quelle che sono prescritte per tutti gli altri esami testimoniali (art. 234) (1).

Di più, i documenti pretesi falsi vengono presentati ai testimonj, essi li sottoscrivono se sanno o vogliono farlo, altrimenti si fa menzione del loro rifiuto (art. 234).

D. Si presentano ai testimonj anche le scritture di confronto, e le altre carte che si danno ai periti ?

---

(1) *Vedi* quanto si è detto nel §. I.

R. Queste non si presentano ai testimonj se non in quanto il giudice delegato lo crede conveniente (art. cit.).

D. Durante l'istruzione dell'incidente di falso, il possessore dell'atto querelato può egli agire per la esecuzione del contenuto nell' atto stesso?

R. Fa di mestieri distinguere:

Se l'atto è privato, e non ha acquistato il carattere di autenticità col mezzo della ricognizione fatta dalla parte in giudizio (1), quello al quale un tale atto si oppone può limitarsi a negarlo o a dichiarare che non lo riconosce, come si è già detto parlando della verificazione (2); ma può anche, se lo preferisca, intentare la querela di falso: s'egli si appiglia a quest'ultimo partito, siccome la querela in tal caso è una vera negazione di un atto privato, la quale è sufficiente per togliere ad esso la fede, e sospenderne la esecuzione, così l'esecuzione dell' atto querelato sarà sospesa dal solo fatto della querela, senza che sia di mestieri che venghi a tal uopo pronunziata una sentenza.

Ma se l'atto querelato porta con se l'impronto della autenticità non basta la querela per sospenderne la esecuzione pe' motivi già esposti alla pag. 209; in tal caso è necessaria una sentenza, ed i tribunali possono a norma delle circostanze sospendere provvisionalmente l'esecuzione dell'at-

---

(1) *Vedi* pag. 193 e seg.
(2) *Vedi* loc. cit.

to (1); e possono farlo in qualunque stato si trovi l'istruzione dell'incidente, se si manifestino contro l'atto stesso delle gravi presunzioni di falsità.

D. Si può egli transigere sull'incidente di falso?

R. Si può transigere in quanto riguarda l'interesse civile proveniente dal delitto, ma la transazione non è d'ostacolo al procedimento contro il delitto stesso per parte del pubblico ministero (2).

D. Se si transigesse nel caso nostro sull'interesse civile, la transazione potrebbe ella essere eseguita, in quanto al farsi restituire dal cancelliere il documento querelato di falso, e le scritture di confronto per darle a chi appartengono?

R. Onde ottenerne la esecuzione per ciò che riguarda il cancelliere, e tutt'altra persona, *fuori* che le parti, fa di mestieri che la transazione sia omologata in giudizio previa la comunicazione al pubblico ministero; vale a dire, è necessario che il tribunale ne ordini egli stesso la esecuzione, (art. 249).

D. Ma come può il ministero pubblico acconsentire, ed il tribunale ordinare la esecuzione di cui si tratta, se il di lei effetto sarebbe quello di restituire le carte, e far isvanire per tal modo le prove di un delitto, e di sottrare il colpevole alla pena che si è meritata?

R. La giustizia non ordinerebbe una tale ese-

---

(1) *Vedi* Codice civile, art. 1319.
(2) *Ibid.* art. 2046.

cuzione se non se dopo di essersi assicurata, o che non esiste il delitto, o che l'azione penale è già stata estinta, sia per la morte del colpevole, sia per la prescrizione (1).

Essa può altresì ordinarla quando il delitto, ossia l'azione penale che ne deriva, non è per anche estinto; ma in tal caso il ministero pubblico può fare tutte quelle istanze che crede convenienti (art. 249); ed il tribunale istesso può dare tutte quelle provvidenze che stima opportune onde conservare le prove del delitto, non ostante la esecuzione della transazione, la quale non ha luogo in simili casi se non se in quanto riguarda l'interesse civile delle parti.

Della sentenza sull'incidente di falso.

D. Compiuta l'istruzione, come si procede alla sentenza?

R. Con un semplice atto di patrocinatore, (art. 238).

D. Come provvede la sentenza se dall'istruzione risulti che non vi ha falso?

R. Rigetta la querela; ed in conseguenza ordina che sieno restituiti i documenti querelati di falso, non che le scritture di confronto, e tutte le altre carte di cui si avesse fatto uso nella istruzione.

---

(1) *Vedi* il Codice di procedura penale all'art. 6, e l'Appendice al Codice istesso all'art. 80 e seg.

L'attore nel giudizio incidentale di falso è condannato ad una multa che non può essere minore di 300 lire, ed ai danni ed interessi come risulterà di ragione (art. 246).

D. E come provvede la sentenza se vi ha il falso?

R. Bisogna distinguere il caso in cui è estinto il delitto da quello in cui non è estinto.

D. Come può essere estinto il delitto?

R. In due maniere può estinguersi il delitto.

1.° Colla morte del colpevole (art. 239) (1).

2.° Colla prescrizione (art. cit.) (2).

D. Se il delitto risultasse provato, ma fosse estinto per la morte del colpevole, che cosa verrebbe ordinato?

R. Siccome non è estinta in tal caso se non se l'azione penale o pubblica, e sussiste ancora l'azione civile (3), così si ordina che l'atto querelato sarà, secondo i casi, o soppresso, o cancellato ovvero anche riformato, o rimesso nel primo stato (art. 245). Si ordinerà inoltre ciò che sarà di ragione, relativamente alla restituzione dei documenti, sia ai depositarj, sia alle parti, sia ai testimonj, che gli avessero presentati (art. 242).

D. Che cosa viene ordinato nella sentenza se il delitto è estinto per la prescrizione?

---

(1) *Vedi* il citato art. 6 del Codice di procedura penale pel Regno d'Italia.

(2) *Vedi* l'art. sopraccitato congiuntamente agli art. 80 e seg. dell'Appendice al Codice di procedura penale, adottata con Vice-Reale decreto del 7 dicembre 1810.

(3) Codice di procedura penale, art. 5 e 7.

R. Siccome la prescrizione dell'azione penale porta con se necessariamente anche quella dell'azione civile risultante dal delitto (1), così l'atto querelato sussiste in tutte le sue parti, e conserva tutta la forza come se non fosse mai stato impugnato come falso; la querela è rigettata, e si pronunzia come si è detto disopra per il caso in cui non vi ha falso.

D. Se dalla procedura risultano indizj di falso, o di falsificazione, e se il delitto non sia estinto nè per la morte, nè per la prescrizione, che cosa dee farsi dal tribunale?

R. Il presidente rilascia contro gl' indiziati mandato di accompagnamento (art. 239) (2).

D. E in questo caso si pronunzia sulla causa civile, ossia sulla contestazione, all' occasione della quale è stato prodotto l'atto querelato di falso?

R. No, la procedura civile è sospesa fino al giudizio di falso (art. 240) (3), poichè non si può giudicare la causa civile se non se dopo che si è verificato se l'atto sia vero o falso.

D. Il ministero pubblico deve egli essere sentito nelle cause incidentali di falso in via civile?

R. Qualunque sentenza in causa di falso, sia

---

(1) Codice di procedura penale, art. 7.

(2) *Ibid.* art. 8.

(3) Argom. dall'art. 55 congiuntamente all'art. 229 in fin. del Codice di procedura penale. *Vedi* inoltre l'art. 701 dello stesso Codice.

d'istruzione, sia definitiva, non può essere pronunziata che dietro le conclusioni del ministero pubblico (art. 251), avvegnachè è cosa probabile che v'abbia il delitto, e che sia perciò necessaria la di lui vigilanza.

Epoca IV.

Dell'esecuzione della sentenza definitiva sull'incidente di falso.

D. Alloraquando colla sentenza definitiva sull'incidente di falso viene dichiarato falso il documento, e se ne ordina la soppressione, la lacerazione, la cancellazione o totale o parziale; ovvero anche se ne viene ordinata la *riforma* o la rinnovazione, può ella questa sentenza ottener *ipso facto* l'esecuzione?

R. No; l'esecuzione di questo capo della sentenza resta sospesa fino a tanto che dura il termine ad appellare, o a ricorrere per ritrattazione di sentenza o per cassazione; o finchè il condannato non abbia formalmente e validamente acconsentito al giudicato (art. 241). Potendo accadere il caso che la sentenza venisse riformata, il male sarebbe irreparabile, se il documento fosse stato soppresso o lacerato: in tutti gli altri casi dovrebbesi rimettere il documento stesso nello stato di prima, cosa di grandissima difficoltà, e che può occasionare degl' inconvenienti. Ella è una provvidenza dunque giustissima e ragione-

vole quella per cui il documento non deve toccarsi fino a tanto che la sua sorte non è irrevocabilmente decisa.

D. Se essendosi nella sentenza dichiarato falso il documento, è stata ordinata la restituzione degli altri documenti alle parti ed ai testimonj che li hanno presentati o somministrati, questa restituzione ha essa luogo immediatamente dopo la sentenza?

R. No; anche la restituzione di queste carte o documenti, resta sospesa fino a tanto che dura il termine ad appellare, o a ricorrere per ritrattazione di sentenza (art. 242): per la ragione che venendo impugnata in una delle anzidette maniere la sentenza, potrebbe questa venir riformata; e se i documenti e le carte esistenti in processo fossero state restituite, potrebbe essere alcuna volta impossibile, e molte volte difficile il poterle un' altra volta mettere in mano della giustizia onde provare sia il falso, sia la veracità del documento in questione.

D. Si sospende egli egualmente la restituzione delle scritture di confronto?

R. Sì; quando però altrimenti non venga ordinato dal tribunale ad istanza de' depositarj delle medesime, o delle parti che avessero interesse a domandarle (art. 243). Per esempio, se le dette scritture fossero originali, e venissero querelate di falso, o se si rendessero necessarie per servire di confronto in qualche altra causa.

D. Se il documento venisse dichiarato vero;

sarebbe ella egualmente sospesa la restituzione; tanto del documento preteso falso, quanto degli altri documenti somministrati dalle parti e dai testimonj, e delle scritture di confronto?

R. Sì (art. 242 e 243), per la ragione che la sentenza può essere impugnata e riformata, e rendersi per conseguenza un' altra volta necessarie le scritture ed i documenti per tornare ad esaminare la prima questione, e decidere se il documento sia o non sia veramente falso.

SEZIONE III.

Dei casi nei quali il giudice, onde scoprire la verità procede all' esame degli oggetti litigiosi, ossia dell' accesso del giudice sul luogo della controversia.

D. Quando viene ordinato l' accesso del giudice sul luogo?

R. In tutti quei casi nei quali il tribunale lo crede necessario (art. 295), cioè alloraquando non è possibile di farsi una giusta idea sul punto della questione, nè pronunziare sopra questa un giudizio fondato, senza vedere ed esaminare ciò che ne forma il soggetto, come sarebbe, per esempio, il caso in cui si trattasse di una servitù.

D. Che cosa viene adunque ordinato in simili casi per mettere il tribunale in istato di conoscere e decidere il punto della questione?

R. Il tribunale istesso con una sentenza ordina

che uno tra quei giudici (art. 295) i quali sono presenti alla pronunziazione della sentenza istessa (art. 296) si trasferisca sul luogo della questione per prenderne cognizione, e renderne conto al tribunale.

D. E non si potrebbe invece di delegare un giudice mandare dei periti ad eseguire una perizia?

R. Non può ordinarsi *ex officio* l'accesso del giudice sul luogo se non se allora quando non è bastante una relazione, od un giudizio dei periti (art. 295.) Se la relazione adunque è sufficiente, il tribunale deve limitarsi a questa; ma allora quando si veda che con questa sola non può ottenersi l'intento, si ordina la visita da farsi da un giudice che è presente alla pronunziazione della senzenza che la ordina, perciocchè conoscendo questi, meglio che i periti, il punto della questione, e quali sieno quelle cognizioni di cui abbisogna il tribunale, ne renderà un conto più esatto di quello che potrebbero fare i periti stessi; d'altronde se allora quando si procederà alla sentenza nel merito, il rapporto ch'essi ne avrà fatto per iscritto lasciasse una qualche oscurità, o facesse nascere un qualche dubbio, egli potrebbe togliere e questo e quella facendo uso delle cognizioni locali, che ha potuto ottenere mediante la visita; il che non potrebbe sperarsi dai periti i quali non assistono alla sentenza definitiva.

D. Allorchè sia bastante una semplice relazione o giudizio di periti, non si può dunque mai ordinare la ispezione oculare del giudice ossia l'accesso sul luogo?

R. Non si può ordinarlo *ex officio*; ma può però il tribunale ordinarlo se viene ciò addimandato dall'una o dall'altra delle parti (art. 295).

D. Per qual ragione è data la facoltà al tribunale di ordinare la visita del giudice in simili casi soltanto dietro istanza della parte, e non *ex officio?*

R. Per la ragione che allora quando la presenza del giudice è richiesta da una delle parti, egli si dee ragionevolmente presumere che questa parte la creda necessaria all'atto della perizia, sia perchè il giudice colla propria autorità abbia a mantenere l'ordine e la tranquillità in ogni cosa, ed impedisca che i periti sieno molestati, o confusi dalle parti nelle loro operazioni, e non abbiano minimamente a sentire un effetto qualunque della loro presenza; sia per far ordinare, quando occorra, dal giudice ciò che fosse conveniente per facilitare ai periti medesimi i mezzi con cui eseguire la loro perizia, come, per esempio, accadendo il caso di dover fare delle ispezioni negli altrui abitati, delle rotture, degli scavamenti ed altre simili operazioni nei fondi altrui, cui i periti non potrebbero se non se chiedere di poter fare e non mai ordinare che sia fatto, perciocchè non hanno un carattere che a ciò gli autorizzi.

Ma allorquando le parti non fanno istanza perchè sia ordinato l'accesso, ed una semplice relazione di periti sia sufficiente, il tribunale non deve ordinarlo; avvegnachè le parti danno a divedere col loro silenzio di non averne bisogno.

D. Come si procede alla visita del giudice?

R. 1.° La parte più diligente fa un'istanza al giudice delegato, ad oggetto ch' egli stabilisca il luogo, il giorno e l' ora dell' accesso;

2.° Il giudice stesso emette una ordinazione con cui fissa ogni cosa;

3.° Si notifica questa ordinazione al patrocinatore dell' altra parte, e questa notificazione tien luogo per esso lui di citazione (art. 297) perchè vi si trovi presente.

D. E' egli necessario d' invitarvi il pubblico ministero ?

R. No; la di lui presenza non è necessaria se non se nel caso in cui fosse egli stesso parte in giudizio (art. 300).

D. E' desso considerato parte in giudizio per ciò solo che ha dato nella causa le sue conclusioni ?

R. No; egli non è considerato come tale se non se allora quando è realmente parte, o come attore o come reo convenuto, per esempio, quando agisce per gl' interessi d' un presunto assente che non ha lasciato procuratore, e ai beni del quale non è stato nominato alcun amministratore; ma allorchè egli non fa che dare le sue conclusioni, come nelle cause riguardanti i minori od altre simili, per le quali è ordinato il suo intervento, siccome in questi casi vi ha sempre un rappresentante, un amministratore, od un preposto; così spetta a queste persone di assistere all' accesso del giudice.

D. Da chi devono essere anticipate le spese della visita?

R. Dalla parte che l'ha domandata, essa deve depositarne l'importo alla cancelleria (art. 301).

D. Che cosa deve contenere il processo verbale della visita?

R. Esso deve contenere:

1.° la descrizione degli oggetti contenziosi in modo che il tribunale sia messo a portata di ben conoscere e fondatamente decidere il punto della questione.

2.° la menzione, sull'originale, dei giorni impiegati per il viaggio, soggiorno e ritorno (art. 298.)

D. Finita l'operazione, come si procede alla sentenza?

R. La parte più diligente leva la spedizione del processo verbale, e la notifica ai patrocinatori delle altre parti; tre giorni dopo la notificazione medesima può la parte stessa con un semplice atto domandare l'udienza (art. 299).

CAPO II.

Dei mezzi d' istruzione tendenti a mettere in chiaro una questione di diritto.

D. Stabilito il fatto, come si prova che la legge sul fondamento di questo decide in nostro favore?

R. Riportando la legge, il regolamento od il

decreto che decide in favor nostro, od in mancanza di leggi, decreti, o regolamenti, i giudicati che costituiscono la giurisprudenza.

D. Ma se la legge richiamasse in alcune sue disposizioni le consuetudini dei luoghi, e le parti non fossero d'accordo sopra queste consuetudini, che cosa dovrebbe farsi onde somministrare al giudice quelle cognizioni sopra di esse che d'altronde non ha, e che indispensabili sono in lui per decidere la controversia?

R. Il tribunale in tal caso ordinerebbe che, prima della decisione, le parti si presentassero davanti ai giudici del luogo della cui consuetudine si tratta, affine di ottenere un atto di notorietà sulla pratica del loro tribunale.

Esempio: L'art. 1736 del Codice civile dispone, che se la locazione è stata fatta senza scrittura, non potrà alcuna delle parti contraenti dare il congedo all'altra se non che osservando i termini stabiliti dalla consuetudine de' luoghi. Ora supponiamo il caso che davanti il tribunale di prima istanza di Verona sia presentata una domanda di validità di congedo data dal locatore tre mesi prima della scadenza dell'affitto stipulato verbalmente di una casa in Trento. Il conduttore sostiene esser nullo il congedo, perchè l'uso costante praticato in Trento si è che debba esser dato il congedo almeno sei mesi innanzi. Non accordandosi le parti sulla consuetudine o sull'uso della città di Trento, il tribunale di Verona ordinerà ch' esse vadino davanti ai giudici

di Trento per farsi rilasciare un atto di notorietà, o sia un attestato sulla pratica di cui si tratta; e quest'ultimo tribunale accordando l'atto, potrà per una maggiore esattezza indicare le sentenze da esso pronunziate in proposito, ed i motivi sopra i quali esse sono appoggiate.

D. Come si domanda e come viene rilasciato quest' atto di notorietà?

R. 1.° La parte più diligente presenta un'istanza al tribunale che deve rilasciar l'atto, acciocchè voglia fissare il giorno e l'ora in cui potrà essere rilasciato.

2.° Il presidente fissa l'uno e l'altra con una ordinazione;

3.° Si cita la parte avversaria.

D. Perchè chiamare l'altra parte? Non basterebbe egli di presentare al tribunale la sentenza che mette in termini il punto della questione, ond'egli fosse in istato di poter attestare?

R. No; è cosa ben fatta il chiamare anche la parte, affinchè il tribunale possa essere informato di tutte le circostanze particolari del caso, che potrebbe non essere così bene sviluppato e messo in chiaro dalla sentenza, come lo potrebbero fare le parti medesime, che vi hanno tutto l'interesse.

D. Che cosa fa dopo tutto questo il tribunale?

R. Dopo che ha sentite le parti, egli fa fede con un atto autentico che è notoriamente costante che nel di lui circondario giurisdizionale si usa di procedere nella tale o tal altra maniera;

e che in casi simili esso ha deciso e deciderebbe così.

D. Come si sollecita in seguito la pronunziazione della sentenza definitiva presso il tribunale che ha richiesto l'atto di notorietà?

R. La parte più diligente notifica quest'atto al patrocinatore contrario, e domanda l'udienza con un semplice atto.

CAPO III.

Dei mezzi d'istruzione comuni alle questioni di fatto ed alle questioni di diritto.

D. Quanti mezzi d'istruzione vi sono comuni alle questioni di diritto ed alle questioni di fatto?

R. Ve ne son due:

1.° La deliberazione;

2.° La istruzione per iscritto.

§. I.

Della deliberazione.

D. Che cosa intendete voi per *deliberazione*?

R. Essa è una sentenza colla quale il tribunale considerando che la causa è istruita dal canto delle parti; che non resta altro se non se di esaminare i loro titoli, le loro ragioni e le loro prove, e che questo esame non può farsi all'u-

dienza a motivo delle distrazioni che vi si proverebbero, o per ragione del tempo e della meditazione che esige l' esame medesimo, ordina che se ne farà la deliberazione in segreto nella camera del consiglio (1).

D. Di quante specie vi sono di deliberazione?

R. Di tre specie:

1.° Deliberazione *sull' istante*;

2.° Deliberazione *senza relazione*;

3.° Deliberazione *sulla relazione*.

D. Che cosa è la deliberazione sull' istante?

R. Essa è quella col mezzo della quale i giudici ordinano che si ritireranno immediatamente nella camera del consiglio per ivi procedere allo scrutinio sopra la causa.

Ordinano inoltre che a quest' oggetto le parti depongano le scritture e gli atti, onde poterli maturamente esaminare.

D. Deve egli notificarsi questa sentenza?

R. No; perchè essendo pronunziata in presenza delle parti o de' loro patrocinatori o rappresentanti, non è necessario, perchè abbiano a deporre le carte e gli atti, che loro se ne dia cognizione.

D. Che cosa è la deliberazione senza relazione?

---

(1) Le sentenze di questo genere sono quelle che diconsi preparatorie. *Vedi* l' art. 452 del Codice di procedura civile. Si direbbe meglio, che la *deliberazione* è un effetto di queste sentenze, e che dessa consiste nell' esame che fa il giudice della causa in seduta privata nella camera del consiglio nei modi che saranno detti in appresso.

R. Essa è quella colla quale i giudici non trovandosi in istato di decidere sull'istante, prorogano la decisione della causa ad una delle prossime udienze (art. 116), per esaminare durante l'intervallo con tutta maturità la questione sopra cui devono dare il loro giudizio.

Questa sentenza non ha d'uopo d'essere notificata per la sopraddetta ragione.

D. Che cosa è la deliberazione sulla relazione?

R. E' quella con cui i giudici ordinano che gli atti e le scritture della causa loro siano rimessi, per deliberare sulla relazione di uno dei giudici, che sarà nominato nella sentenza stessa, coll'indicazione del giorno in cui egli farà la sua relazione (art. 93).

D. E' egli necessario di notificare questa sentenza onde sieno al tribunale rimessi gli atti e le scritture?

R. No, le parti ed i loro difensori sono tenuti di eseguire la sentenza che ordina che la causa sia posta in rapporto, senza che occorra alcuna spedizione, nè intimazione di essa, nè ulterior citazione (art. 94)

Se una delle parti non presenta i suoi documenti, la causa vien giudicata sui documenti presentati dall'altra parte (ibid.)

D. Se il giudice relatore venisse a morire, si dimettesse, o non potesse fare il suo rapporto, come dovrebbe farsi rimpiazzare?

R. Si presenta in simili casi un'istanza al presidente, acciocchè ne destini un altro.

Il presidente delega a quest' oggetto un altro giudice.

La ordinazione del presidente si notifica alla contraparte, o al suo patrocinatore, tre giorni almeno avanti il rapporto (art. 110), affinchè se ha dei motivi di ricusa contro il nuovo giudice relatore, li possa proporre, ovvero comunicare con lui, se non v'ha luogo alla ricusa.

D. Come si fa la relazione?

R. Essa deve farsi all' udienza.

Il giudice relatore riassume il fatto, e le prove desunte dalla istruzione, senza spiegare il suo parere (art. 111).

D. Possono essere sentiti i difensori delle parti dopo il rapporto, sotto il pretesto di mancanza o di errore, o per aggiungere, o correggere, se vi è luogo?

R. No, essi possono solamente presentare nell'istante al presidente delle semplici memorie enunciative dei fatti sui quali pretendessero, che il rapporto fosse stato incompleto o inesatto (art. 111).

D. Se la causa è della natura di quelle da comunicarsi al regio procuratore, quando darà egli le sue conclusioni?

R. All' udienza (art. 112), ma dopo la lettura del rapporto; perocchè contenendo questo il solo compendio dei fatti e delle prove, rappresenta, per così dire, le aringhe delle parti, e il pubblico ministero non è mai sentito se non se dopo le parti.

D. Se la sentenza è pronunciata sui documenti di una parte soltanto, avendo l'altra mancato di produrre i suoi, potrà questa formare opposizione alla sentenza ?

R. Questa sentenza non è suscettibile di opposizione (art. 113), come le altre che si pronunziano in contumacia, per la ragione che essendo la parte o il suo difensore stato presente alla sentenza che ha ordinato la deliberazione, se non ha prodotto i suoi documenti, ciò fu interamente per colpa sua, e non può per conseguenza allegare di essere stata sorpresa, come può accadere in occasione delle altre sentenze contumaciali, il che si vedrà meglio in seguito allorchè si parlerà della *opposizione* nella Parte IV.

§. II.

Della istruzione per iscritto.

D. Che cosa è l'istruzione per iscritto, e quando si ordina ?

R. Se una causa non sia suscettibile d'essere giudicata dietro semplici aringhe ; o sul semplice rapporto, come si è detto disopra, il tribunale ordina che s'istruisca in iscritto, e nomina uno dei giudici per farne rapporto dopo l'istruzione, (art. 96).

D. Si può egli ordinare la istruzione per iscritto nelle cause sommarie ?

R. No ; devono queste venir sempre giudicate

all'udienza, scaduto il termine della citazione, e dietro semplice atto, senz'altra procedura nè formalità (art. 45); dal che è evidente che la sopraddetta istruzione non può aver luogo se non se nelle cause non sommarie, ossia ordinarie.

D. In qual modo si procede a questa istruzione e come si compie?

R. La maniera colla quale si eseguisce l'istruzione per iscritto è differente a seconda dei casi.

I casi che possono aver luogo sono i tre seguenti:

1.° L'attore ed il reo convenuto mandano amendue ad esecuzione la sentenza che ha ordinata la istruzione in iscritto;

2.° L'attore la eseguisce, ed il reo convenuto si tace, e non fa alcun atto relativo all'istruzione istessa;

3.° Finalmente l'attore non fa alcun atto d'istruzione, e il reo convenuto eseguisce la sentenza.

Primo caso. L'attore ed il reo convenuto mandano amendue ad esecuzione la sentenza che ha ordinata la istruzione in iscritto.

D. Da chi ed in qual modo deve cominciarsi l'istruzione?

R. L'attore è quello che deve dar principio agli atti relativi, ed a quest'oggetto,

1.° Entro giorni quindici dalla notificazione della sentenza egli deve far notificare al reo una scrittura contenente le sue ragioni e le sue prove, e unirvi un elenco dei documenti che allega in sostegno del suo assunto (art. 96);

2.° Fra le ventiquattr' ore che seguono questa notificazione egli deve produrre alla cancelleria (art. cit.) la sua scrittura unitamente ai documenti;

3.° In seguito, ed entro lo stesso termine, egli deve far notificare al reo l'atto di produzione (art. cit.).

D. Dopo che l'attore ha fatto questa sua produzione, che cosa deve farsi dal reo convenuto?

R. 1.° Entro giorni quindici dalla produzione fatta dall'attore alla cancelleria, il reo convenuto ne prende comunicazione (art. 97);

2.° Nello stesso termine egli deve far notificare all'attore la sua risposta contenente l'elenco dei documenti a sostegno del suo assunto (art. cit.);

3.° Enrro ventiquattr'ore da questa notificazione rimetta alla cancelleria la produzione contraria presa in comunicazione, e fa la sua produzione (art. cit.)

4.° Finalmente entro lo stesso termine delle ventiquattr' ore egli notifica l'atto di produzione all'attore (art. cit.).

D. Ma se vi siano in causa più rei, i quali abbiano interessi differenti, ma nello stesso tempo anche diversi patrocinatori, quali termini avranno?

R. Essi avranno tutti e ciascuno particolarmente i termini fissati disopra per prendere comunicazione, per rispondere e per fare le rispettive loro produzioni.

La comunicazione sarà data ad essi successivamente cominciando dal più diligente (art. 79 in fin.).

Secondo caso. L'attore eseguisce la sentenza che ordina la istruzione in iscritto, ed il reo convenuto si tace, e non fa alcun atto relativo.

D. Se il reo convenuto non fa la sua produzione nel termine che gli è accordato, che cosa si potrà fare?

R. Si procederà al giudizio sulla produzione dell' attore (art. 99).

D. Ma nel caso in cui vi sieno più rei aventi interessi differenti e diversi patrocinatori, che si farà?

R. Se uno dei termini fissati viene a spirare senza che alcuno di essi abbia preso comunicazione, si procede al giudizio sopra quello che è stato prodotto (art. 100).

Terzo caso. L'attore non fa alcun atto d'istruzione, e il reo convenuto fa la sua produzione.

D. Se l'attore non fa la sua produzione nel termine sopraddetto, che cosa potrà fare il reo convenuto?

R. Il reo convenuto fa la sua produzione alla cancelleria nel modo sovraindicato (art. 101).

D. Si procederà egli immediatamente al giudizio dopo la produzione del reo o dei rei convenuti?

R. No; l'attore ha otto giorni di tempo per prendere comunicazione della produzione del reo o dei rei convenuti: spirato questo termine, si procede al giudizio sulla produzione fatta per parte di questi ultimi (art. 98 e 101).

§. III.

Delle nuove produzioni.

D. Possono esse le parti, dopo di aver fatto ciascuna la loro produzione, come si è di già detto, farne una seconda?

R. Sì; esse lo possono in uno de' quattro casi seguenti:

Il 1.° Alloraquando la parte si è dimenticata di produrre un qualche documento per rimediare a tale dimenticanza;

Il 2.° Quando si è trovato un qualche documento, di cui non si avea cognizione all'epoca della prima produzione;

Il 3.° Quando l'avversario ha opposto, e si è servito nella sua difesa di nuove ragioni, per rispondere alle quali è necessario di far valere nuovi titoli e nuovi documenti;

Il 4° Allorchè una parte si è riservata alcuni documenti con l'idea di far cadere l'avversario a fare delle confessioni che forse non avrebbe fatte se fossero state a sua cognizione tutte le prove dell'altra parte, o ad allegare de' fatti falsi che non avrebbe articolati se avesse saputo che esistesse una prova della falsità di questi fatti medesimi. Costituendosi colla produzione di nuovi documenti in mala fede la parte contraria, si acquisterebbe in tal modo un vantaggio per la propria causa.

Esempio: L'attore sostiene di aver fatto un imprestito al reo convenuto; egli non ha però alcun titolo, o documento da cui consti espressamente della verità del medesimo; ma ha però delle lettere le quali non provano assolutamente l'imprestito, ma lo fanno in qualche modo presumere, perchè ne contengono la domanda. Egli non le produce alla bella prima, perchè in vista delle medesime potrebbe dire il reo convenuto che è bensì vero ch'egli ha domandato l'imprestito ma che gli è stato negato, ovvero che ne ha anche fatta la restituzione; e sarebbe giuocoforza l'adattarsi alla di lui dichiarazione. Per evitare questo inconveniente, l'attore aspetta di vedere ciò che saprà dire il reo convenuto; e se questi sostiene di non aver mai avuto seco lui alcuna relazione, l'attore potrà produrre le lettere, onde costituire il reo convenuto in mala fede, ed avvantaggiare così la causa propria.

D. Come si fa questa nuova produzione?

R. Con un semplice atto contenente l'elenco de' documenti; si possono anche aggiugnere delle nuove conclusioni. (art. 102.)

Quest'atto è notificato al patrocinatore senza alcun'altra scrittura; e facendosene, non saranno ammesse nella tassa delle spese. (art. cit.)

Quest'atto è in seguito prodotto alla cancelleria unitamente ai documenti. (ibid.)

D. Che cosa può fare la parte contro la quale è diretta questa produzione?

R. Essa ha otto giorni di tempo per prender-

ne comunicazione e farvi la sua risposta, la quale non può essere maggiore di sei interi fogli. (art. 103.)

§. IV.

Delle regole che concernono il modo con cui deve prendersi comunicazione dei documenti nell' istruzione per iscritto.

D. Come si prende comunicazione delle produzioni?

R. Alla cancelleria contro ricevuta dei patrocinatori, nella quale ne esprimeranno la data. (art. 106.)

D. Se il patrocinatore che ha preso comunicazione, trasportando le carte, non le restituisce nel termine prefisso, in qual modo si proverà questo suo ritardo?

R. Con un certificato che verrà rilasciato dal cancelliere (art. 107), nel quale egli attesta della mancanza di restituzione.

D. Come si procede contro il patrocinatore che è in ritardo?

R. Gli s' intima un semplice atto di citazione per venire all' udienza. (art. cit.)

D. Se resta provato che il patrocinatore è veramente in ritardo, a che viene egli condannato?

R. Egli è condannato personalmente con sentenza pronunziata all' udienza e senza appello,

1.° A fare la restituzione delle carte e dei documenti avuti in comunicazione;

2.° Alle spese del giudizio senza diritto di rimborso verso il proprio cliente;

3.° E a lire dieci almeno a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo (art. 107).

D. Se il patrocinatore non si presta alla esecuzione di questa sentenza, a che può esso venire ulteriormente condannato?

R. Se entro otto giorni dalla notificazione della sentenza non restituisce le produzioni, il *tribunale* può condannarlo,

1.° A maggiori danni ed interessi;

2.° All'arresto personale,

3.° Alla interdizione per quel tempo che giudicherà conveniente (art. 107).

D. Fa egli di mestieri di servirsi del ministero del proprio patrocinatore per ottenere queste condanne, come è necessario per qualunque altra nelle procedure ordinarie?

R. No; queste condanne possono essere pronunziate dietro domanda delle stesse parti, senza che occorra ministero di patrocinatore, con una semplice memoria presentata al presidente, o al giudice relatore, o al regio procuratore (art. 107 in fin.); e ciò affinchè possa il cliente risparmiare al proprio patrocinatore la dispiacenza di provocare contro un suo collega il rigore delle leggi.

Si applichi anche al caso della istruzione per iscritto ciò che abbiamo detto parlando della deliberazione, in quanto che concerne la nomina di un nuovo giudice relatore (art. 110), il modo con cui dee farsi il rapporto (art. 111); le

conclusioni del pubblico ministero (art. 112) e la proibizione di formare opposizione alla sentenza pronunziata sui documenti di una sola parte nella mancanza dell' altra di fare la sua produzione (art. 113).

TITOLO IV.

Degl' incidenti che possono sopraggiungere durante il corso d'una istanza.

§. I.

Degl' incidenti in genere.

D. Che cosa è un *incidente*?

R. Esso è una contestazione accessoria che insorge in sequela di un' altra che ne è la principale, o un avvenimento che sopraggiunge durante una contestazione, e che interrompe il corso della causa principale, e lo tiene sospeso per un certo tempo.

D. Di quante sorta v' hanno d' incidenti?

R. Il numero è indeterminato; e non potendo per conseguenza il legislatore prevederli tutti, e stabilire delle regole particolari per ciascheduno, non si è occupato se non se dei principali, che sono quelli che noi adesso esamineremo.

§. II.

Delle domande incidenti.

D. Che cosa è una domanda incidente?

R. Essa è una domanda introdotta dopo la domanda principale, sia da chi ha intentata questa, sia da chi vi si oppone?

D. A che fine può essere introdotta una domanda incidente dall'attor principale?

1.° Per aggiungere alla domanda principale ciò che ha tralasciato di comprendervi nel formarla;

2.° Per ispiegare la domanda medesima, quando vi sieno delle ambiguità, o l'altra parte pretenda di trovarne;

3.° Per restringerla quando siasi ecceduto nelle pretensioni, o quando per ragioni particolari non se ne voglia esercitare che una parte;

4.° Per domandare un diritto verificatosi soltanto dopo che fu proposta la domanda principale, e che ha una essenziale relazione con questa stessa domanda. Per esempio, allorchè si tratti di pigioni, e durante il caso dell'istanza ne scadano delle altre; quello a cui sono dovute può chiedere anche queste con una domanda incidente, onde sia pronunziato anche sopra di esse con una sola sentenza;

5.° Per escludere una prova, o per distruggere una ragione portata in campo dal reo convenuto,

per esempio; per domandare la nullità di una ricevuta o quitanza da questo prodotta.

D. Con qual fine può il reo convenuto proporre una domanda incidente.

R. 1.° Per far cadere a voto o distruggere la domanda principale, come alloraquando essendo citato pel pagamento di un debito, oppone la compensazione;

2.° Per domandare atto della ricognizione di un diritto fatta dall'attore, come se, per esempio, avesse questi confessato un diritto ad esso lui favorevole;

3.° Per domandare atto della ricognizione di un fatto per parte dell'attore, come se questi, per esempio, avesse riconosciuto un pagamento, od un altro fatto qualunque.

D. Si può egli fare una domanda incidentale in qualunque causa, sia essa sommaria, o non sommaria?

R. Si. (art. 337 e 406).

D. Come si propongono le domande incidentali nelle cause non sommarie?

R. Con un semplice atto contenente le ragioni della propria domanda, e le relative conclusioni con offerta di comunicarne i documenti giustificativi contro ricevuta, o depositandoli in cancelleria (art. 337).

Nelle cause sommarie non si danno che le semplici conclusioni motivate, (art. 406).

D. Se si abbiano a fare più domande incidentali, si può egli proporle successivamente, cioè

non presentando la seconda se non se dopo che fu giudicata la prima?

R. No; tutte le domande incidentali devono esser fatte simultaneamente (art. 338): altrimenti i giudizj sarebbero interminabili, e quasi mai decise le liti.

Esempio. Io vi chiamo in giudizio ad oggetto che voi mi paghiate l'importare di un *pagherò*. Voi potete domandare la nullità della vostra obbligazione, perchè contratta in un tempo in cui voi eravate minorenne; ed ancorchè fosse valida, voi potreste oppormi una compensazione dipendente da somministrazioni che io stesso vi ho fatte. Queste sarebbero due domande incidenti: voi dunque dovreste proporre la seconda unitamente alla prima; salvo a voi di proporre la compensazione in modo sussidiario soltanto, cioè per il caso in cui la prima domanda di nullità venisse ad essere rigettata.

D. Se dopo di aver proposta una prima domanda incidentale se ne proponesse una seconda, sarebbe dunque questa rigettata pel solo motivo della tardanza?

R. No, ma le spese della seconda, e di quelle che si proponessero successivamente, non entrerebbero nella tassa, e non potrebbero ripetersi (art. 338) nemmeno ottenendo una sentenza favorevole sulle domande medesime.

D. Se all'epoca della prima domanda, il motivo della seconda non esisteva, non potrebbe questa essere proposta dipoi?

R. Sì; ed in tal caso le spese potrebbero ripetersi, guadagnando la causa sull' incidente (art. 338).

Esempio. Voi mi domandate in giudizio milleduecento lire; io propongo una prima domanda incidentale, ed insto perchè sia giudicata la compensazione in quanto a seicento lire, di cui voi mi andate debitore per tante somministrazioni che vi ho fatte; in seguito io divento erede di mio padre, al quale voi dovete trecento lire; io potrei opporvi con una seconda domanda incidentale cioè la compensazione anche per queste trecento lire.

D. Può egli il reo convenuto nell'incidente rispondere per iscritto?

R. E' d'uopo distinguere:

Nelle cause non sommarie il reo convenuto può presentare la sua risposta in iscritto con un semplice atto.

Ma nelle cause sommarie non lo può; perciocchè, se non si può rispondere per iscritto alla domanda principale (esigendo l'art. 403 ch'essa sia giudicata dietro un semplice atto senz'altra procedura nè formalità); deve a più forte ragione osservarsi la stessa regola per le domande incidentali; molto più che il Codice autorizza la risposta nelle cause non sommarie, e non ne permette alcuna nelle cause sommarie.

D. Se viene introdotta una domanda incidentale in una causa per la quale sia stata ordinata l'istruzione per iscritto, deve egli esserne fatto

rapporto dal giudice relatore preventivamente, ovvero unitamente a quello della causa principale?

R. L'incidente in tal caso è portato all'udienza per esservi giudicato come di ragione (art. 338).

Esempio. Io vendo a voi una casa; voi mi citate per il rilascio della medesima; io ricuso di consegnarvela perchè pretendo che nel nostro contratto sia intervenuta lesione oltre i sette duodecimi; viene ordinata la istruzione per iscritto: durante questa istruzione io domando la rescissione per dolo; questo incidente è portato all'udienza.

D. La domanda incidentale, sia essa prodotta in una causa messa in deliberazione, sia in una causa per la quale è stata ordinata la istruzione per iscritto, deve ella essere giudicata con una stessa sentenza unitamente alla domanda principale?

R. Essa deve venir giudicata con sentenza preventiva se vi ha luogo (art. 338), cioè se sia necessario deciderla onde pronunziare sulla causa principale.

Esempio. Voi mi domandate in giudizio il pagamento di un biglietto o *pagherò:* questa domanda è la principale. Io domando che venghi dichiarata la nullità del biglietto, perchè segnato in minor' età; questa è incidentale e deve essere giudicata per la prima, per la ragione che se il *pagherò* è nullo, la domanda principale deve essere rigettata, e viceversa.

D. In questo caso sono necessarie due sentenze,

l' una sopra la domanda incidentale, l'altra sulla domanda principale?

R. Deesi fare una distinzione:

Se le due domande sono egualmente in istato di essere giudicate, si pronunzierà sopra amendue con una sola sentenza, la quale in tal caso conterrà due *dispositive*: la prima sulla domanda incidentale, la seconda sulla domanda principale.

Esempio. Nel caso sopra enunziato, se la mia minorità all'epoca in cui ho contratta l'obbligazione firmando quel biglietto è provata con una prima dispositiva viene dichiarato nullo il biglietto stesso; con una seconda viene rigettata la vostra domanda.

Ma se di queste due domande l'una trovasi in istato di decisione, e l'altra no, si pronunzia prima una sentenza sopra quella che è in istato d'essere giudicata, ed una seconda sentenza sopra dell' altra allora quando ne sarà compiuta la istruzione, qualunque ella sia.

§. III.

Dell' intervento in causa.

D. Che cosa è l'intervento in causa?

R. Si è l'atto col quale una persona si presenta in una lite pendente tra delle altre parti, e nella quale pretende di aver interesse d'esser parte essa pure.

Esempio. Voi molestate nel suo possesso uno

che ha acquistato da me; egli potrebbe chiamarmi in giudizio a sua difesa come di lui garante; io però prevengo la sua domanda ed *intervengo* nella contestazione all' oggetto di mantenere il mio acquirente nel suo possesso, facendo rigettare la vostra domanda o le vostre pretese. Io ho un interesse per intervenire, avvegnacchè se quello restasse evitto, io dovrei ad esso lui restituire il prezzo dell'acquisto, e indennizarlo di tutte le spese.

D. In qual modo si propone l' intervento in causa?

R. Nelle cause non sommarie l'intervento è proposto con un ricorso, che deve contenere i motivi e le correlative domande, di cui si dà copia alle parti, unitamente a quella de' documenti giustificativi. (art. 339.)

Nelle cause poi sommarie la domanda d'intervento si fa per via di ricorso bensì, ma non deve questo contenere se non se le semplici conclusioni motivate. (art. 406.)

D. Possono le parti opporsi all'intervento di un terzo?

R. Sì; Alloraquando questo non ha alcun interesse:

Esempio. Nel caso già riportato, supponiamo che io abbia venduto a rischio e pericolo dell'acquirente; siccome sarebbe per me indifferente ch'egli perdesse o guadagnasse la causa, così voi potreste opporvi al mio intervento.

D. Essendo ammissibile l' intervento in causa

può desso ritardare il giudizio della causa principale?

R. No; quand' essa sia in istato di essere giudicata (art. 340), altrimenti quella delle parti la quale avesse timore di succumbere indurrebbe un terzo ad intervenire per sospendere la definizione della lite, e la pronunziazione della sentenza.

D. Si può egli intervenire in una causa di cui è stata ordinata l'istruzione per iscritto?

R. Si può intervenire anche nell'istruzione per iscritto: per lo che nella fatti-specie sopraenunziata io potrei intervenire nella lite insorta tra voi e l'acquirente da me, se io sia il garante di questo, quantunque non domandassi d'intervenire se non se dopo che fu ordinata l'istruzione in iscritto, per la ragione che io posso aver ignorata fino a questo momento la lite, e perchè non mi si può per alcun modo imputare a colpa o a negligenza un tale mio ritardo.

D. Ma se l'intervento è contestato da una delle parti, si dovrà egli fare il rapporto della medesima dal giudice relatore unitamente alla causa principale?

R. No; l'incidente è portato all'udienza (art. 341). Tale sarebbe il caso, nella fatti-specie più volte riportata, in cui voi pretendete che l'acquirente abbia comperato a suo rischio e pericolo, e che non abbia io alcun interesse pe chè egli guadagni la causa.

§. IV.

Della riassunzione d'istanza, e della costituzione di nuovi patrocinatori.

D. Quando dicesi che una causa di semplice deliberazione (1) è in istato di essere giudicata, ossia in istato di decisione?

R. Quando le aringhe sono cominciate; e si reputano cominciate le arringhe dopo che le parti hanno esposte all' udienza le rispettive loro conclusioni. (art. 343.)

D. E se la causa è istruita per iscritto, quando si dirà in istato di decisione?

R. Quando l'istruzione è compiuta, ossia quando sono spirati i termini per le produzioni e per le risposte. (art. 343 in fin.)

D. Se, trovandosi la causa nello stato di decisione, venissero a morire le parti o i loro patrocinatori, o se questi si dimettessero dalle loro funzioni ovvero venisseso interdetti o destituiti, sarebbe per questo differita la decisione della causa fino a tanto che i successori delle parti avessero riassunta l'istanza, ovvero finchè venissero costituiti de' nuovi patrocinatori?

R. No (art. 342), poichè dal momento che la causa è in istato di decisione, se dessa è causa di udenza o di semplice deliberazione, gli

---

(1) *Vedi* sopra Tit. III, Cap. IV, §. I.

avvocati che hanno cominciate le arringhe hanno avute tutte quelle istruzioni che sono necessarie per rendere informati i giudici, e perciò la presenza delle parti, il ministero de' loro patrocinatori non è per i giudici nè necessario nè utile onde ottenere le istruzioni medesime.

Se poi la causa è istrutta per iscritto, e l'istruzione sia compiuta, avendo nelle mani il giudice relatore tutto ciò che gli è necessario per illuminare il tribunale, la presenza delle parti e il ministero dei loro patrocinatori sono egualmente inutili. E se l'istruzione non è compiuta, ma ne siano spirati i termini, avendo la parte che trovasi in ritardo col suo silenzio acconsentito che si giudichi sopra ciò che è stato prodotto, la istruzione è considerata come compiuta.

D. Quando dicesi che la causa non è per anco in istato di decisione?

R. Se dessa è di quelle che si giudicano all'udienza, o si mettono in deliberazione, non è istato di decisione finchè non sono cominciate le aringhe, e se ne viene ordinata la istruzione per iscritto, non è in istato di decisione finchè l'istruzione non è compiuta, o finchè i termini a produrre e rispondere non sono spirati (art. 343).

D. Se, non essendo ancora la causa in istato di decisione, muore una delle parti, si differisce per questo la continuazione degli atti e la pronunziazione della sentenza?

R. Fa d'uopo distinguere:

Se la morte fu notificata al patrocinatore della

parte sopravvivente, non può questa proceder più oltre nella procedura, e tutti gli atti che venissero fatti dopo la sopraddetta notificazione sarebbero nulli (art. 344), per la ragione che la morte del mandante, che è la parte, fa cessare le facoltà del mandatario, che è il patrocinatore (1); e perchè non avendo il successore della parte defunta alcun rappresentante che la difenda, sarebbe ingiusto l' agire contro di lui e giudicarlo finchè non è costituito in mora nello eleggersi un difensore.

Ma se la morte non fu notificata, la parte superstite, la quale non è obbligata ad aver cognizione della morte del suo avversario, può continuare gli atti della procedura, e questi sono fatti validamente.

D. Se, non essendo la causa in istato di essere giudicata, il patrocinatore di una delle parti morisse od ottenesse la sua dimisione, ovvero venisse interdetto o destituito, sarebbe per questo sospesa la procedura e il giudizio?

R. Sì, perchè non avendo più il cliente di questo patrocinatore un rappresentante o un difensore, sarebbe ingiusto che si procedesse contro di lui, e non fa nemmeno d' uopo di notificare la morte, la dimissione, la interdizione, o la destituzione (art. 344), perchè il patrocinatore dell' altra parte non può ignorare un tale avvenimento accaduto al suo collega. Per conseguenza

(1) Codice civile, art. 2003.

tutti gli atti fatti, e le sentenze ottenute di poi sono nulle se non è stato costituito un nuovo patrocinatore (art. cit.).

D. Che deve egli farsi onde sieno continuati gli atti di procedura in un' istanza, dopo che sono stati interrotti per la morte della parte?

R. Dee citarsi il di lei successore, acciocchè riassuma l'istanza, all'oggetto di farla giudicare in suo confronto?

D. E che cosa si dovrà fare se il corso della istanza venne interrotto e sospeso per la morte, dimissione, interdizione o destituzione del patrocinatore di una delle parti?

R. Si dovrà citare la parte stessa, acciocchè costituisca un nuovo patrocinatore.

D. Quali termini debbono assegnarsi, e quali formalità debbono osservarsi nel citare per la riassunzione d'istanza, o per la costituzione di un nuovo patrocinatore?

R. Per ciò che riguarda i termini si osservano le regole già stabilite per le citazioni in genere (art. 346) (1). Le citazioni in questo caso poi devono indicare i nomi di quelli ch'erano stati patrocinatori in causa (art. 346), e ciò affinchè, se si tratta di una domanda per la riassunzione d'istanza, il successore sappia a che si deve dirigere per avere i documenti processuali; e se si tratta di una domanda per la costituzione di un nuovo

---

(1) *Vedi* ciò che abbiamo detto nella Prima Parte, Capo IV.

patrocinatore, sappia la parte che il di lei patrocinatore è morto, si è dimesso, è stato interdetto o destituito, e possa informarsi dove esistono i suoi documenti.

Se vi è giudice relatore della causa, si deve nella citazione indicare il nome anche di questo (art. cit.).

D. Se il citato per la riassunzione d'istanza vuole in fatto riassumerla, come deve egli farlo?

R. Egli costituisce un patrocinatore, il quale notifica al patrocinatore contrario, con atto di patrocinatore, che il reo convenuto intende di riassumere l'istanza (art. 247).

D. Se la parte citata per la riassunzione d'istanza contraddice, come vien giudicato l'incidente?

R. L'incidente in tal caso si giudica sommariamente (art. 348), cioè senza che possa essere ordinata l'istruzione per iscritto. Tale sarebbe il caso in cui la parte citata sostenesse di non essere erede, ovvero ch'essa ha rinunziato; e l'altra parte sostenesse che quella è veramente erede, ovvero che la di lei rinunzia alla eredità è nulla.

D. Se la parte citata per la costituzione di un nuovo patrocinatore vuole in fatti costituirne uno; come deve ella farlo?

R. Con un atto di patrocinatore, cui il patrocinatore costituito fa notificare al patrocinatore contrario, e col quale il patrocinatore istesso dichiara ch'egli agirà in causa in luogo del precedente.

D. Se scade il termine della citazione, ed il citato non comparisca, che cosa può fare l'attore?

R. Esso domanda ed ottiene una sentenza contumaciale, colla quale viene ordinato che la causa s' intenda riassunta, e che si debba continuare sulle ultime tracce, ossia dietro agli ultimi atti di procedura fatti nella causa interrotta e sospesa (art. 349).

Nè sono a tal uopo concessi altri termini che quelli che restavano a decorrere (art. cit.).

D. Da chi deve essere notificata questa sentenza contumaciale ?

R. Da un usciere a ciò destinato dal tribunale (art. 350) per impedire qualunque sorpresa. Difatti se non ne venisse notificata la copia alla parte, essa potrebbe, ignorando la sentenza, lasciar giudicare la causa senza difendersi, ed esser per tal modo deciso un punto di una grande importanza per lei; mentre essendone avvertita, essa potrà fare le sue difese.

Se la causa è in rapporto, la notificazione deve enunciare il nome del giudice relatore (art. 350).

D. Può egli il contumace formare opposizione a questa sentenza ?

R. Sì: e tale sarebbe appunto il caso in cui egli pretendesse di non essere erede o di aver rinunziato alla eredità.

D. Ove deve essere portata questa opposizione?

R. All' udienza, anche nelle cause che si trovano in rapporto (art. 351).

§. V.

Della disapprovazione.

D. Che cosa è la disapprovazione?

R. Essa è una dichiarazione che fa una parte di non aver dato facoltà ad un pubblico ufficiale di fare ciò ch' esso ha fatto per lei; ch' essa perciò lo disapprova, e domanda la nullità di ciò che fu fatto.

D. Come si fa questa dichiarazione?

R. Con un atto sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale munito di mandato in forma antentica, nel quale si contengono le ragioni della disapprovaizone, le conclusioni e la costituzione di un patrocinatore (art. 353).

Quest' atto deve farsi alla cancelleria del tribunale che deve conoscere della disapprovazione, (art. cit.) e che indicheremo fra poco.

D. Basta egli quest' atto per distruggere, o togliere qualuque effetto a ciò che fu fatto dall' ufficiale disapprovato?

R. No; è d' uopo che la disapprovazione sia dichiarata valida; avvegnacchè dovendo si prestar fede a ciò che fa un pubblico ufficiale in tale sua qualità, tutto quello che egli ha fatto è considerato valido fino a tanto che non venga dichiarato nullo.

D. In qual modo è domandata la validità della disapprovazione?

R. Il modo è vario, a seconda che la disapprovazione è fatta in via principale, od incidentale.

D. Qual è la disapprovazione principale?

R. La disapprovazione principale è quella che si dirige contro un atto sopra il quale non vi ha alcuna contestazione, ovvero vi è stata contestazione, ma è già terminata.

D. Datemi un esempio di disapprovazione principale in occasione di un atto sopra cui non v'ha per anco contestazione?

R. Un usciere, senza che io l'abbia autorizzato, fa un sequestro contro di voi che non mi siete debitore di cosa alcuna; voi potreste citarmi per la rimozione del sequestro, e per i danni ed interessi: voi però non lo fate; io non sono obbligato ad attendere che voi intentiate quest'azione contro di me: io posso disapprovare l'usciere, ed ho tutto l'interesse di farlo ad oggetto di liberarmi dal pericolo di un vostro procedimento contro di me, e di far cadere sopra di esso lui la riparazione del torto cagionato a voi di questo sequestro, e che voi potreste domandare in confronto mio.

D. Datemi un esempio di disapprovazione principale in occasione di un atto sopra cui vi è stata contestazione, ma è già terminata?

R. Voi mi citate pel pagamento di mille lire, dipendentemente da un imprestito, senza documento che lo giustifichi. Un patrocinatore si costituisce per me, e riconosce il debito deri-

vante da questo imprestito senza che io gliene abbia data la facoltà. Io sono condannato, in conseguenza di ciò, al pagamento. La sentenza dà fine all'istanza. Mi si notifica questa sentenza; io vengo per tal modo a scoprire ciò che mi riesce del tutto nuovo, che il patrocinatore ha fatta la ricognizione del debito; io lo disapprovo; la disapprovazione è principale, poichè non v'ha più l'istanza ossia la contestazione, essendo stata questa terminata colla sentenza.

D. Che cosa è la disapprovazione incidentale?

R. La disapprovazione incidentale è quella che è diretta contro un fatto nel corso di un' istanza ancora pendente. *Esempio:* voi mi domandate mille lire, senza avere alcun documento sopra cui fondare la vostra domanda: un patrocinatore si costituisce per me; e riconosce il debito senza mia autorizzazione: io disapprovo questa ricognizione; questa mia disapprovazione è incidentale nella istanza che pende ancora tra voi e me.

§. VI.

Della disapprovazione incidentale.

D. Se la disapprovazione è fatta nel corso di una lite ancora pendente, come deve procedersi per farne dichiarare la validità nel caso che il patrocinatore eserciti ancora le sue funzioni?

R. Si notifica la disapprovazione senz' altra domanda con atto da patrocinatore, tanto al patro-

cinatore contro di cui è diretta, quanto agli altri patrocinatori in causa.

Questa notificazione equivale ad una citazione ad opporsi alla disapprovazione. (art. 354.)

D. Per qual ragione devesi notificare la disapprovazione anche alle altre parti?

R. Perchè avendo esse acquistato un diritto mediante l'atto per cui si disapprova, non si può loro togliere senza ch'esse ne abbiano cognizione, e per conseguenza senza che sieno state chiamate.

Esempio. Voi mi domandate il pagamento di un prestito senza alcun documento che lo comprovi: il mio patrocinatore lo riconosce senza mia autorizzazione; io lo disapprovo: questa ricognizione essendo a vostro riguardo un appoggio bastante per ottenere ciò che domandate, io non posso far giudicare sulla disapprovazione, che ha per oggetto di renderla nulla senza che voi siate stato chiamato.

D. Se il patrocinatore non esercita più le sue funzioni, o se egli è morto, come si deve procedere per farne dichiarare la validità?

R. Nel primo caso si deve notificare la disapprovazione con atto d'usciere al di lui domicilio (art. 355.)

Nel secondo si notifica ai suoi eredi con citazione avanti al tribunale ove pende la causa. (articolo cit.)

Nell'uno e nell'altro caso devesi inoltre notificare alle parti in causa con atto da patrocinatore a patrocinatore. (ibid.)

D. A qual tribunale è portata la domanda per la validità della disapprovazione incidentale?

R. Al tribunale davanti a cui è seguìta la procedura disapprovata. (art. 356.)

D. Avrà ciò luogo egualmente anche se all'atto della disapprovazione la istanza nel corso della quale fu fatto l'atto disapprovato sia pendente innanzi un altro tribunale?

R. Sì; la disapprovazione è sempre portata davanti il tribunale ove è seguìta la procedura disapprovata, e si denunzia alle altre parti della causa principale, le quali sono chiamate davanti il tribunale ove fu portata l'istanza di disapprovazione. (art. 356.)

Esempio. Nel caso riportato di sopra, dietro la ricognizione del prestito fatta dal mio patrocinatore non avente da me una tale facoltà, io sono condannato dal tribunale di prima istanza. Io interpongo l'appellazione innanzi alla corte giurisdizionale di appello; essendo innanzi a questa corte, e prevedendo che se la ricognizione sussiste, la sentenza sarebbe senza dubbio confermata, io la disapprovo all'oggetto di farla dichiarar nulla e renderla di niun effetto; la mia disapprovazione sarà portata innanzi al tribunale di prima istanza.

D. Ma durante la procedura sulla disapprovazione innanzi al tribunale presso il quale fu fatto l'atto in occasione del quale si disapprova, dovrà egli continuarsi a procedere anche nella causa principale pendente in grado d'appello?

R. No; fino alla sentenza della disapprovazione deve essere soprasseduto, sotto pena di nullità, a quella sull'istanza principale. (art. 357.)

D. Se la parte disapprovante traesse in lungo il giudizio sulla disapprovazione affine di ritardare od impedire la decisione dell'istanza principale, che cosa potrebbe ordinarsi contro di lui?

R. Si potrebbe ingiungere ad essa di far giudicare entro un determinato termine la disapprovazione, altrimenti si procederà oltre nella causa principale (art. 357).

D. La domanda di disapprovazione è ella soggetta alla comunicazione al ministero pubblico?

R. Sì, (art. 359) affinchè sia conosciuto se l'ufficiale ha prevaricato facendo degli atti senza facoltà od autorizzazione, affinchè possa venir eccitato contro di lui il rigor delle leggi, in quanto concerne l'interesse pubblico, e finalmente affinchè sieno inflitte quelle pene che in tali casi possono aver luogo a norma delle circostanze.

D. Se la domanda di disapprovazione è ben fondata, quale sentenza viene pronunziata?

R. Si dichiara valida la disapprovazione, e si pronunziano come conseguenze della validità stesta le seguenti condanne:

1.° Si annulla la procedura, o gli atti disapprovati;

2.° Se questi sono stati seguìti da una sentenza, questa sentenza, o le parti della sentenza relative ai capi che hanno dato luogo alla disapprovazione sono annullate;

3.° Il disapprovato vien condannato verso l'attore e verso le altre parti alla refezione di tutti i danni ed interessi;

4.° Esso è anche punito colla interdizione dal suo uffizio, o sottoposto a processo straordinario, secondo la gravità del caso e la natura delle circostanze (art. 360).

D. Se la disapprovazione è mal fondata, come provvede la sentenza?

R. Viene rigettata la disapprovazione stessa, e si pronunziano come conseguenze di tale rejezione le seguenti condanne;

1.° L'attore può essere condannato in concorso del patrocinatore disapprovato e delle altre parti a quei danni ed a quelle riparazioni che saranno di ragione;

2.° In margine dell'atto della disapprovazione si fa menzione della sentenza che la rigetta (art. 361.)

§. VII.

Della disapprovazione principale.

D. Entro a qual termine può farsi la disapprovazione principale, quando si fa in conseguenza di un atto sopra del quale non v'ha ancora contestazione?

R. Essa può esser fatta fino a tanto che non v'ha ancora una istanza o contestazione; se questa sia insorta, non trattasi più di disapprovazione principale, ma di disapprovazione incidentale.

Così, per esempio, nel caso sopra riportato (1), fino a tanto che voi non mi citerete per la rimozione del sequestro, non avendo questo fatta nascere alcuna contestazione, io potrò intentare la disapprovazione principale contro l'usciere; ma se voi introdurrete contro di me la domanda per la rimozione del sequestro stesso, la mia disapprovazione essendo incidentale a questa domanda, non potrebbe essere intentata in via principale.

D. Entro qual termine può farsi questa disapprovazione, quando si fa in occasione di un atto sopra il quale v'è stata una contestazione già terminata da una sentenza definitiva?

R. Se la sentenza non ha acquistata l'autorità di cosa giudicata, deesi ricorrere contro di essa in uno di quei modi che sono autorizzati dalle leggi, onde farla riformare (2); e durante il corso dell'istanza in grado di appello, di cassazione, od altro, si può intentare la disapprovazione (3).

Ma se la sentenza è passata in giudicato, la disapprovazione non può più essere ammessa se non è proposta entro otto giorni da quello in cui la sentenza si reputa eseguita a termini dell'art. 159 (art. 362).

D. Innanzi a qual tribunale deve esser portata la disapprovazione principale?

---

(1) *Vedi* pag. 265.

(2) *Vedi* ciò che si dirà nella Parte IV.

(3) *Vedi* pag. 268.

R. Se la disapprovazione concerne un atto su cui non siavi lite, la domanda è portata davanti al tribunale del foro della persona contro cui è diretta la disapprovazione (art. 358).

Ma se vi ebbe contestazione, e questa sia terminata con una sentenza, deve portarsi al tribunale che ha pronunziata questa sentenza.

Si applichi a questa disapprovazione ciò che si è detto relativamente alla disapprovazione incidentale in quanto concerne la comunicazione, la pronunziazione della validità o della rejezione della disapprovazione.

§. VIII.

Dell' allegazione a sospetto, ossia della ricusa.

D. Che cos' è l' allegazione a sospetto, ossia la ricusa?

R. E' la domanda che fa una parte acciocchè una persona esercente le funzioni di giudice, o di ministero pubblico, si astenga dal conoscere della sua causa, per la ragione che questo magistrato si trova in alcuno dei casi nei quali la legge lo dichiara *sospetto di parzialità.*

D. Si può egli sempre allegare a sospetto ossia ricusare il pubblico ministero?

R. Si può allegare a sospetto tutte le volte ch' egli non sia parte principale in giudizio; ma se egli è parte principale, non può contro di lui proporsi alcuna eccezione di sospetto (art. 381).

D. In quali casi il pubblico ministero è parte principale in giudizio?

R. Allora quando egli agisce realmente come parte in qualità di attore o di reo convenuto, per esempio, quand' egli agisce per una persona presunta assente. (1)

D. E quando non sarà egli parte principale?

R. Quando non fa che dare le sue conclusioni, dopo che sono state sentite le parti, nel qual caso si considera come parte aggiunta in causa.

D. Per qual ragione non può il pubblico ministero essere allegato a sospetto alloraquando è parte principale, e può esserlo alloraquando interviene in causa come parte aggiunta?

R. Alloraquando egli arringa all' udienza come parte principale, non è considerato se non che come qualunque altro particolare che vi venisse come parte in causa ad esporre le proprie ragioni; di maniera che se egli è attore, il reo convenuto parla dopo di lui; se egli è reo convenuto, l'attore stesso può replicare; e il ministero pubblico non ha l'ultimo la parola se non se nel caso in cui l' avrebbe l'ultimo un particolare che fosse parte in causa. Egli non può in conseguenza di questo ordine e di questa regolarità fare un impressione più forte sull' animo dei giudici, ed avere influenza sulla maniera colla quale deve essere giudicata la causa, se non se quanta ne può avere un altro particolare. Ma alloraquando il pub-

---

(1) Codice civile, art. 114.

blico ministero interviene semplicemente come parte aggiunta, egli parla dopo i difensori delle parti principali, e nessuno di questi ha mai la parola dopo di lui. Per la qual cosa, avendo egli una qualche parzialità, potrebbe presentare ai giudici la causa sotto un aspetto contrario a una delle parti, ed avere così una influenza tante volte considerevole nella decisione della causa istessa. Quella parte adunque che ha ragione di sospettare un tale inconveniente può allegarlo a sospetto; semprecchè militi contro di lui alcuno dei motivi di cui parleremo in seguito.

D. Il giudice ed il ministero pubblico, allorchè non è parte principale, possono essi venire allegati a sospetto per causa di parentela?

R. Sì, quando sono parenti di una delle parti, fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente (art. 378 n.° 1.°); per la ragione ch' essi potrebbero avere della parzialità per questi loro parenti od affini, e decidere contro l'avversario di essi.

D. E se fossero parenti od affini di amendue o di tutte le parti, militando in tal caso le stesse ragioni per tutte, ed equilibrando così l'animo dei magistrati, avrebbe luogo egualmente l' allegazione a sospetto?

R. Sì; anche in tal caso, purchè sieno parenti od affini nei sopraddetti gradi, cioè fino a quello di cugino figlio di cugino germano inclusivamente (art. 378 n.° 1.°; perciocchè la parentela e l'affinità, che dovrebbero mai sempre

mantenere la concordia e la pace tra i congiunti, sono le tante volte occasione di disunioni e discordie nelle famiglie, ed accade sovente che i parenti o gli affini prendono partito in tali casi l'uno contro dell' altro.

D. Si può egli ricusare il giudice che non è parente od affine di alcuna delle parti, se la di lui moglie è parente od affine della parte, o se il giudice stesso è solamente parente od affine della moglie della parte nei gradi sopraindicati?

R. Sì (art. 378 n.° 2.°), quantunque egli non sia nemmeno affine della parte. Voi ed io, per esempio, abbiamo l'un contro l'altro una lite: un giudice si è ammogliato colla sorella di mia moglie: la di costei sorella è mia affine, ma non lo è però il giudice di lei marito. Ciò non ostante siccome la moglie mia potrebbe avere un qualche ascendente sull' animo di sua sorella, e giungere col di lei mezzo ad interessare il giudice in mio favore, potrebbe questi essere da voi allegato a sospetto e ricusato.

D. Se la moglie del giudice o della parte fosse morta, e non si avesse perciò a temere alcun interessamento per parte sua, potrebbe essere ciò nonostante il giudice allegato a sospetto?

R. Fa d'uopo distinguere due casi:

1.° Se della rispettiva moglie esistono de' figli, continuando a sussistere gli stessi rapporti, v'ha ancora luogo alla ricusa. (art. 378 n. 2.)

2.° Ma se la moglie è morta senza lasciare prole superstite, cessando colla di lei morte qua-

lunque rapporto, non v'ha più luogo alla ricusa. (art. cit. ibid.)

Anche nel caso però che sia morta senza prole, il suocero, il genero ed i cognati possono essere dati a sospetto e ricusati. (loc. cit.)

E la disposizione relativa alla moglie defunta è applicabile anche alla donna divorziata, quando esistano figli del matrimonio disciolto. (loc. cit.)

D. Potrebbe egli ricusarsi un giudice se egli stesso o i di lui parenti avessero una controversia eguale a quella che si agita tra le parti?

R. Sì (art. 387 n. 3.), avvegnacchè egli avrebbe interesse di decidere la questione favorevolmente a quella delle parti che sostenessero nella causa la pretesa eguale alla sua.

E ciò avrebbe luogo anche alloraquando la controversia non interessasse il giudice direttamente, ma bensì la di lui moglie, ovvero gli ascendenti, discendenti o gli affini nella stessa linea di questa o di quello (loc. cit.), a motivo dell'affezione ch'egli deve naturalmente portare a queste persone, e dell'interesse ch'egli ha perchè queste guadagnino la lite, potendo egli stesso o la di lui moglie diventar loro erede.

D. Se un giudice, la di lui moglie, o i loro ascendenti, discendenti od affini nella stessa linea sono creditori o debitori di una delle parti, vi è luogo per questo a ricusare il detto giudice?

R. Sì (art. 378 n. 4.)

Esempio. Un giudice del tribunale civile di

Milano ha una lite a Verona, e un giudice del tribunale di Verona ha una lite a Milano contro di me. Io potrei ricusare il giudice di Milano perchè questi potrebbe trattare favorevolmente il mio avversario al tribunale di Milano, nella speranza di essere egualmente favorito nel tribunale di Verona.

D. Se il giudice, la di lui moglie, i loro ascendenti e discendenti o affini nella stessa linea (1) sono creditori o debitori di una delle parti, può egli darsi a sospetto il giudice stesso?

R. Sì (art. 378 n. 4), perchè essendo egli o i di lui congiunti creditori della parte, potrebbe indursi quello a decidere in di lei favore per assicurare viemmaggiormente od accelerare il pagamento del debito, migliorando così la condizione sua propria o de' suoi; ed essendo egli o i di lui congiunti debitori della parte, potrebbe essere questa favorita dal giudice sulla speranza di ottenere dalla parte stessa una proroga al pagamento.

D. Un processo criminale tra il giudice, la di lui moglie, i loro ascendenti o discendenti od affini nella stessa linea, ed alcuna delle parti o il conjuge, o i loro parenti od affini in linea retta, darebbe egli diritto alla parte di allegare a sospetto il giudice?

---

(1) Piuttosto che *se il giudice* solamente, come dice il testo del Codice italiano, tale è anche la forza del testo francese.

R. Sì; ogni qual volta il processo medesimo abbia avuto luogo nel decorso di cinque anni precedenti all'allegazione di sospetto (art. 378 n. 5.). Se v'abbia un intervallo maggiore, presume la legge che la inimicizia sia estinta.

D. Una causa civile fra le sopraddette persone, ma che è già terminata, autorizzerebbe ella egualmente a proporre l'allegazione di sospetto?

R. E' d'uopo fare una distinzione:

1.° Se la causa è già terminata da più di sei mesi antecedentemente alla ricusa che si vuol proporre, e in questo caso essa non ha più luogo; la legge non ammette questa causa fra i motivi di sospetto, perchè se mai vi ebbe una qualche animosità o rancore tra le parti, si suppone già svanito;

2.° Se fu terminata la lite soltanto entro i sei mesi predetti, l'animosità e l'astio si presume esistere ancora, e si permette perciò di ricusare. (art. 378 n. 6.)

D. Ed una causa civile tuttavia pendente è essa un motivo di sospetto sopra cui si possa fondare la ricusa?

R. E' necessario anche in questo caso distinguere:

1.° Se la causa fu intentata prima che fosse introdotta la lite nel caso della quale si allega a sospetto, essa è un motivo di sospetto e di ricusa (art. cit. n. 6), sia dessa intentata dal giudice o dalla parte;

2.° Se poi fu intentata dopo la introduzione

della lite, dee farsi un'altra distinzione: se è stata intentata dal giudice, dà luogo egualmente all'allegazione di sospetto (loc. cit.); ma se lo fu dalla parte, essa non può sopra questo fatto appoggiare la sua ricusa; altrimenti quella parte la quale temesse la religione di un giudice integerrimo intenterebbe una causa contro di lui, durante la propria di lei lite, onde aver diritto di ricusarlo.

D. Quali sono gli altri motivi di sospetto per i quali si può proporre la ricusa contro di un giudice?

R. Ve ne hanno ancor tre.

Il primo si è allorasquando per causa di rapporti o volontarj o necessarj del giudice con una delle parti, gli interessi di questa diventano in certo modo suoi proprj.

Esempio. Se egli è tutore, tutor surrogato, o curatore, erede presuntivo, o donatario, padrone, o commensale di una delle parti; se egli è amministratore di qualche stabilimento, società o direzione la quale sia parte in causa, o se l'una delle parti è suo erede presuntivo (art. 378 n. 7); se ha sollecitato, raccomandato o somministrato le spese della causa; se dopo cominciata la procedura ha mangiato o bevuto con una delle parti nella loro casa d'abitazione, o se ha ricevuto da una di esse qualche regalo o dono. (art. cit. n. 8.)

Il secondo motivo ha luogo allora quando il giudice ha già manifestata la sua opinione sulla controversia che pende a decidersi; perciocchè

v' ha luogo a temere ch'egli non voglia cangiar parere: come sarebbe:

(*Esempj*). Alloraquando ha consultato, arringato, o scritto sulla questione che forma il soggetto della causa; se ne ha precedentemente conosciuto in qualità di giudice o di arbitro; se in essa ha deposto come testimonio (art. 378 n.° 8.°)

Il terzo motivo finalmente ha luogo quando vi abbia inimicizia capitale tra il giudice ed una delle parti; e quando dopo l'introduzione della causa, o entro sei mesi anteriori alla ricusa, abbia questi insultata, ingiuriata o minacciata alcuna delle parti o verbalmente o in iscritto (art. 378 n.° 8.° in fin.).

D. Può egli essere allegato a sospetto il giudice per essere parente od affine del tutore o curatore di una delle parti, o di un qualunque altro proposto od amministratore, ovvero anche membro dell'amministrazione di uno stabilimento, società, direzione od altra corporazione che fosse parte nella causa?

R. No (art. 379), perchè l'esito della lite non può per alcun modo influire sugl' interessi, o sulla fortuna del tutore, od amministratore; ma se però, per qualche circostanza particolare, lo stesso tutore od amministratore, qual ei si sia, avesse un interesse distinto e personale nella lite, in tal caso potrebbe il giudice essere allegato a sospetto (art. cit,).

Esempio. Se il tutore avesse venduto uno sta-

bile al padre del minore, e questo minore venisse poi molestato nel suo possesso o godimento dello stabile istesso; essendo il tutore garante verso il minore, avrebbe un interesse particolare, ed il giudice che fosse di lui parente potrebbe essere ricusato.

D. Conoscendo un giudice di essere nel caso di poter essere allegato a sospetto, deve egli aspettare che la ricusa o l'allegazione a sospetto venga proposta dalla parte che ha diritto di farlo?

R. No, egli deve dichiararlo *alla camera cui è devoluta la causa* (1) alla quale fu egli destinato, e in occasione della quale si fa luogo alla ricusa; la camera decide se il giudice debba astenersi (art. 380).

Egli non deve astenersi di sua sola volontà, perchè altrimenti potrebbe considerare come motivo di ricusa ciò che veramente non lo è, e privare per tal modo le parti di un giudice che forse sarebbe stato il più istrutto nella causa, e il più utile nella decisione della medesima.

D. In quale stato di causa, ossia a qual epoca della procedura deve proporsi la ricusa?

R. 1.° Se la causa è portata all'udienza, deve

---

(1) Piuttostochè *al tribunale*, *nella camera del Consiglio*, come fu tradotto all'art. 380 del nostro Codice di procedura. *Vedi* il Regolamento approvato da S. E. il G. Giudice Ministro della giustizia, nel quale è adottata la divisione del tribunale civile, ossia della sezione civile della corte di giustizia in due o tre *camere*. Tit. III, Sez. I.

esser proposta la ricusa prima che s'incomincino le arringhe (art. 382). Se si lascia cominciare la discussione senza proporla, si presume che chi aveva la facoltà di farlo vi abbia rinunziato;

2.° Se la causa è messa in rapporto, essa deve proporsi prima che sia terminata la istruzione, o prima che i termini ne siano spirati (art. cit.).

Nell'uno e nell'altro caso però, se il motivo di sospetto sopra cui si appoggia la ricusa, è sopravvenuto posteriormente, vi sarà sempre tempo a proporla (art. cit.).

D. A qual punto della procedura deve esser proposta la ricusa contro i giudici delegati a visite locali, esami di testimonj, ed altre operazioni?

R. La ricusa deve per questi essere proposta entro tre giorni, i quali decorrono;

1.° Dal giorno della sentenza dalla quale sono stati delegati, se fu questa proferita in contraddittorio;

2.° Dal giorno della scadenza del termine degli otto giorni che si concede per formar opposizione, se si tratta di sentenze contumaciali, ed a cui non siasi fatta opposizione;

3.° E trattandosi di sentenze contumaciali, cui sia stata fatta opposizione, dal giorno della rejezione della medesima, ancorchè proferita in contumacia (art. 383).

D. In qual modo deve proporsi la ricusa?

R. Con un atto alla cancelleria, il quale deve contenere i motivi di sospetto ai quali la si ap-

poggia, e le prove di essi. Quest'atto deve essere sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale, il cui mandato in forma autentica deve essere annesso all' atto istesso (art. 384).

D. Basta egli quest' atto perchè il giudice si debba astenere?

R. No; egli è necessario che si decida se la ricusa è o no ammissibile, cioè se sia stata proposta in tempo; e se, essendo proposta in tempo, sia appoggiata ad alcuno dei motivi di sospetto esclusivamente ammessi dalla legge, e se sieno questi bastevolmente provati.

D. Come deve procedersi per far dichiarare ammissibile la proposta ricusa?

R. 1.° Il cancelliere, entro ventiquattr' ore da che ha ricevuto l' atto di ricusa ne comunica una spedizione al presidente del tribunale;

2.° Questo magistrato ne fa rapporto allo stesso tribunale;

3.° Il ministero pubblico dà le sue conclusioni (art. 385).

D. Che cosa viene stabilito od ordinato dietro questo rapporto e queste conclusioni?

R. Se la ricusa non è fondata sopra alcuno dei motivi di sospetto sopra indicati ed ammessi dalla legge, o se non è stata proposta entro i termini prescritti, viene rigettata (art. 385).

Se è fondata sopra uno degli anzidetti motivi, ed è proposta in tempo, se ne ammette la istruzione, e si ordina,

1.° Che ne sia comunicata la relativa istanza

al giudice allegato a sospetto, all' effetto che si spieghi in modo preciso sopra i fatti esposti nel termine che sarà fissato dalla sentenza (art. cit.).

2.° Che se ne dia la comunicazione al pubblico ministero (ibid.).

3.° Che ne sia fatta la relazione da un giudice, che a tale oggetto si nomina colla sentenza nel giorno che sarà pure indicato nella sentenza medesima (ibid.).

D. Qual'è l'effetto della sentenza che ammette la prova per la ricusa?

R. Contando dal giorno in cui dessa fu pronunziata resta sospeso qualunque giudizio od operazione (art. 387), fino a tanto che sia giudicata la ricusa, cioè fino a che sia deciso se il giudice allegato a sospetto e ricusato debba o no rimaner giudice nella causa in occasione della quale fu proposta la ricusa; affinchè egli vi prenda parte nel primo caso, e se ne astenga nell'altro.

D. Ma se una delle parti pretendesse che l'affare da decidersi è urgente, e che v' ha pericolo nel ritardo, sarebbe egli mestieri ciò non ostante di attendere che fosse giudicata la ricusa?

R. No; un tale incidente sarebbe portato all' udienza, e il tribunale potrebbe ordinare che vi si procedesse per mezzo di un altro giudice (art. 387). Tale sarebbe il caso in cui si trattasse di un congedo di locazione, e si fosse alla vigilia del giorno in cui gl' inquilini dovrebbero abbandonare la casa; tale sarebbe ancora il caso in cui si allegasse a sospetto un giudice delegato ad un

esame testimoniale, e fosse urgente di esaminare immediatamente i testimonj, o perchè essi fossero infermicci, o perchè dovessero fra pochissimo tempo intraprendere un viaggio.

D. In qual modo il giudice allegato a sospetto deve fare la sua dichiarazione?

R. Egli deve farla alla cancelleria in calce all'originale dell'atto di ricusa (art. 386).

D. Fatta questa dichiarazione, che cosa viene ordinato ?

R. Se la ricusa viene giustificata, sia perchè il giudice allegato a sospetto ammette i fatti addotti in appoggio del sospetto stesso, sia perchè i detti fatti sono provati, il tribunale ordina che il giudice abbia ad astenersi (art. 388).

D. Se i fatti non sieno provati, ma la parte che ricusa presenti un principio di prova, cosa si ordina ?

R. Che si proceda alla prova testimoniale (art. 389).

D. E se la parte stessa non presenti nè prova scritta nè principio di prova, come sarà provveduto ?

R. E' lasciato in tal caso alla prudenza del tribunale o di rigettare la ricusa dietro la semplice dichiarazione del giudice, o di ordinare la prova testimoniale (art. 389). Il tribunale si determinerà all'uno o all'altro partito consultando la estimazione che gode il giudice, quella di chi ricusa, e tutte le altre circostanze.

D. Se la ricusa è stata dichiarata non ammis-

sibile, ovvero vien poi giudicata non sussistente, a quale condanna è assoggettata la parte che l'ha proposta?

R. Ad una multa, ad arbitrio del tribunale, la quale non può essere minore di lire cento (art. 390).

D. Il giudice allegato a sospetto può egli agire contro la parte che ha proposto la ricusa, se i motivi di sospetto sui quali ha essa appoggiata la ricusa stessa intaccano il di lui onore?

R. Sì, egli può domandare una soddisfazione, ed anche i danni ed interessi; in questo caso però il giudice deve astenersi (art. 390), ancorchè la di lei domanda sia giusta; perchè dà a vedere con questa ch' egli si è risentito troppo dell' offesa per poter essere ancora imparziale.

D. La ricusa si giudica ella inappellabilmente allorquando dalla decisione sulla causa principale non si fa luogo all' appellazione?

R. No; qualunque giudicato sopra allegazione a sospetto, ossia ricusa, nelle cause eziandio, in cui il tribunale di prima istanza giudica inappellabilmente, è suscettibile di appellazione (art. 391). Se adunque incidentemente ad una domanda di mille duecento lire venisse ricusato un giudice, la sentenza pronunziata sulla ricusa potrebbe venire appellata; perchè alcune volte i motivi di sospetto ai quali si appoggia la ricusa intaccano l' onore del giudice, il quale è inestimabile.

D. Qual termine accorda la legge per inter-

porre l' appellazione da una sentenza sopra la ricusa?

R. Chi vuole appellare è tenuto di farlo entro cinque giorni dalla sentenza (art. 392).

D. Come si interpone questa appellazione?

R. Con un atto alla cancelleria, il quale deve essere motivato, ed enunciare il deposito fatto in cancelleria dei documenti allegati a sostegno dell' istanza (art. cit.)

D. Quest'atto di appellazione sospende egli la esecuzione della sentenza?

R. Sì (argom. dall' art. 391, 396). Se dunque la ricusa fosse stata rigettata, il giudice non potrebbe, ad onta di ciò, rimaner giudice nella causa, nè eseguire le operazioni ad esso lui affidate se prima non si è giudicata la ricusa stessa in grado di appello.

D. Ma se una delle parti pretendesse che per l' urgenza della causa fosse necessario o di procedere alla sentenza, o di eseguire una operazione, dovrebbesi egualmente aspettare la decisione dell' appello, senza aver riguardo all'istanza della parte?

R. L' incidente in tal caso sarebbe portato all' udienza dietro un semplice atto, ed il tribunale che avesse anche rigettato la ricusa, potrebbe ordinare che si procedesse col mezzo di un altro giudice (art. 391). Tali sarebbero i casi indicati alla pag. 283.

D. Interposta l' appellazione come si proceda alla decisione?

R. Ad istanza, ed a spese dell' appellante il cancelliere del tribunale di prima istanza rimette entro tre giorni al cancelliere della lite della corte d' appello la spedizione.

1.° Dell' atto di ricusa;

2.° Della dichiarazione del giudice;

3.° Della sentenza;

4.° Dell' atto di appellazione, unitamente ai documenti che sono stati prodotti coll' atto medesimo (art. 393).

D. Allorchè il cancelliere della corte d'appello ha ricevuto tutte quelle spedizioni, e gli annessi documenti, qual uso deve farne questo ufficiale?

R. Entro tre giorni dalla ricevuta, presenta tutte queste carte, e documenti alla corte (art. 394).

D. Cosa deve fare la Corte dietro una tale presentazione?

R. Essa destina un giudice per farne la relazione, e indica il giorno in cui si passerà alla decisione. (art. 394.)

D. E' egli necessario che siano chiamate le parti per essere presenti allorchè il giudice farà la sua relazione, e la corte pronunzierà la sua decisione?

R. No; il giudice fa la sua relazione, il ministero pubblico dà le sue conclusioni, e dietro questa relazione e queste conclusioni la corte pronunzia all' udienza la sua decisione senza che vi sia bisogno di chiamare le parti. Tale è la disposizione dell'art. 394; e difatti superflua sarebbe

la presenza delle parti, dappoichè i documenti che costituiscono il processo bastano a mettere i giudici in istato di pronunziare il proprio giudizio.

D. Pronunziatasi la decisione dalla corte d'appello, che cosa fa il cancelliere della corte istessa?

R. Entro ventiquattr'ore dalla spedizione fatta della decisione rimanda al cancelliere del tribunale di prima istanza i documenti che gli erano stati trasmessi. (art. 395.)

D. Che cosa deve fare la parte dopo che fu deciso sulla sua appellazione?

R. Entro un mese dal giorno della sentenza di prima istanza, che ha rigettata la sua ricusa, deve notificare alle altre parti la decisione della corte d'appello (art. 396.)

D. Ma se la corte d'appello non avesse giudicato in questo intervallo, che dovrà fare la parte?

R. Essa dovrà notificare invece un certificato del cancelliere di detta corte, comprovante che non fu ancora pronunziato sull'appellazione, e contenente l'indicazione del giorno fissato dalla corte per la sua decisione. (art. cit.)

D. Se l'appellante mancasse di fare la notificazione, o della decisione, o del certificato del cancelliere, nei rispettivi casi sopraenunciati, quale sarebbe l'effetto di questa sua mancanza?

R. Ne seguirebbe che la sentenza colla quale fu in prima istanza rigettata la ricusa sarebbe eseguita provvisionalmente (art. 396.) Per lo che la sospensione che avesse avuto luogo fino a quel

momento sarebbe tolta; il giudice potrebbe assistere al giudizio, e procedere alle funzioni affidategli; e tutto ciò che fosse operato in conseguenza di ciò sarebbe valido, quantunque la corte d'appello ammettesse poscia la ricusa. (art. sopraccit.)

§. IX.

Della remissione delle cause da un tribunale ad un altro per titolo di parentela od affinità.

D. In quali casi si può domandare ad un tribunale che una causa pendente davanti a lui sia rimessa ad un altro tribunale per causa di parentela o affinità?

R. In tre casi:

1.° Il primo si è alloraquando nel tribunale di prima istanza innanzi a cui pende la causa vi sono due parenti od affini di alcuna delle parti fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente;

2.° Il secondo quando fra i giudici della corte d'appello che deve decidere si trovino tre parenti od affini di una delle parti fino al detto grado;

3.° Il terzo finalmente quando una delle parti, essendo giudice nel tribunale di prima istanza o nella corte d'appello che deve giudicare, abbia pure un parente od un affine in detto grado nel detto tribunale, o due nella corte d'appello.

D. Di chi può essere domandata in simili casi la remissione della causa da un tribunale ad un altro?

R. La parte che è avversaria in causa di quella i di cui parenti sono membri del tribunale o della corte.

D. Per qual ragione si conceda a questa la facoltà di domandare la remissione ad un altro tribunale? Non basterebbe egli forse di accordarle quella di ricusare i giudici parenti od affini del di lei avversario?

R. Questa provvidenza è stato un effetto del timore che l'influenza de' giudici rimpiazzati, essendo più che uno, agisca sull'animo dei loro colleghi; e che questi si credano autorizzati a sollecitare in favore del parente di quelli, appunto perchè non esercitano nella causa le loro funzioni.

D. La parte che ha diritto di domandare la remissione può ella limitarsi a domandare la ricusa, appoggiando la sua domanda alla parentela od affinità col proprio avversario?

R. Sì; perchè l'art. 368 dice che la remissione *può domandarsi*; se la parte adunque vuol rinunziare a questa facoltà che le è attribuita, può farlo, ed usare invece di quella che le è concessa dall' art. 378, di proporre semplicemente la ricusa contro gl' individui membri della corte o del tribunale; nel qual caso, la causa resterebbe presso il tribunale o la corte innanzi a cui fu già portata la istanza.

D. A qual epoca della procedura, ossia in quale stato della causa deve domandarsi la remissione da un tribunale ad un altro?

R. Prima che sia cominciata la discussione all' udienza (art. 369); ovvero prima che si espongano le rispettive conclusioni (art. 343), altrimenti non sarebbe più ammissibile la domanda.

D. E trattandosi di una causa per cui fu ordinata la istruzione in iscritto, quando dovrà esser proposta la domanda di remissione?

R. Prima che sia compiuta la istruzione, o prima che siano spirati i termini per le produzioni e risposte, altrimenti la domanda non sarebbe più ricevuta (art. 369).

D. Come si propone la domanda di remissione da un tribunale ad un altro?

R. Con un atto alla cancelleria, nel quale vengono espressi i motivi della domanda. Quest'atto è sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore munito di speciale mandato in forma autentica (art. 370).

D. Basta egli quest' atto perchè la causa sia rimessa ad un altro tribunale?

R. No; è d' uopo che la remissione sia ordinata con una sentenza.

D. Come si sollecita la pronunziazione di una tale sentenza?

R. Si presenta al tribunale la spedizione dell' atto anzidetto in un coi documenti giustificativi della domanda (art. 371).

D. Che cosa stabilisce il tribunale dietro a questa presentazione?

R. Pronunzia una sentenza interlocutoria, la quale contiene:

1.° Un ordine che siano comunicati ai giudici, de' quali si allega la parentela o l'affinità, l'atto fatto in cancellaria e gli annessivi documenti, acciochè dentro un termine stabilito i detti giudici scrivano le loro risposte in calce della spedizione della sentenza (art. 371 n.° 1).

2.° Un ordine di comunicare il tutto al ministero pubblico (art. 371 n.° 2.), il quale conseguentemente dovrà prendere cognizione delle risposte dei giudici;

3.° La nomina di uno de' membri del tribunale per fare rapporto dell' affare ad una udienza, di cui il giorno è fissato nella stessa sentenza (art. 371 n.° 3).

D. La domanda di remissione deve essa venir comunicata alle altre parti?

R. Sì, la spedizione dell' atto di domanda di remissione, i documenti annessivi e la sopraddetta sentenza devono ad esse notificarsi in copia (art. 372).

D. La domanda con cui si propone la ricusa non si notifica alle parti, e la domanda di remissione deve esser loro notificata; d'onde proviene questa differenza?

R. La ricusa non interessa se non se la parte che la propone, e non mai il suo avversario; avvegnacchè la causa resterà, in ogni caso, davanti lo stesso tribunale, ed è per essolui indifferente, o almeno deve esserlo, il venir giudicato piut-

stesso dal giudice ricusato che da qualunque altro. Ma la remissione interessa anche l'avversario stesso; poichè se viene ammessa la causa, deve portarsi ad un altro tribunale, e può riuscire a lui più incomodo o dispendioso il dover procedere lontano dal luogo nel quale era stata dapprima introdotta la causa stessa.

D. Fatta dal giudice la relazione, e dopo che il ministero pubblico ha date le sue conclusioni, cosa viene ordinato se la remissione è rigettata?

R. La parte succumbente è condannata ad una multa non minore di lire cinquanta, senza pregiudizio dei danni ed interessi verso la parte quando vi sia luogo (art. 374), cioè quando il il giudizio di remissione abbia ritardata la procedura, ed essa n' abbia sentito del danno.

D. Se la remissione è ammessa, a qual tribunale si rimette la causa?

R. Qualora i motivi dell' addomandata remissione sono giustificati od accordati, se si tratta di un tribunale o di una corte di prima istanza, la causa si rimette ad un altro dei tribunali o corti di prima istanza compresi nella giurisdizione della medesima corte di appello.

Se si tratta di una causa vertente avanti una corte di appello, la causa si rimette ad una delle corti d'appello più vicine (art. 373).

D. Se la remissione fu addomandata e giudicata avanti un tribunale o corte di prima istanza, si fa egli luogo all' appello?

R. Si; e in ogni caso l' appellazione produce effetto sospensivo (art. 374).

Relativamente a ciò che concerne il modo di appellare, di procedere e far decidere sull' appellazione, si applicheranno le disposizioni che si sono da noi sviluppate trattando della ricusazione nel §. precedente, pag. 287 (art. 377).

D. Se la remissione fu accordata, che cosa dovrà farsi affinchè sia continuata la procedura avanti al tribunale cui la causa è stata rimessa?

R. Si porterà innanzi a questo tribunale la contestazione con un semplice atto, ed ivi sarà continuata la procedura sulle ultime tracce, ossia cominciando dagli ultimi atti fatti avanti il primo tribunale (art. 375).

TITOLO V.

Come finisce l' istanza.

D. In quali maniere può aver fine un' istanza?

R. Essa finisce non solamente col suo compimento e con la sentenza definitiva, ma eziandio in sei altre maniere.

1.° Per l' estinzione dell' azione;
2.° Per la perenzione;
3.° Per la rinunzia dell' attore;
4.° Per l' acquiescenza del reo convenuto;
5.° Per la transazione;
6.° Finalmente pel compromesso.

§. I.

Della fine dell' istanza per l' estinzione dell' azione.

D. In qual modo può estinguersi un' azione dopo che è stata intentata?

R. In tutti quei modi nei quali si estinguono le azioni prima che sieno esercitate in giudizio. Possono estinguersi adunque mediante il pagamento che fa il reo convenuto all' attore, e in forza della prescrizione se decorrano trent' anni dall' ultimo atto giudiziale nella contestazione alle azioni medesime relativa: ed estinguendosi in simili maniere un' azione, la domanda, l' istruzione, in somma l' istanza, tutte conseguenze dell' azione stessa, sono egualmente estinte con essa.

§. II.

Della fine dell' istanza per la perenzione.

D. Che cosa è la perenzione?

R. La perenzione dell' istanza si è l' estinzione non dell' azione ma della domanda con cui l' azione stessa si esercita; estinzione che ha luogo ogni qual volta siasi volontariamente abbandonato il giudiziale procedimento per uno spazio di tempo determinato dalla legge; di maniera che dopo questo tempo la domanda è estinta; e se vuolsi ottenere ciò che si chiedeva dapprima, fa

di mestieri introdurre di nuovo la domanda medesima?

D. Quale è il tempo determinato dalla legge per l'abbandono della procedura onde incorrere nella perenzione d'istanza?

R. Generalmente parlando, è di tre anni: qualunque istanza, quand'anche non vi sia stata costituzione di patrocinatore, è perenta ogni qual volta siasi abbandonata la continuazione della procedura per lo spazio di tre anni. Tale è la disposizione dell' art. 397 del Codice di procedura.

D. Voi però avete detto che questa è la regola generale; hannovi adunque de' casi in cui si esige par la perenzione uno spazio di tempo più lungo?

R. Sì; ve ne hanno due:

Il primo quando si fa luogo alla domanda per la riassunzione d'istanza (art. 397.) (1);

Il secondo quando si fa luogo alla costituzione di un nuovo patrocinatore. (art. cit.) (2)

D. Qual è il termine stabilito dalla legge in questi due casi per la perenzione d'istanza?

R. Il termine ordinario di tre anni si accresce, negli anzidetti due casi, di sei mesi (art. 397 in fin.), affinchè trattandosi della riassunzione d'istanza abbia il successore il tempo che basta a far l'inventario e deliberare, e ad esaminare in seguito l'istanza medesima onde conoscere se sia

---

(1) *Vedi* Tit. IV. di questa seconda Parte, §. IV.

(2) *Vedi* loc. cit.

di lui interesse il riassumerla ; e trattandosi della costituzione di un nuovo patrocinatore, la parte che ha perduto il patrocinatore incaricato della di lei difesa abbia un tempo bastante a poter fare la elezione di un altro.

D. La perenzione, ossia il termine per la medesima stabilito, corre egli contro qualunque persona.

R. Sì, esso corre contro qualsiasi persona tanto avente facoltà di alienare i proprj diritti, quanto non avente una tale facoltà; e per conseguenza contro lo stato, contre gli stabilimenti pubblici, contro i minori ec.: salvo però a questi il regresso contro i loro amministratori e tutori. (art. 398.)

D. Si acquista egli la perenzione *ipso jure* allo spirare del termine sopraindicato?

R. No; essa non ha mai luogo *ipso jure* (art. 399.)

Egli è necessario che sia domandata, e se prima della domanda sieno fatti *dall'una o dall'altra* (1) delle parti degli atti legittimi, la perenzione s'intende sanata (art. cit.), che è quanto dire, che colui il quale aveva prima di tali atti il diritto di chiederla, dopo di essi non ha più un tale diritto.

---

(1) E non dall' una e dall'altra come dice l' art. 399 del Codice nel testo italiano. L' errore è troppo importante e grossolano, per crederlo tutt' altro che uno sbaglio del tipografo.

Esempio. Io introduco una domanda contro di voi; passano quindi più di tre anni; voi non domandate la perenzione; io vi intimo un atto di chiamata all'udienza; voi non potete più dopo questo domandare la perenzione.

D. Quale è la forma colla quale deesi chiedere la perenzione d'istanza?

R. Essa si domanda con un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore, a meno che il patrocinatore non sia defunto o interdetto o sospeso dopo verificato il diritto alla perenzione (art. 400), nel qual caso non potendo più questo patrocinatore difendere il suo cliente, deve farsi la domanda con un atto d'usciere intimato al cliente istesso, alla persona o al domicilio.

D. Se viene pronunziata la perenzione, qual è il di lei effetto relativamente alla procedura?

R. Essa importa soltanto estinzione di procedura (art. 401), di maniera che l'attore può nuovamente intentare la sua domanda.

D. Se l'attore rinnova la sua domanda, potrà egli prender profitto o sentir pregiudizio dagli atti della procedura già estinta?

R. No; non si può in alcun caso opporre, o prevalersi di alcun atto della estinta procedura (art. 401).

Esempio. Io ho formata contro di voi una domanda pel pagamento di un imprestito non comprovato da alcun documento: il vostro patrocinatore notifica un atto con cui voi riconoscete e confessate l'imprestito; dopo quest'atto cessano

gli atti giudiziali per parte mia, e questa cessazione dura più di tre anni: voi domandate la perenzione: la perenzione vi è accordata, e si pronunzia la sentenza relativa. Io intento nuovamente la mia domanda contro di voi per il suddetto imprestito; questa volta voi lo negate; io non posso opporre a voi la vostra precedente ricognizione, nè prevalermene. E difatti se io potessi opporre la vostra ricognizione, voi potreste dal canto vostro o disapprovare il patrocinatore che l' ha fatta in nome vostro, o ricorrere in qualsivoglia altro modo contro quell' atto di procedura da cui io volessi prender profitto, e il primo processo, o la prima istanza rivivrebbe; ciò che sarebbe contrario al fine della perenzione, che è quello di distruggere la prima procedura, e di rendere come non mai esistita la introduzione di quella istanza.

D. A carico di chi sono le spese della procedura perenta?

R. L'attore principale, colla sentenza che dichiara perenta la istanza, viene condannato a tutte le spese della procedura perenta (art. 401).

D. La perenzione dell' istanza porta ella con se la estinzione dell' azione?

R. No; (art. 401) e si può per conseguenza esercitarla nuovamente quando non sia prescritta.

D. Se la perenzione non impedisce una nuova lite, essa non ottiene adunque il suo scopo, che è quello di metter fine alle liti?

R. La perenzione soddisfa sempre all' oggetto

per cui fu introdota, in quanto che colla distruzione del processo, la quale ne è una conseguenza, può indurre l'attore a non più tentare la causa se la di lui pretesa è avventurata o dubbiosa, ciò che accade assai di frequente.

D'altronde essa obbliga le parti a sollecitare il procedimento nelle loro liti. Semplici queste nel loro nascere relativamente al punto della questione, diventano poi in seguito complicate a motivo di quegli avvenimenti o incidenti, i quali quantunque accessorj, pure ingombrano la contestazione in modo che ne fanno sentire del danno anche relativamente all' oggetto della questione medesima. Tornandosi a cominciare la istanza, sarà questa introdotta con tutta la naturale semplicità.

D. L'istanza che fu dichiarata perenta, avrà essa avuto l'effetto d'interrompere la prescrizione?

R. Se l'attore (così dispone l'art. 2247 del Codice Napoleone) *lascia trascorrere il termine per proseguire l'istanza, si ha come non interrotta la prescrizione.*

Esempio. Voi possedete un mio fondo fino da ventinove anni addietro; io ne intento contro di voi la rivendicazione: dopo tre anni di cessazione dagli atti voi ottenete la dichiarazione di perenzione d'istanza: la mia domanda è in conseguenza come non mai esistita; e siccome sono già scorsi trentadue anni dachè voi possedete, così voi avete acquistata la prescrizione. Per tal modo la perenzione d'istanza, che da per se stessa non

estingue l'azione, può in questo caso concorrere alla di lei estinzione.

§. III.

Della fine dell' istanza per la rinunzia dell' attore.

D. Può egli l'attore recedere dalla sua domanda?

R. Egli può recedere dalla domanda, e rinunziare alla lite per un motivo qualunque; per esempio, alloraquando fu portata davanti a un giudice incompetente per formarla nuovamente ed introdurla avanti al giudice competente; alloraquando è stata fatta irregolarmente per farla di nuovo con le prescritte regolarità; alloraquando fu intentata prima della scadenza del termine o prima che si verifichi la condizione per formarla poi all'avvenimento della condizione, o quando sarà giunto il termine; allorchè crede l'attore che convenga meglio al di lui interesse che la domanda sia intentata più tardi.

D. In qual modo deve l'attore rinunziare in simili casi alla lite?

R. Con un semplice atto sottoscritto da lui medesimo o da un suo procuratore, e notificato da patrocinatore a patrocinatore (art. 402).

D. Basta egli quest' atto di rinunzia per far cessare la lite?

R. No; fa di mestieri che la rinunzia venga accettata dall' altra parte parimenti con un sem-

plice atto da lei sottoscritto o da un suo procuratore, e notificato da patrocinatore a patrocinatore (art. 402).

D. Il reo convenuto può egli negar di accettare la rinunzia, ed esigere che abbia ad essere giudicata la causa ad onta della rinunzia medesima?

R. Sì; perchè desistendo le parti dalla lite, non fanno che rimettere il *tutto* nello stato in cui era prima della domanda originaria (art. 403). L'azione dunque non si estingue, ma si estingue soltanto la domanda la quale può sempre proporsi nuovamente nell'avvenire: ora il reo convenuto ha diritto d'impedire un tale inconveniente, e di esigere che sia giudicata la causa sulla domanda già introdotta onde non rimanere soggetto ad una seconda, terza od ulteriore successiva domanda, ed in conseguenza a tutti gli effetti di una seconda procedura. Quest'è la ragione per cui l'art. 402 richiede l'accettazione della rinunzia, e per cui l'art. 403 non attribuisce alcun effetto alla rinunzia se questa non venne dall'altra parte accettata.

D. E se l'attore rinunziasse non solamente alla domanda od alla lite, ma eziandio all'azione che ha dato causa alla lite stessa, potrebbe ciò non ostante il reo convenuto pretendere che fosse giudicata la causa?

R. No; perchè estinguendosi con tale rinunzia l'azione, non ha più a temere il reo convenuto che la lite venga suscitata di nuovo, come ha ra-

gion di temere nel caso della rinunzia alla sola lite; e per questi stessi motivi non è necessario che la rinunzia dell' azione sia accettata dal reo convenuto.

D. Quali effetti produce la rinunzia alla sola lite alloraquando sia debitamente accettata?

R. Due ne sono gli effetti:

1.° Il primo si è quello che abbiamo già accennato, di rimettere il tutto nello stesso stato in cui si era prima della lite (art. 403).

2.° Il secondo quello di assoggettare il rinunziante al pagamento delle spese della lite istessa (art. cit.).

D. Se la parte non paga le spese, che cosa può farsi per costringervela?

R. 1.° Si fa istanza perchè sia delegato un giudice a farne la liquidazione;

2.° Si chiama il rinunziante, con atto da patrocinatore a patrocinatore, per esser presente alla liquidazione istessa;

3.° Il presidente in calce della tassazione o liquidazione scrive una ordinazione, colla quale s' ingiunge di pagare sotto pena di esecuzione coattiva (art. 403).

D. Si può egli aver ricorso contro questa ordinazione nel caso che si creda di avere giusti motivi di lagnanza, sia contro la tassa, sia contro la stessa ordinazione?

R. Fa d' uopo distinguere due casi:

1.° Se l' ordinazione emana dal presidente di un tribunale di prima istanza, si può ricorrere

col mezzo dell' opposizione (art. 403) se l'ordinazione stessa fu contumaciale; e col mezzo dell'appellazione se fu emanata in contraddittorio (art. cit.).

2.° Se poi l'ordinazione emana dal presidente di una corte d'appello, non è suscettibile di appellazione, ma soltanto di opposizione (art. 403) alla stessa corte, tanto se fu pronunziata in contumacia quanto in contraddittorio.

In amendue i casi però l'ordinazione si eseguisce nonostante opposizione od appellazione. (art. cit.).

§. IV.

Della fine dell'istanza per l'acquiescenza del reo convenuto.

D. Il reo convenuto può egli acquietarsi ed acconsentire alla domanda che si è formata contro di lui?

R. Egli lo può quando ha la facoltà di disporre de' proprj diritti.

D. In qual modo può darsi questo consenso dal reo convenuto? Ossia come può egli manifestare al suo avversario di voler arrendersi alla di lui domanda?

R. Con atto di patrocinatore sottoscritto da esso reo convenuto o da un suo procuratore.

D. Può egli l'attore ricusare di accettare l'acquiescenza del reo convenuto, nello stesso modo

che questo può ricusar di accettare la rinunzia alla lite che venisse fatta da quello?

R. No; perchè vi ha una differenza troppo essenziale. La rinunzia dell'attore lascia esposto il reo convenuto, come si è già detto, ad una seconda lite sullo stesso punto di questione, ed è per questa ragione convenientissimo e giusto che si conceda a quest' ultimo la facoltà di pretendere che la lite sia giudicata come e quando è proposta la prima volta; ma l'acquiescenza del reo convenuto non espone egualmente l'attore ad una seconda lite, perciocchè una tale acquiescenza obbliga necessariamente l'acquiescente a sottostare a tutti gli effetti dell'azione contro di lui intentata, e a non poter mai più proporre alcuna difesa od eccezione contro la medesima; l'attore adunque non ha interesse, e non può aver diritto a rifiutare l'acquiescenza del reo convenuto.

§. V.

Della fine dell' istanza mediante la transazione.

D. In qual maniera può transigersi sopra una lite già cominciata?

R In due maniere:

1.° Amichevolmente con atto notarile, o con iscrittura privata;

2.° Giudizialmente con un progetto di senten-

za, il quale dicesi *espediente* (1), steso di concerto tra le parti e da esse medesime sottoscritto. Questo progetto è proposto al tribunale, il quale, riconoscendolo ammissibile in quanto concerne l'ordine pubblico, lo riveste della propria autorità, riducendolo in forma di sentenza, e conferendogli tutta la forza di un giudicato. (2)

§. VI.

Della fine dell'istanza mediante il compromesso.

D. Si può egli compromettere sopra un' istanza portata innanzi ai giudici e tribunali ordinarj?

R. Sì; le parti possono compromettere anche sopra una istanza pendente, qualora l'oggetto della medesima possa d'altronde essere il soggetto di un compromesso. (3)

D. Essendo in tal caso l'istanza portata innanzi agli arbitri, come si può dire che il compromesso ponga fine all'istanza?

R. Il compromesso termina l'istanza in questo senso, ch'essa non può aver più luogo davanti ai tribunali ordinarj, nè secondo le regole proprie degli ordinarj giudizj, ma solamente davanti agli arbitri e conformemente alle regole per essi stabilite dalla legge, ovvero secondo quelle che saranno state determinate dal compromesso medesimo.

---

(1) Dal francese *expedient.*

(2) Per ciò che riguarda la transazione amichevole o *stragiudiziale, Vedi* quanto si è detto nel principio di quest'opera, Lib. I, Cap. II.

(3) *Vedi* ciò che abbiam detto alla pag. 14.

PARTE III.

Della sentenza preliminare.

Questa parte sarà divisa in otto titoli.

Nel *primo* si dirà come e dove si procede alla sentenza, giacchè le regole su tale oggetto sono comuni ad ogni specie di sentenza;

L' *secondo* tratterà delle sentenze contumaciali, e delle sentenze contraddittorie;

Si parlerà nel *terzo* delle sentenze definitive, e delle sentenze non definitive;

Nel *quarto* si distingueranno i casi nei quali i tribunali giudicano in prima ed ultima istanza, e quelli nei quali giudicano appellabilmente;

Nel *quinto* si parlerà delle condanne accessorie che si pronunziano nelle sentenze, come quella de' danni ed interessi, della restituzione de' frutti;

Tratterà il *sesto* de' casi in cui il giudice deve determinare ed indicare nella sentenza il modo di esecuzione della medesima; e de' casi nei quali non deve ciò fare;

Si vedrà nel *settimo* quale sia il modo con cui deve stendersi la sentenza originale; quali formalità sieno necessarie per levarne la copia o spedizione;

L' *ottavo* finalmente tratterà della notificazione, e degli effetti della sentenza.

TITOLO PRIMO.

Dove e come si deve procedere alla sentenza.

D. Dove si deve procedere alla sentenza?

R. Regola generale, all'udienza (art. 116.)

D. Da chi è pronunziata la sentenza?

R. Dai giudici, e in loro assenza, dai supplenti (1): in mancanza od assenza di questi, dagli avvocati i quali vengono chiamati secondo l'ordine col quale sono iscritti nell'elenco (2): in mancanza anche di avvocati, vengono a tal'uopo chiamati de' patrocinatori secondo il rispettivo diritto di anzianità. (3)

D. In qual numero devono essere i giudici per giudicare?

R. I giudici delle sezioni civili ossia de' tribunali civili di prima istanza di cui quelle fanno le veci (4); giudicando in affari civili, pronunziano almeno in numero di tre (5). Possono anche

---

(1) Regolamento organico, art. 10 e art. 152.

(2) Questo elenco è prescritto dal Vice-Reale decreto 9 maggio 1811. *Vedi* art. 1 e seg. del decreto istesso.

(3) *Vedi* l'art. 55 del Regolamento d'ordine interno per le corti e tribunali del Regno approvato da S. E. il Gran giudice Ministro della giustizia, il 14 agosto 1807; e messo in attivazione il giorno 14 ottobre dell'anno stesso. (Determinazione posta in fronte del Regolamento suddetto art. 1. Decreto 16 settembre 1807 art. 1.)

(4) Regolamento organico art. 65.

(5) Art. 46 del citato Regolamento 14 agosto 1807.

pronunziare in numero di cinque, secondo che di questo o di quel numero è composta la camera che è incaricata della decisione della causa. (1)

D. Come deve essere pronunziata la sentenza?

R. A pluralità di voti. (art. 116.)

D. E se accade che vi siano fra giudici più di due opinioni, e che nessuno abbia per se la maggiorità de' voti, come deve pronunziarsi la sentenza?

R. Il minor numero è tenuto in tal caso di accedere ad una delle due opinioni che hanno avuto maggior numero di voti. (art. 117.)

Esempio. Cinque sono i giudici: quattro sono d'opinione che debbasi giudicare definitivamente; due di essi però vorrebbero che si pronunziasse la sentenza favorevole all'attore, ammettendo la sua domanda, gli altri due che si ammettessero le eccezioni del reo convenuto, e che si rigettasse la domanda dell'attore; l'altro finalmente è d'avviso che si debba pronunziare una sentenza interlocutoria ordinando, per esempio, un esame di testimonj; quest'ultimo dovrà per la surriportata disposizione dell'art. 117 uniformare la sua opinione ad una delle altre due che hanno un numero maggiore di voti.

Egli non è però tenuto ad accedere ad una delle due opinioni se prima i voti non sono stati raccolti (art. 117).

---

(1) *Vedi* il Titolo III del sopraccitato Regolamento 14 agosto 1807.

D. E quando vi ha parità di voti, come si procede perchè sia pronunziata la sentenza?

R. Si chiama un altro giudice; in mancanza di giudice, un supplente; in mancanza di questo, un avvocato iscritto nell'elenco; e in di lui mancanza, un patrocinatore, secondo il rispettivo ordine d'anzianità (art. 118).

La causa è nuovamente aringata dinanzi i primi giudici, ed a quello che fu chiamato per togliere la parità (art. cit.).

TITOLO II.

Delle sentenze contumaciali, e delle sentenze contradditorie.

§. I.

Delle sentenze contumaciali.

D. Quali sono le sentenze contumaciali?

R. Quelle che sono pronunziate in assenza di una delle parti.

D. Dove si ottengono queste sentenze?

R. All'udienza dietro la chiamata della causa (art. 150). (1)

D. Da chi si ottengono?

R. Dalla parte che comparisce contro quella

---

(1) Ossia dietro all'*appello* che ne fa l'usciere. *Vedi* l'art. 87 del Regolamento 14 agosto 1807.

che manca, ossia contro la parte contumace: laonde può ottenersi sentenza contumaciale dall'attore che comparisce contro il reo che non comparisce, e *viceversa*.

D. In quali casi l'attore ottiene sentenza contumaciale contro il reo convenuto?

R. In due casi:

1.° Se il reo convenuto non costituisce patrocinatore;

2.° Se avendo il reo costituito patrocinatore, questo non si presenta all'udienza al giorno indicato (art. 149).

D. Quando si farà luogo a domandare la contumacia nel caso in cui siano state citate per lo stesso oggetto, ma a termini differenti (per esempio, l'una abitante in Milano, l'altra a Verona), e non abbia nessuna di essa costituito patrocinatore?

R. In tal caso nessuna delle parti incorre la contumacia prima della scadenza del termine più lungo (art. 151).

D. Come si dee domandare la contumacia, se tutte le parti chiamate o più tra esse sono contumaci, ossia non hanno costituito patrocinatore?

R. Si chiede che sia pronunziata la contumacia contro tutte *con una stessa sentenza* (art. 152). Questa disposizione è diretta a minorare le spese. Che se si chiedesse, si ottenesse la dichiarazione di contumacia contro ognuna delle parti separatamente, le spese delle rispettive sentenze non entrerebbero in tassa, e resterebbero a ca-

ficio del patrocinatore, senza che egli potesse ripeterle contro la parte (art. cit.).

D. Se fra due o più persone citate, alcune compariscono, ed altre no, come si pronunzia sulla contumacia di queste ultime?

R. Al giorno indicato si dichiara la contumacia contro la parte o le parti che non sono comparse, ma non si giudica però contro di esse; si ordina invece che l'effetto della contumacia *si riunisca*, vale a dire che si sospenderà di pronunziare sopra l'effetto che dovrà produrre la contumacia finchè non siasi giudicato su di questo effetto unitamente al merito della causa fra le parti comparenti. Se l'attore vince la lite contro i rei convenuti che sono comparsi, si dichiara nello stesso tempo vincitore contro i contumaci; e se l'attore succumbe verso i primi, succumberà egualmente verso i secondi. Questa disposizione è diretta ad impedire che sieno pronunziate due sentenze contraddittorie in una causa stessa, il che potrebbe accadere, se avendo i giudici giudicato in un modo sulle ragioni addotte dalle parti comparenti, venissero poi convinti in contrario dalle parti che non eran comparse.

Esempio. Pietro e Paolo, debitori solidarj di due mila lire, sono citati pel pagamento. Paolo costituisce patrocinatore, Pietro incorre la contumacia. La contumacia viene pronunciata infatti contro quest'ultimo, e si riunisce la di lui causa con quella di Paolo, all'oggetto che sia pronunziato nel merito con una stessa sentenza allorchè la causa contro Pietro sarà portata all'udienza.

D. Che cosa dee farsi all'oggetto che sia pronunziata una sentenza comune contro la parte che si è presentata e contro la contumace?

R. 1.° Si notifica la sentenza di riunione alla parte contumace col mezzo di un usciere, che viene destinato a tal uopo dal tribunale (art. 153), acciocchè sia tolto qualunque pericolo di sorpresa, e perchè la sentenza definitiva, che verrà in seguito pronunciata, non sia soggetta ad opposizione (art. cit.).

2.° Questa notificazione dee contenere citazione a comparire nel giorno in cui la causa sarà chiamata (art. cit.) in concorso delle parti comparenti.

3.° Si chiama con un semplice atto all'udienza la parte che è già comparsa; e il giorno indicato sentito l'attore e la parte stessa, si pronunzia la sentenza, nella quale, come si è già detto, se il comparente è condannato, lo è altresì il contumace: per esempio, nel caso summentovato, Paolo viene condannato solidariamente con Pietro, in forza di questa stessa sentenza anche Pietro viene ad essere condannato solidariamente con Paolo; e questa sentenza non è più soggetta ad opposizione riguardo a Pietro (art. 153).

4.° Se al giorno indicato la causa non viene giudicata in confronto del comparente, l'udienza è prorogata ad un altro giorno; e non è necessario di citare nuovamente il contumace (art. 1034). Egli era già obbligato a trovarsi presente alla udienza nella quale si è prorogata la causa; e

per conseguenza presumendo la legge ch'egli abbia adempiuto al suo dovere, suppone che abbia avuto cognizione della proroga accordata.

D. Come si ottiene la contumacia alloraquando non vi ha che un solo reo convenuto il quale non comparisce?

R. All' udienza dietro l' appello o chiamata della causa (art. 150).

La sentenza deve essere notificata; la notificazione si fa nelle seguenti forme:

1.° Se la parte non ha costituito patrocinatore, sarà ad essa intimata per mezzo di un usciere destinato dal tribunale che ha giudicato, o dal giudice del domicilio del contumace che viene indicato dal tribunale. Saggia provvidenza diretta ad impedire che per l'infedeltà dell' usciere, o per la negligenza delle persone della casa che ricevono la intimazione, abbia a restare pregiudicata la parte; la quale avrebbe bensì potuto fare opposizione subito che fosse proceduto coattivamente contro di lei; ma quella specie di onta proveniente dal principio di esecuzione non le sarebbe stata tolta colla revoca della sentenza.

2.° Se la parte ha costituito patrocinatore, e questo abbia mancato di comparire, la notificazione della sentenza contumaciale deve essere fatta al patrocinatore medesimo nelle vie ordinarie (argom. dall' art. 155 e 157.)

D. Entro qual termine deve essere eseguita la sentenza contumaciale?

R. Entro sei mesi dal giorno in cui è stata

pronunziata (art. 156), altrimenti si ritiene come non pronunziata. (art. cit.)

D. In quali casi può il reo convenuto ottenere sentenza contumaciale contro l'attore?

R. Il reo convenuto, che ha costituito patrocinatore, può anche, senza produrre la sua difesa o risposta (1), citare all'udienza con un solo atto; se l'attore non comparisce, può far dichiarare incorsa la contumacia contro di lui. (art. 154.)

D. Deve egli condannarsi sempre il contumace, sia egli attore o reo convenuto, per la sola ragione che ha incorsa la contumacia?

R. Le conclusioni spiegate dalla parte che chiede dal tribunale la sentenza contumaciale vengono ad essa aggiudicate solamente nel caso ch'esse abbiano per oggetto una domanda giusta e ben verificata. (art. 150.)

D. E se i giudici non si trovassero in istato di bene esaminare all'istante le conclusioni e le ragioni della parte comparente, quale provvidenza potrebbero adottare onde ottenere la cognizione ch'essi desiderano?

R. Potrebbero far deporre le carte sul tavolino per pronunziare la sentenza alla prossima udienza (art. sopra cit.).

D. Alloraquando l'attore ha ottenuta sentenza

---

(1) Deve intendersi nelle cause non sommarie, nelle quali sole si può rispondere alla citazione e far notificare all'attore le proprie difese. *Vedi* art. 77 e 405 del Codice di procedura civile.

contumaciale contro il reo convenuto, ovvero questo contro di quello, hanno essi diritto di procedere immediatamente alla esecuzione della stessa sentenza ?

No; essa non può eseguirsi prima della scadenza di giorni otto dalla notificazione fatta al patrocinatore, o dalla intimazione fatta alla persona o al domicilio della parte, secondo le regole già da noi accennate (art. 155); e ciò all'oggetto di concedere al condannato tanto di tempo bastante a preparare i suoi mezzi di difesa contro la sentenza, e le ragioni sopra cui appoggiare le sue pretese nel caso che creda conveniente di fare opposizione.

D. Una tale sospensione durante gli otto giorni dalla notificazione ha luogo indistintamente in tutti i casi senza alcuna eccezione ?

R. No; la sospensione ha luogo di diritto bensì; ma se vi sia pericolo nel ritardo, o se si tratti di alcuno dei casi nei quali può ordinarsi l'esecuzione provvisionale (1), il tribunale può ordinare che avrà luogo l'esecuzione prima della scadenza degli otto giorni (art. 155).

Esempio: Una sentenza pronunziata il giorno 31 di marzo dichiara valido un congedo intimato pel primo d'aprile; l'inquilino deve abbandonare la casa il giorno 8. Se non si potesse espellerlo se non se dopo la scadenza degli otto giorni non

---

(1) Questi casi sono determinati dall'art. 135; noi ne parleremo a suo luogo.

potrebbe ciò aver luogo se non se il giorno 9, e non si avrebbe perciò in libertà la casa pel giorno 8 in cui deve essere rilasciata al nuovo inquilino, se il giudice non permettesse l'espulsione prima del termine sopraddetto e senza attenderne la scadenza.

D. Se durante il termine degli otto giorni il contumace forma opposizione, sospende questa la esecuzione?

R. Sì; l'opposizione nel termine e nelle forme volute dalla legge sospende la esecuzione, a meno che questa non sia stata ordinata nonostante l'opposizione (art. 159), il che può farsi dai giudici nei casi contemplati dall' art. 155.

E in tali casi può ordinarsi la esecuzione tanto senza cauzione, quanto con la cauzione soltanto (art. 155); cauzione la quale ha per oggetto di assicurare il risarcimento dei danni ed interessi nel caso che dietro alla opposizione la sentenza contumaciale venisse ad essere riformata.

D. Se i giudici nella stessa sentenza contumaciale non ne avessero ordinata la esecuzione prima della scadenza del termine e non ostante la opposizione, potrebbe questa esecuzione venire ordinata dappoi?

R. No; la esecuzione provvisionale deve essere ordinata nella stessa sentenza (art. 155). Quando una sentenza è pronunziata, i giudici non possono farvi alcuna innovazione; altrimenti le decisioni della giustizia non avrebbero quella stabilità che deve formarne l' essenziale carattere. Il

raggiro infatti, l'intrigo e le passioni potrebbero indurre coloro che le han pronunziate a fare in esse dei cambiamenti senza fine. Le sentenze non possono mai venir riformate se non se in conseguenza dell'uso di quei mezzi che sono determinati dalla legge per ricorrere contro di esse, e che saranno da noi esposti nella Parte IV di questo Libro.

§. II.

Delle sentenze contraddittorie.

D. Quali sono le sentenze contradditorie?

R. Quelle che sono pronunziate dopo che le parti, i loro difensori, i loro avvocati hanno discussa la causa avanti ai giudici, e gli uni in presenza degli altri.

D. Come si ottiene una sentenza contraddittoria?

R. Presentandosi le parti o i loro difensori davanti ai giudici, sia da esse medesime di concerto, sia previa una citazione che avverte il reo convenuto del giorno nel quale la causa deve essere chiamata.

D. Se dopo che si è dato principio alla contestazione davanti ai giudici, vale a dire dopo di essersi prese contraddittoriamente le conclusioni all'udienza, la discussione o l'aringa della causa sia differita ad un'altra udienza, e che a questa una delle parti non comparisca, la sentenza che si pronunzia contro di essa è contumaciale, oppure contraddittoria?

R. In tal caso la sentenza è contraddittoria, o almeno si considera come tale, e il non comparente vi può formare opposizione (1); e ciò per la ragione che il giorno d'udienza essendo stato indicato in sua presenza, non può opporre che la sentenza contumaciale fu per lui un effetto della sorpresa, come potrebbe dire negli altri casi; o si reputa in vece che abbia rinunziato al benefizio dell'aringa, contentandosi di aver esposto le sue ragioni succintamente nelle spiegate conclusioni.

TITOLO III.

Delle sentenze non definitive, e delle sentenze definitive.

CAPO PRIMO.

Delle sentenze che non sono definitive.

D. Quali sono le sentenze *non definitive*?

R. Sono quelle colle quali il tribunale, prima di giudicare sul merito della causa, ordina una qualche operazione da farsi o in via provvisoria, o in via preparatoria, o in via interlocutoria.

Laonde si possono distinguere tre differenti specie di sentenze preventive, ossia non definitive:

(1) Art. 93 del Regolamento 14 agosto 1807.

Sentenze *provvisionali*;
Sentenze *preparatorie*;
Sentenze *interlocutorie*.

§. I.

Delle sentenze provvisionali.

D. Quali sono quelle sentenze che sono pronunziate in via provvisoria, e diconsi *provvisionali*?

R. Sono quelle colle quali un tribunale vedendo che il merito della causa non può essere deciso prontamente, e che la durata della procedura potrebbe produrre degl' inconvenienti, pone un ostacolo a qualunque disordine, ordinando che sia fatto quanto esigono le circostanze del caso.

D. Quali sono i casi nei quali il tribunale può pronunziare una sentenza provvisionale?

R. Essendo impossibile il poterli tutti prevedere ed enumerare, giacchè sono infiniti, ne indicheremo alcuni dei principali, e che più spesso sogliono occorrere.

1.° Alloraquando l'affare esige celerità, ed un qualunque ritardo potrebbe cagionare un pregiudizio notabile.

Esempio: Tizio domanda la restituzione di una carrozza cui ha dato ad imprestito a Cajo, e di cui ha bisogno all' istante per fare un viaggio; si può dal tribunale ordinare provvisoriamente la

restituzione della carrozza, quali si sieno le ragioni di Cajo per opporvisi.

2.° Alloraquando la pretesa di una delle parti è fondata sopra di un titolo autentico.

Esempio: Si reclama un oggetto comperato, cui il venditore ricusa di consegnare; se vi abbia un titolo autentico della compera, il giudice potrà ordinare la consegna provvisionale. Ella è massima in pratica che *il provvedimento istantaneo è dovuto al titolo* (1); perciocchè la verità e la ragione si trova il più delle volte dalla parte di chi possede un titolo.

3.° Finalmente alloraquando una parte ha in suo possesso l'oggetto controverso; si ordina in tal caso che esso debba restare provvisionalmente presso il possessore fino alla sentenza definitiva. *La provvisionale si deve al possesso* (2); avvegnacchè non essendo cosa probabile che il proprietario abbia voluto perdere gratuitamente il possesso, si presume che chi possede sia il vero proprietario fino che dalle prove non risulti il contrario.

D. La domanda provvisionale deve essa venir giudicata prima della domanda principale?

R. Devesi quella giudicare prima di questa tutte le volte che la principale non è in istato di essere giudicata.

---

(1) *La provision est due au titre*; così i Francesi.

(2) In Francia parimenti: *La provision est due à la possession*

Ma se, essendo stata formata una domanda provvisionale, la causa sia in istato di essere decisa non solo sul provvisorio, ma anche sul merito, i giudici sono tenuti di decidere l'uno e l'altro con un solo e medesimo giudicato (art. 134).

§. II.

Delle sentenze preparatorie.

D. Qual è quella sentenza che dicesi *preparatoria ?*

R. E' quella che si pronunzia per l'istruzione della causa, e che è diretta a mettere i giudici in istato di poter giudicare sul merito, e la causa in istato di essere giudicata definitivamente (art. 452).

Esempio: Sarebbe sentenza preparatoria quella la quale ordinasse la comparsa delle parti, la comunicazione dei docementi, un interrogatorio, una relazione da farsi dal giudice ad oggetto di passar quindi alla deliberazione, un'istruzione per iscritto.

§. III.

Delle sentenze interlocutorie.

D. Quali sono quelle sentenze che diconsi *interlocutorie ?*

R. Sentenze interlocutorie diconsi quelle colle

quali il tribunale prima di pronunziare sul merito della causa ordina una prova, una verificazione, od una istruzione che colpisce il merito istesso (art. 452).

Esempio: Voi mi domandate il pagamento di un imprestito senza avere alcun documento il quale comprovi essermi da voi fatto il prestito medesimo; io lo nego; voi chiedete che ne sia fatta la prova per testimonj; io mi oppongo sostenendo che la prova non può essere ammessa, perchè la somma è maggiore di cento cinquanta lire; ad onta di ciò il tribunale ordina che si proceda all'esame testimoniale; questa operazione pregiudica il merito; la sentenza con cui fu ordinato è dunque una sentenza interclocutoria. E difatti, ordinando il tribunale contro le mie deduzioni che sia fatta la prova per mezzo di testimonj, ha deciso, nello stesso tempo, che se dall'esame di questi risultasse essermi da voi stato fatto l'imprestito, io sarei condannato al pagamento che da voi mi si chiede, mentre io sostengo, che essendo una tal prova inammissibile, non mi si dee condannare.

CAPO II.

Delle sentenze definitive.

D. Qual'è la sentenza *definitiva*?

R. La sentenza definitiva è quella, la quale termina la contestazione, sia ammettendo le pre-

tese di una o dell'altra parte, sia modificandole, sia rigettandole.

TITOLO IV.

Delle sentenze pronunziate in prima ed ultima istanza, e di quelle soggette ad appellazione.

CAPO PRIMO.

Delle sentenze pronunziate in prima ed ultima istanza, ossia delle sentenze inappellabili.

D. In quali casi le sentenze dei tribunali civili di prima istanza, ossia delle sezioni civili delle corti di prima istanza che ne esercitano le funzioni, sono inappellabili?

R. In quattro casi questi tribunali o queste sezioni giudicano in prima ed ultima istanza, ossia inappellabilmente:

1.° Alloraquando giudicano sull'appellazione delle sentenze dei giudici di pace (1).

2.° Quando il valore della cosa controversa non eccede lire mille e duecento italiane (2).

3.° Quando trattandosi di un annuo reddito, non superi lire sessanta (3).

---

(1) Regolamento organico della giustizia civile e punitiva 13 giugno 1805, art. 63.

(2) Cit. Regol. art. 62.

(3) *Ibid.* art. cit.

4.° Finalmente allorchè avendo le parti la libera disposizione de' proprj diritti, convengono, mediante uno scritto firmato da esse e deposto alla cancelleria prima che emani la sentenza, di voler essere giudicate inappellabilmente, nel qual caso non si fa più luogo all'appello, qualunque sia il valore al quale ascenda l'oggetto della contestazione.

CAPO II.

Delle sentenze suscettibili di appellazione, ove della esecuzione provvisionale.

§. I.

Delle sentenze appellabili.

D. I tribunali di prima istanza quando giudicano appellabilmente?

R. Tutte le loro sentenze sono appellabili, eccettuate quelle che abbiamo veduto di sopra essere pronunziate da essi in prima ed ultima istanza.

D. Se viene interposta l'appellazione, impedisce questa che la sentenza venghi eseguita?

R. Sì; l'appello dalle sentenze definitive od interlocutorie importa effetto sospensivo, eccetto che nella sentenza non sia stata ordinata la esecuzione provvisionale in quei casi ove questa è permessa (art. 457).

D. Può egli il tribunale, ogni qualvolta lo vo-

glia, ordinare questa esecuzione provvisionale senza cauzione?

R. No; la legge distingue due spezie di casi:

1.° la prima è di quelli in cui *deve* ordinarla senza cauzione;

2.° la seconda di quelli nei quali *può* ordinarla o previa cauzione, o senza cauzione, secondo che egli stima conveniente.

In tutti gli altri casi nè *può* nè *deve* ordinarla.

§. II.

Dei casi nei quali il tribunale deve ordinare la esecuzione provvisionale delle sue sentenze senza cauzione.

D. In quali casi il tribunale deve ordinare la esecusione provvisionale senza cauzione?

R. In quattro casi:

1.° Quando la domanda è appoggiata ad un titolo autentico (art. 135), come, per esempio, se il condannato si è obbligato con atto notarile.

2.° Quando si tratta di promesse riconosciute (art. cit.), quale sarebbe un biglietto o *pagherò* la cui veracità non fosse contrastata dalla parte.

3.° Se vi è stata precedente sentenza condannatoria contro la quale non sia stata interposta appellazione (ibid.).

Esempio: Luigi è condannato a pagare la somma di mille cinquecento lire; egli non si appella dalla sentenza che lo condanna a questo paga-

mento, in vigore di essa si procede alla oppignorazione contro di lui: esso riclama contro quest' atto: l'oppignorazione è ciò nonostante dichiarata valida. La sentenza che la dichiara valida sarà esecutiva in via provvisionale.

Il motivo al quale è appoggiata la legge relativamente alla esecuzione nei tre casi sopraddetti si è che la sentenza fondata sopra di un titolo autentico, sopra una promessa riconosciuta o una precedente condanna, si presume giusta fino alla prova in contrario, e che d'altronde la esecuzione provvisionale è un freno che s'impone ai debitori di mala fede, i quali se non fossero trattenuti da una tale disposizione farebbero insorgere ogni momento delle nuove contestazioni onde allontanare il momento di soddisfare alle loro obbligazioni sino a che vi fossero condannati in appello.

4.° Il quarto caso si è allora quando la legge dichiara formalmente che la sentenza sarà eseguibile provvisionalmente, senza esprimere se si debba prestare cauzione. La sentenza è in tale caso esecutiva senza cauzione.

§. III.

Dei casi nei quali può essere ordinata l'esecuzione provvisionale o mediante cauzione, o senza, ad arbitrio dei giudici.

D. In quali casi è ai giudici lasciata la facoltà, ordinando la esecuzione provvisionale delle loro sentenze di esigere o non esigere la cauzione?

R In dieci casi:

Alloraquando si tratta,

1.° Di apposizione di suggelli;

2.° Di rimozione di sugelli;

3.° Di confezione d'inventario;

(*Esempio*. Un tale pretende di essere erede; e in tale qualità vuol fare apporre o levare i suggelli o procedere all'inventario; v'è chi pretende che quegli non sia erede; il giudice può dichiararlo tale, ovvero prima di pronunziare definitivamente può autorizzarlo a far apporre o levare provvisionalmente i suggelli, ovvero a procedere all'inventario. In questo caso il giudice, avuto riguardo alle prove più o meno forti che gli vengono presentate dal pretendente in favore del proprio diritto, può esimerlo dall'obbligo della cauzione, ovvero obbligarlo a prestarla nel caso della appellazione.)

4.° Di riparazioni urgenti.

5.° Di espulsione da' luoghi affittati quando non v'è contratto o ne è spirato il termine.

6.° Di sequestratarj, depositarj o custodi;

7.° Di ammissibilità di sicurtà e di collaudatori;

8.° Di nomina di tutori, curatori ed altri amministratori;

9.° Di rendimento di conti;

10.° Di pensioni o assegnamenti provvisionali di alimenti.

In tutti questi casi è lasciato in arbitrio del tribunale l'esigere o il non esigere la cauzione da chi ottiene la sentenza per la di lei esecuzio-

ne provvisionale. Si determinerà il giudice per l'uno o l'altro partito a seconda delle prove più o meno fondate della parte, ed a seconda che questa sarà più o meno solvibile ed in istato di riparare al pregiudizio che potesse provenire dalla esecuzione nel caso che la sentenza fosse in appello riformata.

D. Nei dieci casi, ossia nelle dieci spezie di casi ennumerate di sopra, la sentenza sarà essa *ipso jure* esecutiva provvisionalmente pel caso della interposta appellazione?

R. No; fa di mestieri che la esecuzione, non ostante l'appello, venga ordinata; altrimenti chi ha ottenuta la sentenza potrebbe pretendere ch' essa deve considerarsi come compresa in una specie di casi contemplata dalla legge, e che per conseguenza la interposta appellazione non può a lui impedire di procedere alla esecuzione indilatamente; il succumbente sosterrebbe il contrario, cioè che per non essere il caso uno degli espressi dalla legge, la di lui appellazione produce effetto sospensivo. Prevedendo la legge questa quasi necessaria disparità di avviso nel sostenersi dalle parti ciò che torna al proprio interesse, ha ordinato che il tribunale debba tutte le volte pronunziare che la esecuzione provvisionale avrà luogo non ostante l'appello (art. 457).

D. Se i giudici non hanno pronunciata la esecuzione provvisionale (nei casi in cui vi sono autorizzati dalla legge), potranno essi ordinarla con un secondo giudizio?

R. No, (art. 136) una sentenza non può essere minimamente alterata da quei giudici che l'hanno pronunciata. (1)

D. Se il condannato si appella dalla sentenza, ne sarà dunque sospesa la esecuzione, quantunque la causa fosse della natura di quelle che importano esecuzione provvisionale non ostante appello?

R. Sì, ma è però salvo a colui che ha ottenuta la sentenza il diritto di chiedere la esecuzione provvisionale in appello (art. 136) in attenzione che sia pronunziata la decisione nel modo che verrà indicato nella Parte IV. parlando dell'*Appello*.

TITOLO V.

Delle condanne accessorie che si pronunciano nelle sentenze, cioè ai danni ed interessi, alla restituzione de' frutti, all'arresto personale, ove ancora del termine accordato al succumbente, e delle spese.

§. I.

Dei danni ed interessi.

D. Che cosa sono i danni ed interessi?

R. Essi sono la compensazione di quel pregiu-

---

(1) *Vedi* ciò che si è detto a questo proposito alla pag. 318.

di zio che fu da una parte all'altra cagionato o facendo ciò che è proibito, o non facendo ciò ch'era in obbligo di fare.

D. Alloraquando il giudice od il tribunale condanna la parte alla compensazione del pregiudizio arrecato, ossia ai danni ed interessi, è egli obbligato di fissare la somma che dovrà contribuirsi a quest'oggetto?

R. Si, tale è la disposizione dell'art. 128, il quale esige che le sentenze le quali condannano a danni, ed interessi devono contenerne la liquidazione. Può però accadere che questa liquidazione non possa esser fatta dai giudici nel momento in cui procedono alla sentenza; ed in tal caso l'articolo surriferito permette loro di limitarsi ad ordinare che ne sia presentata la specifica.

Esempio. Un muratore ha eseguita la costruzione di un edificio; questo edificio, a motivo dei difetti dell'arte e della poca esattezza, e niuna diligenza del lavoro, è ruinato; e la caduta di esso ha recato del pregiudizio non solamente al proprietario, ma eziandio al vicino. Indipendentemente dalla riedificazione alla quale vien condannato il muratore a proprie spese, lo si condanna eziandio al risarcimento del danno proveniente dalla caduta di quel frabbricato; come, per esempio, i guasti prodotti, la cessazione degli affitti durante la riedificazione ec. Se i giudici sono in istato di calcolare esattamente questi danni, devono farlo nell'atto istesso, liquidan-

do la somma per il dovuto risarcimento; altrimenti devono ordinare che chi ha risentito del danno presenti un conto specificato da cui risulti una somma da accordarsi o contestarsi dal condannato, e in quest'ultimo caso spetterà poi ai giudici l'esaminare il conto stesso, e determinare definitivamente la somma.

§. II.

Della restituzione dei frutti.

D. Se venisse condannato alcuno, come, per esempio, uno illegittimo possessore di un fondo, a restituire i frutti percetti, in qual modo deve ordinarsi questa restituzione?

R. Deve ordinarsi che la restituzione sarà fatta in natura per quel che riguarda i frutti percetti nell'ultimo anno, semprecchè questi esistano realmente in natura (art. 129).

Se poi non esistano in natura, si ordina che la restituzione sia fatta secondo il calmiere dei prezzi dei mercati più vicini (art. cit.)

Per gli altri anni addietro, si ordina egualmente che la restituzione sia fatta secondo il calmiere dei prezzi dei mercati più vicini, avuto riguardo alle stagioni ed ai prezzi comuni dell' anno, e nel caso che questi prezzi non fossero chiaramente conosciuti, a giudizio di perit. (art. cit.).

§. III.

Dell' arresto personale.

D. In quali casi possono i giudici condannare il succumbente all' arresto personale?

R. In quei soli casi che sono determinatamente espressi dalla legge (art. 126).

Questi casi sono preveduti dagli articoli 2059 e seguenti fino al 2062 del Codice Napoleone, e da qualche particolare disposizione di legge (1).

D. Si può egli pronunziare l' arresto personale per danni ed interessi?

R. Il Codice Napoleone non l' ha autorizzato per questo caso; ma il Codice di procedura civile ha lasciato al arbitrio regolato ed alla prudenza dei giudici il pronunziarlo per danni ed interessi in materia civile eccedenti la somma di trecento lire (art. 126 n.° 1.°).

D. Si può egli egualmente pronunziare l' arresto personale per residuo di debito dipendente da rendimento di conti?

R. Non in tutti i casi; ma è lasciato dalla legge alla prudenza dei giudici di pronunziarlo per residuo di debito dipendente da rendimenti di conti di tutele e cure, di amministrazioni,

---

(1) *Vedi* degli esempj negli art. 213, 264, 291 del Codice di procedura civile; *Vedi* art. 2070 Codice civile; art. 633 Codice di commercio.

di corporazioni e comunità, di stabilimenti pubblici, di amministrazioni confidate dalla giustizia (come quelle dei sequestri o depositi giudiziali), e per qualunque restituzione che dovesse farsi dipendentemente da conti nei detti casi (art. 126 n.° 2.°).

Dal che risulta, che non potrebbe, per esempio, ordinarsi l'arresto personale per ciò che deve un mandatario al suo mandante, ancorchè si trattasse di residuo debito dipendente da rendimento dei conti.

D. Se, nei casi sopraddetti, viene ordinato l'arresto personale, vi si può egli procedere immediatamente dopo che fu pronunziata la sentenza?

R. Sì, a meno che i giudici non abbiano ordinata la sospensione dell' esecuzione dell'arresto fino ad un dato termine, il che la legge permette ad essi di poter ordinare (art. 127). Nel qual caso non si può eseguire l'arresto, prima del termine stabilito, senza una nuova sentenza.

D. Può egli ordinarsi dai giudici che non si procederà se non dopo un termine all'arresto ordinato dalla sentenza, dopo che questa fu gà pronunziata?

R. No; essi non possono ordinare la sospensione ed il termine se non se nella sentenza medesima che decide la contestazione (art. 127 in fin.), per la ragione già insegnata più volte che i giudici non possono fare alcuna innovazione od alcun cambiamento nelle loro sentenze.

Accordando la sospensione ed il termine, devono i giudici enunciarne i motivi (art. cit.).

§. IV.

Della dilazione accordata al debitore.

D. Possono mai i giudici accordare alcuna dilazione al succumbente per la esecuzione delle obbligazioni?

R. Essi hanno la facoltà di accordare, avuto riguardo alla situazione del debitore, delle dilazioni moderate al pagamento, e sospendere l'esecuzione giudiziale, restando il tutto nel medesimo stato, usando però sempre di questa facoltà con molta riserva (1).

D. Possono essi *sempre*, i giudici, usare di questa facoltà, ed accordare con la conveniente riserva una dilazione al debitore?

R. Vi sono sei casi nei quali non devono i giudici accordare dilazione, e questi sono i seguenti:

1.° Se i beni del debitore si vendono ad istanza di altri suoi creditori (art. 124), perchè durante il termine che a lui venisse conceduto, potrebbe accadere che il prezzo ricavato dalla vendita de' suoi beni si distribuisse tuttoquanto, ed al creditore non rimanesse più con che farsi pagare dopo la scadenza del detto termine;

(1) Codice civile, art. 1244.

2.° Se il debitore è in istato di fallimento (art. cit.), la di lui situazione dà ragionevolmente a temere, ch'esso non abbia con che soddisfare alle sue obbligazioni; e perciò ingiusto sarebbe il voler costringere il creditore ad aspettare qualche tempo ancora, onde perdere affatto qualunque speranza;

3.° Se si trova in istato di arresto personale *civile* (art. cit.) poichè in tal caso deve essere pareggiato a un fallito;

4.° Se è in istato di contumacia (art. cit.), perciocchè essendo a lui tolta l'amministrazione de' proprj beni (1), la dilazione non gli riuscirebbe di alcun vantaggio;

5.° Se ha diminuite per fatto proprio le cauzioni ch'egli aveva date nel contratto al suo creditore (art. cit.) (2).

Esempio. Se avendo acconsentito all'ipoteca sopra una sua casa, l'ha lasciata ruinare o deteriorare ovvero l'ha demolita, o ne ha in qualunque modo diminuito il valore;

6.° Finalmente alloraquando in una causa commerciale, cui il tribunale dovesse giudicare in forza dell'art. 23 del Regolamento organico una causa commerciale, e si trattasse del pagamento di una lettera di cambio. (3)

D. Può egli il tribunale accordare una dilazio-

---

(1) Codice Napoleone, art. 28.

(2) Codice citato, 1188.

(3) Codice di commercio, art. 157.

ne per l' adempimento delle obbligazioni che formano il soggetto della condanna in una sentenza già pronunziata?

R. No, i giudici debbono in tutti quei casi nei quali è loro permesso d'accordare de' termini per l'esecuzione delle sentenze, concederli ed ordinarli nella stessa sentenza che decide della causa (art. 122). Se lo facessero dappoi, verrebbero a modificare la sentenza già da essi stessi emanata, il che non è mai permesso ai giudici di poter fare, come abbiamo più volte osservato.

La sentenza medesima poi che accorda la dilazione deve enunciare i motivi per i quali il tribunale si è indotto ad accordarla.

D. Da qual momento comincia a decorrere il termine ossia la dilazione accordata?

R. Dal giorno della sentenza se essa fu pronunziata in contraddittorio (art. 123), avvegnachè la parte presente ne ha cognizione dal momento dell' emanazione. Se poi la sentenza è stata pronunciata in contumacia, decorre il termine accordato per l'esecuzione di essa dal giorno della notificazione che ne è fatta alla parte, od al patrocinatore, secondo le regole stabilite dall' articolo 155 (art. 123), perciocchè la parte che non fu presente alla pronunziazione della sentenza non viene in cognizione nè di essa nè del termine, se non se col mezzo della notificazione.

D. Non potrà egli il creditore fare alcun atto contro il debitore prima della scadenza del termine accordato?

R. No, il creditore non può fare alcun atto esecutivo.

D. Può egli fare degli atti conservatorj?

R. Sì, gli atti conservatorj si fanno validamente anche prima della scadenza del termine. (art. 125) (1)

D. Quali atti si devono considerare compresi sotto la denominazione di atti conservatorj?

R. Tutti quegli atti che tendono ad assicurare il pagamento, alla scadenza del termine, sulla sostanza del debitore: tale sarebbe, per esempio, un' inscrizione all' ufficio delle ipoteche.

D. V' ha egli nessun caso in cui il debitore decada dal beneficio del termine, e possa essere obbligato a pagare prima della scadenza di esso?

R. Il debitore non può godere del termine che avesse ottenuto, nei casi di oppignorazione, fallimento, contumacia od arresto personale eseguito contro di lui per debiti, e nel caso in cui egli avesse minorato per fatto proprio le cauzioni che aveva date nel contratto al suo creditore, che sono cinque dei motivi sopraenunciati per cui il giudice non può accordar dilazione: *vedi* le ragioni che ne abbiamo addotte alla pag. 337.

---

(1) *Vedi* questo principio consacrato dal Codice Napoleone all' art. 1180.

§. V.

Delle spese.

D. Quale delle parti deve essere condannata al pagamento delle spese giudiziali?

R. La parte che succumbe (art. 130).

D. V'ha egli nessun caso in cui possa venire ordinato che le spese siano *compensate*?

R. Si può ordinare la compensazione in due casi:

1.° Alloraquando i litiganti sono marito e moglie, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle ed affini negli stessi gradi (art. 131),

2.° Se ciascuno de' litiganti succumbesse rispettivamente sopra qualche articolo. In questo secondo caso le spese possono essere dai giudici compensate in tutto o in parte.

D. Qual' è l'effetto della ordinazione del tribunale che le spese siano compensate?

R. Se la compensazione è indefinita ciascuno dei litiganti sopporterà le spese ch' egli ha incontrate; se la compensazione ha poi un qualche limite, ed il tribunale abbia voluto compensare le spese soltanto in parte, si eseguirà la compensazione nel modo indicato dalla sentenza.

D. Può egli essere condannato nelle spese nessun'altro fuori delle parti?

R. Hannovi ancora delle altre persone le quali possono incorrere in simile condanna, e queste

sono i patrocinatori e gli uscieri, alloraquando hanno ecceduto i limiti delle loro funzioni. Essi vengono in tal caso condannati nelle spese *personalmente* e senza rimborso, ed anche ai danni ed interessi se vi ha luogo, salva l'interdizione contro ai patrocinatori e gli uscieri secondo la gravità delle circostanze (art. 132.).

D. Se la condanna delle spese è stata pronunziata contro un tutore, un curatore, un erede beneficiato od altro amministratore vi sono essi tenuti *personalmente* ?

R. No; essi hanno agito in qualità di mandatarj, e per conseguenza le spese saranno a carico del pupillo, della eredità beneficiata, o dell'amministrazione che si considerano o considerar si debbono quasi mandanti.

D. Vi ha egli nessun caso in cui il tutore o alcun altro degli anzidetti mandatarj possa essere condannato nelle spese *personalmente*, e senza rimborso, quantunque abbia agito in qualità di mandatario ?

R. Ciò accade, ragionevolmente, alloraquando questo mandatario ha compromesso gl' interessi del suo mandante. In tal caso egli può essere condannato nelle spese in suo proprio nome e senza diritto di ripetizione, non che ai danni ed interessi se vi ha luogo, senza pregiudizio della destituzione contro i tutori ed altri amministratori secondo la gravità delle circostanze (art. 132).

D. Condannando le parti nelle spese, dovranno i giudici liquidarle nella loro sentenza ?

R. Ciò devono fare necessariamente nelle cause sommarie (art. 543).

Nelle cause poi non sommarie essi hanno la facoltà o di liquidarle nella sentenza medesima, ovvero di destinare un giudice il quale ne faccia in seguito la liquidazione (1).

D. A chi si devono pagare le spese?

R. Il credito delle spese appartiene di diritto alla parte, ed a lei stessa devono esser pagate, e non al suo patrocinatore, quantunque sieno state da esso lui anticipate, e non ne sia stato dalla parte medesima rimborsato.

D. Ma se questa parte riscuotesse le spese da colui che fu condannato a pagarle, e non le pagasse essa stessa al suo patrocinatore, potrebbe questo, nel caso che diventasse insolvibile il suo cliente, aver regresso contro l' altra parte che fu condannata nelle spese del giudizio?

R. No, il patrocinatore non ha diritto alcuno se non se contro la parte cui rappresenta e difende; ma se egli teme che possa nascere in di lui pregiudizio un tale inconveniente, può domandare il *prelevamento* delle spese in di lui favore, cioè può chiedere che venghino ad esso lui aggiudicate nella sentenza in confronto del condan-

---

(1) La quale sarà regolata colla norma del Regolamento sulle tasse di registro 11 settembre 1807, e della Tariffa delle spese, competenze ec. approvata con decreto dello stesso giorno. Le norme da seguirsi nella liquidazione delle spese giudiziarie sono determinate da un decreto speciale del 9 settembre 1808.

nato. In tal guisa il benefizio risultante dalla condanna, che è naturalmente diretto al vantaggio della parte, si trasfonde immediatamente nel patrocinatore, a tutela de' suoi diritti.

D. Quando può essere domandato dal patrocinatore questo *prelevamento* di spese?

R. Prima della pronunziazione della sentenza; giacchè il Codice dispone che facendosi luogo a questa domanda, l'aggiudicazione è ordinata nella sentenza stessa che condanna nelle spese (articolo 133).

D. Qual è la condizione che esige la legge ad oggetto che sia ordinato il prelevamento delle spese?

R. Esige a quest'oggetto la legge che i patrocinatori dichiarino all'udienza di averne anticipata la maggior parte (art. 133).

D. Se il prelevamento è accordato, e le spese del giudizio non sieno liquidate nella sentenza, da chi dovrà esserne addomandata la tassa?

R. Dal patrocinatore (art. 133) che ha ottenuto il prelevamento; ed il relativo ordine esecutorio sarà rilasciato in suo nome (art. cit.).

D. Se il patrocinatore procede contro il condannato in forza di quest'ordine esecutorio, e non ottiene il pagamento, può egli esercitare ancora la sua azione contro il proprio cliente?

R. Sì, non venendo pagato, egli ha sempre l'azione contro il cliente) art. 133); avvegnacchè il prelevamento e l'aggiudicazione non è che una cauzione di più che gli si concede per il

suo pagamento, e che non deve mai tornare in suo danno.

TITOLO VI.

Dei casi nei quali il giudice deve indicare nella sentenza il modo con cui dovrà essere eseguita; e dei casi in cui non deve indicarlo.

D. In quali casi non deve il giudice indicare la maniera con cui la sua sentenza sarà eseguita?

R. In tutti quei casi per i quali fu già dalla legge stabilito con delle norme invariabili il modo di esecuzione della sentenza. La legge ha stabilite e dovea stabilir delle regole, e prescrivere un metodo uniforme per tutti quei casi che si poteano per lei provedere, e lasciarne all'arbitrio del giudice il minor numero possibile; mentre essendo la regola un magistrato imparziale, e più sicuro d'assai dell'uomo il più illibato, il quale vien sovente diretto anche senza saperlo dalla propria passione, le di lei decisioni saranno certamente più conformi alla giostizia ed all'equità.

D. Quali sono i principali casi nei quali la legge regola il modo di esecuzione?

R. Essi sono:

1.° La maggior parte di quelli nei quali si tratta di mezzi d'istruzione, per esempio, di esami testimoniali, di interrogatorj sopra fatti e loro circostanze, visite di periti ed altri casi simili determinati e regolati dalla legge, e de'quali noi

abbiamo parlato nella Parte II, *Dell'istruzione*. Il legislatore, che ha preveduti questi casi, ha dovuto necessariamente provvedere con delle regole particolari alla condotta che si avrebbe dovuto tenere per arrivare allo scoprimento della verità, togliendo così di mezzo qualunque disordine che si avrebbe potuto temere se fosse stata abbandonata una tale condotta all'arbitrio del giudice. Negli altri casi che il legislatore non ha potuto prevedere, perchè la saggezza e l'intelligenza dell'uomo è tanto limitata quanto egli stesso, il giudice è quello che regola questa stessa condotta;

2.° Quei casi nei quali si tratta di costringere una parte a pagare una somma in danaro contante, o a dare una cosa o in ispecie o già valutata, ovvero da valutarsi sulla norma del calmiere de' prezzi. Il fine di colui che ha ottenuta la condanna essendo quello di farsi pagare, e non potendo ottenere il pagamento se non se col prezzo della vendita de' beni del suo debitore da farsi seguire a questo oggetto, hanno dovuto le leggi determinare per questi casi, che sono i più frequenti, un metodo costante e delle regole invariabili, senza abbandonarne ai giudici la direzione; ed esse l'hanno fatto prescrivendo le norme di procedura per i sequestri, per le oppignorazioni de' beni mobili, degli stabili, de' frutti pendenti, e per altre sì fatte maniere di esecuzione coattiva, delle quali tutte noi tratteremo nella Parte V, *Dell' esecuzione de' giudicati*;

3.º Molti casi di esecuzione di sentenze nelle quali non si tratta del pagamento di una somma di danaro contante, o della prestazione di una cosa determinata in ispecie, ma che ciò non ostante il legislatore ha poluti prevedere, come, per esempio, la liquidazione delle spese, de'danni ed interessi, la restituzione e valutazione dei frutti, il rendimento de'conti, l'accettazione delle cauzioni. Il legislatore, prevedendo questi casi, ha dovuto eziandio per le addotte ragioni prevedere che sarebbe stato conveniente il prescrivere le regole per l'esecuzione delle relative sentenze, e che non conveniva lasciare ai giudici la facoltà di ordinarla e dirigerla a loro capriccio.

D. Quali sono i casi nei quali il giudice deve nella sua sentenza indicare il modo con cui dovrà essere eseguita?

R. In tutti quelli che non sono compresi nelle tre classi che abbiamo testè mentovate; essi sono infiniti, ed impossibili a prevedersi dalla prudenza umana, la quale, comunque estesa ella sia, è sempre limitata.

Esempio. Tale è il caso nel quale una delle parti procede contro l'altra onde questa contribuisca al ristabilimento di un muro divisorio. Il giudice condannando una di esse a contribuirvi, e prevedendo il caso che negasse di farlo, può indicare l'esecuzione in differenti maniere: può ordinare che quello che domanda la ristaurazione sia autorizzato a farla, servendosi di quelli operaj che crederà meglio, e pagandoli del pro-

prio, autorizzandolo ad ottenere poi il rimborso dal suo vicino: può ordinare che questi verrà costretto nell' istante a pagare una somma, e quando il lavoro sarà giunto ad un certo grado, a pagarne un' altra da impiegarsi a tale oggetto: può in fine nominare degli artigiani per parte del ricusante, e condannarlo ad anticipar loro una somma o pagarli sull' atto, ed a misura che si avanzano i lavori o dopo che sono perfezionati.

Il giudice in somma ha la facoltà, tra i differenti mezzi che gli suggeriscono le circostanze, di sceglier quello che crede più conveniente alla giustizia.

TITOLO VII.

Del modo con cui deve essere ridotta in iscritto la sentenza originale; delle formalità necessarie per ottenere la spedizone, e della forma di questa.

§. I.

Della redazione della sentenza.

D. Da chi deve essere estesa la sentenza?

R. La sentenza si scrive o dal giudice relatore, o dal presidente, o da altro giudice ch' egli destina (1) al momento della votazione, ed è sot-

(1) Art. 119 del Regolamento 14 agosto 1807.

toscritta dal presidente stesso e da tutti i giudici. Questa prima stesa di sentenza è quella che dicesi più propriamente *minuta*, la quale dopo che fu letta dal presidente nell' udienza viene trascritta dal cancelliere sopra un registro destinato a quest' effetto, e che dicesi *foglio d'udienza* (1).

D. Che cosa deve enunciare questa sentenza?

R. Essa deve contenere:

1.° I motivi su cui è fondata, che sono quelli che diconsi comunemente i *considerando*, perchè cominciano appunto dall' enunziare come il tribunale ha avuto in *considerazione* il tale e tal altro motivo;

2.° La *dispositiva*, cioè la decisione sui punti della controversia;

3.° Il nome e cognome de' giudici che hanno avuto parte nella sentenza, e del regio procuratore, se è stato sentito. (art. 138)

L' indicazione de' nomi de' giudici, e del regio procuratore sarà fatta in margine del registro.

Tanto la sentenza quanto la menzione de' nomi in margine debbono essere sottoscritte dal presidente e dal cancelliere. (art. 138.)

---

(1) Art. 120 del citato Regolamento 14 agosto. Art. 36 del decreto 30 agosto 1808.

§. II.

Come si proceda per levar la spedizione di una sentenza.

D. Si può egli in forza della sentenza originale procedere all'esecuzione?

R. No, perchè deve restare nella cancelleria, onde non abbia ad essere men che sicura la conservazione di essa.

D. In virtù di che adunque si può agire in modo coattivo per la esecuzione delle sentenze?

R. In virtù di una copia (1) della sentenza originale, la quale viene rilasciata in forma esecutoria dal cancelliere, e dicesi propriamente *spedizione*: senza di questa l'uffiziale incaricato della esecuzione non può procedere in via coattiva, essendo che egli deve render conto al condannato degli ordini cui egli eseguisce.

D. Se la sentenza fu pronunziata in contraddittorio, quali sono le formalità da osservarsi onde ottenerne la spedizione?

R. La parte che vuol fare spedire la sentenza è tenuta di notificare preventivamente al patrocinatore della parte contraria le *narrative* della sentenza medesima le quali contengono:

1.° Il nome, cognome, la professione ed il domicilio delle parti.

---

(1) *Vedi* l'art. 124 del più volte citato Regolamento 14 agosto 1807.

2.° Le conclusioni (1), quelle stesse cioè che si sono lette all' udienza dai rispettivi patrocinatori.

3.° I punti di fatto e di diritto. (art. 142).

D. Notificate queste narrative, può egli ottenersi immediatamente la spedizione della sentenza?

R. No; l'originale di questa notificazione deve restare durante ventiquattr' ore nelle mani degli uscieri di udienza (art. 143).

D. A quale oggetto esige la legge che questo originale resti, durante questo spazio di tempo, nelle mani dell' usciere?

R. Affinchè la parte contro cui si vuol levare la spedizione della sentenza possa farvi opposizione alloraquando essa abbia ragionevoli motivi per farlo.

D. Quali sono i motivi pei quali la parte può opporsi al rilascio di detta spedizione?

R. Questi motivi sono cinque:

1.° *Il primo*, se quello che vuole levare la spedizione si è assunta una qualità falsa e pregiudicevole all' altra parte: come, per esempio, se si è qualificato attore, mentre fu reo convenuto; se si è detto erede, mentre lo è il di lui avversario;

2.° *Il secondo motivo* ha luogo se la parte che vuol levare la spedizione ha nelle narrative attribuito al suo avversario una qualità che gli sarebbe di pregiudizio, come se lo avesse qualificato erede di una persona alla di cui successione egli ha rinunziato.

---

(1) *Vedi* l' art. 123 del Regolamento suddetto.

3.° *Il terzo*, se vi ha falsità, errore o inesattezza nella esposizione del punto di fatto, come se si dicesse che il succumbente si era impossessato per forza del fondo cui è condannato a restituire, mentre egli l'ha ritrovato nella eredità di suo padre.

4.° *Il quarto*, se vi ha falsità, errore o inesattezza nella esposizione del punto di diritto, come se il punto di diritto stato esposto nelle narrative, e ritenuto come deciso dai giudici, non fosse veramente quello sopra di cui i giudici hanno deciso; ovvero se nella esposizione del medesimo si incontri una qualche oscurità od una qualche ommissione.

5.° *Il quinto motivo* finalmente di opporsi avrà luogo alloraquando il diritto di fare spedire una sentenza non appartiene a quello che ne domanda la spedizione, ma al di lui avversario.

Esempio. Voi mi chiamate in giudizio come fidejussore di Paolo, e mi domandate il pagamento di trecento lire delle quali egli vi è debitore; io chiamo in mia difesa Paolo: interviene una sentenza che mi condanna in vostro confronto, e condanna Paolo, in confronto mio; io non vi pago e domando la spedizione della sentenza per proceder contro Paolo. Siccome non può rilasciarsi che una sola *spedizione*, ossia copia in forma esecutoria, delle sentenze, voi potete opporvi sostenendo che non ispetta a me il diritto di domandarla e di ottenerla, ma bensì a voi; salvo poi a me, quando vi avrò pagato, a servirmi di essa con-

tro di Paolo ; al quale oggetto voi me la dovrete consegnare.

D. In qual maniera si fa opposizione alle narrative ?

R. Il patrocinatore che vuol opporre deve farne la dichiarazione all' usciere, per mezzo del quale gli fu fatta la notificazione delle narrative istesse. Quest' usciere è tenuto di farne menzione *tanto* sull' originale quanto sulla copia ; e rimettere *poi* la copia, e l' originale colle annotazioni *alle* parti rispettive. Tutto questo deve farsi entro le ventiquattro ore, duranti le quali abbiamo detto che l' originale resta nelle mani dell' usciere. (art. 143 e 144) Mediante questa annotazione si ottiene che il cancelliere, al quale si debbono consegnare le narrative affinchè possa rilasciare le spedizioni che gli si domandano, è avvertito della opposizione e si astiene dal rilasciarla.

D. Quali formalità debbono osservarsi per far pronunziare sulla opposizione fatta alle narrative, ossia alla spedizione della sentenza nel modo in cui si domanda ?

R. 1.º La parte più diligente con un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore chiama l' altra parte avanti il giudice che ha presseduto, ed in caso d' impedimento avanti il giudice più anziano, secondo l' ordine dell' elenco (art. 145).

2.º La controversia è decisa dallo stesso giudice (art. cit.), il quale, secondo i casi, rigetta l' opposizione se è mal fondata, e conferma le narrative nel modo in cui sono esposte, o am-

mette la opposizione, ed ordina la sopressione o la rettificazione delle narrative stesse nel modo che conviene alla verità della cosa.

D. Trattandosi di una sentenza contumaciale, quali formalità debbono osservarsi per ottenere la spedizione?

R. Tutte le formalità sopraenunciate non si esigono dalla legge che per la spedizione di una *sentenza pronunziata in contraddittorio.* (art. 142) Trattandosi adunque di una sentenza contumaciale, non sarà necessario se non se che la parte presenti al cancelliere le narrative, senza eseguirne la notificazione alle parti. Il cancelliere sulle narrative che gli vengono presentate rilascia la spedizione.

§. III.

Della spedizione delle sentenze.

D. In che consiste la spedizione di una sentenza?

R. In uno scritto, il quale contiene:

1.° Una intestazione uguale a quella delle leggi, consistente nel nome del Re, e delle qualità che egli si attribuisce, onde si conosca che la giustizia è amministrata in nome di lui (1);

2.° Una copia delle narrative che sono state presentate al cancelliere da quello stesso che do-

(1) Regolamento organico 13 giugno 1806. art. 1.

manda la spedizione: queste narrative comprendono i nomi, cognomi, la professione e il domicilio dalle parti, le loro conclusioni, e i punti di fatto e di dritto;

3.° Una copia della sentenza originale come esiste nel foglio di udienza, e contenente i motivi, e la dispositiva;

4.° Finalmente un comando, in nome del Re, a tutti gli uscieri di porre ad esecuzione la sentenza, allorchè venissero a tal uopo richiesti; agli ufficiali cui sono affidate le funzioni del ministero pubblico, di coadjuvare coll' opera loro alla esecuzione medesima, e a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica, di prestarvi mano forte, allorchè ne vengano richiesti (art. 146).

D. Quando potrà il cancelliere rilasciare una simile spedizione?

R. Dopo che l' originale sul foglio d'udienza è stato sottoscritto da esso cancelliere e dal presidente; altrimenti si procederebbe contro di lui come falsario (art. 139). Avvegnacchè non avendo l'originale questa sua qualità se non se per la sottoscrizione al medesimo apposta, rilasciarne una copia preventivamente sarebbe lo stesso che far fede di una cosa come esistente, quando veramente non esiste.

D. Da chi deve essere sottoscritta la spedizione di una sentenza?

R. Essa deve essere firmata dal cancelliere, e munita del sigillo del tribunale, o della corte d' onde emana.

TITOLO VIII.

Della notificazione e degli effetti della sentenza

§. I.

Della notificazione.

D. Levatasi la spedizione, ossia la copia in forma esecutiva di una sentenza, che cosa dee farsi onde poter costringere il condannato alla esecuzione di quanto essa prescrive?

R. Egli è d'uopo notificarla, cioè, metterne in cognizione la parte avversaria, ossia il condannato, comunicandogliene una copia.

D. La notificazione fatta alla persona del condannato nelle vie ordinarie è essa sufficiente a tal fine?

R. Essa è sufficiente, se non vi fu in causa per esso lui un patrocinatore;

Ma se vi fu patrocinatore, è necessario che la sentenza sia ad esso notificata prima di eseguirla, sotto pena di nullità (art. 147); affinchè il patrocinatore ne abbia a rendere istrutto il proprio cliente, dare a lui quei consiglj che sono necessarj per il caso, sia per ricorrere contro la sentenza nei modi che diremo nella Parte IV, sia per arrendersi agli effetti della medesima, ed eseguirla.

D. Basta la notificazione fatta al patrocinatore perchè la sentenza possa essere eseguita?

R. Fa di mestieri distinguere:

1.° Se si tratta di una sentenza non definitiva; come sarebbe quella che ordina una comunicazione di documenti, una istruzione per iscritto ec.: siccome viene eseguita interamente dal patrocinatore, il quale in ciò rappresenta la parte senza alcuna limitazione, così è inutile che se ne dia cognizione a questa per mezzo di apposita notificazione.

2.° Ma se la esecuzione della sentenza va a cadere direttamente contro la parte stessa, come alloraquando si tratta di sentenze che pronunziano delle condanne, deve sempre farsene la notificazione alla parte in persona o al domicilio, oltre quella che deve preventivamente farsi al patrocinatore (art. 147). Tale sarebbe il caso di una sentenza, o definitiva o provvisionale, la quale condannasse al pagamento di una somma qualunque.

D. In quest' ultimo caso è egli necessario di far sapere alla parte che fu fatta la notificazione anche al di lei patrocinatore?

R. Sì, nella notificazione che si fa alla parte dee farsi menzione di quella che si è fatta al patrocinatore (art. 147), affinchè si conosca che chi ha guadagnato la lite ha fatto tutto quello che potea farsi da lui, onde il condannato avesse cognizione della sentenza.

D. Ma se il patrocinatore fosse morto, o avesse cessato dall' esercizio, e non si potesse per conseguenza adempiere alla formalità della notificazione al medesimo, come andrà la cosa?

R. In simili casi basta la notificazione fatta alla parte condannata, purchè si faccia in essa menzione della morte, o della cessazione del patrocinatore dalle funzioni della sua professione (art. 148).

§. II.

Degli effetti della sentenza.

D Quali effetti produce la sentenza?

R Essa ne produce due:

1.° Il primo si è quello di terminare la lite, e di far sì che la prescrizione, la quale fu già interrotta durante la lite (1), riprenda nuovamente il suo corso (2); essa poi è di nuovo interrotta sia per gli atti di esecuzione della sentenza stessa, sia per l'esercizio dei diritti di opposizione o di appello di cui parleremo tra poco nella Parte IV di questo Libro;

2.° Il secondo effetto della sentenza si è quello di dar diritto d'ipoteca sui beni del condannato (3).

D. Basta egli che sia pronunciata una sentenza perchè la parte che ha guadagnato la lite goda del diritto d'ipoteca sui beni del condannato?

R. Affinchè la sentenza produca ipoteca sono necessarie due condizioni:

---

(1) Codice civile, art. 2244.
(2) *Ibid.* art. 2247.
(3) *Ibid.* art. 2117 e 2123.

1.° Primieramente è necessario farne eseguire la iscrizione all' ufficio delle ipoteche nelle forme stabilite dalla legge (1); giacchè l' ipoteca, sia essa convenzionale, legale o giudiziale, non attribuisce ai creditori la prelazione, che ne è il solo vantaggio, se non se dal giorno della iscrizione (2).

2. La seconda delle condizioni necessarie perchè la sentenza produca effettivamente ipoteca, si è che la relativa iscrizione venghi eseguita *dieci* giorni almeno prima della dichiarazione del fallimento del condannato. Se fosse fatta dopo questo tempo, non produrrebbe alcun effetto (3).

PARTE IV.

Dei mezzi di ricorso contro le sentenze e contro i giudici.

PRELIMINARE.

Questa parte sarà divisa in due titoli.

Si spiegheranno nel *primo* quei mezzi che la legge concede alle parti onde far riformare, ritrattare od annullare una sentenza, alloraquando pretendono di essere dalla medesima ingiustamente pregiudicate ne' proprj diritti.

---

(1) *Vedi* il Capo IV, Tit. XVIII, Lib. III. del Codice Napoleone, e il decreto 19 aprile 1806 Tit. III.

(2) Codice Napoleone, art. 2134.

(3) *Vedi* l' art. 2146 del Codice civile, congiuntamente all' art. 445 del Codice di commercio.

Si dirà nel *secondo* titolo in quali casi le parti possano agire giudizialmente, e pel loro interesse contro i giudici, alloraquando credono che il fatto di questi sia stato ad esse cagione di danno; e si esporranno le regole colle quali l'azione civile deve essere in simili casi esercitata.

TITOLO PRIMO.

Dei mezzi di ricorso contro le sentenze.

Una sentenza può pregiudicare non solamente a quelli che sono stati parti in causa, ma eziandio a dei terzi i quali non vi aveano parte alcuna. Questo titolo adunque sarà da noi diviso in due capitoli.

Nel *primo* si tratterà dei mezzi di ricorso che possono avere le parti onde far riformare la sentenza che fu pronunciata nella loro causa.

Nel *secondo*, dei mezzi di ricorso che si concedono a chichessia onde far riformare una sentenza che fu pronunziata senza il suo concorso; ma che reca del pregiudizio a' di lui interessi.

CAPO PRIMO.

Dei mezzi di ricorso che possono avere le parti; onde far riformare o ritrattare una sentenza.

D. In quante maniere possono le parti ricorrere contro una sentenza?

R. In quattro maniere:

1.° Formando *opposizione*;

2.° Interponendo *l' appellazione*;

3.° Instando per la *ritrattazione*,

4.° E finalmente domandando la *cassazione*.

SEZIONE PRIMA.

Della opposizione.

D. Che cosa è l' *opposizione?*

R. L'opposizione è un atto con cui una parte impedisce la esecuzione di una sentenza pronunziata contro di essa in sua contumacia, sia che abbia costituito patrocinatore, sia che non ne abbia costituito, e domanda che la sentenza medesima venghi riformata come è di ragione.

D. Per quali motivi si può formare opposizione ad una sentenza?

R. Si può formare opposizione:

1.° Per causa d'incompetenza, se il tribunale era incompetente per ragione della materia, ovvero della persona, ossia tanto per incompetenza *reale* quanto per incompetenza *personale*;

2.° Per causa d'irregolarità nelle forme, per esempio, se nella domanda vi aveva un qualche vizio legale, ovvero se ve ne sia alcuno nella sentenza stessa;

3.° Finalmente perchè è stato mal giudicato, come, per esempio, se la sentenza contenesse la condanna a pagar ciò di cui veramente il succumbente non è debitore.

D. Per quali ragioni concede la legge la facoltà di formare opposizione?

R. Perchè è possibile che la parte la quale è incorsa nella contumacia abbia avuto un qualche impedimento per cui non ha potuto difendersi, o perchè è eziandio possibile che la sentenza sia stata pronunziata contro lei per sorpresa.

Se la contumacia si è incorsa dalla parte stessa, ossia se vi fu contumacia per mancanza di patrocinatore costituito, può essere accaduto che la *citazione* non sia stata consegnata al reo convenuto, o per la infedeltà dell'usciere, o per la trascuratezza, o inesatezza delle persone abitanti col reo stesso, e alle quali fu dall'usciere consegnata; è possibile inoltre che la parte stessa sia stata lontana dal suo domicilio, ammalata, od impedita per qualunque altro motivo di poter conoscere ciò che si faceva contro di lei, e di provvedere ai proprj interessi. In simili casi, come ognuno vede, la contumacia, anche per mancanza di patrocinatore, non potrebbe imputarsi alla parte, e sarebbe troppo severa anzi ingiusta la legge, se non permettesse ad essa di presentare le proprie ragioni, e difendersi contro un giudiziale procedimento, e contro una sentenza che la pregiudica.

Se poi la contumacia si è incorsa dal patrocinatore, ossia se vi fu contumacia per mancanza di comparsa del patrocinatore, può esssre parimente avvenuto che l'atto di *chiamata all'udienza* non sia stato ad esso lui consegnato per

le suaccennate ragioni, e non aver egli avuto perciò cognizione del giorno di udienza destinato per la sua causa, ovvero è anche possibile che egli non fosse stato in istato di potersi presentare il giorno indicatogli dal patrocinatore avversario.

D. Può egli formarsi opposizione ad una sentenza pronunziata sulla relazione di un giudice, sia senza istruzione per iscritto, sia mediante *l'istruzione* per iscritto, per il motivo che non si sono presentati i proprj documenti, o che non si sono fatte le produzioni?

R. No (art. 113), perchè essendo stata presente la parte alla pronunziazione della sentenza che ha ordinata la relazione, e l'istruzione in iscritto, ne è fatta consapevole in una maniera che non ammette contrasto, e non se *le* può per conseguenza merar buona alcuna scusa o pretesto d' impedimento o di sorpresa.

D. Si può egli far opposizione ad una sentenza la quale ha giudicato sull' effetto di una contumacia riunita?

R. No (art. 153); perciocchè essendo stata la parte condannata avvertita due volte, ed anzi la seconda da un usciere appositamente delegato, non può addurre la scusa dell'impedimento, od il pretesto della sorpresa (1).

D. Si potrà egli fare opposizione ad una sen-

---

(1) *Vedi* intorno a questa sentenza ciò che abbiamo detto più sopra.

tenza contumaciale, colla quale si è rigettata la opposizione di una prima sentenza?

R. No (art. 165), la legge non vuole che sia ricevuta opposizione contro una tale sentenza, perchè altrimenti la cosa andrebbe all'infinito, e le liti si renderebbero interminabili incorrendo continuamente nella contumacia.

D. Davanti a qual tribunale deve esser portata l'opposizione?

R. Davanti a quello che ha pronunziata la sentenza che si vuole impugnare.

§. UNICO.

Termini e forme dell'opposizione.

D. Qual è il termine che concede la legge per fare opposizione?

R. Il termine è differente, secondo che la sentenza è pronunziata contro una parte che ha costituito patrocinatore, o contro una parte non avente patrocinatore.

D. Quale è il termine se vi fu contumacia per la non comparsa del patrocinatore costituito?

R. L'opposizione in tal caso non si riceve se non è formata entro otto giorni da quello in cui ne fu fatta la notificazione al patrocinatore (art. 157.)

D. In qual forma deve esser fatta l'opposizione alla sentenza contumaciale pronunziata contro la parte avente patrocinatore?

R. Essa deve farsi con atto da patrocinatore à patrocinatore, altrimenti non viene ammessa. (art. 160.)

D. Che cosa deve contenere quest' atto?

R. Deve contenere i motivi dell' opposizione, a meno che prima della sentenza non fossero stati notificati i mezzi di difesa; nel qual caso basterà dichiarare che s' intende di usarne come mezzi d' opposizione. (art. 161.)

D. Se dopo la notificazione della sentenza al patrocinatore, ed entro il termine degli otto giorni, il patrocinatore della parte che ha ottenuta e notificata la sentenza venisse a morire o cessasse dalle sue funzioni, come dovrebbe il condannato formare opposizione?

R. Non esistendo più il patrocinatore della parte che ha ottenuto la sentenza, il patrocinatore del condannato non può più notificargli l'atto di opposizione; ma l'opposizione può esser fatta tanto con atto estragiudiziale di usciere, quanto mediante una dichiarazione sui precetti, processi verbali di pignoramento o d' imprigionamento, o sopra qualunque atto di esecuzione. Questa opposizione sospende l' esecuzione. (art. 162.)

D. Se quegli che ha ottenuta la sentenza vuol progredire negli atti di esecuzione, che deve egli fare?

R. Egli deve costituire un nuovo patrocinatore con atto del patrocinatore medesimo nuovamente costituito, notificato al patrocinatore del contumace, il quale entro gli otto giorni a contare da

questa notificazione deve reiterare la sua opposizione con atto di patrocinatore (art. 162), e l'esecuzione rimane sempre sospesa fino alla sentenza sull'opposizione.

D. Dopo l'atto di opposizione, ovvero nel caso rispettivo, dopo la reiterazione della opposizione, si può egli presentare nessuna aggiunta ai mezzi di opposizione ivi dedotti?

R. Si possono presentare dei nuovi mezzi di opposizione anche posteriormente all'atto suddetto, ma essi non entrano nella tassa delle spese (art. 162 in fine).

D. Se la contumacia è stata pronunciata contro la parte che non ha costituito patrocinatore, qual'è il termine che le concede la legge per formare opposizione?

R. La parte in tal caso non è obbligata a fare opposizione entro gli otto giorni dalla notificazione, abbenchè una tale notificazione le sia stata fatta da un usciere a ciò destinato (art. 156); perciocchè può essere accaduto che questa parte sia stata assente all'epoca della notificazione medesima, e che le persone abitanti con essa non abbiano avuta la diligenza di farle pervenire la notificazione, ed essa sia perciò rimasta nella prima inscienza di non sapere ciò che fu fatto contro di lei; per queste ragioni la opposizione è ammissibile fino alla esecuzione della sentenza (art. 158), dopo la quale non sarebbe più ricevuta, atteso che questa esecuzione è talmente pubblica, come vedremo in seguito, che è impossibile ch'essa si compia senza saputa della parte.

D. Si ha ella per eseguita la sentenza allorchè sono stati pignorati i beni mobili del debitore?

R. No; perchè il debitore potrebbe trovarsi lontano dalla sua casa di abitazione allorquando si procede al pignoramento; la sentenza si ha per eseguita soltanto allora quando i mobili pignorati sono stati venduti (art. 159). Questa vendita è preceduta dagli affissi che la rendono nota al pubblico, non che al pignorato; e d'altronde venendo questo spogliato de' suoi *mobili*, non può non aver cognizione della sentenza in forza di cui si procede.

D. L'atto di arresto del condannato è egli sufficiente a far ritenere come eseguita la sentenza che l'ha ordinato?

R. No; Fa d'uopo ch'esso sia stato effettivamente incarcerato, ovvero che sia stato messo impedimento alla di lui escarcerazione, se era già incarcerato (art. 159). Prima della carcerazione il condannato è avvisato per due volte della pronunciata sentenza, di modo che non può allegare ignoranza. Egli è fatto avvertito primieramente per mezzo di una notificazione fattagli da un usciere incaricato a tale effetto (art. 156); in secondo luogo da un'altra notificazione accompagnata da un precetto, la quale deve esser fatta parimente da un usciere a ciò incaricato (art. 780). Avvertito due volte da due ufficiali di giustizia rivestiti di una confidenza speciale, non è più ammissibile in suo favore alcuna scusa. La carcerazione eseguisce la sentenza, e chiude ogni strada all'opposizione.

D. Il pignoramento di uno o più de' suoi stabili è egli un atto bastante perchè sia considerata la sentenza come eseguita, e per conseguenza non più ammissibile l'opposizione?

R. No; egli può ignorare anche questo pignoramento: è di più necessario che gliene sia stata fatta la notificazione (art. 159), per la ragione, come si vedrà nella Parte V. parlando del pignoramento di stabili, che avanti una tale notificazione il pignoramento, e la sentenza in forza della quale vi si procede, hanno oramai acquistata tanta pubblicità che è impossibile che il condannato abbia potuto ignorarla.

D. Il pagamento delle spese è egli considerato come esecuzione della sentenza?

R. Sì (art. 159); se il condannato le ha pagate volontariamente, egli ha dunque avuto cognizione della sentenza, e l'ha col fatto proprio approvata; se vi è stato costretto colla forza, non si è potuto questo ottenere se non se colla vendita de' suoi mobili, o coll' arresto personale, prima dei quali atti egli ha avuto senza dubbio notizia della sentenza.

D. La vendita dei mobili, la incarcerazione, e la *raccomandazione* (1), la notificazione di un pignoramento di stabili e il pagamento delle spese,

---

(1) Vocabolo usato dalla legge per esprimere l'atto di chi impedisce che sia messo in libertà il debitore già incarcerato, e domanda che sia ritenuto in carcere per debiti che questo ha verso di quello.

sono questi esclusivamente gli atti dai quali risulti di necessità la esecuzione della sentenza e rendano inammissibile l'opposizione?

R. No; questi non sono i soli atti che facciano constare della esecuzione; qualunque altro atto dal quale *necessariamente* risulti che la esecuzione della sentenza è stata conosciuta dalla parte contumace, rende non ammissibile la opposizione; come, per esempio, se sul processo verbale di pignoramento essa ha firmata una protesta contro il pignoramento stesso, ovvero se ha notificato un qualche atto contenente protesta o riclamo contro l'esecuzione; avvegnacchè da simili atti resta provato ch'essa ha avuto notizia della sentenza.

D. In qual modo può formare opposizione la parte che ha incorsa la contumacia per non aver costituito patrocinatore?

R. Essa lo può fare in tre maniere:

1.° Con atto di patrocinatore facendone la costituzione nell'atto stesso;

2.° Con un atto stragiudiziale (art. 162), cioè con un atto d'usciere notificato all'altra parte, nel quale il condannato dichiara che intende di far opposizione;

3.° Finalmente con una dichiarazione che si scrive dall'opponente sugli ordini, processi verbali di pignoramento o d'incarcerazione o sopra qualunque altro atto di esecuzione (art. 162).

D. Per qual ragione il contumace che non ha patrocinatore costituito può formare opposizione mediante un atto stragiudiziale, o con una sempli-

ce dichiarazione, mentre il contumace che ha patrocinatore non può servirsi di questi mezzi, ma deve necessariamente farla con atto da patrocinatore a patrocinatore?

R. Il condannato avente patrocinatore può fare opposizione con atto appunto di patrocinatore, e servendosi del ministero di quello al quale ha egli affidata la causa, e che ha presso di se tutti i documenti che gli sono à tal uopo necessarj; non v'è adunque ragione perchè gli si permetta di farla con atto stragiudiziale. Se il condannato potesse usare di quest'ultimo mezzo, ricorrerebbe a questo tutte le volte che volesse impedire la esecuzione della sentenza contumaciale: e la parte che l'ha ottenuta sarebbe sempre obbligata a procedere onde togliersi di mezzo un tale ostacolo, facendo pronunziare una sentenza di rejezione di opposizione; tutto questo porterebbe con se quei ritardi che le nuove leggi hanno voluto impedire, obbligando il condannato che ha patrocinatore, a formare l'opposizione col ministero di questo.

Ma quegli poi che fu condannato in contumacia per non aver costituito patrocinatore può trovarsi nella impossibilità di fare opposizione con atto di patrocinatore, sia perchè non può trovarne uno all'istante o nel tempo dalla legge determinato, sia perchè egli abita in un luogo lontano da quello in cui la sentenza fu pronunciata, come se abitando in Rimini, fosse stato condannato a Milano. Fu dunque necessaria cosa non che giusta il determinare degli altri mezzi coi quali po-

tesse il condannato in simili casi formare opposizione; altrimenti potrebbesi eseguire la sentenza senza ch'egli ne avesse cognizione, ed arrecare così a lui un pregiudizio considerevole.

D. L'atto estragiudiziale d'usciere, o la dichiarazione fatta dal condannato nel modo sopra indicato è essa sufficinte perchè sia fatta validamente l'opposizione?

R. No; l'opposizione fatta in una di queste due maniere deve essere reiterata entro giorni otto con atto importante costituzione di patrocinatore; passato questo termine, l'opposizione fatta non ha alcun effetto nè è più ammissibile, e la esecuzione è continuata senza che debba essere nuovamente ordinata (art. 162).

D. L'opposizione fatta dal contumace, sia che egli avesse patrocinatore, sia che non l'avesse, sospende essa l'esecuzione?

R. L'esecuzione resta sospesa semprecchè concorrano le due seguenti condizioni:

1.ª La prima, che l'opposizione sia fatta nei termini e nelle forme che abbiamo indicate, altrimenti non produce l'effetto d'impedire l'esecuzione (art. 159 e 161);

2.º La seconda, che non sia stata nella sentenza ordinata l'esecuzione, non ostante opposizione (art. 159) (1).

D. Se la sentenza contumaciale condanna la parte contumace ad un pagamento, ovvero ad

---

(1) *Vedi* ciò che fu detto alla pag. 318.

una qualche altra cosa da farsi o da darsi da una terza persona per conto e a danno del condannato istesso, che cosa deve fare il contumace, dopo che ha fatto opposizione per impedire che la sentenza non sia eseguita da questa terza persona?

R. Il patrocinatore dell' opponente deve fare annotazione sommariamente della sua opposizione sopra un registro che si tiene anche a tal uopo in *cancelleria*. Egli dovrà in questa annotazione enunciare il *nome* e *cognome delle* parti e dei loro patrocinatori, non che le date della sentenza, e della opposizione (art. 163).

Esempio: Voi pretendete di essere mio creditore, e fate eseguire un sequestro a mio danno nelle mani di Paolo mio debitore: io vi cito per la rimozione del sequestro, ed ottengo sentenza contumaciale, che me l'accorda, ed ordina che, non ostante il vostro sequestro, Paolo dovrà fare a me il pagamento del suo debito; voi fate opposizione alla sentenza, il vostro patrocinatore dovrà fare la sopraddetta annotazione sopra il registro in *cancelleria*.

D. Quale inconveniente potrebbe aver luogo se l' opponente non fosse obbligato a fare la sopraddetta annotazione?

R. Quegli che ha ottenuto la sentenza potrebbe, dissimulando la fatta opposizione, procedere alla esecuzione, ed arrecar pregiudizio all' opponente. Così nella fatti-specie summentovata io potrei, dopo gli otto giorni dalla fatta opposizione, notificare la sentenza a Paolo, e costringerlo al pagamento,

senza far motto della opposizione medesima, e voi non avreste alcun regresso contro di lui. Ma l'annotazione di cui abbiamo parlato impedisce questo inconveniente; conciossiachè, per la disposizione degli art. 164 e 548, la sentenza contumaciale non è eseguibile contro Paolo, nemmeno dopo la scadenza dei termini della opposizione o dell'appello, senza un attestato del mio patrocinatore, contenente la data della intimazione della sentenza che è stata fatta al vostro domicilio, ed un certificato del cancelliere, il quale esprima che non esiste contro di essa nè opposizione nè appello; e siccome il cancelliere non mi rilascerebbe questo certificato se il vostro patrocinatore avesse fatto la prescritta annotazione, così mi sarebbe impossibile di far eseguire la sentenza prima che la vostra opposizione fosse stata rigettata.

D. Come si procede perchè sia pronunziato il giudizio sopra l'opposizione?

R. Non altro è necessario se non se che una delle parti chiami all'udienza con un semplice atto di patrocinatore; e ciò si farà dalla parte più diligente.

SEZIONE II.

Dell' appellazione.

D. Che cosa è l'*appellazione?*

R. L'appellazione è un atto con cui una parte condannata da un tribunale reclama presso un tribunale superiore contro la sentenza onde sia riformata, e venghi ordinato ciò che avrebbe dovuto ordinarsi dal primo tribunale.

D. Per quali cause si può appellare da una sentenza?

R. Si può appellare per incompetenza, per irregolarità e per ingiustizia. Si richiami a questo proposito quanto abbiamo detto relativamente all'opposizione, pag. 359 e seg.

§. I.

Da quali sentenze si possa appellare.

D. Quali sono le sentenze dalle quali si può appellare?

R. Tutte quelle che non sono state pronunziate in prima ed ultima istanza.

D. Si può egli appellare da una sentenza che fu pronunciata e qualificata in ultima istanza, ma che doveva essere pronunciata appellabilmente?

R. Sì (art. 453), per la ragione che non dipende dai primi giudici la podestà di togliere

alle parti il diritto dell'appellazione che loro concede la legge, giudicando inappellabilmente. Si potrebbe adunque appellare da una sentenza del tribunale di prima istanza con cui fosse condannata una parte senza appello a pagare una somma maggiore di mila duecento lire. (1)

D. Si potrebbe egli appellare da una sentenza di sua natura inappellabile, ma nella quale i giudici avessero ommesso di dichiarare ch'essi pronunciarono in prima ed ultima istanza, od avessero dichiarato di giudicare appellabilmente?

R. No (art. 453), perchè avendo diritto le parti di essere giudicate inappellabilmente, non possono i giudici con una loro mancanza od erronea dichiarazione, privare le parti del beneficio di essere giudicate senza appello, e sottometterle ad un secondo giudizio.

D. Si può egli appellare da una sentenza a motivo d'incompetenza?

R. Può appellarsi per incompetenza, ancorchè la sentenza sia stata qualificata come inappellabile. (art. 454.)

Esempio. Io sono citato a Milano per il pagamento di seicento lire, e domando d'essere rimesso al tribunale di Verona perchè ivi domiciliato; la mia istanza viene rigettata: io posso appellare quantunque l'oggetto della causa fosse tale da essere giudicato in prima ed ultima istanza: così fu disposto dalla legge, affinchè i magi-

---

(1) Regolamento organico, art. 62.

strati non abbiano ad arrogarsi quel potere che loro non fu conferito.

D. Si può egli interporre appellazione da una sentenza preparatoria ?

R. Da una sentenza preparatoria si può appellare, ma non se ne ammette l'appellazione se non se dopo la sentenza definitiva, e unitamente all'appellazione da questa sentenza (art. 451), perchè è soltanto questa quella che può pregiudicare.

Esempio. Venne ordinato un esame testimoniale senza che alcuna delle parti vi si sia opposta; la sentenza che lo ha ordinato è una sentenza preparatoria, giacchè concorrendo il tacito consenso delle parti, non si può dire che l'esame pregiudichi il merito. Ma ciò non ostante questa sentenza mi arreca del pregiudizio in quanto permette di cominciare o di finire l'esame entro un termine più lungo di quello che stabilisce la legge; se malgrado ciò io guadagno la causa, nel definitivo non ho alcun interesse per appellarmi nè dalla sentenza preparatoria, nè dalla definitiva: ma se io perdo la causa in conseguenza dell'esame cominciato o terminato dopo i termini della legge, io potrei appellarmi non solamente dalla sentenza definitiva, ma eziandio dalla sentenza preparatoria, la quale mi è stata pregiudiciale in quanto che permettendo di fare l'esame dopo il termine di legge, ha autorizzato l'atto illecito che servì di base al giudizio definitivo.

D. Si può appellare da una sentenza provvi-

sionale prima che sia pronunciata la sentenza definitiva?

R. Sì, (art. 451 in fin.) perchè dessa pregiudica immediatamente, e indipendentemente dal giudizio definitivo, il che succederebbe, per esempio, se io venissi provvisionalmente condannato a pagare la somma di 1200 lire.

D. Si può egualmente appellare da una sentenza interlocutoria prima della definitiva, *allora*quando si pretende ch' essa ci arrechi *del* pregiudizio?

R. Sì (art. 451), perchè il danno che ne può venire è manifesto subito che è pronunziata; per esempio, se viene con essa ordinato un esame testimoniale contro la opposizione di una delle parti; perciocchè costringe le parti a seguire un mezzo d' istruzione che porta con se degl' incommodi, dei ritardi e delle spese, e che forse non avrebbe dovuto ordinarsi.

D. Può egli egualmente interporsi l' appellazione da una sentenza contumaciale, come da una sentenza contraddittoria?

R. Finchè dura il termine per fare opposizione, non si ammette l' appello dalle sentenze contumaciali (art. 455): si deve preferire la opposizione come quella che è più conveniente al rispetto che si deve ai giudici ed al tribunale, poichè si domanda con essa la riforma della sentenza a quegli stessi giudici che l' han pronunciata, sostenendo quasi che furono sorpresi dalla parte avversaria, mentre che appellando, si porta que-

rela della loro ingiustizia o della loro ignoranza avanti ai giudici superiori.

Spirato però il termine alla opposizione, si potrà interporre l'appello, essendochè non v'ha più luogo al rimedio della opposizione.

§. II.

Innanzi a qual tribunale debba portarsi l'appellazione.

D. A qual tribunale deve essere portata l'appellazione?

R. 1.° Al tribunale o alla corte di prima istanza, se la sentenza fu pronunziata da un giudice di pace.

2.° Alla corte d'appello, se fu pronunciata da un tribunale civile o di commercio, ovvero da una corte di prima istanza.

§. III.

Se si possa appellare appena pronunciata la sentenza.

D. Si può egli interporre l'appellazione da una sentenza immediatamente dopo che fu letta e pubblicata dal Presidente all'udienza?

R. Fa di mestieri distinguere:

1.° Se dessa è esecutiva non ostante l'appello, potendo in tal caso il condannato esserne costretto alla esecuzione nell'istante, senza aspettare la decisione della corte di appello, è cosa giusta ch'esso sia egualmente autorizzato dal can-

to suo ad appellare immediatamente, onde impedire il più presto che sia possibile gli effetti della sentenza, se abbia de' giusti motivi per impedirli.

2.° Ma se la sentenza non è provvisionalmente esecutiva, il condannato non può interporre l'appellazione se non se dopo otto giorni dalla emanazione della sentenza medesima (art. 449); affinchè egli non si lasci trasportare dall'impeto primo della passione, ed abbia tanto tempo di calma da poter riflettere alle conseguenze dell'appello.

D. Duranti gli otto giorni, nei quali non si può appellare dalle sentenze, sono queste eseguibili contro il condannato

R. No, l'esecuzione delle sentenze, che non sono provvisionalmente eseguibili, resta sospesa fino allo spirare dell'anzidetto termine (ar. 450). Sarebbe ingiusto che il succumbente non potesse difendersi contro una sentenza col mezzo dell'appello, e che non pertanto si potesse procedere contro di lui per l'esecuzione.

D. Se, non ostante la proibizione della legge, fosse interposto l'appello prima della scadenza degli otto giorni, quale sarebbe l'effetto della appellazione?

R. Sarebbe dichiarata non ammissibile, l'appellante però potrebbe reiterarla dopo gli otto giorni, purchè decorra tuttavia il termine utile ad appellare di cui parleremo tra poco (art. 449).

§. IV.

Delle varie spezie di appellazioni.

D. Di quante spezie vi sono di appellazioni?

R. Di due: 1.° Appellazione *principale*; 2.° Appellazione *incidentale*.

D. Quando ha luogo l'appello principale?

R. Allora quando le parti credono di essere amendue pregiudicate dalla sentenza, possono amendue interporre l'appello.

Esempio. Voi mi domandate sei mila lire; io pretendo di non esservi debitore di niente, perchè il mio debito è già estinto nella sua totalità. I giudici decidono che il debito non è estinto se non se alla concorrenza di due mila lire; voi persistete nel sostenere che vi si debbono sei mila lire, e che la sentenza vi pregiudica accordandovene sole quattro mila; voi potete interporre l'appellazione; io sostengo di non esservi debitore di cosa alcuna, e posso anch'io appellare.

Il primo di noi due che interporrà l'appello sarà l'appellante in via principale, ancorchè fosse quello che è meno pregiudicato dalla sentenza; il secondo sarà appellante incidentemente, poichè il suo appello non è che un incidente all'appello principale.

§. V.

Del termine per l' appello principale

D. Entro a qual termine si può egli interporre l' appellazione principale?

R. Regola generale, entro a tre mesi (art. 443).

D. Quale sarà il termine ad appellare nel caso che il condannato abiti fuori del territorio continentale del Regno?

R. Oltre al sopraddetto termine di tre mesi si concede in tal caso all' appellante il termine prescritto dall' art. 73 per le citazioni (1).

D. Nel caso che il condannato fosse assente dal territorio del Regno pel servizio di terra o di mare, ovvero impiegato per negoziazioni all' estero per servizio dello Stato, qual termine avrà per appellare?

R. In tal caso gli si concede il termine di un anno, oltre i tre mesi (art. 446).

D. A qual epoca comincia a decorrere il termine per interporre l' appellazione principale?

R. Regola generale, esso decorre dal giorno della notificazione della sentenza alla persona o al domicilio del condannato (art. 443).

D. Se il condannato è minore, e non emancipato, è egli sufficiente, perchè decorra contro di lui il termine ad appellare, che la sentenza sia notificata al suo tutore?

---

(1) *Vedi* Parte I, Capo IV.

R. No; egli è necessario che la sentenza sia notificata non solo al tutore, ma eziandio al tutore surrogato, quantunque quest' ultimo non sia stato parte in causa (art. 444).

D. Da qual giorno decorre il termine se la sentenza fu pronunciata in contumacia?

R. Dal giorno in cui è scaduto il termine fissato per formare opposizione (art. 443).

D. Da qual giorno, se la sentenza fu pronunciata sul fondamento di un documento falso?

R. Dal giorno in cui la falsità sarà stata riconosciuta, o giuridicamente verificata (art. 448).

D. Dal qual giorno, se la sentenza ha condannata la parte in conseguenza di non aver potuto questa produrre un documento decisivo ch' era nelle mani dell' avversario?

R. Dal giorno in cui la parte ha ricuperato il documento. La parte stessa però deve in quest'ultimo caso somministrare la prova per iscritto del giorno in cui ha ricuperato il documento, altrimenti non si ammette l'appellazione che nel termine ordinario (art. 448).

D. Da qual giorno decorre il termine per appellare da una sentenza preparatoria?

R. Dal giorno della notificazione della sentenza definitiva (art. 451), giacchè il condannato non poteva prima di questa appellare.

D. Potrebbesi interporre l' appellazione, se si avesse dato esecuzione senza riserva alla detta sentenza preparatoria?

R. Sì, l' appello è ammissibile, ancorchè una

tale sentenza sia stata eseguita senza alcuna riserva (art. cit.), poichè non potendo il condannato appellarsi prima della sentenza definitiva, era obbligato ad eseguire la sentenza preparatoria.

D. I termini che si concedono per appellare, sono essi di rigore, o, come si usa di dire, *perentorj?*

R. Questi termini, dice l'art. 444, sono perentorj, e portano seco il diritto dell'*appellazione*, che è quanto dire, che se questi termini si lasciano spirare senza interporre l'appellazione, perdono le parti il diritto di appellare.

D. Corrono essi questi termini, contro tutte le parti, o contro qualunque persona?

R. Essi corrono contro qualsiasi pessona, anche contro i minori, salvo però il ricorso contro chi di ragione (art. 444), cioè contro il tutore o l'amministratore, ovvero contro qualunque altra persona incaricata della difesa del succumbente.

D. Resta egli sospeso il termine ad appellare per la morte del condannato?

R. Sì; esso resta sospeso, per la morte del succumbente, e non riprende il suo corso che dopo la notificazione della sentenza al domicilio del defunto, e dal giorno in cui sono spirati i termini per fare inventario e per deliberare, tutte le volte che la sentenza fosse stata notificata prima di questi ultimi termini (art. 447).

D. In qual modo può farsi questa notificazione?

R. Essa può esser fatta agli eredi del defunto

collettivamente e senza designazione di nomi e qualità. (art. cit.)

§. VI.

Del termine per l' appello incidentale.

D. Entro qual termine può essere interposto l'appello incidentale?

R. L'intimato, ossia quello contro cui è stato interposto l'appello principale, può appellare incidentemente in qualunque stato di causa (art. 443), cioè fino a tanto che l'appello principale non è giudicato, quand'anche egli avesse notificata la sentenza senza alcuna protesta (art. cit.).

Esempio. Nel caso già riportato (1), voi vi appellate dalla sentenza che non vi ha accordate che quattro mila lire; io potrei dal canto mio interporre l'appellazione anche dopo lo spazio di tre mesi, e voi non potreste oppormi la scadenza del termine, conciossiachè se io non ho appellato, ciò fu per la ragione ch'io supponeva che non avreste appellato voi stesso, e preferiva di pagar quattro mila lire piuttosto che di appellare: la mia rinunzia tacita all'appello era dunque appoggiata alla supposizione, che voi non avreste appellato; ma dappoichè voi vi appellaste, essendo svanita la mia supposizione, io riacquisto il diritto di appellare.

---

(1) *Vedi* pag. 379.

§. VII.

Del modo con cui si appella.

D. In quali forme deve essere interposta l'appellazione principale?

R. Con un atto, cioè con un atto d'usciere, contenente citazione nei termini prescritti dalla legge, e notificato alla persona o al domicilio, sotto pena di nullità (art. 456).

D. In qual modo s'interpone l'appello incidentalmente?

R. Quest'appello è una domanda incidente: le domande incidenti debbono farsi in appello come si fanno in prima istanza, giacchè l'art. 470 dispone, che in tutto ciò per cui non è particolarmente disposto riguardo all'appello debbansi seguire le regole stabilite pei tribunali inferiori, o sia per la prima istanza; l'appello adunque che si propone in via incidentale dovrà esser proposto con un semplice atto, qual è richiesto per le domande incidenti formate nel corso di una lite pendente in prima istanza (art. 336).

§. VIII.

Degli effetti della appellazione; della domanda di esecuzione provvisionale, e della domanda d'inibitoria.

D. In quali casi l'appellazione sospende la esecuzione della sentenza?

R. Ogni qualvolta si tratta di sentenze definitive od interlocutorie, l'appellazione che venisse proposta importa effetto sospensivo, eccettochè nella sentenza non sia stata ordinata l'esecuzione provvisionale in quei casi, ove questa è permessa (1).

D. L'appellazione produce ella effetto sospensivo nel caso in cui la sentenza dalla quale si appella, dovendo essere pronunciata in ultima istanza, fu invece dai giudici dichiarata in prima istanza, o vero hanno questi omesso di dichiarare, se pronunciavano in prima o in ultima istanza?

R. Anche in questo caso la esecuzione si sospende a motivo della appellazione (art. 457); perciocchè non avendo i giudici pronunciato in ultima istanza, avvi una presunzione che la loro sentenza sia soggetta ad appello, e questa presunzione non si distrugge se non se mediante la decisione del tribunale superiore la quale dichiari che la sentenza è inappellabile.

D. Resta ella sospesa la esecuzione delle sentenze appellabili, a motivo della interposta appellazione alloraquando non è stata ordinata la esecuzione provvisionale, mentre doveva ordinarsi?

R. Sì; anche in questo caso l'appello produce effetto sospensivo (art. 457 e 458), e ciò per la sopraddetta ragione che non avendo i giudici ordinata la esecuzione provvisionale, vi è la presunzione che essa non dovesse ordinarsi; presun-

(1) *Vedi* Parte III, Tit. IV, Capo II, §§. 2 e 3.

zione la quale non isvanisce se prima un tribunale superiore non decida il contrario.

D. Che cosa può fare l'intimato, ossia la parte citata in appello, alloraquando l'esecuzione della sentenza di prima istanza è stata sospesa dalla interposta appellazione nei sopraddetti casi nei quali non doveva essere sospesa?

R. Esso può far ordinare la esecuzione all'udienza, dietro un semplice atto, prima del giudizio sull'appello (art. 458). Se l'intimato ottiene questa esecuzione, vi procede con quelle forme colle quali vi avrebbe proceduto se fosse stata ordinata dai giudici di prima istanza.

D. In quali casi l'appellazione non sospende la esecuzione?

R. Alloraquando la sentenza ordina la esecuzione provvisionale non ostante l'appello.

D. L'appellazione è ella sospensiva nel caso che la sentenza sia stata male a proposito qualificata inappellabile?

R. No; l'appellazione in tal caso non ha effetto sospensivo (art. 457); per lo che se una sentenza di prima istanza condanna a pagare *senza appello* più di mille duecento lire, l'appellazione non sospende la esecuzione; perciocchè si presume che la sentenza sia stata giustamente pronunciata in ultima istanza finchè sia deciso in contrario da un tribunale superiore: altrimenti una parte succumbente in un giudizio inappellabile potrebbe, essendo di mala fede, interporre l'appellazione dalla sentenza che la condanna, onde

sospendere per tal modo il pagamento ed avere il tempo di rendere inutile la sentenza sottraendo i proprj effetti, od anche se stesso alla giustizia.

D. Che cosa può fare l'appellante, alloraquando l'esecuzione della sentenza non vien sospesa per l'interposta appellazione nei casi sopraenunciati, nei quali dovrebbe veramente venir sospesa?

R. Esso deve citare l'intimato a breve termine all'udienza affinchè gli sia conceduta dal tribunale, o dalla corte che giudica in appello, una inibitoria (art. 457 e 459). Una tale inibitoria però non si accorderà mai sopra domanda che non sia stata comunicata alla parte (art. 459 in fine.)

D. In quali casi si può accordare una tale inibitoria ?

R. In due casi :

1.° *Il primo*, quando la sentenza è stata male a proposito qualificata inappellabile (art. 457) ;

2° *Il secondo*, quando fu ordinata l'esecuzione provvisionale nei casi non contemplati a questo oggetto esclusivamente dalla legge. (art. 459) (1).

D. Si può egli dal tribunale che giudica in appello accordare alcuna inibitoria fuori dei casi sopraddetti ?

R. No ; in niun altro caso potrà accordarsi inibitoria, nè pronunziarsi alcun giudicato tendente

(1) *Vedi* Parte III., Tit. IV, Cap. II.

a sospendere direttamente o indirettamente l'esecuzione delle sentenze, sotto pena di nullità; tale è la disposizione dell' art. 460.

§. IX.

Del modo di procedere in grado d' appello.

D. Quale è l'ordine di procedura che si deve tenere nei giudizj d'appello se la causa è sommaria?

R. L'appellazione in tal caso è portata all'udienza con un semplice atto, senz'altra procedura (art. 463).

D. Quali regole debbono osservarsi nell' istruzione delle cause in grado d' appello?

R. Siccome l'art. 470 dispone che debbano ritenersi comuni anche alle corti d'appello le regole stabilite per i tribunali inferiori, così si dovrà nell' istruzione attenersi a quanto abbiamo detto nella Parte II, relativamente alle cause sommarie in prima istanza. Non si dovrà dunque ordinare l' istruzione per iscritto ec.

D. In qual modo si procede in appello se si tratti di una causa ordinaria ossia non sommaria?

R. Se l'intimato costituisce patrocinatore, l'appellante deve entro otto giorni dalla costituzione notificare i suoi gravami contro la sentenza. (art. 462.)

D. Entro a qual termine dovrà rispondere l'intimato ossia la parte appellata?

R. Esso deve rispondere entro gli otto giorni successivi. (art. 462.)

Tutto ciò si chiama all' udienza dalla parte più diligente, senz' altra procedura. (art. cit.)

Nel resto si osservano tutte le regole e le formalità prescritte per le materie non sommarie davanti ai tribunali inferiori. (art. 470.)

D. Ma se l'intimato non costituisce patrocinatore, in qual modo si procede?

R. In tal caso hanno luogo quelle stesse disposizioni che abbiamo detto osservarsi nelle cause sommarie. (art. 463.)

§. X.

Se si possano formare nuove domande in grado di appello.

D. Si può egli proporre nel giudizio d'appello alcuna domanda che non sia stata introdotta in quello di prima istanza?

R. Regola generale si è che nelle cause in appello non può essere proposta alcuna domanda (art. 464); perchè, generalmente parlando, ogni domanda deve correre due gradi di giurisdizione.

Esempio. In prima istanza si è domandato uno stabile, appoggiando la propria domanda ad un titolo qualunque; non si può domandarne un altro in grado d' appello abbenchè la proprietà ne risulti dallo stesso titolo; bisognerà per questo secondo stabile formare una nuova domanda in prima istanza davanti il tribunale competente.

Altro esempio. Un tale si è limitato in prima istanza a domandare un fondo senza chiedere i frutti del fondo stesso, e i danni ed interessi risultanti dalla privazione del possesso; in grado di appello non si potrebbero domandare nè i frutti nè gl' interessi; salvo però alla parte il diritto di chiederli innanzi al tribunale di prima istanza, intentando una nuova azione.

D. La regola stabilita dalla legge, che nelle cause in appello non può essere proposta alcuna nuova domanda, va essa soggetta a nessuna eccezione?

R. Quattro eccezioni si danno a questa regola.

1.° *La prima* si è allora quando si tratta di compensazione (art. 464.)

Esempio. Voi mi chiedete in prima istanza quattro mila lire; io vengo condannato a pagarle. essendomi appellato dalla sentenza che mi condanna. io posso nel giudizio d'appello opporvi una compensazione di due mila lire, che non vi aveva opposta nel giudizio di prima istanza.

2.° *La seconda* allorchè la nuova domanda veste il carattere di una eccezione diretta contro l'azione principale.

Esempio. Voi mi domandate innanzi al tribunale di prima istanza sei mila lire in dipendenza di un *pagherò* ch' io ho firmato nella mia minor età; io non domando la nullità opponendo l'età minorenne; appellandomi però dalla sentenza in cui restassi succumbente, potrei domandarla in grado d'appello, semprecchè non vi avessi rinunziato nel primo giudizio.

3.° *La terza* è alloraquando si tratta d'interessi, arretrati, affitti od altri accessorj scaduti dopo la sentenza proferita in prima istanza. (art. 464.)

Esempio. Voi ottenete una sentenza la quale condanna il vostro affittuario al pagamento di affitti scaduti il giorno dodici ottobre 1811: l'affittuario se ne appella; voi potete in appello domandare gli affitti che sono maturati dopo la detta epoca, senza che sia necessario di assoggettare la domanda per questi ultimi a due gradi di giurisdizione: ma se voi aveste ommesso di domandare alcuni degli affitti scaduti prima della sentenza, voi sareste obbligato d' intentarne la relativa domanda in prima istanza, perchè voi li potevate chiedere ai primi giudici prima della loro sentenza.

4.° *La quarta* finalmente si è quando trattasi di danni ed interessi per il pregiudizio sofferto dopo la sentenza. (art. 464.)

Esempio. Io sono condannato in prima istanza a rilasciarvi un fondo, ed interpongo l'appellazione dalla sentenza che mi condanna; dopo la sentenza, sia prima o sia dopo il mio atto di appellazione, io danneggio o guasto il fondo; voi potete domandare i danni ed interessi. Sarebbe altrimenti se le deteriorazioni e se i danni fossero stati cagionati prima della sentenza; siccome voi avreste potuto domandare l'indennizzazione davanti ai primi giudici, così voi non la potete domandare in appello, salvo però a voi stesso il diritto di convenirmi nuovamente in prima istanza.

D. Le nuove domande e le eccezioni che si possono proporre in appello, conformemente à quanto si è fin quì detto, in quali modi dovranno essere proposte?

R. Con semplici atti contenenti soltanto le conclusioni motivate. (art. 465.)

§. XI.

Dell'intervento in appello.

D. Si può egli intervenire in causa in grado d'appello?

R. Non è ammesso in appello alcuno intervento in causa, salvo che venga richiesto da quel terzo che abbia diritto di formare opposizione al giudicato di prima istanza. (art. 466.)

Esempio. Voi siete proprietario di una casa vicina alla mia, e pretendete di avere sopra la mia casa un diritto di servitù, come, per esempio, il diritto di passaggio: voi convenite in giudizio il mio inquilino affinchè sia condannato a soffrire un tale passaggio: questi invece di dichiararvi ch'io sono il proprietario, e di mandarvi a chiedere l'esercizio del vostro diritto in mio confronto, egli si difende come se fosse desso il proprietario: interviene una sentenza che lo condanna; io potrei oppormi a questa sentenza usando del diritto che mi concede la legge (1),

(1) Codice di procedura civile Parte I, Lib. IV, Tit. I. *Vedi* Capo II, Tit. I, Parte IV di quest' opera.

perchè pronunziato a mio danno senza che io sia stato chiamato. Se voi o il mio inquilino appellate dalla sentenza, io potrei intervenire in causa onde essere sentito come terzo opponente affinchè sia rigettata la vostra domanda, se veramente non vi spetta il diritto di passaggio.

§. XII.

Della perenzione d' istanza in grado di appello.

D. La perenzione ha essa luogo per l'istanza portata in appello?

R. Essa ha luogo e produce anzi maggiori effetti che in prima istanza, imperciocchè se è dichiarata perenta una istanza davanti a un primo tribunale, la perenzione non estingue l'azione la quale si può nuovamente intentare, quando non sia d'altronde estinta per la prescrizione, come si è già detto (1); ma se una istanza vien dichiarata perenta in grado d'appello, essa porta seco l'effetto di dare alla sentenza da cui si è appellato la forza di cosa giudicata (art. 469), per cui non ne sarebbe più ammissibile l'appellazione.

---

(1) Parte II, Tit. V.

§. XIII.

Delle sentenze d' appello.

D. In qual modo si sollecita il giudizio sulle appellazioni?

R. Con un semplice atto di chiamata all'udienza (art. 462 e 463.)

D. Dove è portata e giudicata la causa?

R. Alla stessa udienza, anche alloraquando si pronunzia sull' appellazione da una sentenza che fu pronunziata dietro l' istruzione per iscritto (art. 461), perciocchè può accadere che una controversia la quale non ha potuto essere bene intesa dai giudici di prima istanza se non se mediante l'istruzione in iscritto, possa essere intesa a sufficienza dietro semplici aringhe dai giudici d'appello, che debbonsi supporre forniti di maggiori lumi e di cognizioni maggiori.

D. Possono i giudici d'appello ordinare questa istruzione dopo le aringhe?

R. Sì, essi possono ordinarla se vi ha luogo (art. 461.)

D. Se tra i giudici d'appello vi abbiano più di due opinioni, come deve pronunciarsi la sentenza?

R. Il minor numero di essi in una opinione è tenuto di accedere ad una di quelle che hanno avuto maggior numero di voti. (art. 467) (1).

---

(1) *Vedi* Parte III, Tit. I.

D. E nel caso che vi avesse parità come si dovrà togliere?

R. Si chiama in tal caso uno o più giudici secondo l'ordine di nomina, che non abbiano però conosciuto dell'affare e sempre in numero dispari.

Nel caso che tutti i giudici avessero conosciuto dell'affare sono chiamati a giudicare tre fra i giureconsulti i più anziani.

E sì nell'uno che nell'altro caso si discute nuovamente la causa all'udienza, o nuovamente si riferisce se trattasi di causa in iscritto. (art. 468.)

D. Se si tratta dell'appellazione da una sentenza interlocutoria, possono i giudici decidere definitivamente anche sul merito ch'era stato sospeso nel primo giudizio?

R. Fa di mestieri distinguere:

1.° Se la sentenza viene confermata il merito deve restare a decidersi presso il primo tribunale, ancorchè fosse in istato di decisione unitamente all'appellazione della sentenza interlocutoria.

Esempio Io mi appello da una sentenza che ha ordinato un esame di testimonj; essa viene confermata, quantunque il merito sopra cui non si è pronunziato in prima istanza fosse in istato di essere giudicato, sia perchè dall'esame risulta per esempio, ch'io son debitore sia per qualunque altro motivo, non deve esserne deciso in appello perchè il diritto ne appartiene ai primi giu-

dici; giacchè hanno essi giustamente ordinato l'esame, se si è confermato il loro giudizio.

2.° Ma se poi la sentenza viene revocata, e la causa sia istruita in modo da potersi giudicare anche sul merito, i giudici d'appello possono pronunziare nel medesimo tempo sull'appellazione e sul merito con una sola e medesima sentenza. (art. 473.)

Esempio. Nel caso riportato dell'esame *testimoniale*, essendo questo escluso o *rigettato* a motivo che la sentenza che l'ha ordinato fu rivocata, se non vi fosse alcuna prova contro di me, io verrei liberato colla sentenza d'appello dalla vostra domanda.

D. Se venisse revocata una sentenza definitiva per difetto di forme, o per qualunque altro motivo, dovrebbesi rimettere la causa ad altri giudici di prima istanza per essere giudicata di nuovo?

R. E' d'uopo distinguere:

1.° Se la causa è in istato di essere giudicata definitivamente sul merito, i giudici d'appello possono pronunziare nello stesso tempo e sull'appellazione e sul merito con una sola sentenza (art. 473), senza rimandare la causa ad essere giudicata di nuovo;

2.° Ma se la causa non è in istato di essere decisa nel merito, venendo annullata la sentenza dalla quale era stata decisa, i giudici d'appello ordinano che sarà giudicato nuovamente; e siccome si tratta di eseguire una sentenza loro propria, così possono trattenere la causa presso il

loro tribunale per pronunziare sopra di essa definitivamente allorchè sarà in istato di decisione; ovvero possono anche rimetterla ad un altro tribunale, avvegnacchè, come vedremo in seguito, essi hanno la facoltà di scegliere tra questi due partiti allorchè si tratta della esecuzione delle loro sentenze, ed abbiano con queste rivocate delle sentenze di prima istanza.

D. Se l'appellante succumbe a che cosa è egli condannato?

R. Ad una multa di cinque lire se si tratta di appellazione da una sentenza di un giudice di pace, e di dieci lire se da quella di un tribunale di prima istanza o di commercio (art. 471).

§. XIV.

A qual tribunale appartenga la esecuzione delle sentenze pronunziate in grado di appello.

D. Se la sentenza da cui si è appellato viene confermata, e nella esecuzione di essa insorgano delle questioni, a qual tribunale deve esserne portata la decisione?

R. A quel tribunale che ha pronunciata la sentenza da cui si è appellato (art. 572); esso avrebbe conosciuto intorno alle questioni istesse se non si fosse appellato (articolo 554) per la ragione che il tribunale che ha giudicato, e che per conseguenza conosce molto meglio che qualunque altro la forza della sua sentenza, è meglio in istato di decidere sulle contestazioni che

la riguardano. Ciò posto, egli è evidente che sarebbe cosa ingiusta il togliere il diritto stesso al tribunale per la sola ragione che è stato appellato quantunque l'appellazione sia stata riconosciuta mal fondata.

D. Se la sentenza da cui si è appellato viene rivocata, a chi spetta la esecuzione della sentenza di appello?

R. Al tribunale di appello che l'ha pronunciata, ovvero, trattandosi di una corte di appello, a quel tribunale ch' essa avesse destinato nella sua decisione (art. 472). Se ne venisse affidata la esecuzione a quel tribunale la cui sentenza venne rivocata, potrebbesi temere che nelle contestazioni che avessero ad insorgere pronunziasse nel modo più conforme all' opinione nella quale è già prevenuto, e mettesse così degli ostacoli, o cagionasse degli inconvenienti nella esecuzione della decisione di revoca.

D. La corte d'appello che si è riservata la esecuzione, o il tribunale a cui la corte stessa l'ha affidata conoscono di tutte quante le contestazioni che insorgono relativamente alla esecuzione tanto fralle parti, quanto in confronto dei terzi?

R. No; la corte o il tribunale non conoscono in tal caso che sulle contestazioni che insorgono tra le parti (art. 472), in confronto delle quali fu pronunziata la decisione. Riguardo ai terzi, le controversie si portano innanzi al tribunale competente secondo le regole generali.

D. Le controversie che insorgono in occasione

della decisione stessa, sono esse tutte indistintamente decise dalla corte di appello, o dal tribunale da essa indicato?

R. Debbonsi eccettuare le seguenti:

1.° Le domande di nullità di arresto personale (art. 472); le quali debbono portarsi innanzi al tribunale del luogo, nel quale è detenuto, od arrestato l'attore (*art. 494*), come si dirà a suo luogo (1), ancorchè questo tribunale avesse pronunziato la sentenza che fu rivocata.

2.° Le domande per *ispropriazione forzata* (art. 472), le quali debbono essere portate innanzi al tribunale dell'immobile oppignorato, come si vedrà nella Parte V. di questo libro (2), ancorchè la sentenza che venne rivocata fosse stata da esso lui pronunciata;

3.° Finalmente tutte le altre per le quali la giurisdizione è espressamente determinata dalla legge (art. 472). Così esigendo l'art. 567 che i sequestri, e le relative domande di conferma e di rimozione sieno portate innanzi al tribunale del debitore sequestrato, il sequestro fatto in forza di una decisione di revoca e le domande ad esso relative sarebbero portate innanzi a detto tribunale, ancorchè ad esso non appartenesse la esecuzione della decisione di revoca, ed avesse pronunziata la sentenza che fu rivocata.

---

(1) Parte V, Tit. II, Cap. I, Sez. III.
(2) Tit. II, Cap. I, Sez. II.

SEZIONE III.

Del ricorso per ritrattazione di sentenza.

D. Che cos' è il ricorso per ritrattazione di sentenza?

R. E' un mezzo col quale si domanda e si ottiene; nei casi e per i motivi determinati dalla legge, che sia ritrattata una sentenza inappellabile e non suscettibile di opposizione, pronunziata da un tribunale di prima istanza, da una corte di appello (art. 480), od anche dagli arbitri (art. 1026).

§. I.

In quali casi e per quali motivi si può ricorrere per ritrattazione.

D. In quali casi e per quali motivi si fa luogo al ricorso per ritrattazione di sentenza?

R. Per ben comprendere in quali casi si possa ricorrere per ritrattazione, fa d' uopo distinguere i motivi per i quali si può ricorrere in due classi generali.

La prima comprende i motivi per i quali può domandarsi la ritrattazione da qualsiasi persona che sia stata parte nel giudizio;

La seconda comprende quelli per i quali è permesso a certe determinate persone di poter con

questo mezzo impugnare la sentenza che le pregiudica.

§. II.

Motivi di ritrattazione comuni a qualunque persona.

D. *Il dolo è egli un motivo di ritrattazione?*

R. Egli è motivo di ritrattazione alloraquando è personale (art. 480, n.° 1.°), cioè alloraquando deriva dalla persona che ha guadagnata la causa, ovvero da chi era incaricato della di lei difesa, come, per esempio, dal suo patrocinatore.

Esempio. Io scrivo a voi una lettera dicendovi che vi potete allontanare dal luogo in cui pende tra noi due una causa, e vi dico anzi di più che io non ne sollecitero la decisione se non che al vostro ritorno. Dopo ciò, senza prima aspettarvi, domando l' udienza, ed ottengo la sentenza; questo sarebbe un caso di dolo.

D. La violazione delle forme è ella un motivo sopra cui si possa fondare il ricorso per la ritrattazione?

R. La violazione delle forme è un motivo anch' essa di ritrattazione, tanto se si sono violate *prima* della sentenza (come, per esempio, se nella citazione non si fosse indicato il mio domicilio), quanto se si sono violate *nell' atto* della sentenza (come, per esempio, se si fosse pro-

nunciata da un numero di giudici minore di quello che è voluto dalla legge) (art. 480, n.° 2.°).

D. E' egli sufficiente che v' abbia violazione di forme perchè si possa chiedere ed ottenere la ritrattazione ?

R. No; fa di mestieri che concorrano le due condizioni seguenti :

1.° Che la forma violata sia nel numero di quelle che la legge prescrive sotto pena di nullità (art. cit.), come se non si fosse fatta menzione nella citazione del domicilio dell' attore (art. 61);

2.° Che la nullità pronunziata dalla legge non sia stata sanata dalle parti (art. 480, n.° 2.°) (1)

D. Si può egli ricorrere per ritrattazione di sentenza per la ragione che fu pronunziato sopra cose non domandate ?

R. Fa d'uopo in questo caso distinguere le sentenze innappellabili pronunziate dai tribunali, da quelle che sono state pronunziate dagli arbitri.

1°. Quanto a quelle pronunziate dai tribunali, si può ricorrere (art. 480, n.° 3.°).

Esempio: se avendosi causa sopra l' usufrutto di un oggetto, e non chiedendo io se non se l' usufrutto istesso, mi venisse aggiudicata la proprietà, sopra la quale non si è mossa questione.

2.° Relativamente poi alle sentenze degli arbitri, l' essersi pronunziato sopra cose non domandate non è motivo di ritrattazione (art. 1027 n.° 2.°), salvo però alla parte il diritto di do-

---

(1) *Vedi* Parte II, Lib. I, Capo I, Sez. II.

mandare la nullità della sentenza arbitramentale (art. cit.) perciocchè non avendo gli arbitri la facoltà di pronunziare sopra ciò che ad essi non si è domandato, hanno ecceduto i limiti del loro potere; essi non hanno adunque potuto pronunziare sentenza (1).

D. Puossi ricorrere per la ritrattazione se fu aggiudicato più di quello che si era domandato?

R. Si può ricorrere se la sentenza emana da un tribunale (art. 480, n.° 4.°)

Esempio: Se la sentenza, oltre il capitale che si è domandato, avesse aggiudicati anche gl' interessi; ovvero se avesse ordinata la esecuzione, mediante arresto personale, quando questo non si fosse chiesto dalla parte.

Ma se poi si tratta di una sentenza arbitramentale, non può esser questo un motivo di ritrattazione, salvo però sempre il diritto di far dichiarare nullo l'atto qualificato *sentenza degli arbitri*, come si è detto disopra.

D. E' egli un motivo di ritrattazione quello che risulta dal non essersi giudicato sopra qualcheduno degli articoli della domanda?

R. Sì: (art. 480, n.° 5.°).

Esempio: Io sono citato per il pagamento di mille lire nella mia qualità di fidejussore di Pietro: io rispondo alla domanda, e chiamo in giudizio Pietro stesso a mia difesa; si contesta la lite, e la sentenza pronunziata, aggirandosi tutta

---

(1) *Vedi* quanto si è detto nel Capo III, Lib. I.

sulla domanda principale, non fa motto della chiamata a difesa. Io posso ricorrere per ritrattazione.

D. La contrarietà di due o più giudicati è essa un motivo di ritrattazione?

R. Essa è un motivo di ritrattazione tutte le volte che si verifichino cumulativamente le tre circostanze seguenti:

1.° Che i giudicati sieno stati pronunziati tra le medesime parti (art. 480, n.° 6.°) ed aventi tutte le volte le stesse qualità;

2.° Che i giudicati contrarj sieno stati pronunziati sui i medesimi punti di ragione (art. cit. ibid.)

3.° Finalmente che emanino dalla stessa corte o dallo stesso tribunale (art. cit. ibid.)

Esempio: Voi domandate in nome vostro contro di me in mio nome mille duecento lire risultanti da un mio *pagherò*. Una prima decisione della corte d'appello di Milano mi condanna; in virtù di questa decisione voi fate eseguire in mio danno un oppignoramento. Io ne domando la nullità, per la ragione che prima della sopraddetta decisione io non vi era debitore di cosa alcuna, e che perciò non doveva essere condannato. La mia domanda viene ammessa, e confermata anche dalla corte d'appello di Milano alla quale voi siete ricorso, ed io sono liberato dalla vostra esecuzione. Ecco adunque una contrarietà tra la prima decisione e la seconda, la prima che mi dichiara debitore, la seconda che decide che io non lo sono; in conseguenza, ritrattazione.

D. Se dunque i giudicati contrarj fossero pronunziati tra le stesse parti e sui medesimi punti di ragione, ma da tribunali diversi, non si farebbe egualmente luogo alla ritrattazione?

R. No; se per esempio nel caso testè accennato una delle due decisioni fosse stata pronunziata dalla corte d'appello di Milano, e l'altra da quella di Bologna, non si potrebbe ricorrere per la ritrattazione. Si farebbe però luogo alla cassazione (1), e l'istanza sarebbe a tal uopo introdotta e giudicata conformemente alle leggi, ed ai regolamenti che determinano il modo di procedere innanzi la suprema corte di cassazione (art. 540) (2).

D. La contrarietà nelle disposizioni di un giudicato sarebbe essa un motivo di ritrattazione?

R. Sì (art. 480, n. 7.°), anche per questo può domandarsi la ritrattazione.

Esempio. Se in una prima disposizione voi siete dichiarato mio creditore; ed in una seconda si ordina la rimozione di un sequestro che fu fatto eseguire da voi a danno mio, in virtù del vostro credito.

D. La mancanza di comunicazione al ministero pubblico in quelle cause nelle quali è dalla legge ordinata, dà essa luogo al ricorso per ritrattazione?

R. Sì; ma semprecchè però la sentenza sia stata pronunziata contro quella parte in favor della quale era prescritta la comunicazione (art. 480, n. 8°).

---

(1) Regolamento organico, art. 101.

(2) *Vedi* il decreto 23 agosto 1807.

Esempio. Tale sarebbe il caso in cui si fosse giudicato contro un minore senza dar comunicazione della causa al Regio Procuratore.

D. V'ha luogo a ritrattazione se siasi giudicato sopra documenti falsi?

R. V'ha luogo a ritrattazione se questi documenti sono stati *riconosciuti* o *dichiarati* falsi dopo la sentenza. (art. 480, n. 9.°).

Esempio. Se io sono stato condannato a pagare un'obbligazione od un *vaglia*, e posteriormente voi avete *riconosciuto* ch'esso era falso, ovvero è stato *dichiarato* falso in giudizio.

D. Se i documenti fossero stati riconosciuti o dichiarati falsi *prima* della sentenza, e ciò nonostante fosse stato in questa sentenza giudicata la causa sul fondamento dei documenti medesimi, considerandoli come veritieri, farebbesi luogo alla ritrattazione?

R. Non si potrebbe in tal caso ricorrere per ritrattazione, appoggiandone la domanda alla falsità dei documenti, giacchè la legge esige espressamente che la dichiarazione o ricognizione della falsità sia posteriore alla sentenza; si potrebbe però far valere a tale oggetto la contrarietà dei giudicati, se il primo che ha dichiarato falso il documento, ed il secondo che ha pronunziato sul fondamento della verità di esso, fossero stati emanati in concorso dalle stesse parti, ed in ultima istanza da uno stesso tribunale.

D. Se dopo una sentenza od una decisione siansi ricuperati dei nuovi documenti, potrebbesi ricorrere per la ritrattazione?

R. Si potrebbe ricorrere ogni qualvolta concorressero simultaneamente le due condizioni seguenti:

1.° La prima, che il documento sia stato trattenuto, o non si sia potuto produrre per fatto della parte avversaria (art. 480, n. 10); come se, per esempio, essendo stato un vostro debitore liberato con una sentenza dalla domanda da voi contro di lui intentata pel pagamento di un vostro credito, voi provaste che non ne è stato liberato se non se perchè ha sottratto e nascosto alla giustizia ed a voi stesso la sua scrittura di obbligazione. Che se il documento non fosse stato trattenuto dalla parte, non si potrebbe ricorrere per la ritrattazione, altrimenti un cavillatore il quale temesse di restar succumbente in una lite potrebbe non presentare tutte le sue carte: e dippoi venendo condannato potrebbe produrne alcune di nuove, e così successivamente e con tali raggiri e cavillazioni costringere l'avversario ad abbandonare la causa o almeno a venire seco lui ad un accomodamento. Devono le parti esse stesse, prima che la causa sia giudicata, fare tutte quelle ricerche che sono necessarie onde arrivar a conoscere la esistenza di tutti quei documenti i quali potrebbero avvantaggiare la loro causa.

2.° La seconda condizione si è che il documento stato nascosto sia un documento che avrebbe potuto essere decisivo (art. 480, n. 10). Come sarebbe stato appunto nel caso sopraddetto della scrittura contenente la obbligazione cui il vostro avversario aveva acconsentito. Se il documento non

fosse stato decisivo, e se la causa avrebbe dovuto essere giudicata nello stesso modo ancorchè il documento si fosse conosciuto e fosse stato prodotto, la parte succumbente non ha sofferto alcun danno per la mancanza di esso.

§. III.

Motivi di ritrattazione particolari ad alcune persone.

D. Quali sono quelle persone, in favor delle quali la legge ha stabiliti dei motivi particolari per i quali poter chiedere la ritrattazione delle sentenze o decisioni?

R. Esse sono: o individui, o persone morali. Gl' individui son i minori; le persone morali sono lo stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici (art. 481).

D. Quali sono i motivi per i quali possono tutte le anzidette persone domandare esclusivamente la ritrattazione?

R. Questi motivi sono due:

1.° *Il primo*, alloraquando esse non sono state difese (art. 481).

Esempio: Se un tutore od un amministratore ha lasciato giudicare una causa in contumacia.

2.° *Il secondo*, alloraquando non sono state *validamente* difese (art. cit.).

Esempio: Se si avesse ommesso di proporre a loro difesa un qualche punto di fatto o di diritto

decisivo in loro favore, come se non fosse stata opposta la prescrizione.

D. Se il motivo, sopra cui vuolsi appoggiare il ricorso per ritrattazione non colpisce se non se un qualche articolo solamente del giudicato. si può egli domandare che sia ritrattato per intero?

R. *No;* se vi ha luogo a ricorso contro un solo articolo, questo solo viene ritrattato (art. 482).

Esempio: Io sono con una stessa sentenza condannato a pagare l'importo di due *vaglia*, o *pagherò*: uno di questi viene in seguito dichiarato falso; e contro l'altro non vi ha alcuna ricognizione o dichiarazione di simil fatta; io dunque non potrei domandare la ritrattazione della sentenza se non per quella parte di essa che riguarda il *pagherò* dichiarato falso.

D. Se vi avesse luogo a ricorrere contro un articolo di un giudicato, e che da quello ne dipendessero alcuni altri, non si potrebbe domandare che fossero ritrattati anche questi?

R. In questo caso potrebbero essere ritrattati anche gli articoli dipendenti (art. 482. in fine)

Esempio: io sono stato condannato a pagare un *vaglia*, e sono stato in conseguenza sottoposto all'arresto personale; ovvero si è pronunciata la validità di un sequestro eseguito a mio danno: se vi ha luogo a ritrattazione per il capo principale della sentenza, che mi condanna a pagare un vaglia, vi sarà pur luogo alla ritrattazione della condanna accessoria, dell'arresto personale, o della pronunziata validità del sequestro.

§. IV.

A qual tribunale debba portarsi il ricorso per la ritrattazione.

D. A qual tribunale si deve ricorrere all'oggetto di far ritrattare un giudicato?

R. Allo stesso tribunale di cui fu pronunziato; e può essere giudicata la domanda di ritrattazione anche dagli stessi giudici che hanno giudicato la prima volta (art. 490).

D. Se nel corso di un'istanza innanzi ad un tribunale venisse prodotto un giudicato soggetto alla ritrattazione, ma pronunciato da un tribunale diverso, non potrebbesi adunque impugnare davanti a quel tribunale avanti cui fu prodotto?

R. No; egli è d'uopo ricorrere mai sempre al tribunale dal quale fu pronunciato il giudicato che si vuole impugnare (art. 491).

Esempio: una decisione della corte d'appello di Bologna mi condanna a pagare la somma di tre mille lire in dipendenza di un *pagherò* da me sottoscritto. Si eseguisce un sequestro a mio danno per la concorrenza di detta somma. Io domando la rimozione del sequestro a Venezia, atteso che io pretendo di non essere debitore di cosa alcuna.

Sentenza di prima istanza che mi condanna, e conferma il sequestro.

Io mi appello alla corte d'appello di Venezia.

Il creditore produce la decisione della corte d'appello di Bologna.

Io sostengo che questa decisione deve essere ritrattata, attesochè dopo la emanazione di essa il *pagherò* sopra cui era fondata fu dichiarato falso.

Io non dovrei in questo caso domandare la ritrattazione della decisione a Venezia, ma a Bologna, intentando la mia domanda innanzi alla corte di appello che l'ha pronunciata.

D. Ma durante la pendenza del giudizio di ritrattazione davanti un altro tribunale, come si dovrà procedere nella causa principale in occasione di cui fu prodotta la sentenza o la decisione che s'impugna?

R. Il tribunale innanzi a cui pende la causa può, secondo le circostanze, continuare o sospendere la procedura (art. 491). Così, nella fattispecie summentovata, la corte d'appello di Venezia potrà sospendere la decisione sopra l'appellazione fino a tanto che sia compiuto il giudizio di ritrattazione presso la corte di Bologna. Una tale sospensione è giustissima e necessaria avvegnacchè l'esito del giudizio in appello dipende evidentemente dall'esito di quello della ritrattazione, giacchè se la decisione della corte di Bologna venisse ad essere ritrattata, non esisterebbe più il credito, non potrebbe più sussistere il sequestro fatto a mio danno, e si dovrebbe perciò rivocare quella sentenza che ne ha pronunziata la validità.

Che se la corte stessa di Venezia riconoscesse

che il ricorso per la ritrattazione non fosse se non se un cavillo da me inventato per ritardare la decisione, o che nonostante la ritrattazione che potesse essere pronunciata resterebbero al mio avversario delle ragioni bastanti per sostenere la impugnata sentenza, potrebbe proceder oltre nel giudizio, senza aver riguardo alla introdotta domanda di ritrattazione.

§. V.

Diverse specie di ricorso per ritrattazione di sentenza.

D. Di quante specie v' ha di ricorso per ritrattazione?

R. Di due:

1.° Il ricorso *principale*, che è quanto dire quella domanda di ritrattazione che viene introdotta senza la preesistenza di alcun' altra contestazione.

Esempio: Io sono condannato in vostro confronto al pagamento di due mila lire: la lite tra noi due relativamente a quest' oggetto finisce; dopo ciò io ricorro contro la sentenza onde ottenerne la ritrattazione.

2.° Il ricorso *incidentale*, cioè quel ricorso che s' introduce nella pendenza di una contestazione.

Esempio. Tale è quello che io ho introdotto nel caso di sopra riportato contro la decisione della corte d' appello di Bologna incidentemente alla causa tra noi pendente innanzi alla corte d' appello di Venezia;

Tale sarebbe ancora quel ricorso che s'introducesse nel corso di una contestazione contro una sentenza che fu pronunziata dal tribunale medesimo nanti a cui pende la detta contestazione.

Esempio. Voi mi domandate mille lire dipendentemente da un imprestito; io nego l'imprestito stesso.

Sentenza che vi ammette a provarlo con testimonj sull'appoggio di una lettera la quale si considera come principio di prova per iscritto;

Voi eseguite la sentenza ed arrivate a provarlo;

In seguito, prima della sentenza definitiva, io faccio dichiarar falsa la lettera.

Ricorso, per parte mia, per la ritrattazione della sentenza che ammette la prova testimoniale; questo è un ricorso incidentale, perchè introdotto incidentemente alla contestazione principale che non è ancor giudicata:

§. VI.

Dei termini che si concedono onde ricorrere per la ritrattazione.

D. Qual è il termine entro il quale deve essere proposto il ricorso per la ritrattazione?

R. In generale il termine è di tre mesi, e questi decorrono,

Relativamente ai maggiori, dal giorno della notificazione dell'impugnata sentenza alla persona o al domicilio (art. 483); trattandosi poi di

minori, dal giorno della notificazione della sentenza ad essi fatta a persona o a domicilio, dopo che sono divenuti maggiori (art. 484.)

D. Quale è il termine nel caso in cui quello al quale compete il beneficio del ricorso per ritrattazione trovasi assente dal territorio del regno per servizio di terra o di mare, ovvero impiegato in negoziazioni all'estero per il servizio dello stato?

R. In questo caso, oltre i tre mesi, come sopra, si concede al ricorrente il termine di un anno (art. 485.)

D. E quale sarà il termine per quelli che abitano nel regno, ma fuori del territorio continentale?

R. Quello che è stabilito dall'art. 73 per le citazioni, congiuntamente a quello de' tre mesi come sopra (art. 486.)

D. Quale è il termine per domandare la ritrattazione nel caso che il motivo sopra cui la domanda si appoggia sia quello della falsità dichiarata o riconosciuta de' documenti?

R. Il termine è anche in tal caso quello di tre mesi, ma però non decorre se non se dal giorno in cui la falsità è stata riconosciuta (art. 488.)

D. E se il motivo della ritrattazione fosse quello del dolo, quando comincierebbe a decorrere il termine?

R. Il termine de' tre mesi comincerebbe in tal caso a decorrere dal giorno in cui è stato sco-

perto il dolo (art. 488), semprecchè però risulti da prove scritte il giorno in cui il dolo stesso è stato scoperto, altrimenti non si ammetterebbe il ricorso (art. cit.): se non avesse la legge così disposto, potrebbesi ricorrere anche dopo un lunghissimo tempo, asserendo che non si è scoperto il dolo se non se poco tempo prima.

D. Quale sarà il termine se si ricorra perchè dopo la sentenza sono stati scoperti de' documenti decisivi sottratti e nascosti dall' avversario?

R. Il termine anche in questo caso è quello de' tre mesi, ma non decorrono questi se non se dal giorno in cui i documenti sono stati scoperti, semprecchè anche per questi esista la prova in iscritto del giorno in cui sono stati scoperti, e non altrimenti (art. 488.)

D. Quale è il termine se la domanda di ritrattazione è fondata sulla contrarietà di due o più giudicati?

R. Quello ordinario di tre mesi: esso però non decorre che dal giorno della notificazione dell'ultimo de' giudicati contrarj (art. 489), perciocchè il motivo della ritrattazione non cominciò ad esistere se non se da questo istesso momento.

D. In tutti i casi sopraenunciati, la morte del succumbente avvenuta in pendenza del termine ne sospende essa il corso?

R. Sì; e quello spazio che resta a decorrere non comincia a decorrere contro il successore se non se dal giorno e nelle forme prescritte per l'appellazione (art. 487.) (1)

---

(1) *Vedi* Parte IV, Tit. I, Cap. I, Sez. II, §. 6.

§. VII.

Formalità da osservarsi prima di introdurre il ricorso per la ritrattazione.

D. Si può egli ricorrere per la ritrattazione di sentenza senza alcuna preventiva formalità, come si può fare l'opposizione, o interporre l'appello?

R. No, non si può domandare la ritrattazione se non se dopo aver adempiuto a due formalità:

La prima si è di ottenere un consulto di tre avvocati in esercizio da dieci anni almeno presso uno de' tribunali compresi nella giurisdizione della corte d'appello entro la quale fu proferita la sentenza.

Questo consulto deve contenere la dichiarazione ch' essi sono di sentimento che si faccia luogo alla ritrattazione, e deve enunciarne i motivi; senza questa formalità la domanda non è ricevuta (art. 495.)

La seconda si è quella di fare il deposito di una somma per la multa, e di un' altra a titolo di danni ed interessi della parte; senza del quale non si ammette il ricorso (art. 494)

D. Qual'è la somma che deve essere depositata se si domanda la ritrattazione di una decisione pronunciata da una corte d' appello?

R. Se si tratta di una decisione pronunziata in contraddittorio, la somma è di trecento lire per

la multa e di centocinquanta per i danni ed interessi della parte, senza pregiudizio de' maggiori danni che potessero aver luogo (art. 494).

Se poi si tratta di una decisione pronunziata in contumacia, non deve farsi deposito che della metà (art. cit.).

D. E quale sarà la somma che dovrà depositarsi trattandosi di una sentenza pronunziata da un tribunale di prima istanza?

R. In questo caso non si dee depositare se non se un quarto delle predette somme (art. cit. in fine).

D. Deve egli farsi un tale deposito indistintamente da tutti coloro che vogliono ricorrere per ritrattazione?

R. Da tutti, fuorchè da quelli che agiscono per gl' interessi dello Stato (art. 494); per esempio, se si agirà per il Demanio da un direttore od amministratore dei diritti demaniali.

§. VIII.

Come si propone il ricorso per la ritrattazione in via principale.

D. Come si deve introdurre la domanda di ritrattazione in via principale?

R. Con una citazione al domicilio del patrocinatore della parte che ha ottenuto il giudicato che s'impugna (art. 492), ogni qualvolta la domanda è introdotta entro sei mesi dalla data del

giudicato medesimo (art. 496) ; altrimenti la citazione si farà al domicilio della stessa parte.

Unitamente alla domanda deve notificarsi il consulto che abbiam detto di sopra, e la quitanza del ricevitore presso cui si è fatto il deposito voluto dalla legge (art. 495).

D. Che cosa deve fare la parte che è citata per la ritrattazione?

R. Deve costituirsi un patrocinatore:

Nel caso però che la domanda sia notificata entro sei mesi dalla data della sentenza che si pretende impugnare, il patrocinatore della parte che ha ottenuto la sentenza favorevole s'intende costituito di diritto senza bisogno di nuovi poteri (art. 296).

§. IX.

Come si propone il ricorso per la ritrattazione in via incidentale.

D. In qual modo si deve proporre la domanda di ritrattazione in via incidentale?

R. Fa d'uopo distinguer due casi:

1.° Se la lite, nel corso della quale si fa luogo a questo ricorso incidente, penda innanzi ad un tribunale diverso da quello che ha pronunziato la sentenza impugnata, la domanda deve farsi con citazione avanti i giudici che hanno pronunciato la stessa sentenza (art. 493).

2.° Che se poi la lite pende nanti al tribunale

stesso che ha pronunziata la sentenza contro cui si vuol ricorrere per la ritrattazione, in questo caso la domanda si fa con atto da patrocinatore a patrocinatore (art. 493).

§. X.

Se il ricorso per la ritrattazione sia in via principale, sia in via incidentale, sospenda l' esecuzione del giudicato.

D. La domanda di ritrattazione è ella d' ostacolo alla esecuzione della impugnata sentenza?

R. No (art. 497); altrimenti la parte succumbente e di mala fede si abuserebbe di questo rimedio della legge per aver tempo a sottrarsi alla esecuzione ed impedire gli effetti della sentenza che lo condanna.

D. Può egli nemmeno il tribunale sospendere la esecuzione?

R. No, è vietato di accordare alcuna inibitoria (art. cit.).

D. Colui che vuol ricorrere per la ritrattazione può egli introdurre la relativa domanda prima di eseguire la sentenza che vuol impugnare?

R. Deesi fare una distinzione;

Se il succumbente fu condannato a rilasciare un fondo non viene ammesso a dire le sue ragioni sopra l' implorato rimedio, se non presenta la prova dell' esecuzione della sentenza principale (art. 497), cioè la prova di aver consegnato il

fondo alla parte cui venne aggiudicato; conciossiachè avendo il succumbente in poter suo questo fondo, non ista che a lui di obbedire a quanto gli venne imposto; e se non lo fa, si mostra in opposizione colla giustizia, ed è per conseguenza indegno di essere dalla stessa ascoltato.

Se poi il succumbente fu condannato a consegnare un oggetto mobiliare, come, per esempio, a pagare una somma, la legge non lo obbliga ad obbedire prima di procedere per la ritrattazione; perciocchè non v'è alcuna prova che egli abbia veramente in poter suo ciò che fu condannato a dover dare, o che egli sia in istato di poter pagare e per lo che non è costituito in disobbedienza alla giustizia.

§. XI.

Della sentenza che si pronuncia sulla domanda di ritrattazione.

D. Il ricorso per la ritrattazione deve egli essere comunicato al pubblico ministero?

R. Sì; tutte le domande per ritrattazione devono essergli comunicate (art. 498).

D. Quali motivi di ritrattazione può l'attore presentare all'udienza?

R. Esso non può presentare se non se quelli che sono enunciati nel consulto dei tre avvocati; fuori di questi non ne possono essere prodotti altri, nemmeno in iscritto (art. 499): avendo la

legge richiesto il consulto degli avvocati affinchè i litiganti non impugnassero troppo facilmente ed inconsideratamente i giudicati pronunziati in ultima istanza, essa sarebbe facilmente ingannata e delusa nel suo fine, se si potessero produrre dei motivi non indicati dagli avvocati.

D. Se il ricorso viene rigettato, a che verrà condannato l'attore?

R. Esso è condannato alla multa ed ai danni ed interessi nella somma superiormente indicata, senza pregiudizio di quei maggiori danni ed interessi che risultassero di ragione (art. 500).

D. Può egli l'attore ricorrere una seconda volta per la ritrattazione della impugnata sentenza?

R. No; e nemmeno si può ricorrere con questo rimedio contro la sentenza che ha rigettato la prima volta il ricorso (art. 503). Ciò fu stabilito dalla legge ad oggetto di mettere un fine ai reclami dei litiganti, i quali potrebbero costringere per via di replicati ricorsi, od opposizioni, i creditori ad abbandonare, o modificare i proprj diritti, se si potesse ricorrere all'infinito contro le sentenze, o le decisioni.

D. Quale sarebbe la conseguenza di un secondo ricorso che si volesse introdurre per la ritrattazione di un giudicato?

R. La conseguenza sarebbe la nullità del ricorso istesso, ed il risarcimento dei danni ed interessi, anche contro il patrocinatore, che avendo prestato il suo ministero nella prima domanda, lo prestasse anche nella seconda (art. 503).

D. Se il ricorso è ammesso, che cosa sarà detto, o dichiarato nella sentenza di ammissione?

R. Si pronuncerà la revoca, o ritrattazione della impugnata sentenza, e le parti saranno rimesse nello stato in cui erano prima della prolazione della medesima (art. 501).

D. Come sarà disposto delle somme che furono depositate a titolo di multa e di danni ed interessi?

R. Queste somme si restituiscono (art. 501). Sarà pure restituito tutto ciò che si fosse consegnato dipendentemente dalla sentenza revocata (art. cit.).

Esempio : Essendo io stato condannato a pagare la somma di sei mille lire, siccome la domanda di ritrattazione non produce effetto sospensivo, così io sono stato costretto a pagare la detta somma, unitamente agl' interessi, e alle spese; venendo in seguito ritrattata la sentenza che mi ha condannato, io posso pretendere la restituzione di tutti questi oggetti.

D. Venendo ritrattato un giudicato, come andrà la cosa relativamente alla controversia che fu dal giudicato istesso decisa?

R. Essa sarà nuovamente discussa e giudicata, ed a questo oggetto se ne porta la domanda allo stesso tribunale che ha pronunciato sulla ritrattazione (art. 502); e potranno concorrere alla sentenza gli stessi giudici (art. 490).

D. Che cosa s'intende per *rescindente*, e per

rescissorio (1) in materia di ritrattazione di sentenza?

R. Si distinguono con queste due denominazioni i due giudizj che debbono aver luogo sopra le due istanze, l'una riguardante la *ritrattazione* del giudicato che impugna con questo rimedio, l'altra della *causa principale* che si era giudicata dalla sentenza impugnata, e che deve essere nuovamente giudicata se viene ammessa la ritrattazione. Dicesi *rescindente* il giudizio sulla ritrattazione, e dicesi *rescissorio* quello sulla causa principale.

Esempio. Con una sentenza di un tribunale di prima istanza io sono stato condannato a rilasciarvi un fondo: io ricorro per la ritrattazione, per motivo di dolo. Il giudizio che ha per oggetto di decidere se debbasi o no ammettere la ritrattazione è il *rescindente*; se la sentenza viene ritrattata, il giudizio che verserà sul merito della causa, e che avrà per oggetto di decidere a chi appartenga il fondo, sarà il *rescissorio*.

D. Se la parte che ha ottenuta la ritrattazione di una sentenza restasse succumbente nel rescissorio, potrebbe ella domandare la ritrattazione della sentenza proferita sul rescissorio medesimo?

R. No, essa non potrebbe ricorrere contro questa sentenza, sotto pena di nullità e dei danni ed interessi anche contro il patrocinatore che avendo prestato il suo ministero nella prima domanda, lo prestasse anche nella seconda (art. 503), e ciò

---

(1) Dal francese *rescindant* e *rescissoire*.

per le ragioni che abbiame addotte relativamente alla seconda domanda di ritrattazione contro una sola sentenza.

D. Può egli accumularsi il rescissorio; ossia, può egli essere istruito simultaneamente l'uno e l'altro giudizio, e pronunziarsi una sola sentenza che li comprenda amendue?

R. No, perchè l'art. 501 dice che le parti saranno rimesse nello stato in cui erano prima della prolazione della sentenza, e perchè d'altronde l'articolo 502 dispone che il giudizio sul merito, ossia il rescissorio, si devolve allo stesso tribunale che ha pronunciato sulla ritrattazione; dal che risulta che debbonsi necessariamente distinguere due differenti istanze. Così, nell'esempio recato in mezzo quì sopra, non si potrà decidere unitamente alla ritrattazione la questione che ha per oggetto di determinare a chi appartenga il fondo, ma si deciderà prima il rescindente, e poscia il rescissorio.

D. V'ha egli nessuna eccezione a questa regola generale, che è quanto dire, vi può essere mai alcun caso, nel quale il rescindente ed il rescissorio sieno giudicati simultaneamente?

R. Si, egli vi ha un caso, ed è quello in cui la ritrattazione è fondata sulla contrarietà di giudicati. La sentenza che accorda la domanda di ritrattazione deve anche in tal caso ingiungere che il primo dei giudicati venga eseguito giusta la sua forma e tenore (art. 501).

Esempio. Una sentenza mi dichiara debitore;

una seconda decide ch'io non lo sono: si ricorre a motivo della contrarietà delle due sentenze, per la ritrattazione della seconda; la ritrattazione è accordata; l'ultima sola delle due sentenze è ritrattata; la sentenza di ritrattazione deve ingiungere che la prima delle due, dalla quale io sono stato dichiarato debitore, dovrà sortire il pieno suo effetto, ed essere in ogni sua parte eseguita.

SEZIONE IV.

Della cassazione.

D. Che cosa s' intende propriamente per *cassazione*?

R. S'intende l'annullazione di un giudicato pronunciato in ultima istanza non suscettibile nè di opposizione nè di ritrattazione, e che contiene contravvenzione alla legge, o violazione di forme essenziali (1).

D. A quale autorità deve chiedersi questa *cassazione* o *annullazione*?

R. Alla corte suprema di cassazione residente nella capitale del Regno.

D. La domanda di cassazione sospende ella la esecuzione dei giudicati contro i quali si ricorre?

R. No (2);

D. Se non vi ha contravvenzione manifesta al

---

(1) Regolamento organico, art. 3 e 88.
(2) *Ibid.* art. 93.

testo della legge o violazione delle forme essenziali, che cosa viene ordinato nella decisione della corte di cassazione?

R. Viene rigettata la domanda, e l'attore viene condannato ad una multa a profitto dello Stato, e ad una indennizzazione a profitto della parte, oltre la rifusione delle spese (1).

D. Di qual somma è la multa a profitto dello Stato?

R. Di lire trecento (2).

D. Ed a quanto è fissata la indennizzazione a profitto della parte?

R. A lire cento cinquanta (3), senza pregiudizio dei maggiori danni ed interessi che potessero risultare come è di ragione.

D. Ma se nel giudicato che s'impugna si trova veramente contravvenzione manifesta ad una qualche legge ad un qualche decreto o regolamento, che cosa viene ordinato dalla corte di cassazione?

R. Si cassa, ossia si annulla la sentenza o la decisione, ma non si decide però sul merito della causa. La corte di cassazione la rimette ad un altro tribunale perchè vi sia giudicata di nuovo in ultima istanza.

D. A qual tribunale deve esser rimessa la causa?

R. Fa d'uopo distinguere:

Se i giudicati cassati sono stati proferiti dai tri-

---

(1) Regolamento organico, art. 91.
(2) *Ibid.*
(3) *Ibid.*

bunali di prima istanza quando giudicano inappellabilmente, la corte di cassazione rimette la causa ad altro tribunale di prima istanza.

Se la decisione o sentenza è stata emanata da una corte d'appello o di prima istanza, la causa viene rimessa ad altra corte di appello o di prima istanza (1).

CAPO II.

Del mezzo con cui può impugnarsi un giudicato da chi non fu parte in causa ossia della opposizione del terzo.

D. Se è vero che nessuna parte può essere giudicata senza essere stata preventivamente chiamata in giudizio, come può avvenire che una sentenza pronunciata tra due litiganti abbia a pregiudicare un terzo non intervenuto in causa?

R. Ciò può accadere in più casi, ma segnatamente ne' due seguenti:

1.º Se il giudice conosce o almeno dovendo egli conoscere che la causa interessa un terzo, ciononostante per inavvertenza o per ignoranza pronuncia la sua sentenza, e provvede in essa anche per ciò che concerne gl'interessi del terzo stesso.

---

(1) Regolamento organico, art. 94.

N. B. Non essendo il modo di procedere innanzi alla corte di cassazione regolato dal Codice di procedura civile, basta, perciò che a noi spetta, l'averne dato queste poche nozioni. *Vedi* il Regolamento particolare adottato con decreto 23 agosto 1807.

Esempio. S' intenta una domanda di servitù contro un conduttore di un fondo (in questa sua qualità), invece d' intentarsi contro il proprietario.

Il giudice ammette la domanda, ed accorda la servitù.

Il proprietario sarebbe in questo caso pregiudicato dalla sentenza se veramente non fosse dovuta la servitù a chi l' ha domandata.

2.° Se il giudice non vede che la causa interessa un terzo, e pronuncia contro di esso.

Esempio. Nel caso sopraddetto, il conduttore venne citato in qualità di proprietario, e si è difeso in questa qualità.

Il giudice non conoscendo che il proprietario è un terzo, può, senza saperlo e senza poterlo sapere, pronunziare un giudizio lesivo gl' interessi di questo terzo.

D. Non avendo luogo l' autorità della cosa giudicata se non se tra coloro che sono state parti in giudizio (1), per qual ragione deve essere obbligato un terzo a fare opposizione ad un giudicato in cui non fu parte, onde impedirne l' esecuzione?

R. Egli è verissimo, generalmente parlando, che un giudicato non può essere opposto a quello che non fu parte in causa, e che deesi relativamente a lui giudicare astrazione fatta dal detto giudicato. Per la qual cosa, se io reclamo con-

(1) Codice Napoleone, art. 1351.

tro di voi un fondo, e voi vogliate oppormi, per provare la vostra proprietà, una decisione pronunciata in concorso di Paolo e di voi, la quale giudica che il fondo appartiene a voi, io posso rispondervi che quella decisione prova bensì che Paolo non era il proprietario, ma che non prova egualmente ch'io non lo sia. Una tale decisione dovrebbe evidentemente essere esclusa e in niun conto tenuta dai giudici, senza che fosse d'uopo impugnarla coll'opposizione di cui si tratta, e voi sareste obbligato a difendervi contro le mie ragioni e i miei titoli.

Ma se però non essendosi ancora eseguita la sopraddetta decisione, voi voleste farla eseguire, ed io temessi del pregiudizio da una tale esecuzione, io dovrei, volendo porvi un ostacolo, fare opposizione all'esecuzione medesima; e siccome una tale opposizione vien fatta da uno che non ebbe parte al giudizio, così la si chiama *opposizione del terzo* (1).

Esempio. Ci servi un' altra volta il caso riportato di sopra: una sentenza pronunziata contro il mio inquilino vi autorizza ad aprire una porta nel muro che divide i nostri cortili, riconoscendo che voi avete diritto ad una tale servitù di passaggio per la mia casa: voi fate eseguire questa sentenza, o almeno avete diritto precariamente a farla eseguire; se io voglio impedirvelo fa di mestieri che mi opponga al giudicato in qua-

(1) In francese *Tierce-opposition*.

lità di terzo avente interesse, e che domandi che vi sia proibito di esercitare la detta servitù.

§. I.

Condizioni che si richiedono perchè un terzo abbia diritto di fare opposizione a un giudicato.

D. Quali sono le condizioni necessarie onde un terzo abbia diritto di fare opposizione ad un giudicato?

R. Due sono le condizioni, e sono quelle che seguono:

1.° *La prima*, che il giudicato pregiudichi ai suoi diritti, come sarebbe appunto nel riportato caso della servitù (art. 474);

2.° *La seconda*, che nè il terzo egli stesso nè quelle persone ch'egli rappresenta sieno state parti in causa, o almeno citate ad esserlo (art. cit.). Così il successore a titolo universale, sia esso erede per legge o legatario, non potrebbe usare di questo rimedio; e non lo potrebbe nemmeno un successore o legatario particolare, relativamente all'oggetto nel quale è succeduto. Un acquirente, per esempio, rappresentando il suo venditore non potrebbe opporre in qualità di terzo ad un giudicato pronunziato contro quest'ultimo: esso non potrebbe usare se non se di quegli stessi mezzi di ricorso, che spettavano al suo venditore medesimo, e che furono in lui trasferiti mediante il contratto di compra e vendita, come accessorj alla cosa cadente in contrattazione.

§. II.

Dell' opposizione del terzo incidente *e* principale.

D. Di quante specie vi sono di opposizione del terzo?

R. Di due: opposizione *principale* e *incidente*;

1.° La *principale*, la quale ha luogo alloraquando non vi è alcuna contestazione tra quello che ha ottenuto il giudicato, ed il terzo ai diritti del quale il giudicato stesso pregiudica.

Esempio: Dopo che io ho acquistata una casa da Paolo, Pietro credendo, o fingendo di credere, che questa casa sia tuttavia posseduta da Paolo, e pretendendo che questa casa sia di sua proprietà, chiama in giudizio Paolo, il quale non lo fa rivolgere verso di me, ed ottiene una sentenza contro quest' ultimo, la quale dichiara il suddetto Pietro proprietario. Ciò perviene a mia notizia; ed io formo opposizione in qualità di terzo interessato a questa sentenza: la mia opposizione è principale, stantechè non vi è stata per lo innanzi alcuna contestazione tra Pietro, Paolo e me; ed io sono in facoltà di prendere un tale spediente, ancorchè Pietro non eseguisse la sentenza contro di me, privandomi del mio possesso, attesochè m' interessa di prevenire una procedura di esecuzione, onde evitare quel pregiudizio che mi potrebbe arrecare;

2.° La *incidente*, la quale ha luogo allora-

quando, durante il corso di una contestazione relativa ad un oggetto qualunque, quello che ha ottenuto una sentenza concernente l'oggetto istesso vuol farla eseguire.

Esempio: senza che io abbia notizia della sentenza che vi ha accordato un diritto di passaggio per la mia casa, in confronto del mio conduttore, voi esercitate questo diritto; io vi cito all'oggetto che vi sia proibito di passare per la mia casa; per provare che voi avete diritto ad una tale servitù producete in giudizio la sentenza che avete ottenuta contro il mio conduttore od inquilino; io faccio opposizione a questa sentenza. Questa mia opposizione è incidente alla istanza che io aveva prima introdotta contro di voi.

§. III.

Della opposizione del terzo principale.

D. Come deve essere proposta l'opposizione del terzo *principale*?

R. Con una citazione per mezzo di usciere, come qualunque altra domanda principale.

D. Innanzi a qual tribunale deve essere proposta l'opposizione *principale*?

R. Davanti il tribunale che ha pronunciato l'impugnata sentenza (art. 475).

§. IV.

Della opposizione del terzo incidente.

D. Davanti a qual tribunale deve portarsi la domanda della opposizione del terzo *incidente?*

R. Fa di mestieri distinguere:

1.° Essa deve essere proposta innanzi al tribunale presso cui pende la causa principale, se questi è eguale o superiore a quello che ha pronunziato l'impugnata sentenza (art. 475). Se dunque la contestazione della causa principale pende avanti una corte d'appello, e la sentenza contro cui si vuol opporre sia stata pronunciata da un'altra corte d'appello, o da un tribunale inferiore, l'opposizione del terzo si contesterà pure davanti alla stessa corte.

2.° Se poi il tribunale è inferiore a quello che l'ha pronunciata, l'opposizione deve portarsi a quest'ultimo (art. 476).

Esempio: Viene prodotta innanzi ad una corte di prima istanza una decisione di una corte d'appello; l'opposizione che si volesse formare incidentemente alla decisione prodotta non potrebbe esser giudicata dalla sopraddetta corte di prima istanza, perciocchè sarebbe una cosa inconvenientissima che questa avesse la facoltà di rivocare una decisione pronunciata da un tribunale ad essa superiore nel grado di giurisdizione.

D. In qual modo deve proporsi l'opposizione del terzo *incidente*?

R. Anche per rispondere a questa domanda fa d'uopo distinguere:

1.° Nel primo dei sopraddetti casi essa deve proporsi con istanza al tribunale incaricato della contestazione principale (art. 475), cioè con istanza notificata alla controparte con atto da patrocinatore a patrocinatore;

2.° Nel secondo caso poi l'opposizione sarà introdotta in via di azion principale davanti il tribunale che ha pronunciata la sentenza (art. 476), cioè con citazione per mezzo di usciere, come qualunque altra domanda principale.

D. In quest'ultimo caso come sarà provveduto relativamente alla causa di cui è incidente la opposizione?

R. Il tribunale incaricato della causa istessa può, secondo le circostanze, proceder oltre, e sospendere la procedura della causa principale (articolo 477).

Esempio. In una contestazione pendente innanzi a un tribunale di prima istanza vien prodotta contro di me una decisione di una corte di appello; io propongo l'opposizione a questa decisione, e ne porto la relativa domanda alla corte d'appello che l'ha pronunciata; il tribunale di prima istanza potrà sospendere il giudizio sulla causa principale, fino a tanto che sia deciso sulla fatta opposizione, ogniqualvolta egli creda che la impugnata decisione debba colla sua sorte influire so-

pra quella della causa principale che deesi per lui giudicare. Ma s' egli conosca invece che il giudizio di questa non dipende per alcun modo dall'esito della opposizione, ovvero che questa istessa opposizione non è che un cavillo inventato dalla parte per allontanare o ritardare la definizione della causa, potrà in tal caso proseguire il giudizio, e pronunciare anche la sua sentenza mentre pende quello sulla opposizione.

§. V.

Se la opposizione del terzo ad un giudicato, ne sospenda la esecuzione.

D. La opposizione del terzo produce ella effetto sospensivo relativamente alla sentenza che s'impugna?

R. Da per se stessa non produce questo effetto.

D. Possono almeno i giudici ordinarne la sospensione dietro la domanda che loro ne venisse fatta dalla parte?

R. Deesi fare a questo proposito una distinzione.

1.º Se una sentenza passata in cosa giudicata contiene la condanna a rilasciare il possesso di un fondo, essa si eseguisce contro il succumbente non ostante la opposizione del terzo, e senza alcun pregiudizio al suo diritto (art. 478); e ciò per la ragione che il fondo in questione non può essere per alcun modo sottratto, ed il terzo opponente, quando ad esso lui apparteoga, lo trova

egualmente nelle mani di quello che ha ottenuta la sentenza come in quelle del succumbente, e perciò niente importare a lui deve che il fondo sia nelle mani di uno piuttosto che in quelle di un altro.

2.° Negli altri casi poi i giudici possono, secondo le circostanze, sospendere l'esecuzione della sentenza (art. 478); per esempio, alloraquando sia stata ordinata la consegna di un oggetto mobiliare; se quest'oggetto fosse in sicurezza maggiore per il terzo opponente restando nelle mani del succumbente, di quello che restando in quelle della parte che ha ottenuto la sentenza favorevole, se ne può sospendere la esecuzione.

Ma egli è d'uopo anche in quest'ultimo caso, che la sospensione sia accordata ed ordinata dai giudici; la opposizione del terzo, come s'è di già detto, non produce effetto sospensivo da se stessa; altrimenti il succumbente di mala fede potrebbe di concerto con un suo confidente egualmente di mala fede sospendere la esecuzione della sentenza che lo condanna facendo che questi (in qualità di terzo pregiudicato) formasse opposizione alla detta sentenza, e quantunque sopra mal fondate ragioni pure potrebbe pervenire a sospendere, ed aver per tal mezzo l'opportunità di distrarre, o sottrarre l'oggetto contenzioso.

§. VI.

A che viene condannato il terzo se la di lui opposizione vien rigettata.

D. Se, avendo un terzo fatta opposizione ad un giudicato, venisse rigettata la relativa domanda, a che cosa sarebbe egli condannato?

R. Esso sarebbe condannato:

1.° Ad una multa che non può essere minore di lire cinquanta;

2.° Ai danni ed interessi verso la parte se vi ha luogo (art. 479.)

TITOLO II.

Come e quando possano le parti chiamare in giudizio i giudici per fatto dei quali pretendono aver sofferto del danno, ossia dell' azion civile contro i giudici.

D. Una parte che fosse stata pregiudicata, sia da una sentenza, sia dalla condotta di un giudice, può essa da lui pretendere che le abbia a render conto della propria condotta, e ad indennizzarla del pregiudizio che le ha arrecato?

R. No, essa non può farlo che in certi casi determinati dalla legge, altrimenti i litiganti, i quali sono quasi sempre malcontenti di quelli dai quali furono condannati, li farebbero ad ogni

momento abbandonare il loro carattere, e desistere dalle loro funzioni; e la condizione dei giudici sarebbe talmente disgustosa, che non vi sarebbe alcuno che volesse assumerne l' uffizio.

§. I.

Dei casi in cui si può intentare l'azione civile contro i giudici.

D. Quali sono i casi nei quali un giudice può essere in tale sua qualità convenuto in giudizio civilmente dalle parti?

R. In cinque casi, che sono i seguenti:

1.° Se si pretende sia intervenuto dolo o frode, sia nel corso dell' istruzione, sia nell'atto della sentenza (art. 505 n. 1): nel corso dell' istruzione, come, per esempio, se il giudice delegato ad un esame testimoniale avesse fraudolentemente alterata una deposizione, aggiugnendone o levandone alcuna parte; nell' atto della sentenza, come se i giudici avessero alterata la sentenza stessa, aggiugnendo o togliendo a ciò che fu pronunciato, o introducendo delle modificazioni sulla minuta.

2.° Se ebbe luogo la concussione, sia parimenti nel corso dell' istruzione, sia nell' atto della sentenza (art. 505 n. 1). Nel corso dell'istruzione, come se il giudice delegato ad un esame di testimonj ricevesse del danaro o de' doni per eseguire o non eseguire ciò che è del suo ministe-

ro; all' atto della sentenza, come se i giudici ricevessero del danaro o de' doni per rendere o ricusare giustizia;

3.° Quando l' azione contro i giudici è espressamente pronunciata dalla legge (art. 505 n. 2.)

4.° Se la legge dichiara i giudici responsabili sotto pena de' danni ed interessi (art. 505 n. 3). Un esempio di questa disposizione di legge l' abbiamo nell' art. 15, il quale dispone che se la perenzione di un' istanza pendente davanti un giudice di pace proviene dalla di lui colpa, esso è responsabile de' danni ed interessi. Anche il Codice Napoleone all' art. 2063 accorda il diritto di pretendere i danni ed interessi contro i giudici i quali hanno pronunciato l' arresto personale fuori de' casi espressamente contemplati dalla legge;

5.° Finalmente in caso di denegata giustizia (art. cit. n. 4).

D. In quali casi vi ha denegata giustizia?

R. Alloraquando i giudici ricusano di provvedere alle domande delle parti, o ricusano di giudicare le cause istrutte che secondo il loro numero di ruolo sono in istato di essere giudicate (art. 506).

D. In qual maniera deve procedersi onde resti provato che ha avuto luogo la denegazione di giustizia?

R. Col mezzo di due istanze fatte ai giudici nelle quali si chiede ad essi la sollecitazione dell' affare cui deve essere provveduto. Qualunque usciere che è richiesto a quest' oggetto è tenu-

vo a prestare il suo uffizio, notificando le dette istanze sotto pena d'interdizione (art. 507).

D. A chi devono essere notificate le anzidette istanze?

R. Esse devono essere notificate ai giudici, non però alla loro persona, ma a quella dei cancellieri rispettivi (art. 507).

D. Qual intervallo deve frapporsi tra la prima e la seconda istanza ?

R. Tre giorni almeno se si tratta di un giudice di pace o di un giudice del tribunale di commercio (art. cit.).

D. E se si tratta di altri giudici, quale dovrà essere l'intervallo ?

R. Quello di otto giorni per lo meno (art. cit.).

D. Dopo che si son fatte queste istanze, qual tempo si dovrà lasciar correre prima di convenire in giudizio civilmente il giudice?

R. Basta che si sien fatte le due istanze; la legge non fissa dopo di esse alcun termine (art. 508).

§. II.

Innanzi a qual tribunale deve intentarsi l'azione civile contro i giudici.

D. Innanzi a qual tribunale deve essere proposta la domanda che ha per oggetto di esercitare l'azione civile contro i giudici ?

R. Se l'azione è diretta contro i giudici di pace,

contro i tribunali di commercio o di prima istanza, o contro qualcheduno dei membri di questi tribunali, si propone la relativa domanda avanti la corte d' appello del circondario giurisdizionale (art. 509).

Se l' azion civile è diretta contro le corti di giustizia civile e criminale, contro le corti d'appello, o contro una delle loro sezioni, o contro uno o più giudici delle stesse corti, deve essere intentata avanti la corte di cassazione (art. cit.).

§. III.

Formalità della domanda con la quale s' intenta l' azion civile contro i giudici.

D. Nei cinque casi che si sono di sopra enumerati, si può egli intentare l'azione civile contro i giudici nel modo ordinario, vale a dire con una citazione, come si fa chiamando in giudizio una qualunque altra persona o individuo particolare?

R. No; nessuna azione civile può essere intentata contro i giudici in tale loro qualità senza previo permesso della corte che deve giudicarne (art. 510); affinchè possa esaminarsi da questa corte, se si verifica alcuno dei cinque casi nei quali l' azione civile è dalla legge autorizzata, ed affinchè il giudice non sia male a proposito molestato da un litigante temerario, come potrebbe avvenire se non dovesse questi ottenerne preventivamente il permesso da una autorità superiore

D. In qual modo deve domandarsi questo permesso ?

R. Con una istanza sottoscritta dalla parte o da un suo procuratore munito di mandato speciale e in forma autentica, il qual mandato deve unirsi alla istanza stessa unitamente ai documenti giustificativi se ve ne sono, e ciò sotto pena di nullità (art. 511).

E' proibita qualunque espressione ingiuriosa contro i giudici, sotto pena, rispetto alla parte, di una multa che sarà ordinata dal regolato arbitrio del tribunale superiore, e rispetto al patrocinatore, di quella ammonizione o censura, ed anche sospensione che troverà del caso il detto tribunale (art. 512).

D. Se il tribunale, dopo di aver esaminata l'istanza, riconosce che non si verifica alcuno dei cinque casi determinati dalla legge, che cosa dovrà pronunciare ?

R. La domanda sarà rigettata senza che sia d'uopo nemmeno di chiamare i giudici contro i quali volevasi intentare l' azione civile; e sarà condannata la parte ad una multa non minore di trecento lire, senza pregiudizio dei danni ed interessi verso le parti se vi ha luogo (art. 513.)

D. Se all'incontro il tribunale riconosce che il motivo per cui si domanda di convenire in giudizio civilmente il giudice è uno di quelli che sono dalla legge contemplati, che cosa deve egli ordinare ?

R. Il giudice non è per questo condannato die-

tro la sola istanza; fa di mestieri sentire le sue giustificazioni, giacchè non si può mai condannare nemmeno un individuo privato qualunque senza prima sentire le sue ragioni, ovvero senza prima averlo nel modo conveniente chiamato a giustificarsi e difendersi.

Nient'altro adunque si pronuncia dal tribunale, se non se il permesso alla parte di poter convenire in giudizio il giudice.

D. Dopo che si è accordato questo permesso, che cosa deve fare l' attore in questo giudizio di azion civile?

R. Entro tre giorni deve far eseguire la notificazione della domanda al giudice che vuol convenire (art. 514).

D. Che cosa deve fare in seguito il giudice chiamato in giudizio?

R. Egli è tenuto di presentare le sue difese entro otto giorni (art. cit.).

D. Può egli il giudice, dopo la notificazione a lui fatta della domanda con cui si propone contro di lui l' azione civile, rimaner giudice nelle cause in cui è parte quello che ha proposta l' azione istessa?

R. No: quantunque nulla ancor sia stato deciso contro di lui, ciò non ostante siccome il permesso accordato dal tribunale dà manifestamente a conoscere che v' hanno delle presunzioni contro di lui, e siccome d' altronde la sola domanda tendente ad esercitare l' azione civile potrebbe alterare nel giudice in qualche modo quello

stato d'imparzialità in cui deve necessariamente trovarsi chi deve giudicare; così dispone saggiamente la legge che egli debba dopo la sopraddetta notificazione astenersi dal conoscere qualunque causa in cui è interessato l'attore nell'introdotto giudizio di azion civile.

D. A quali cause si estende questa disposizione?

R. Primieramente alla causa in occasione della quale il giudice è stato civilmente convenuto in giudizio se dessa non è ancor giudicata;

Se questa causa è già stata giudicata, non potrà il giudice concorrere in nessun giudizio che potesse in seguito aver luogo sopra contestazioni relative alla esecuzione della sentenza colla quale fu pronunciato sulla causa medesima.

Si estende eziandio questa proibizione a tutte le controversie che potessero essere portate al tribunale del giudice stesso dall'attore nell'azion civile, dai suoi parenti in linea retta, o dal suo conjuge.

D. Fino a quanto dovrà durare questa proibizione del giudice di conoscere sulle cause di tutte le anzidette persone?

R. Fino alla sentenza che pronunzierà definitivamente sulla intentata azione civile (art. 514).

D. Quale sarebbe l'effetto della disobbedienza del giudice a questa disposizione?

R. La nullità di tutte le sentenze proferite col di lui intervento (art. cit.).

D. Come si sollecita la decisione dell'azion civile?

R. Con un semplice atto di chiamata all' udienza (art. 515).

D. Può egli pronunciarsi definitivamente sull'azion civile da quegli stessi giudici che hanno permesso alla parte di introdurne la domanda?

R. No; siccome l' accordato permesso dà a vedere che essi sono già prevenuti, così se ne rimette la decisione ad altri giudici. La causa sarà dunque giudicata da una sezione della corte diversa da quella che ha ammesso la proposizione dell' azione; e se la corte d' appello non è composta che di una sola sezione, la causa viene rimessa dalla corte di cassazione alla corte d' appello più vicina (art. 515).

D. Se dopo che fu ammessa la proposizione dell' azione; ossia dopo che l' attore fu autorizzato ad introdurre la domanda tendente ad esercitare l' azione civile, venisse questi a restare succumbente nel merito, come sarebbe pronunciata la sentenza?

R. Verrebbe con essa condannato l' attore ad una multa non minore di lire trecento, senza pregiudizio dei danni ed interessi verso le parti, se vi ha luogo (art. 516).

PARTE V.

Della esecuzione delle sentenze, e degli atti esecutivi.

Può accadere che un debitore o condannato per sentenza, o obbligato in forza di un atto avente esecuzione parata, ricusi di eseguire la sentenza, o l'atto dal quale dipende il suo debito. In tal caso vi si può costringere col mezzo della forza pubblica, e della pubblica autorità.

Non si dirà per noi quali mezzi debbonsi a tal uopo impiegare, alloraquando il modo di esecuzione è stato determinato dai giudici nella loro sentenza; perciocchè questi mezzi possono essere tanto diversi fra loro, quanto lo possono essere i casi che occorrono da regolarsi dalla giustizia, i quali possono variare all'infinito.

Noi non faremo adunque parola se non se di quei mezzi coi quali può procedersi alla esecuzione coattiva, alloraquando trattasi di esecuzione regolata dalla legge.

Prima però di entrare particolarmente in materia, e trattare di questi mezzi individuatamente, ella è cosa convenientissima anzi indispensabile di esporre quelle regole che sono comuni a qualunque esecuzione coattiva, e quelle massime che debbono generalmente dominare in tutte le esecuzioni.

Questo si farà da noi nel *primo* Titolo di questa Parte. V.

Nel Titolo *secondo* entreremo a trattare di ciascheduna specie di esecuzione coattiva in particolare.

TITOLO PRIMO.

Delle regole generali intorno alla esecuzione coattiva di sentenze e di atti.

Regola prima.

D. Si possono eseguire nel nostro regno i giudicati pronunciati da tribunali di altre nazioni?

R. No; i giudicati di esteri tribunali non possono essere eseguiti nel regno se prima non sono stati dichiarati eseguibili da un tribunale del regno; a meno che non vi siano delle disposizioni contrarie a questo principio nelle leggi politiche o nei trattati (art. 546) (1), che è quanto dire, a meno che in queste leggi politiche o in questi trattati non sia dichiarato che i giudicati di cui si tratta saranno eseguibili in Italia, come se fossero stati pronunciati da un tribunale italiano.

Regola II.

D. Una sentenza arbitramentale è essa esecutiva come quella che fu pronunciata da un tribunale o da una corte?

R. No; fa di mestieri di farle attribuire la forza esecutiva.

---

(1) Codice Napoleone, art. 2123.

D. Come si dee procedere per far che una sentenza degli arbitri acquisti forza esecutiva?

R. Si deve presentare l'originale della sentenza istessa al presidente del tribunale, nella cancelleria del quale dovette essere depositata, a termini dell'art. 1020.

Il presidente se riconosce ch'essa non contiene alcuna disposizione contraria all'ordine pubblico, vi scrive in calce od al margine la sua ordinazione, e mediante questa la sentenza diventa esecutiva senza che siavi bisogno di farne comunicazione al ministero pubblico (art. 1021). La sentenza originale resta depositata alla cancelleria, e la parte che la vuol far eseguire se ne fa rilasciare una spedizione, unitamente alla spedizione della ordinazione, la quale si fa in seguito a quella della sentenza.

Regola III.

D. Quali sono le condizioni le quali si richiedono onde poter procedere alla esecuzione di un atto?

R. Cinque condizioni sono dalla legge richieste:

1.° Ch' esso sia *autentico* :

2.° Che la spedizione di esso sia fatta *in forma esecutiva* ;

3.° Che il credito che si vuol eseguire sia *certo*;

4.° Che il credito stesso sia *liquido*;

5.° Finalmente che sia *esigibile*;

D. Quando è che un atto dicesi *autentico*?

R. Quando è stato ricevuto da un pubblico ufficiale avente diritto di attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui fu steso, ed è munito delle richieste solennità (1).

D. La spedizione dell' atto quando dicesi essere *in forma esecutiva*?

R. Quando è intestata in nome del Re, e termina con un comando che fa il sovrano agli uscieri di eseguire l'atto, agli uffiziali del ministero pubblico di coadjuvare all'esecuzione, ed alla forza pubblica di prestarvi mano forte (2).

D. Quando è *certo* il credito dipendente da un atto?

R. Alloraquando risulta chiaramente dall' atto stesso che di due persone ivi enunciate una è il debitore, e l'altra il creditore, senza che possa sopra di ciò insorgere questione.

D. E quando si dirà *liquido* un credito?

R. Allorchè è determinato in una certa somma di danaro, ovvero in una determinata quantità di una specie pure determinata.

D. A qual epoca comincia un credito ad essere *esigibile*?

R. Alloraquando è scaduto il termine convenuto, od è avvenuta la condizione, se ne fu alcuna stipulata nell' atto (3).

---

(1) Codice Napoleone, art. 1317.

(2) Regolamento sul notariato, art. 67.

(3) *Vedi* ciò che si è detto più estesamente intorno a queste cinque condizioni nella Parte I, Capo I, Lib. II,

REGOLA IV.

D. In qual forma deve essere concepita la spedizione di una sentenza, onde potersi costringere la parte anche colla forza pubblica ad eseguirla?

R. Deve essere estesa in forma esecutiva; cioè deve cominciare coll'intestazione delle leggi, e terminare col mandato agli ufficiali di giustizia e della forza pubblica, di coadjuvare e prestar mano forte all'esecuzione, conforme al prescritto dall'art. 146 (art. 545) (1).

REGOLA V.

D. Alloraquando con un giudicato venne ordinata una rimozione di sequestro, una cancellazione di un'iscrizione ipotecaria, un pagamento o qualunque altra cosa da farsi da un terzo o a di lui pregiudizio, quali formalità particolari debbonsi osservare onde poter procedere all'esecuzione contro questo terzo?

R. E' necessario che siasi presentato:

1.° Un certificato del patrocinatore della parte istante che esprima la data dell'intimazione del giudicato fatta al domicilio della parte condannata;

2.° Un attestato del cancelliere che assicuri

---

(1) *Vedi* di più Tit. VII, Parte III.

non esistere contro il giudicato nè opposizione nè appello (art. 548) (1).

REGOLA VI.

D. Le contestazioni che insorgessero sull'esecuzione delle sentenze, davanti a qual tribunale devono essere portate a decidersi?

R. Davanti al tribunale che ha pronunciata la sentenza, se non è stata questa impugnata col mezzo dell'appellazione, ovvero se dietro l'appellazione fu confermata dalla corte d'appello, se poi venne rivocata l'esecuzione e tutto ciò che vi ha rapporto, appartiene alla corte d'appello, od a quel tribunale, o corte di prima istanza che essa avrà indicato a tale oggetto (2).

D. Se insorgono delle contestazioni sull'esecuzione di un atto, quale sarà il tribunale che ne dovrà giudicare?

R. Quello del domicilio del debitore, giacchè diventa egli reo convenuto in questa esecuzione, e la regola generale esige che debbasi aver riguardo al domicilio del reo convenuto.

D. Nei due casi sopraddetti di esecuzione di sentenze e di esecuzione di atti, se le difficoltà opposte all'esecuzione richiedessero celerità, da qual tribunale vi si potrebbe provvedere?

R. Se le difficoltà insorte esigono una pronta

---

(1) *Vedi* inoltre pag. 371.

(2) *Vedi* Parte IV, Tit. I, Capo I, Sez. II, §. 14.

provvidenza, il tribunale del luogo nel quale insorgono le contestazioni può ordinarla provvisionalmente, rimettendo però dopo di ciò la cognizione del merito al tribunale competente per l'esecuzione (art. 554).

Esempio: In forza di una sentenza della corte di giustizia di Verona si eseguisce un pignoramento di mobili a Trento. Il debitore oppignorato pretende che l'atto di pignoramento sia *nullo*. Domanda che sia provvisionalmente ordinato il rilascio degli effetti pignorati; il tribunale di Trento potrà ordinare o non ordinare questo rilascio, secondo che stimerà conveniente; ma il merito della contestazione, ossia la decisione sulla validità del pignoramento sarà rimessa alla corte di Verona.

Regola vii.

D. Qual è l'ufficiale che deve procedere alla esecuzione?

R. Uno di quelli che la legge ha destinati al disimpegno delle funzioni che si rendono necessarie alla esecuzione di cui si tratta. Così devesi, sotto pena di nullità, ricorrere ad un giudice, ad un cancelliere, a un notaro, ad un usciere, secondo che esige la natura dell'atto, o della operazione che venne ordinata nella sentenza. Se si tratta, per esempio, di un esame testimoniale, o di un'altra operazione riservata ai giudici, l'esecuzione appartiene a quel giudice che fu appo-

sitamente delegato dal tribunale o dalla corte; se si tratta di un pignoramento, ossia esecuzione sui mobili, ovvero di un pignoramento di stabili, dovrà questo o quello eseguirsi da un usciere ec.

Regola VIII.

D. Se fosse fatta resistenza od oltraggio all'ufficiale che è incaricato della esecuzione di una sentenza, quali misure potrebbero prendersi contro i delinquenti?

Fa d'uopo distinguere:

1.° Se la resistenza, o l'oltraggio è fatto ad un magistrato, come sarebbe un giudice, un presidente, un regio procuratore, il delinquente viene arrestato, e condotto immediatamente nella casa d'arresto, interrogato entro ventiquattr'ore, e sulla ispezione del processo verbale che fa prova del delitto, condannato dal tribunale ad una detenzione non maggiore di un mese, e ad una multa che non può essere minore di venticinque lire, nè maggiore di trecento.

Che se il delinquente non potesse essere immediatamente arrestato, il tribunale lo condanna, entro ventiquattro ore, alle sopraddette pene, salva l'opposizione, che quegli può formare entro dieci giorni, della condanna costituendosi prima in istato di arresto (art. 91).

Se poi i delitti commessi meritassero pena afflittiva o infamante, l'imputato viene rimesso con mandato di deposito al tribunale competente per

esservi processato e punito colle norme prescritte dal Codice penale (art. 92).

2.º Sa poi l'insulto venisse fatto ad una persona d'ufficio nell'esercizio delle sue funzioni, dovrebbe questa stendere processo verbale della resistenza o dell'oltraggio che le vien fatto; e si procederebbe quindi in conformità alle regole prescritte dal Codice penale (art. 555).

Regola IX.

D. Si può egli far nessun atto di esecuzione nei giorni di domenica, o di festa legale?

R. In tali giorni non si può fare nessun atto di esecuzione, e nemmeno nessun atto giudiziale, se non in forza di un permesso, che può accordarsi espressamente dal tribunale o dal giudice in quei soli casi in cui vi fosse pericolo nel ritardo (art. 1037).

Regola X.

D. E' egli necessario di dare agli uscieri una autorizzazione espressa, onde abbiano la facoltà di procedere alla esecuzione delle sentenze, o degli atti esecutivi?

R. Per eseguire un pignoramento o sequestro di mobili ciò non è necessario; la semplice consegna della sentenza o dell'atto importa autorizzazione per procedere a simili esecuzioni (art. 556).

Ma se poi si tratta di pignoramento o seque-

stro di stabili o d'arresto personale, è necessaria un'autorizzazione speciale (art. cit.), per la ragione che essendo questi atti di sommo rigore, ed assai più importanti che gli altri, perchè tendono a spogliare il debitore dei suoi beni, i più preziosi, e della sua libertà, esigono una determinazione precisa e speciale della volontà assoluta del creditore.

Regola XI.

D. Si può egli eseguire simultaneamente una sentenza od un atto medianti due o più vie di esecuzione concedute dalla legge?

Si può, per esempio, fare eseguire nello stesso tempo un sequestro, od un pignoramento di mobili, di stabili, o far procedere all'arresto personale quando fu questo pronunziato nella sentenza?

R. Generalmente parlando si possono cumulare tutti questi mezzi di esecuzione e servirsene simultaneamente; giacchè l'art. 2069 del Codice Napoleone dispone che la domanda dell'arresto personale non toglie e non sospende il procedimento nè gli atti esecutivi sui beni.

Sonovi però delle eccezioni a questa regola generale relativamente alla spropriazione forzata dei beni immobili (1), ma queste eccezioni non possono entrare negli oggetti che debbonsi trattare in quest'opera, e però non ne faremo parola.

---

(1) *Vedi* gli art. 2206, 2209, 2210, 2212 del Codice Napoleone.

REGOLA XII.

D. Se la santenza ordina l' esecuzione provvisionale previa cauzione, che cosa deve fare la parte che vuol farla eseguire?

R. Se il succumbente non interpone l'appellazione, si può farla eseguire anche senza dar cauzione; ma se questi appella, non si può procedere alla esecuzione se prima non fu prestata e ricevuta la cauzione.

TITOLO II.

Della esecuzione regolata dalla legge.

Oltre a tutti quei casi nei quali si tratta di mettere in esecuzione dei mezzi d'istruzione, come, per esempio, un esame di testimonj, una relazione di periti ec. pei quali la legge ha fissate delle norme particolari, lo che si è già veduto nella Seconda Parte di questo Libro, sonovi degli altri casi pei quali la legge ha stabilite delle regole da osservarsi nella esecuzione.

Il primo si è alloraquando il debitore è obbligato o in forza di una sentenza, o in dipendenza di un atto avente esecuzione parata, a pagare una somma di danaro, ovvero un' altra cosa qualunque determinata nella sua specie e quantità; per esempio, dieci misure di frumento ec.

Siccome pella mancanza per parte del debitore

del pagamento non può pervenire il creditore a farsi pagare se non se facendo vendere i beni del debitore onde farsi pagare sul prezzo che se ne ricava, e facendolo sottoporre all' arresto, alloraquando la sentenza ha contro di lui pronunziato l' arresto medesimo, così la legge ha potuto prestabilire un ordine ed una norma costante onde ottenere la vendita e la distribuzione del prezzo, non che la incarcerazione o l' arresto. Ciò fu fatto dalla legge regolando le apprensioni, ossiano i *pignoramenti* e i *sequestri de' beni mobili ed immobili*, e le procedure nella *distribuzione dei prezzi*. Di tutte queste materie noi parleremo nel primo Capitolo di questo Titolo.

Il secondo caso si è quello nel quale si sottopone all' arresto personale od alla incarcerazione il debitore; e di questo tratteremo nel Capitolo secondo.

Il terzo caso ha luogo allorchè una parte venne obbligata col mezzo di sentenza a prestar cauzione. Si parlerà dunque nel Capitolo terzo: *del modo di ricevere le cauzioni*.

Il quarto caso finalmente ha luogo alloraquando il giudice accorda dei danni ed interessi e non li determina in una certa somma, ma ne sospende la liquidazione da farsi dietro una specifica che ne presenta la parte cui sono stati aggiudicati (1). Si tratterà perciò nel quarto Capitolo della liquidazione dei danni ed interessi (2).

---

(1) *Vedi* Tit. V, Parte III, §. 1.

(2) Non parleremo della restituzione dei frutti, nè del

CAPO PRIMO.

Dell' apprensione o spropriazione forzata dei beni mobili ed immobili del debitore, della distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di essi beni.

PRELIMINARE.

D. Di che qualità deve essere il credito onde si possa procedere ad una apprensione o spropriazione di beni mobili od immobili del debitore, ed ottenere il pagamento col prezzo ricavato dalla vendita di essi beni?

R. Il credito deve essere *certo* e *liquido* (art. 551) (1).

D. Di quante sorta di apprensione, ossia di spropriazione forzata, si possono distinguere?

R. Di due sorta;

1.° Quella nella quale si procede alla spropriazione de' *beni mobili*;

---

rendimento dei conti o di altre simili procedure che sono regolate particolarmente dalla legge, quantunque il Codice di procedura civile faccia di esse un soggetto di disposizioni relative all' esecuzione dei giudicati; avvegnachè tali materie si debbano piuttosto annoverare tra le procedure particolari, di quello che tra le regole generali che formano esclusivamente il soggetto di queste nostre Istituzioni.

(1) *Vedi* quanto fu detto Lib. II, Parte I, Capo I.

2.° Quella nella quale si procede alla spropriazione di *beni immobili.*

SEZIONE PRIMA.

Delle procedure nella spropriazione dei beni mobili del debitore, e della distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dei medesimi.

D. In quanti modi si può procedere alla spropriazione de' beni mobili del debitore, in esecuzione di una sentenza o di un atto avente esecuzione parata?

R. In quattro modi:

1.° Mediante *il sequestro sopra effetti del debitore esistenti presso un terzo.*

2.° Mediante *il pignoramento*, *ossia esecuzione sui mobili.*

3.° Mediante *il pignoramento dei frutti ancora attaccati al suolo;*

4.° E finalmente mediante *il pignoramento di rendite costituite sopra terzi.*

Di tutti questi modi di esecuzione coattiva sopra i beni mobili del debitore parleremo in appresso, distribuendoli in altrettanti paragrafi nell' ordine stesso con cui sono esposti qui sopra: in un quinto paragrafo si esporranno le regole che debbonsi osservare nella distribuzione tra' creditori del prezzo che sarà ricavato dalla vendita delle varie specie di beni mobili sopra i quali avrà avuto luogo l' esecuzione coattiva.

Perchè la spiegazione di queste materie, da per se stesse intralciate e confuse, riesca il più che sia possibile chiara e precisa, divideremo ciascun paragrafo in altrettanti articoli, secondo che esigerà ciascuna materia particolare.

§. I.

Del sequestro sopra effetti del debitore esistenti presso un terzo.

D. Che cosa s' intende per sequestro nel caso nostro?

R. Per sequestro nel caso nostro si deve intendere un atto giudiziario col quale un creditore mette nelle mani della giustizia le somme o altri effetti mobili dovuti da un terzo al suo debitore, onde a questo non sieno consegnati.

Articolo primo.

In forza di qual titolo si possa far eseguire un sequestro.

D. In forza di qual titolo si può far eseguire un sequestro?

R. In forza di qualunque titolo, sia esso privato od autentico (art. 557).

D. Si può egli far eseguire un sequestro senza aver nelle mani un documento giustificativo del proprio credito?

R. Non lo si può se non se mediante un permesso, che dietro istanza del creditore può essere accordato tanto dal giudice del debitore, quanto da quello del terzo detentore degli oggetti che si vogliono sequestrare (art. 558).

Esempio. Ciò potrebbe aver luogo alloraquando si vantasse un credito di affitti in dipendenza di un contratto d'affittanza stipulato verbalmente.

D. Tanto se vi ha un documento, quanto se non vi ha, è egli sempre necessario che il credito sia liquido?

R. Generalmente parlando, il credito deve essere liquido, perciocchè altrimenti non si potrebbe procedere al sequestro de' beni mobili (art. 551).

Ciò non ostante si può sequestrare anche per un debito non liquido, purchè intervenga un permesso del giudice, il quale, concedendolo, ne fa una valutazione provvisionale (art. 559).

Esempio. Se il debitore fosse stato condannato ai danni ed interessi ed alle spese, e non fossero nè queste nè quelli per anche liquidati: il credito in tal caso è certo, ma non però liquido; può esser permesso il sequestro dal giudice, valutando esso in modo provvisionale l' importo delle spese stesse e de' danni ed interessi.

Articolo ii.

Delle somme di danaro e degli effetti suscettibili e non suscettibili di sequestro.

D. Si può egli sequestrare indistintamente una somma di danaro, qualunque ne sia la provenienza, e qualsiasi effetto appartenente al debitore?

R. In generale può essere sequestrata ogni cosa, se non ne sia fatta eccezione o dalla legge, o dal titolo costitutivo della proprietà delle somme, o degli effetti in colui a pregiudizio del quale si vuol far eseguire il sequestro.

D. Possono sequestrarsi gli onorarj e le pensioni dovute dallo stato?

R. Possono sequestrarsi ma soltanto nella porzione determinata dalle leggi, o dai decreti del Governo (art. 580).

D. Possono essere sequestrati gli assegni provvisionali?

R. Non possono sequestrarsi quegli assegni provvisionali che sono stati ordinati dal giudice (art. 581 n. 2), altrimenti la giustizia sarebbe delusa nello scopo che si è proposta nell'ordinarli.

Si possono però sequestrare i detti assegni per causa di alimenti (art. 582); per esempio, se quegli a cui fu accordato un assegno provvisionale a titolo di alimenti fosse egli stesso debitore di alimenti verso qualche altra persona.

D. Si può egli donare con atto tra vivi o con

disposizione testamentaria delle somme di danaro, o degli oggetti mobiliari, sotto la condizione che non possano venir sequestrati dai creditori del donatario o del legatario ?

R. Sì, il donante o testatore può donare sotto una tale condizione, e le somme e gli oggetti disponibili che fossero stati da esso lui dichiarati non suscettibili di sequestro non potrebbero essere sequestrati (art. 580 n. 3); ciò potrebbe avvenire, per esempio, relativamente ad una rendita costituita ad un legato mobiliare ec.

D. Queste somme e questi oggetti sono essi non suscettibili di sequestro relativamente a qualunque creditore ?

R. Essi non possono essere sequestrati dai creditori aventi titolo anteriormente alla donazione od alla verificazione del legato; essi non possono in alcun modo lagnarsi perchè gli sia tolto questo diritto sopra siffatte cose; giacchè se il loro debitore non era di esse proprietario nell'atto che ha contratta in loro favore l'obbligazione, non può essersi venuto alla contrattazione, avuto riguardo alle somme od agli effetti sopraddetti.

Possono questi effetti però e queste somme essere sequestrate dai creditori posteriori, purchè sieno questi autorizzati a tale oggetto dal giudice, il quale, concedendo quest' autorizzazione, deve altresì fissare una somma sino alla concorrenza della quale deve aver luogo il sequestro, e niente più (art. 582). Questi creditori, i quali hanno veduto gli oggetti e le somme in possesso

del loro debitore, non avendo cognizione del titolo che le rendeva non suscettibili di sequestro, potrebbero benissimo aver dato ad imprestito, od aver consentito a qualunque altra convenzione in vista di tale proprietà al debitore medesimo appartenente. Il giudice dovrà pertanto mettere a calcolo tutte le circostanze risguardanti il favore dovuto al credito, non che al creditore ed al debitore, ed il valore degli oggetti o delle somme dichiarate non soggette a sequestro, e quindi ordinare ciò che gli sembrerà più equo e più conveniente.

D. Possono sequestrarsi le somme e le pensioni date, o lasciate a titolo di alimenti?

R. Sì fatte cose non sono suscettibili di sequestro, ancorchè il testatore o il donante non le abbia dichiarate tali (art. 581 n.° 4.°).

Esse possono però venir sequestrate dai creditori posteriori all' atto di donazione, od alla verificazione del legato, colla autorizzazione del giudice (art. 582). Si applichi a questo proposito quanto abbiam detto delle somme e degli oggetti disponibili che furono dal donante o dal testatore dichiarati non soggetti a sequestro.

Articolo III.

Delle formalità del sequestro.

D. Quali formalità particolari devono contenersi nell' atto di sequestro?

R. Quest' atto dee contenere le seguenti formalità :

1.° La enunciativa del documento in forza del quale vi si procede, sia esso autentico o privato (art. 557) ;

2.° La enunciativa della somma per cui è fatto il sequestro.

Se il sequestro è fatto in forza di permesso di giudice, una copia di questo permesso, indicante essa pure la somma, come si è già detto di sopra, dovrà essere inserita nel principio dell' atto, e terrà luogo delle due anzidette formalità ;

3.° La elezione di domicilio nel luogo ove abita il sequestratario, se il creditore non vi abiti (art. 559), affinchè il debitore sequestrato, venendo in cognizione dell' eseguito sequestro, possa immediatamente, se sia mal fondato, citare il sequestrante perchè ne sia giudicata la rimozione, e non sia obbligato di andar lontano in traccia di lui.

Tutte queste formalità sono dalla legge prescritte sotto pena di nullità (art. cit. in fin.).

D. Volendosi far eseguire un sequestro tra le mani di una persona abitante fuori del continente del regno, si potrà far l' atto al domicilio de' regj procuratori, come si potrebbe fare volendo citare la persona istessa ?

R. No ; l' atto deve farsi con intimazione alla persona, o al domicilio (art. 560). Il sequestratario, che potrebbe non aver cognizione di esserlo divenuto in forza di un atto che non gli fosse ancora pervenuto a notizia, potrebbe pagare in buona

fede; e non sarebbe giusto che lo si volesse costringere a pagare due volte.

D. Quale formalità particolare deve osservarsi nel sequestro che si fa nelle mani di recivitori, depositarj, amministratori di casse o denari pubblici, in tale loro qualità?

R. L'atto di sequestro in simili casi non è valido se non è fatto alla persona preposta a riceverlo, e se non è da questa vidimato sull'originale (art. 561); affinchè il ricevitore, od amministratore qual ei si sia, non possa essere sorpreso, ed esposto a pagare due volte la somma sequestrata.

D. E se questo amministratore, ricevitore, o preposto ricusasse di vidimare l'originale dell'atto di sequestro, in qual modo si potrebbe supplire alla mancanza di tale vidimazione?

R. In caso di rifiuto, l'originale stesso verrebbe vidimato dal regio procuratore del tribunale, o della corte di prima istanza del luogo in cui è domiciliata la persona che non ha voluto vidimare; e questa potrebbe venir condannata dietro le conclusioni del ministero pubblico ad una multa non minore di lire cinque (art. 1039).

Articolo iv.

Delle formalità da osservarsi dal creditore dopo fatto l'atto di sequestro affine di poter ottenere il rilascio degli effetti sequestrati.

D. L'atto di sequestro è egli sufficiente per autorizzare il sequestrante ad ottenere ciò che il sequestrato gli deve, sopra ciò che trovasi in mano del terzo sequestratario?

R. No; perchè potrebbe anche il sequestrante non essere creditore, od aver cessato di esserlo.

D. Che cosa dee dunque egli fare onde poter proseguire negli atti?

R. Egli dee denunziare il sequestro al debitore sequestrato, e citarlo perchè si trovi presente alla dichiarazione di validità del sequestro, ed alla ordinazione che emetterà il tribunale, affinchè gli oggetti che si trovano presso il terzo sequestratario siano posti alla disposizione del creditore sequestrante.

D. E' egli obbligato il creditore, prima di citare al tribunale per la conferma del sequestro, di citarlo alla conciliazione?

R. L'articolo 49 (n.° 7.°) aveva già disposto in modo generale che tutte le domande relative a sequestri sono esenti dallo sperimento della conciliazione. L'art. 566 ha poi confermata in modo particolare una tale disposizione, ed ha stabilito che in nessun caso la domanda di confer-

ma del sequestro è soggetta al previo sperimento della conciliazione.

D. A qual tribunale deve essere portata la domanda di conferma del sequestro?

R. Al tribunale del domicilio del debitore sequestrato (art. 567), poichè viene egli ad essere il reo convenuto.

D. Se, senza prima aspettare di essere citato per la conferma del sequestro, volesse il debitore sequestrato domandarne la rimozione, pretendendo ch'esso sia nullo, o per qualunque altro motivo, a qual tribunale dovrebbe portare la sua domanda?

R. A quello del proprio domicilio (art. 567): imperciocchè quantunque sembri apparentemente che domandando la rimozione del sequestro, egli si costituisca attore in causa; pure egli è in realià reo convenuto, giacchè il sequestrante ha di già proceduto contro di lui, ed egli domandando la rimozione del sequestro, non fa che difendersi contro il sequestro medesimo.

D. Entro a qual termine, dopo eseguito l'atto di sequestro, deve essere notificata al debitore sequestrato la denunzia di quest'atto e la domanda di conferma.

R. Tanto la denunzia quanto la citazione per la conferma devono essere intimate al debitore sequestrato entro otto giorni a contare dall'eseguito sequestro, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del sequestratario e quello del creditore sequestrante, e un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il do-

micilio del detto creditore sequestrante e quello del debitore sequestrato (art. 563).

Esempio. Luigi abitante in Verona eseguisce, il primo giorno di dicembre 1811, un sequestro a Milano tra le mani di Paolo, a danno di Pietro che abita a Venezia. Il termine sarà primieramente degli otto giorni; questo termine spirerà dunque gli 8 del detto mese di dicembre. A uesto termine si aggiungerà:

1.° Quello di giorni 6 pei diciotto miriametri circa da Milano a Verona, onde possa giugnere l'atto di sequestro da Milano a Verona.

2.° Quello di giorni 5 pei quindici miriametri circa da Verona a Venezia, onde poter ivi spedire l'atto di sequestro, affinchè sia denunziato a Pietro, e farlo ivi citare per la conferma.

La denunzia adunque dell' atto di sequestro e la domanda di conferma nel caso supposto sarebbero intimate al più tardi il giorno 20 dello stesso mese di dicembre in cui fu eseguito il sequestro.

D. Se la domanda di conferma del sequestro non fosse fatta ed intimata al debitore nel sopraddetto termine cosa ne avverrebbe?

R. Il sequestro sarebbe nullo (art. 565), e per conseguenza i pagamenti che si fossero fatti dopo il sequestro al debitore sequestrato sarebbero validamente fatti.

D. Dopo fatta la domanda di conferma, che cosa deve fare il creditore sequestrante?

R. Entro il termine di otto giorni a contare

dalla citazione fatta per la domanda di conferma, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del sequestrato e quello del sequestrante, e un giorno per ogni tre miriametri tra il domicilio di quest' ultimo, e quello del sequestratario, deve le domanda stessa ad istanza del creditore denunziarsi al sequestratario (art. 564). Nel caso sopraddetto adunque in cui la citazione per la domanda di validità è stata intimata al debitore sequestrato il giorno 20 dicembre, il termine per la denunzia al sequestratario sarà:

1.° Di otto giorni che spireranno il giorno 28, più, quello

2.° Di giorni cinque per la distanza di quindici miriametri circa da Verona a Venezia, affine di poter ricevere da Venezia l'atto di citazione per la domanda di conferma del sequestro, più quello

3.° Di giorni sei per la distanza di dieciotto miriametri circa da Verona a Milano, per far ivi intimare al sequestratario l'atto di denunzia della domanda di conferma del sequestro.

Quest' atto adunque dovrà essere intimato al più tardi il giorno 9 gennajo dell' anno avvenire 1812.

D. Se la denunzia di cui si è parlato non fosse fatta nell'anzidetto termine che cosa ne avverrebbe?

R. La si potrebbe sempre fare anche dopo il termine, per esempio, nel surriferito caso, potrebbe farsi il giorno 12 o 15 del mese di gennajo, od anche più tardi; ma i pagamenti fatti dal sequestratario al debitore sequestrato fino al

momento della denunzia sarebbero validamente fatti (art. 565). Un tale rigore si è dalla legge adottato, affinchè il sequestrante non abbia a trarre in lungo la procedura più di quanto gli è indispensabile. Se dunque il terzo, in mano del quale furono sequestrati gli oggetti o le somme, avesse pagato una parte o tutte le somme, ovvero avesse consegnati gli oggetti al debitore sequestrato prima del giorno 12 o 15, a seconda di quanto abbiamo detto nel sopraenunciato caso, questi pagamenti, e queste consegne sarebbero state legittimamente fatte; e non si potrebbe costringere il sequestratario a pagare o a dare le cose una seconda volta, lo che avrebbe luogo, se i pagamenti, o le consegne fossero state fatte dopo l'epoca sopraddetta.

D. Si può egli simultaneamente agire in giudizio perchè sia confermato l'eseguito sequestro, e procedere contro il sequestratario, affinchè egli dichiari di qual cosa, o di qual somma è debitore verso il seqnestrato ?

R. Fa d'uopo distinguere:

Si può agire simultaneamente, e per la dichiarazione da farsi dal sequestratario, e per la conferma del sequestro, ogniqualvolta fu questo eseguito in forza di un documento autentico (art. 598); perciocchè esistendo in tal caso la prova del credito, il creditore che non è pagato ha diritto di penetrare nei segreti domestici, e negl'interessi del proprio debitore, onde ottenere il suo pagamento; ma se il sequestro è stato fatto

in forza di un documento privato, o di un permesso del giudice in mancanza di documento, non si può citare il sequestratario a fare la sua dichiarazione, se non fu prima pronunciata una sentenza la quale abbia confermato il sequestro (art. 568). Non essendo il credito provato da se medesimo, e potendo essere giudicato in seguito che non esiste alcun credito, non si deve in questo intervallo permettere al sequestrante, la di cui domanda di conferma di sequestro può essere rigettata, non si deve, dico, permettere al sequestrante d' investigare le relazioni che passano tra il debitore sequestrato ed il sequestratario, e di quanto quest'ultimo è debitore verso il primo.

D. Alloraquando siavi un documento autentico, ovvero sia intervenuta una sentenza che ha confermato il sequestro, può egli essere citato a fare la sua dichiarazione qualunque sequestratario indistintamente?

R. Generalmente parlando, ogni sequestratario qual ei si sia, è tenuto a fare la detta dichiarazione. Se ne eccettuano però i ricevitori, i depositarj e gli amministratori di casse, o danari pubblici: questi non possono essere citati a far la dichiarazione: essi rilasciano invece un certificato del debito, se ve ne ha, verso la parte sequestrata, enunciandovi la precisa somma, se è liquida (art. 569).

D. Prima di citare un particolare individuo a fare la sopraddetta dichiarazione, fa egli d'uopo di citarlo per la conciliazione?

R. La conciliazione non è necessaria (art. 49, n.° 7.°, e art. 570), perocchè, propriamente parlando, il sequestratario citato a dichiarare il suo debito non è citato come parte. Le vere parti non sono nel sequestro se non se il sequestrante creditore, ed il sequestrato debitore, tra i quali abbiamo già veduto che non ha mai luogo il previo sperimento della conciliazione: il terzo nelle cui mani fu fatto il sequestro non è, per così dire, se non se un testimonio al quale si domanda la dichiarazione della verità.

D. Innanzi a qual tribunale deve essere citato questo terzo a far la sua dichiarazione ?

R. Davanti il tribunale che deve conoscere del sequestro (art. 570). per la stessa ragione adottata di sopra, cioè perchè egli non è considerato come una parte nel giudizio, ma come un testimonio che viene a deporre sopra di un fatto la cui cognizione si rende necessaria alla giustizia.

Così nel caso sopraccitato, Paolo sequestratario, quantunque abitante in Milano, dovrà fare la sua dichiarazione in Venezia dove abita Pietro debitore sequestrato.

D. Avvi egli nessun caso in cui il sequestratario possa domandare di essere rimesso davanti il giudice del suo domicilio?

R. La remissione può essere domandata dal sequestratario alloraquando venga contraddetta la sua dichiarazione (art. 570). Così nel ripetuto caso, Paolo ha dichiarato a Venezia di essere debitore verso Pietro di mille cinquecento lire. Il

sequestrante od il sequestrato pretendono ch' egli sia debitore di una somma maggiore; da questo momento il sequestratario diventa parte in causa, poichè s'intenta contro di lui una contestazione; egli può per conseguenza in qualità di reo convenuto essere rimesso davanti al suo tribunale in Milano.

D. Il sequestratario dopo essere stato citato per la dichiarazione, in qual modo deve egli farla ed affermarla con giuramento?

R. Egli può farla in una di queste tre maniere:

1.° In persona alla cancelleria del tribunale innanzi al quale fu citato, se egli si trova nel luogo in cui risiede questo tribunale (art. 571).

2.° Parimente in persona davanti il giudice di pace del suo domicilio, senza che vi sia bisogno in questo caso di rinnovare il giuramento in cancelleria (art. cit.).

3.° Col mezzo di procura speciale contenente la dichiarazione non che il giuramento (art. 572). Così nel caso summentovato. Paolo potrà presentarsi ad un notajo in Milano, ed ivi fare stendere un mandato ossia una procura contenente la dichiarazione ch' egli è debitore verso di Pietro della *tal somma*, ed il giuramento con cui ne afferma la verità, incaricando specialmente qualcheduno a dichiarare e giurare alla cancelleria del tribunale di Venezia, quant' egli ha dichiarato e giurato.

D. Che cosa deve contenere la dichiarazione se il debito consiste in una somma di danaro?

R. In tal caso qualunque sia la forma con cui vien fatta la dichiarazione, essa deve enunciare:

1.° I titoli del debito (art. 573), per esempio, in dipendenza di un prestito, di una lettera di cambio accettata ec.;

2.° La somma del debito (art. cit.);

3.° L'atto o le cause della liberazione totale se il sequestratario pretende di non essere più debitore di cosa alcuna, ovvero i pagamenti che si fossero fatti e che avessero diminuito il credito già esistente; per esempio, che ha pagato a conto cinquanta lire, o che deve essere compensato per un credito di mille lire in dipendenza di somministrazioni di generi od altro ec. (art. cit. 573);

4. Gli altri sequestri che fossero stati fatti preventivamente presso di lui (art. cit.); affinchè ne possa aver notizia il creditore attualmente sequestrante, per poter citare i creditori anteriormente sequestranti, per la nullità de' loro atti di sequestro, se questa potesse aver luogo; ovvero se questi son validi, per obbligarli a depositare i loro documenti onde abbia luogo in concorso di tutti i creditori quella distribuzione che sarà di ragione e di legge, e di cui parleremo nel § V.

D. Come deve far constare il sequestratario della verità della sua dichiarazione?

R. Egli deve a quest' oggetto unire alla dichiarazione i documenti giustificativi della medesima. Questi documenti unitamente alla dichiarazione vengono deposti alla cancelleria (art. 574), affinchè il sequestrato ed il sequestrante possano averne comunicazione.

L'atto poi di deposito deve essere notificato

col mezzo di un solo atto contenente costituzione di patrocinatore (art. 574).

D. Che cosa dee contenere la dichiarazione del sequestratario se il sequestro è fatto sopra effetti mobili ?

R. In questo caso il sequestratario è tenuto di unire alla sua dichiarazione una specifica dettagliata degli effetti stessi (art. 578).

D. Quale condanna vien pronunciata contro il sequestratario che non faccia la sua dichiarazione dopo di essere stato a tale oggetto citato, ovvero che facendola non la giustifichi ?

R. Egli viene dichiarato in tal caso debitore puro e semplice delle somme indicate nel sequestro (art. 577).

D. Se sopravvengano dei nuovi sequestri presso il sequestratario, che cosa deve egli fare?

R. Egli deve denunciarli al patrocinatore del primo creditore sequestrante, per estratto, contenente i nomi, ed elezione di domicilio degli altri sequestranti, ed i titoli de' loro sequestri (articolo 575).

D. Se il sequestro è valido, che cosa viene ordinato ?

R. Fa d'uopo distinguere:

1.° Se si tratta di somme di danaro, si ordina che il creditore sequestrante, allorchè è solo, sarà pagato fino alla concorrenza del suo credito sopra la somma dichiarata dal sequestratario ;

2.° Se si tratta poi di effetti mobiliari, viene ordinato che si procederà alla vendita nel modo

prescritto per il pignoramento ossia esecuzione sui mobili, di che noi parleremo nel §. II., e che il sequestrante, se è solo, sarà pagato del suo credito sopra il prezzo ricavato.

Nell'uno e nell'altro caso, se più sono i sequestranti, si ordinerà la distribuzione del danaro, o del prezzo ricavato dalla vendita degli effetti mobili tra' creditori nel modo che sarà detto nel §. V.

§. II.

Del pignoramento, ossia esecuzione sui mobili.

D. Che cosa è il pignoramento, ossia la esecuzione sui mobili?

R. Esso può definirsi un atto col quale un creditore mette in potere della giustizia i mobili *corporali* del suo debitore, affinchè sia a questo impedito di poterli distrarre, e perchè vi restino fino alla vendita che se ne farà, se non paga il suo debito.

Articolo Primo.

Formalità che precedono il pignoramento.

D. E' egli necessario, perchè si possa procedere a questo pignoramento, che il debitore sia costituito in mora per il pagamento del suo debito?

R. Sì; quest'atto di esecuzione coattiva deve es-

sere preceduto da un precetto d' usciere alla persona o al domicilio del debitore almeno un giorno avanti l'atto di pignoramento (art. 583). Dopo questo precetto soltanto si può procedere alla esecuzione, ossia al pignoramento.

D. Quali formalità particolari deve contenere il detto precetto?

R. Esso deve contenere:

1.° La notificazione del titolo sopra cui si fonda il credito, se non è già stato notificato (art. 583);

2.° L' elezione di domicilio fino al termine della procedura nel comune in cui deve farsi la esecuzione, se il creditore non vi abita (art. 584); se, per esempio, il creditore abita a Milano, e il debitore a Verona, il primo dovrà eleggersi un domicilio a Verona, affinchè il debitore non sia obbligato ad andare lontano in cerca del suo creditore.

D. Quali atti possono farsi dal debitore al domicilio eletto del suo creditore?

R. Egli vi può fare tutte le notificazioni anche di offerte reali e di appellazioni (art. 584), e sono egualmente valide come se fossero fatte al domicilio reale del creditore istesso.

Articolo II.

Quali oggetti non possono essere pignorati.

D. Quali oggetti, ossia quali effetti mobili corporali possono essere pignorati?

R. Tutti quelli che non sono espressamente eccettuati dalla legge.

D. Si possono pignorare gli animali, e gli oggetti inservienti all'agricoltura, ossia alla coltivazione d'un fondo, e che la legge dichiara immobili per destinazione?

R. No (art. 592 n.° 1.°). Se questi oggetti appartengono al proprietario del fondo, essi sono immobili per destinazione, e non possono essere pignorati col mezzo della *esecuzione* di cui si tratta; si considerano come parte del fondo, e vanno soggetti alle stesse vicende di questo, e nulla più. D'altronde poi se si volessero tali oggetti separare dal fondo, onde fossero separatamente venduti, s'impedirebbe la coltivazione del fondo, il che non conviene al pubblico interesse.

Il creditore però potrebbe procedere alla spropriazione forzata degli oggetti sopraindicati quali accessorj del fondo, allorchè questo fondo fosse da lui pignorato col mezzo del *pignoramento degli stabili*, di cui parleremo nella Sezione II; e siccome poi sarebbero venduti unitamente al fondo istesso, così la coltivazione del fondo non ne verrebbe a soffrire per alcun modo (1).

---

(1) *Vedi* l'art. 2204 del Codice Napoleone.

D. Si potrebbero pignorare gli animali e gli altri oggetti inservienti alla coltivazione di un fondo, allorchè appartenessero ad un affittuario o conduttore, e per conseguenza non fossero immobili per destinazione?

R. La legge sembra veramente che non abbia contemplato questo caso nella proibizione di siffatti pignoramenti, perocchè dice (e sembra anche esclusivamente): *gli oggetti che la legge dichiara come stabili per causa della loro destinazione.* Gli oggetti di cui si tratta non sono immobili per destinazione, perchè non sono stati destinati al servizio del fondo *dal proprietario* (1), dunque possono essere pignorati; ciò non ostante io sono d'avviso che nemmeno in tal caso gli oggetti inservienti alla coltivazione del fondo possano essere pignorati, avvegnachè tale fu certamente l'intenzione del legislatore, e tale deve essere conseguentemente lo spirito della legge.

Esaminando infatti i motivi di questa disposizione esposti dall'oratore del governo, se ne deduce ad evidenza che si è voluto provvedere perchè il coltivatore non possa venire spogliato in alcun caso di quegli oggetti la di cui privazione, frapponendo un impedimento alla coltura de'terreni, pregiudicherebbe sommamente al pubblico vantaggio.

D. Si può egli pignorare il letto del debitore pignorato?

---

(1) Codice Napoleone, art. 524.

R. Non si può pignorare il letto *necessario* pel debitore pignorato e pei figliuoli suoi viventi con esso lui (art. 592 n. 2). Si potrebbero adunque pignorare quei letti che non servissero se non se di comodità o di lusso.

D. Si possono pignorare gli abiti del debitore?

R. Non si possono pignorare nè gli abiti dei quali si trova vestito il debitore, nè quelli dei quali sono vestiti i di lui figli, come sopra (art. 592).

D. Si possono pignorare i libri?

R. Tutti i libri possono essere pignorati, eccettuati quelli che sono relativi alla professione del debitore, e fino alla somma di trecento lire a scelta del debitore medesimo (art. 592 n. 3).

D. Possono essere pignorate le machine e gli strumenti del debitore?

R. Anche questi possono essere pignorati, eccettuati quelli che servono alla scuola, ed alla pratica od esercizio delle scienze od arti, sino alla concorrenza della predetta sommá, ed a scelta del debitore (art. 592 n. 4).

D. Si possono pignorare gli equipaggi de' militari?

R. Quegli equipaggi che sono prescritti pei militari da regolamenti, a tenore del rispettivo loro grado, non possono essere pignorati (art. cit. n. 5).

D. Si possono pignorare gli strumenti degli artigiani?

R. Possono pignorarsi tutti quelli che non so-

no necessarj al loro travaglio quotidiano (art. cit. n. 6)

D. Possono pignorarsi le provvisioni di vitto?

R. Non possono pignorarsi le farine ed altre minute derrate necessarie al consumo del debitore e della sua famiglia per un mese (art. cit. n. 7).

D. Possono pignorarsi gli animali di proprietà del debitore?

R. Anche gli animali possono essere pignorati, ad eccezione però di una vacca o tre pecore, o due capre, a scelta del debitore, con le paglie, foraggi e grani necessarj per far coricare e rispettivamente nutrire i detti animali per un mese (art. cit. n. 8).

D. Gli oggetti che abbiamo detto non essere soggetti al pignoramento, godono essi di questo privilegio in confronto di qualunque creditore?

R. Tali oggetti non possono essere pignorati per alcun titolo, nemmeno per credito dello stato; ma lo possono essere però per certi crediti privilegiati (art. 593).

D. Quali sono quei crediti per i quali ha luogo il pignoramento anche sopra i predetti oggetti?

R. Essi sono di cinque sorta, e sono:

1.° Le somme dovute a coloro che hanno somministrati alimenti al debitore (art. 593).

2.° Quelle dovute a coloro che hanno fabbricato o venduto gli oggetti sopra descritti, o che hanno prestato del danaro per comprarli, fabbri-

pagli, o ripararli (art. cit.), perciocchè senza de' tali prestiti, somministrazioni o mano d'opera, gli oggetti stessi non farebbero parte delle sostanze del debitore.

3.° Gli affitti in danaro o in generi dei terreni alla cui coltura sono impiegati (ibid.).

4.° I debiti di affitto di opificj, mulini, strettoj, e fabbricati, da cui gli oggetti stessi dipendono (ibid).

5.° Finalmente gli affitti dei luoghi inservienti all'abitazione personale del debitore (ibid.), perciocchè l'abitazione si può essa pure considerare come parte degli alimenti.

D. Si può egli pignorare, in forza di alcuna delle anzidette cinque specie di crediti, il letto necessario pei debitori pignorati e pei figliuoli conviventi?

R. No; non v'ha alcun credito per cui il letto, e gli abiti, dei quali si trovano vestiti e coperti il debitore e i di lui figli conviventi, possano essere pignorati (art. 593).

Articolo III.

Della formalità del pignoramento, e degli atti susseguenti fino alla vendita esclusivamente.

D. Quali formalità deve contenere il processo verbale di pignoramento?

R. Oltre le formalità comuni a tutti gli atti di usciere, esso deve contenere una rinuovazione

del precetto di pagamento, ove il pignoramento si faccia nell' abitazione del debitore (art. 586).

D. L' usciere è egli *solo* quando eseguisce il pignoramento?

R. No; egli deve essere assistito da due testimonj (art. 585), onde siano in caso di testificare di tutto quello che ha fatto l' usciere; e sia questo garantito da qualunque imputazione.

D. Il creditore pignorante può esso esser presente al pignoramento?

R. No (art. 585); la di lui presenza potrebbe produrre delle altercazioni, delle risse e degli altri inconvenienti ancora, tra esso lui e il debitore pignorato.

D. Se l'usciere trova le porte chiuse, e non le si vogliono aprire dietro una istanza, che cosa deve fare?

R. L' usciere in questo caso può destinarvi un custode per impedire che venga trafugata della roba; in seguito si presenta, senza che vi sia bisogno di citazione, innanzi al giudice di pace, o, in mancanza di questi, innanzi al commissario di polizia, e gli fa immediato rapporto di ciò che gli è accaduto. Se non vi sia nel luogo nè giudice di pace, nè commissario di polizia, l'usciere si porta a questo oggetto dal Podestà, od, in mancanza, dal sindaco del comune. L'apertura delle porte, od anche di quei mobili che fossero chiusi deve farsi in presenza dell' uno o dell'altro dei detti ufficiali, a misura che occorre per il pignoramento (art. 587).

D. Se il debitore non è presente, e se si ricusa di aprire alcuna stanza o mobile chiuso, in qual modo deve regolarsi l'usciere?

R. Esso ne domanda l'apertura nel modo anzidetto ad alcuno degli ufficiali sopra indicati.

In questo caso, se si trovano delle carte, vengono queste poste sotto suggello dall' ufficiale che è intervenuto (art. 591).

D. Le opposizioni, od i reclami che venissero fatti per parte del debitore impedirebbero essi all' usciere di cominciare o proseguire il pignoramento?

R. No; il pignoramento si comincia e si continua malgrado qualunque reclamo della parte pignorata (art. 607); poichè, se bastasse l'opporsi o il reclamare per impedire o sospendere il pignoramento, un debitore di mala fede troverebbe sempre un qualchè pretesto per farlo, e per avere in tal modo un tempo sufficiente per sottrarre le cose sue agli effetti della esecuzione.

D. Se però il debitore pignorato avesse dei giusti riclami da fare, e dei ragionevoli motivi per opporsi al pignoramento, che cosa potrebbe fare per farli valere?

R. Presentarsi davanti al giudice, il quale pronunzierebbe sulle di lui istanze sopra sommaria esposizione (art. 607). Se il preteso debitore contro cui vuol siprocedere al pignoramento avesse un qualche principio di prova con cui dimostrare di non essere mai stato o di non essere attualmente debitore, il giudice ordinerebbe che

il custode messo alle porte dall'usciere si dovesse provvisionalmente allontanare.

D. Che cosa deve fare l'usciere dopo di essere entrato nei luoghi nei quali deve eseguire il pignoramento?

R. Egli comincia a stendere processo verbale e dettagliato degli effetti tutti pignorati (art. 588).

Se vi sono mercanzie, esse sono pesate, misurate o scandagliate secondo la loro natura (art. citato).

L' argenteria è specificata pezzo per pezzo, e si fa nota della marca o bontà, e del peso (art. 589).

D. L'usciere può egli pignorare il danaro contante?

R. Egli può pignorarlo, facendo menzione del numero e delle qualità delle monete (art. 590).

Questo danaro contante deve essere dall' usciere depositato nel luogo destinato per i depositi, a meno che la parte pignorante e la pignorata, e e le parti opponenti, se ve ne sono, non convengano fra di loro di depositarlo presso di un terzo (art. 590).

D. Compiuto il pignoramento, che cosa deve fare l'usciere per impedire che la parte pignorata possa sottrarre alcuni degli effetti che sono stati pignorati?

D. Se il debitore non presenta depositario solvibile ed avente le necessarie qualità, l'usciere ne costituisce uno egli stesso (art. 597).

D. Può egli l'usciere costituire depositario de-

gli effetti pignorati qualunque persona indistintamente?

R. Egli non può destinare in depositarj il creditore pignorante o il di lui conjuge, i suoi parenti ed affini fino al grado di cugini figli di cugini germani inclusivamente, nè i suoi domestici.

Ma il debitore, il suo conjuge, i suoi parenti, affini e domestici possono essere destinati in depositarj col loro consenso, e con quello del creditore pignorante (art. 598).

D. Dopo che è già compiuto il pignoramento e dopo che fu costituito il depositario, come deve essere chiuso il processo verbale?

R. 1.° Deve indicarsi nel processo verbale il giorno destinato alla vendita degli effetti pignorati (art. 595);

2.° Il processo stesso deve essere firmato tanto sull'originale quanto sulla copia dai testimonj (art. 585), e dal depositario, se questi sa scrivere, altrimenti se ne fa menzione (art. 599);

3.° Se ne dà copia al depositario, ond'egli abbia con se un'esatta nota di tutto ciò che si è confidato alla di lui custodia (art. 599); se ne dà pure una copia al debitore pignorato (art. 601 e 602).

D. Se si sono pignorati quegli animali e quegli utensili, od altri oggetti inservienti alla coltivazione di un fondo indicati dall'art. 593, in forza di alcuno dei crediti privilegiati a quest'oggetto, possono questi lasciarsi tra le mani del debitore pignorato o di un depositario?

R. Sì; ma siccome la coltura delle terre potrebbe essere trascurata, così il giudice di pace può, dietro la domanda del creditore, sentiti o chiamati il proprietario ed il debitore, destinare un agente che sorvegli all'amministrazione (art. 594), si è disposto che debba essere chiamato il proprietario, perchè è suo interesse che non sia destinata a tal uopo una persona incapace, a danno delle sue terre.

D. L' usciere che presentandosi per pignorare trovasse già fatto un altro pignoramento e costituito un depositario, può egli eseguire un nuovo pignoramento ?

R. No, egli deve procedere nel modo che segue :

1.° Fa la ricognizione de' mobili, ed effetti dietro il processo verbale che il depositario è tenuto di presentargli (art. 611); che è quanto dire, ch'egli verifica se tutti gli oggetti che poteano pignorarsi sono compresi nello stesso processo verbale di pignoramento ;

2.° Se si sono ommessi degli effetti ne fa il pignoramento (art. cit.);

3.° Intima al creditore pignorante di vendere tutto fra giorni otto (art. cit.).

D. Se qualcheduno pretendesse di essere proprietario delle cose pignorate o di parte di esse, che cosa potrebbe egli fare per impedirne la vendita ?

R. Potrebbe fare opposizione alla vendita col mezzo di un atto notificato al custode, e denunziato al pignorante ed al pignorato (art. 608).

D. Che cosa deve contenere quest' atto di notifica, e rispettivamente di denunzia?

R. Esso deve contenere, sotto pena di nullità:

1.° Una formale domanda o citazione *libellata* (art. 608), cioè esprimente i titoli della sua proprietà;

2.° Le prove giustificative tanto della domanda come della reclamata proprietà.

Dovrà, per esempio, dirsi: io sono proprietario in qualità di successore di Tizio, e sono successore di Tizio in dipendenza del di lui testamento del tal giorno ec.

D. Quale è il tribunale che pronuncia sopra questo reclamo di proprietà?

R. Il tribunale del luogo del pignoramento, il quale procede in questo caso, come in causa sommaria (art. 608).

D. A qual condanna sarebbe assoggettato il reclamante se restasse succumbente?

R. Il reclamante che succumbe è condannato al risarcimento de' danni ed interessi a favore del pignorante, se vi ha luogo (art. 608 in fine), in quanto che ha fatto ritardare senza un giusto motivo la vendita, e per conseguenza il pagamento del suo credito.

D. Quelli che non sono proprietarj de' mobili, ma solamente creditori del pignorato, possono fare opposizione alla vendita?

R. No, i creditori del pignorato, qualunque sia il loro titolo, anche di affitti, non possono formare opposizione alla vendita, ma possono

però farla sul prezzo ricavato dalla vendita stessa (art. 609).

D. Che cosa dovrà contenere in quest' ultimo caso l'atto di opposizione?

R. esso deve:

1.° Esprimere i motivi sopra i quali si fonda l'opposizione, ossiano i titoli del credito che si vuol proteggere (art. 609);

2.° Contenere elezione di domicilio nel luogo ove è stato fatto il pignoramento, se l'opponente non vi si trovi domiciliato (art. cit.), affinchè non sia d'uopo di andarne in traccia in luoghi lontani.

Queste formalità si esigono dalla legge nell'atto di opposizione sotto pena di nullità delle opposizioni e de' danni ed interessi contro l'usciere, se vi ha luogo (art. 609).

D. A chi deve essere notificata l'opposizione?

R. Essa deve essere notificata:

1.° Al creditore pignorante (art. 609), affinchè egli conosca l'opponente, e possa citarlo per la distribuzione del prezzo;

2.° All'usciere, od a quell' ufficiale che sarà incaricato della vendita (art. cit.), perciocchè questi non avendo notizia dell'opposizione, o non conoscendo l'opponente, potrebbe, dopo di aver pagato il pignorante, consegnare il rimanente del prezzo ricavato dalla vendita al pignorato.

Anche queste due notificazioni sono dalla legge prescritte sotto pena di nullità delle opposizioni e de'danni ed interessi contro l'usciere, se vi ha luogo (art. 609).

D. Fatta l'opposizione, può egli l'opponente fare altri atti?

R. Convien distinguere:

1.º Può procedere dirigendo la sua azione contro il debitore ad oggetto di ottenere la di lui condanna (art. 610), se non l'aveva precedentemente ottenuta, perchè quindi decorrano gli interessi, e gli sia conceduto di poter fare eseguire una iscrizione ipotecaria.

2.º Ma egli non può fare alcun atto contro i creditori, i quali dal canto loro non ne possono fare alcuno contro di lui, salva la discussione dei titoli della sua opposizione all'epoca della distribuzione del danaro (art. 610), perciocchè fino a quest'epoca qualunque discussione non servirebbe che ad occasionare delle spese inutili.

Articolo iv.

Degli atti necessarj per procedere alla vendita, e della vendita.

D. Quale deve essere l'intervallo tra la notificazione del pignoramento e la vendita?

R. Quello di otto giorni per lo meno (art. 613), acciocchè il debitore possa avere un tempo bastante a reclamare contro la procedura, ovvero a mettere in opera tutti quei mezzi, e ad impiegare tutte quelle risorse che possono essere del caso e della sua situazione, per impedire il mezzo estremo e sempre pregiudiziale della vendita.

D. Se il pignorante, spirato l'anzidetto termine, non fa vendere gli effetti pignorati, che cosa potrebbero fare i creditori opponenti?

R. Qualunque creditore opponente può in tal caso citare il pignorante onde faccia questi procedere alla vendita (art. 612).

D. E se il pignorante non si prestasse dietro questa citazione, che cosa potrebbe fare il creditore opponente?

R. Egli potrebbe, senza essere obbligato ad una speciale domanda di surrogazione, far procedere alla ricognizione delle cose pignorate, dietro il processo verbale che il depositario è obbligato di presentargli in copia (art. 612) (1).

In seguito di ciò egli può anche procedere alla vendita (art. cit.).

D. Questa facoltà di procedere in tal modo per la vendita appartiene essa a qualunque creditore opponente senza alcuna distinzione?

R. No, è necessario ch'esso abbia un documento esecutivo (art. 612); altrimenti non avendo egli diritto di procedere all'esecuzione coattiva non potrebbe fare i suddetti atti se prima non ottenesse un qualche titolo che ve lo autorizzasse.

D. Che cosa deve fare il pignorante per annunziare la vendita, e dare a questa la necessaria pubblicità?

R. Egli deve osservare necessariamente due formalità:

---

(1) *Vedi* sulla ricognizione pag. 489.

1°. La prima si è di farla annunziare un giorno prima col mezzo di quattro affissi, cioè, il primo al luogo ove sono gli effetti; un secondo alla porta della casa del comune; un altro al mercato del luogo, e, se non ve ne ha, al mercato vicino; il quarto alla porta dell'uditorio della giustizia di pace (art. 617, 618 e 619).

2.° La seconda è di farla annunziare per mezzo de' fogli pubblici o giornali, qualora nel luogo in cui si procede se ne pubblichi alcuno (art. 617 in fine).

D. Alloraquando tra gli effetti pignorati si trovino delle argenterie, degli anelli o delle gioje del valore di trecento lire almeno qual altra formalità particolare deve osservarsi per la pubblicità della vendita?

R. Trattandosi di simili oggetti, oltre la pubblicazione degli affissi che sarà stata fatta nelle forme sopra indicate, devono esporsi per tre volte consecative, sia al mercato, sia al luogo ove si trovano custoditi (art. 621).

Nelle città però ove si stampano pubblici fogli, le tre esposizioni saranno supplite con un avviso replicato per tre volte nei fogli stessi (art. 620 e 621).

D. Deve egli chiamarsi alla vendita il debitore pignorato?

R. Se la vendita si fa in quel giorno che fu indicato nella notificazione fatta al debitore stesso, non fa di mestieri ch'egli vi sia chiamato, giacchè sa bastantemente in qual giorno vi si deve

procedere: ma se la vendita si fa in un giorno diverso, il debitore pignorato deve essere di nuovo chiamato con un giorno d'intervallo, più un giorno per ogni tre miriametri in ragione della distanza del suo domicilio dal luogo in cui deve eseguirsi la vendita (art. 614).

D. Devono pure chiamarsi quei creditori che hanno fatta opposizione sul prezzo della vendita?

R. No (art. 615); essi ne sono avvertiti, egualmente che il pubblico, col mezzo degli affissi, dell'inserzione e dell' annunzio nei giornali.

D. Qual atto deve farsi immediatamente prima della vendita?

R. Deve farsi un processo verbale di ricognizione (art. 616), onde vedere se mai fosse stato trafugato o nascosto alcuno degli effetti pignorati;

Questo processo verbale non contiene alcuna enunciazione delle cose pignorate, ma s'indicano soltanto quelle che si fossero trovate mancanti (art. cit.).

D. In qual luogo deve eseguirsi la vendita?

R. Essa si fa al pubblico mercato più prossimo ne' giorni e nelle ore ordinarie pei mercati, o in giorno di domenica (art. 617);

Può però il tribunale permettere che gli effetti siano venduti in un altro luogo che fosse più vantaggioso (art. cit.).

D. Si possono vendere tutti gli oggetti pignorati, quantunque il loro valore ecceda il credito del pignorante e degli opponenti?

R. No, se il valore degli effetti eccede il cre-

dito per cui si procedette al pignoramento, e quello degli opponenti se ve ne sono, si passa a vendere solamente altrettanti oggetti quanti bastano a pagare i debiti e le spese (art. 622).

D. A chi sono aggiudicati gli effetti?

R. Al maggior offerente (art. 624); e si farà menzione nel processo verbale del nome, cognome e domicilio degli aggiudicatarj (art. 625).

D. Quando devesi dall'aggiudicatario pagare il prezzo della aggiudicazione?

R. Immediatamente a danaro contante (art. 624)

D. E se egli non paga immediatamente, che cosa può fare l'uffiziale che procede alla vendita?

R. In mancanza dell'immediato pagamento, l'effetto aggiudicato si rivende all'istante a tutto carico dell'aggiudicatario (art. 624).

D. Se gli effetti venissero rilasciati senza l'immediato pagamento, chi sarebbe responsabile del prezzo della vendita?

R. L'ufficiale che ha presieduto alla vendita stessa (art. 625), perciocchè egli aveva il diritto di non rilasciare gli effetti se prima non gliene veniva fatto il pagamento. Questo ufficiale però avrebbe sempre il diritto di sequestro contro l'aggiudicatario.

§. III.

Del pignoramento dei frutti ancora attaccati al suolo.

D. In che consiste questa specie di pignoramento ?

R. Questo pignoramento consiste in un atto per mezzo del quale il creditore fa mettere nelle mani della giustizia i frutti attaccati alle radici, o pendenti dagli alberi, affinchè sieno conservati fino alla loro maturità, per essere quindi venduti in estinzione del debito di colui che ne è proprietario.

D. Per qual ragione si è da noi collocata questa specie di pignoramento tra i modi coi quali si procede alla spropriazione dei beni mobili (1) se le messi unite alle loro radici ed i frutti degli alberi non per anco staccati sono dalla legge dichiarati immobili (2)?

R. Perchè nel pignoramento di cui trattiamo i frutti sono considerati, rapporto al tempo in cui saranno separati dal suolo, e per conseguenza divenuti mobili (3); se la legge ne permette il pignoramento mentre sono ancora inerenti al suolo è questo un favore che accorda, affinchè, quando essi saranno divenuti mobili, possano servire al

---

(1) *Vedi* Sezione prima *delle procedure ec.*
(2) Codice civile, art. 520
(3) *Ibid.* art. 520.

pagamento dei debiti di colui che ha il diritto di raccoglierli.

D. Perchè si possa eseguire questa specie di pignoramento, è egli necessario che il debitore sia in mora pel pagamento?

R. Sì, un tale pignoramento deve essere preceduto da un precetto d'usciere pel pagamento, con un giorno d'intervallo almeno (art. 626) tra quest'atto ed il pignoramento.

D. Questo pignoramento può egli esser fatto molto tempo prima dell'ordinaria maturità dei frutti?

R. Non può esser fatto prima delle sei settimane che precedono l'epoca di questa maturità (art. 626), perchè fino a quel momento non non v'è da temere che il pignorato abbia a raccogliere e portar via i frutti; e la custodia e le spese che a tale oggetto si richiedessero sarebbero fino a quel momento istesso superflue.

D. Che cosa deve contenere il processo verbale di questo pignoramento?

R. Deve contenere la situazione, l'indicazione ed il quantitativo di ciascun campo, due almeno de'suoi confini, e la natura dei frutti (art. 627).

D. Qual è la cautela di cui si fa uso perchè i frutti siano custoditi?

R. Hannovi in Francia delle così dette *Guardie campestri* delle comuni, e si destinano queste alla custodia de'frutti pendenti, che sono stati pignorati; presso di noi, non essendo stabilite guardie campestri, vien destinata una persona qua-

lunque, la quale non abbia alcuno dei titoli di esclusione portati dall'art. 598; cioè che non sia nè il pignorante nè il di lui conjuge, ovvero di lui parente od affine nel grado di cugino figlio di cugino germano (art. 628).

Se i beni sono situati in diversi comuni contigui o vicini, non si costituisce che un solo custode (art. 628).

D. Quali formalità debbono osservarsi all'oggetto di rendere nota al pubblico la vendita che si farà dei frutti pignorati?

R. Si annunzia la vendita almeno otto giorni prima di quello che è destinato per farla eseguire.

L'annunzio al pubblico si fa con degli affissi:

1.° Alla porta del debitore (art. 629);

2.° Alla porta della casa del comune, e se non ve n'ha, al luogo ove si sogliono affiggere gli atti dell'autorità pubblica (art. cit.);

3.° Al mercato principale del luogo se v'è, altrimenti a quello del luogo più vicino (ibid.);

4.° Alla porta dell'uditorio della giustizia di pace (ibid.).

D. Che cosa devono contenere gli affissi suddetti?

R. Essi devono indicare:

1.° Il giorno e l'ora in cui si procederà alla vendita (art. 630);

2.° Il luogo in cui si eseguirà (ibid.);

3.° Il nome e cognome e l'abitazione del debitore (ibid.);

4.° Il nome, cognome e l'abitazione del pignorante (ibid.);

5.° Il perticato, ossia la misura del terreno (ibid.);

6.° La natura di ciascheduna specie di frutti (ibid.);

7.° Il comune ove sono situati (art. ibid.).

D. In qual giorno si deve procedere alla vendita?

R. La vendita deve farsi in un giorno di domenica, o di mercato (art. 632).

D. In qual luogo deve esser fatta?

R. La vendita può farsi:

1.° Sui luoghi (art. 633) stessi in cui si trovano i frutti pignorati;

2.° Sulla piazza del comune nel quale è situata la maggior parte degli oggetti pignorati (art. cit.);

3.° Al mercato del luogo, e se non ve n'è, al mercato del luogo più vicino (art. cit.).

D. Sono tutte queste e non più le formalità da osservarsi nel pignoramento e nella vendita de' frutti ancora attaccati al suolo?

R. Nel rimanente si devono osservare le formalità prescritte per il pignoramento ossia esecuzione sui mobili (art. 634). (1)

§. IV.

Del pignoramento di rendite costituite sopra terzi.

D. In virtù di qual titolo si possono pignorare le rendite costituite sopra terzi?

---

(1) *Vedi* il §. 2

R. Questo pignoramento non può aver luogo se non se in forza di un titolo, ossia di un documento *autentico* ed *esecutivo* (art. 636).

D. E' egli necessario per procedere in questo pignoramento che il debitore sia costituito in mora pel pagamento?

R. Sì; anche questo deve essere preceduto da un precetto d'usciere, fatto alla persona o al domicilio della parte obbligata o condannata, un giorno per lo meno avanti il pignoramento; nel precetto deve anche notificarsi il titolo del credito se non è già stato notificato (art. 636).

Articolo primo.

Delle formalità del pignoramento di una rendita; degli atti contro il terzo debitore della rendita pignorata.

D. Tra le mani di chi si fa questo pignoramento di rendite?

R. Nelle mani del debitore della rendita che si vuol pignorare (art. 637).

D. In qual forma si eseguisce?

R. Mediante un atto d'usciere; quest'atto, oltre le ordinarie formalità, deve contenere, sotto pena di nullità:

1.° L'enunciazione del documento costitutivo della rendita, la sua quantità e il valor capitale (art. 637);

2.° L'enunciazione del documento del credito del pignorante (ibid.);

3.° Il nome, cognome, professione ed abitazione del debitore principale (ibid.);

4.° L'elezione di domicilio presso un patrocinatore addetto al tribunale davanti a cui dovrà procedersi alla vendita (ibid.);

5.° La citazione al terzo *pignoratario* (1), per fare la sua dichiarazione davanti al medesimo tribunale (art. cit.).

D. Se si fa il pignoramento nelle mani di una persona dimorante fuori del continente del Regno, a chi dovrà essere notificato il sopraddetto atto di pignoramento?

R. Esso deve essere notificato alla persona o al domicilio, (art. 639) e non al regio procuratore, come le citazioni (2).

D. Quali termini si concedono in questo caso al terzo nelle cui mani fu fatto il pignoramento per rispondere sulla citazione fattagli per la dichiarazione?

R. I termini stabiliti dall'art. 73 (art. 639 (3).

D. Quali effetti produce questo pignoramento fatto nelle mani del debitore della rendita pignorata?

R. Esso importa il sequestro delle rendite arretrate, e di quelle che successivamente scadono fino alla distribuzione (art. 640).

---

(1) Come si dice *sequestratario* il terzo in mano di cui si trovano gli effetti mobili sequestrati.

(2) *Vedi* Lib. II, Parte I, Capo V.

(3) *Vedi* Lib. II, Parte I, Capo IV.

D. Che cosa deve fare il terzo pignoratario dietro la citazione che gl' ingiunge di fare la sua dichiarazione?

R. Egli deve uniformarsi, ed osservare tutte quelle formalità che sono prescritte per il terzo sequestratario (art. 638) (1).

D. A che viene condannato il terzo pignoratario, o debitore della rendita se non adempie alle stesse formalità?

R. Se egli non fa o ritarda a fare la sua dichiarazione, o se non dà le giustificazioni prescritte, può essere condannato, secondo i casi;

A sborsare la rendita, qualora non abbia giustificato la propria liberazione;

Oppure ai danni ed interessi derivati, sia dal suo silenzio, sia dalla ritardata dichiarazione, sia dalla procedura a cui avrà dato causa (art. 638).

Articolo II.

Della denunzia del pignoramento al debitore principale, e della notizia di essa al terzo pignoratario.

D. Quando ed in qual modo deve essere denunziato il pignoramento della rendita al debitore principale?

R. Devesi, sotto pena di nullità del pignoramento, denunziarlo dal pignorante al suo debitore, notificandogli unitamente il giorno della prima pubblicazione.

---

(1) *Vedi* pag. 474.

Questa denunzia e questa notificazione devono farsi entro giorni tre a contare dal giorno del fatto pignoramento, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del debitore della rendita e quello del pignorante, ed un altro giorno parimenti per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del pignorante e quello del debitore principale (art. 641) (1).

D. Questa denunzia deve ella essere notificata al terzo pignoratario, o debitore della rendita?

R. Sì; essa deve essere notificata come nel sequestro di effetti del debitore esistenti presso un terzo, e per le ragioni addotte a suo luogo (2).

Articolo III.

Degli atti che sono necessarj onde pervenire alla vendita, e della vendita stessa.

D. Che cosa dee farsi per mettere in vendita la rendita pignorata?

R. Quindici giorni dopo fatta la denunzia al debitore principale, il pignorante è tenuto di depositare alla cancelleria del tribunale del domicilio del detto debitore principale il quaderno dell'atto per la vendita (art. 643).

D. Che cosa deve contenere questo quaderno dell'atto per la vendita?

---

(1) *Vedi* la spiegazione e la ragione di questi termini alla pag. 468. Quella teoria è applicabile anche a questo caso.

(2) *Vedi* pag. 469.

R. Esso deve contenere:

1.° Il nome, cognome, la professione ed il domicilio del creditore pignorante, del debitore pignorato, e del terzo debitore della rendita pignorata;

2.° La natura della rendita, la somma capitale, e quella della pensione annuale;

3.° La data e l'enunciazione del titolo in forza del quale la rendita è stata costituita;

4.° L'enunciazione della iscrizione, se il documento contiene ipoteca, e se l'iscrizione è stata fatta per l'assicurazione della rendita;

5.° Il nome, cognome e domicilio del patrocinatore del creditore pignorato;

6.° Le condizioni sotto le quali dovrà farsi la vendita, e la consecutiva aggiudicazione;

7.° Finalmente un'offerta di prezzo, cioè la somma alla quale il pignorante stima che la rendita potrà ammontare per essere aggiudicata, e cui egli si offre di esborsare per restarne acquirente.

Tutte queste indicazioni sono prescritte dall'articolo 643.

D. Che cosa deve fare il pignorante per render pubblica la vendita, e per invitare gli offerenti, onde la vendita sia fatta al maggior prezzo possibile?

R. Otto giorni prima del deposito in cancelleria del quaderno di cui si è parlato, egli deve adempiere a tre formalità:

1.° La *prima* si è di rimettere un estratto del

quaderno istesso al cancelliere, il quale lo inserisce in una tabella a quest'effetto affissa nella sala d'udienza del tribunale innanzi a cui si procede per la vendita (art. 644).

2.° La *seconda* si è di far affiggere un eguale estratto, 1.° alla porta della casa del debitore principale, 2.° a quella del debitore della vendita, 3.° alla porta principale del tribunale, 4.° alla piazza principale del luogo ove la vendita deve seguire (art. 645) (*vedi* di più l'art. 647).

3° La *terza* si è di far inserire un consimile estratto in uno dei fogli pubblici che si stampano nella città in cui si deve eseguire la vendita, ed in mancanza, in uno di quelli che si stampassero nel dipartimento, se ve ne sono (art. 645, 647).

D. Quando dee farsi la prima pubblicazione del quaderno contenente i capitoli della vendita?

R. La prima pubblicazione si fa otto giorni dopo che si è adempiuto alle tre formalità sopra indicate, per renderne avvertito il pubblico; questa pubblicazione può anche esser fatta lo stesso giorno in cui il quaderno è deposto alla cancelleria.

D. Dove son fatte la prima e tutte le altre consecutive pubblicazioni?

R. All'udienza (art. 643 in fin.).

D. Da chi possano essere fatte le offerte?

R. Ognuno può offrire, ma però sempre col mezzo di patrocinatori (art. 651), affinchè la giustizia sia assicurata che quelli che si presen-

tano ad offerire sono capaci di essere aggiudicatarj.

D. Quando dee farsi la seconda pubblicazione?

R. Otto giorni dopo la prima (art. 648).

D. Quando può farsi l'aggiudicazione *preparatoria*?

R. Essa può farsi all'atto della seconda pubblicazione (art. 648).

D. Qual intervallo deve frapporsi tra l'*aggiudicazione* preparatoria e la definitiva?

R. Quello che verrà determinato dal tribunale (art. 684) al momento in cui seguirà l'aggiudicazione preparatoria.

D. Quali formalità sono dalla legge prescritte, onde il pubblico sia avvertito della aggiudicazione definitiva, e del giorno in cui deve seguire?

R. Tre giorni avanti la stessa aggiudicazione devono esporsi nuovi affissi, ed inserirsi nuovi avvisi nei pubblici fogli (art. 650).

D. Si può egli pignorare da due creditori una stessa rendita separatamente?

R. Ciò può farsi, ma la vendita non ne può essere sollecitata che da un solo; se si facessero tanti procedimenti quanti vi fossero creditori, la rendita verrebbe molte volte ad essere consumata nelle spese.

D. Quale dei creditori avrà in tal caso il diritto di far procedere alla vendita?

R. Il diritto di preferenza nell'ulteriore procedura appartiene a quello fra essi che il primo ha fatta la denunzia del suo pignoramento (art. 653);

D. Ma se i due pignoranti hanno fatta la loro denunzia nel medesimo tempo, a chi apparterrà lo stesso diritto?

R. A quel creditore il di cui documento avrà una data più antica; e se mai anche i documenti avessero una stessa data, il diritto compete al patrocinatore più anziano (art. 653).

D. Fino a qual momento è egli concesso al debitore pignorato di produrre le sue eccezioni di nullità?

R. Simili eccezioni devono essere da esso lui proposte prima che siegua l'aggiudicazione preparatoria, se le nullità sono a questa anteriori (art. 654). Se il debitore permette che venghi aggiudicato senza proporle si reputa che egli vi abbia voluto rinunziare.

Le nullità posteriori potranno essere proposte fino all' aggiudicazione definitiva.

D. L'articolo 655 dispone che la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di una rendita sarà fatta senza pregiudizio delle ipoteche; le ipoteche non possono essere costituite che sopra beni immobili; la rendita costituita sopra un terzo è essa dunque un immobile?

R L'art. 655 dice, senza pregiudizio delle ipoteche *anteriori*, e deve intendersi anteriori all' attivazione del Codice Napoleone. E difatti prima di quest'epoca, erano le rendite di cui si tratta considerate in alcuni luoghi come beni immobili; così era, per esempio, in Parigi ed in altri paesi della Francia e dell'Italia. Sopravvenne il Codice

Napoleone; il quale all'art. 509 ha disposto che debbano riputarsi *mobili per determinazione della legge le rendite perpetue vitalizie tanto sullo stato quanto sui particolari.* Ciò posto prima del Codice avrebbe potuto acquistarsi ipoteca sopra siffatte rendite; ora non si può. Può adunque accadere che si proceda al pignoramento, ed alla consecutiva aggiudicazione di una rendita aggravata da una ipoteca anteriore al Codice Napoleone. Il creditore avente questa ipoteca non sarà obbligato a concorrere cogli altri nella distribuzione del prezzo, nel modo che sarà detto fra poco, ma eserciterà separatamente i suoi diritti coll'azione ipotecaria.

D. I creditori aventi simili ipoteche anteriori all'attivazione del Codice Napoleone, le hanno ess conservate senza nessuna eccezione, e senza adempiere ad alcuna particolare formalità?

R. Per conservare simili ipoteche hanno dovuto i creditori adempiere ad alcune formalità che sono state prescritte da un decreto formante legge transitoria del Regno sulle ipoteche(1). Essendo appunto questa una legge transitoria, e non facendo parte il sistema ipotecario del Codice di procedura civile, non ne diremo di più.

---

(1) Decreto 25 ottobre 1808.

§. V.

Della distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dei beni mobili appartenenti al debitore, ossia della distribuzione per contributo.

Articolo Primo.

Della distribuzione fatta in via amichevole.

D. Come si fa la distribuzione fra' creditori del debitore pignorato del danaro proveniente dalla vendita de' suoi beni mobili?

R. Se il danaro pignorato, o se il prezzo ricavato dalle vendite non basta a pagare i creditori, il debitore ed i creditori possono convenire fra essi dentro un mese per la distribuzione per contributo da farsi amichevolmente, e senza il concorso della giustizia (art. 656).

Articolo II.

Della distribuzione fatta giudizialmente

D. Se il debitore ed i creditori non si accordano nel sopradetto termine, che cosa dovrà farsi onde ottenere la distribuzione?

R. Il creditore pignorante, ed in difetto la parte più diligente può dopo lo stesso termine fare istanza al presidente perchè sia fatta la distribu-

buzione col mezzo della giustizia (art. 658 e 659).

D. Per qual ragione non può chiedersi giudizialmente la distribuzione del prezzo prima del detto termine?

R. Perchè il debitore pignorato ed i suoi creditori possono evitare, con una distribuzione in via amichevole, le spese ed i ritardi di una distribuzione giudiziale.

D. Se non si fa la distribuzione amichevolmente, come sarà provveduto per la custodia del danaro, durante il tempo necessario per eseguire e dar termine ad una distribuzione giudiziale?

R. L'ufficiale che ha eseguito la vendita è tenuto di depositare entro gli otto giorni susseguenti al mese, e senza pregiudizio delle opposizioni, la somma ricavata dalla vendita, fatta deduzione dalle sue spese, che vengono tassate dal giudice (art. 657).

Articolo III.

Della nomina del giudice delegato per fare la distribuzione.

D. Da chi vien fatta la distribuzione giudiziale?

R. Da un giudice che viene a quest'oggetto destinato dal presidente sopra il registro delle distribuzioni da farsi per contributo, che si tiene in cancelleria (art. 658).

D. Chi ha diritto di fare istanza per la delegazione di questo giudice?

R. Il pignorante e in difetto, la parte più diligente (art. 658).

Articolo iv.

Degli atti che si fanno perchè i creditori abbiano a presentare al giudice delegato i documenti dei loro crediti.

D. Che cosa deve fare il creditore pignorante o la parte più diligente per sollecitare la distribuzione?

R. Si fa rilasciare dal gudice delegato una ordinazione (art. 659) colla quale dà all'istante il permesso di citare i creditori opponenti a produrre i loro documenti, ed il debitore a prenderne comunicazione ed a contraddirvi, se vi ha luogo.

D. Che cosa dee fare l'instaute medesimo in seguito a questa ordinazione?

R. In virtù di questa ordinazione egli cita i creditori ed il debitore, quelli a produrre i documenti, e questo a prenderne comunicazione, e contraddirvi, come si è detto (art. cit.).

D. Che cosa devono fare i creditori dietro questa citazione?

R. Essi devono entro un mese produrre nelle mani del giudice delegato:

1.° I loro documenti;

2.° Un atto che contenga la domanda di collocazione fra i creditori, e col quale si costituisca patrocinatore (art. 660).

D. Se i creditori non facessero questa produzione entro il mese ad essi accordato a quest'effetto, quale sarebbe l'effetto della loro negligenza?

R. Essi verrebbero *esclusi* (art. 660), che è quanto dire, che non avrebbero più diritto di fare la detta produzione nè di dimandare di aver parte nella distribuzione.

D. Se vi ha un qualche creditore *privilegiato*, come deve questi chiedere il suo pagamento con privilegio?

R. Coll' atto stesso col quale domanda la collocazione fra i creditori (art. 660).

D. Il proprietario al quale sono dovute delle pigioni è egli obbligato di aspettare che sia fatta la distribuzione per far pronunciare sul suo privilegio?

R. No, egli ha diritto di chiedere che venga preliminarmente pronunciato sul privilegio istesso avanti il giudice delegato in via di esposizione sommaria, ossia a modo dei *referati* (art. 661).

D. Quali persone devono essere chiamate dal proprietario per essere presenti all' ordinazione sommaria del giudice sopra quest' oggetto?

R. Egli vi dee chiamare due sorta di persone:

1.° Il debitore pignorato (art. 661), perciocchè può aver questi de' mezzi di prova per far constare al giudice ch'esso non deve cosa alcuna, ovvero che è debitore di una somma minore di quella che gli è addomandata;

2.° Gli altri creditori, citandoli alla persona del patrocinatore più anziano fra quelli che sono

stati dai creditori stessi costituiti (art. cit.), attesochè hanno i creditori un interesse generale ed insieme individuale, che non sia diminuita per un privilegiato pagamento quella somma che deve essere tra di essi distribuita o divisa *pro rata*, e in proporzione dell'identità de' singoli crediti.

D. Per qual ragione si cita soltanto il patrocinatore più anziano, e non tutti i patrocinatori de' creditori opponenti?

R. Perchè se si citassero tutti, si dovrebbero fare delle spese maggiori, le quali si risparmiano citando il solo più anziano, il quale dee vegliare per gl' interessi di tutta la massa de' creditori.

Articolo v.

Quando ed in qual modo dee farsi dal giudice delegato la distribuzione.

D. Quando deve il giudice delegato procedere alla distribuzione?

R. Dopo il termine del mese che si concede, come abbiamo detto di sopra, per fare la produzione, ed anche prima se tutti i creditori hanno compite le loro produzioni (art. 663).

D. In qual modo deve egli fare la distribuzione?

R. Con un processo verbale indicante lo stato di distribuzione, e ch' egli deve stendere dietro

i documenti stati prodotti (art. 663). Questo *stato* consiste in una nota classificata de' crediti.

D. A chi devesi prima di tutti gli altri distribuire il prezzo che esiste da dividersi?

R. Ai creditori privilegiati, i quali devono essere pagati in preferenza.

D. Se non vi ha tanto che basti a pagare tutti i creditori privilegiati, quale sarà tra questi quello che dovrà essere pagato per il primo sul prezzo de' mobili venduti?

R. Il proprietario il cui credito consiste in pigioni scadute, ad esso dovute dal debitore pignorato (art. 662).

D. Quale è il privilegio che dovrà essere contemplato nel pagamento dopo quello delle pigioni, e prima di qualunque altro?

R. Quello delle spese della procedura per la distribuzione, le quali devono essere prelevate prima di qualunque altro credito, eccettuate appunto le pigioni (art. 662).

D. Per qual ragione si è conceduto alle pigioni il privilegio anche sopra le spese della procedura?

R. Perchè dovendo essere il proprietario pagato prima di tutti gli altri, non vi è di bisogno relativamente a lui di alcuna procedura per la distribuzione, e per conseguenza egli non vi debbe essere soggetto in modo alcuno, nemmeno col più lontano pericolo.

D. Per qual ragione le spese della procedura devono essere prelevate con privilegio sopra ogni altro credito anche privilegiato?

R. Perchè senza la procedura non si potrebbe fare quella distribuzione la quale assicura il pagamento de' debiti, se siavi con che pagare.

D. Se dopo aver pagato tutti i debiti privilegiati avanza ancora del danaro, a chi viene distribuito il rimanente?

R. Ai creditori privilegiati, ma per *contributo* tra essi, cioè *pro rata*, ossia in proporzione dei loro crediti:

Esempio. La somma che rimane dopo pagati i privilegi è di mila duecento lire: concorrono tre creditori; l'uno di essi ha un credito di 1000 lire, il secondo di 2000, e l'altro di 3000. Questo ultimo avrà seicento lire, il secondo quattrocento, e il primo duecento.

D. Vi ha egli nessun caso in cui si fa il pagamento, ossia la distribuzione del prezzo, secondo l'ordine delle ipoteche?

R. Ciò avrebbe luogo trattandosi del pignoramento di una rendita costituita sopra la quale esistessero delle ipoteche stipulate in un tempo in cui sopra la medesima potevansi costituire (1).

---

(1) *Vedi* pag. 507.

ARTICOLO VI.

Della denunzia della fatta distribuzione ai creditori del debitore pignorato.

D. Alloraquando il giudice delegato ha compita la distribuzione, ossia quando ha chiuso il processo verbale contenente la nota classificata de' crediti e delle assegnazioni rispettive, si può egli immediatamente procedere per l'esecuzione della distribuzione medesima?

R. No: siccome il giudice delegato può aver preso un qualche sbaglio, od anche essere stato ingannato e condotto in errore dalla malizia di alcuna delle parti, così è dalla legge prescritto che la nota classificata sia comunicata preventivamente al pignorato ed ai di lui creditori, onde possano fare sopra di essa quelle osservazioni e quelle opposizioni che credessero aver diritto di poter fare.

D. Che deve adunque farsi dall'instante per mettere in istato gli altri creditori, non che il debitore pignorato, di poter prendere comunicazione dell'atto di distribuzione o classificazione?

R. Egli denunzia con atto di patrocinatore ai creditori che hanno eseguita la produzione, ed al debitore pignorato, che è chiuso il processo verbale, citando collo stesso atto sì questo che quelli a procurarsi la comunicazione del processo verbale del giudice delegato, ed a contraddire sul medesimo entro quindici giorni (art. 663).

D. Se i creditori ed il debitore non si procurassero dal giudice delegato la suddetta comunicazione entro il prescritto termine, potrebbero essi prenderla in seguito?

R. No, essi rimarrebbero esclusi senz'altra citazione nè sentenza (art. 664).

Articolo VII.

Del caso in cui la distribuzione non è contestata.

D. Dopo che si è presa dalle parti la comunicazione del processo verbale, se la distribuzione o classificazione non è contraddetta, devono essi i creditori ed il pignorato approvarla ed acconsentire all'esecuzione?

R. Non si fa alcuna discussione se non vi è luogo a contestare (art. 664). Il silenzio durante lo spazio di quindici giorni che si è conceduto alle parti per contraddire è giustamente considerato come una tacita approvazione.

D. Se non si fa alcuna contestazione, ed è per conseguenza ritenuto che vi abbia tacita approvazione, che cosa fa il giudice delegato?

R. Egli chiude il suo processo verbale, e ordina la distribuzione del danaro.

Ingiunge in conseguenza al cancelliere di rilasciare ai creditori i mandati pel pagamento, ricevendo da ciascuno di essi il giuramento sulla verità e sincerità del suo credito (art. 665).

D. Quando devono essere rilasciati dal cancelliere i detti mandati pel pagamento ai creditori?

R. Otto giorni dopo che è chiuso il processo verbale (art. 671). Si concede al cancelliere questo intervallo ond'abbia tanto di tempo che basti per levarne le spedizioni.

D. Che cosa devono fare i creditori per ottenere questi mandati?

R. Essi devono preventivamente attestare con giuramento davanti il cancelliere della verità e sincerità del loro credito (art. 665 e 671).

D. Se le somme assegnate e classificate nella distribuzione producevano interessi, da qual momento cessano questi di decorrere?

R. Dal giorno in cui è stato chiuso il processo verbale di distribuzione (art. 672), perciocchè pochissimi giorni dopo i creditori hanno diritto alla riscossione.

Articolo viii.

Del caso in cui la distribuzione è contestata.

D. Chi ha diritto di contraddire alla distribuzione?

R. Nessun altro ha diritto di opporsi o contraddire alla distribuzione, fuorchè il debitore pignorato e i di lui creditori.

D. Per quali motivi può essere dal debitore contraddetta la distribuzione?

R. Egli vi potrebbe contraddire in quanto che pretendesse di non essere debitore delle somme poste in distribuzione, o di non essere debitore che di parte di esse.

D. Per quali motivi possono contestarla i creditori?

R. Per quattro specie di ragioni:

1.° Perchè ad essi si vuol negare o tutto o parte di ciò che addomandano.

2.° Perchè sono stati classificati in un grado inferiore a quello che dovrebbe ad essi per diritto competere; per esempio alloraquando fossero stati collocati insieme con quelli che devono esser pagati per contributo, mentre avrebbero dovuto esserlo fra i privilegiati;

3.° Perchè fu accordato ad alcuni tra i creditori più di quello che conveniva;

4.° Perchè fu collocato alcuno di essi in un grado superiore a quello che ai medesimi competeva; per esempio se fu considerato e collocato fra i privilegiati quello che doveva concorrere unitamente agli altri per contributo.

D. In qual modo vien contestata la distribuzione?

R. Col mezzo di una deduzione (art. 664); sul processo verbale del giudice delegato.

D. Spetta egli al giudice delegato di pronunciare sopra tali contestazioni?

R. No; il giudice rimette le parti all' udienza (art. 666), alla quale egli fa il suo rapporto (art. 668).

D. Da chi si chiama all' udienza?

R. Dalla parte più sollecita la quale vi chiama tutte le altre con un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore, senz' altra procedura (art. 666).

D. Quali sono le parti in questa contestazione?

R. Quattro sono le parti:

1.° Il creditore che ha proposta la contestazione;

2.° Il creditore contro cui è diretta;

3.° Il debitore pignorato;

4.° Finalmente il patrocinatore più anziano dei creditori opponenti, destinato a rappresentare la massa; nessun altro è posto in causa (art. 667).

D. Il creditore instante nella procedura principale non deve egli esser particolarmente citato in questa sua qualità?

R. No (art. 667), egli è creditore, e i di lui interessi come tale sono sufficientemente difesi, come lo sono quelli degli altri creditori dal patrocinatore più anziano, il quale rappresenta la massa.

D. Come si pronunzia la sentenza sopra queste contestazioni?

R. La sentenza viene proferita dietro il rapporto del giudice delegato, e sentite le conclusioni del ministero pubblico (art. 668).

D. Se alcuna delle parti crede di essere pregiudicata da una tale sentenza, entro qual termine deve interporre l'appellazione?

R. Entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza stessa fatta al patrocinatore (art. 669).

D. In qual forma deve essere proposta l'appellazione?

R. Con un atto (cioè con un atto d'usciere) notificato al domicilio del patrocinatore (cioè del patrocinatore della parte che ha ottenuto la

sentenza favorevole); quest' atto deve contenere citazione, ed enunciare i gravami (art. 669).

D. Quali sono le parti in causa nell' appello da questa sentenza?

R. Il creditore che ha proposta la contestazione, il creditore contro cui è diretta, il patrocinatore più anziano degli opponenti, il debitore pignorato, e non altri (art. 669 in fine).

D. Spirato il termine fissato per l' appellazione, ed in caso d'appello dopo la decisione che ha confermata o rivocata la sentenza di prima istanza, come si procederà per eseguire la distribuzione?

R. Il giudice delegato chiuderà il suo processo verbale, ordinerà la distribuzione del danaro, ed ingiungerà al cancelliere di rilasciarne i mandati pel pagamento ai creditori, ricevendo da ciascuno di essi il giuramento sulla verità e sincerità del suo credito (art. 670).

D. Se vi è stata contestazione sulla distribuzione, da qual momento cessano di decorrere gli intesessi delle somme che sono state poste in distribuzione?

R. Convien distinguere :

1.° Cessano dal giorno della notificazione della entenza che ha proonnciato sulla contestazione, se contro di essa non sia stata interposta l' appellazione (art. 672).

2.° In caso poi che abbia avuto luogo un giudizio in appello, cessano a decorrere quindici giorni dopo la notificazione della decisione d' appello (art. cit.)

D. Quando devono essere dal cancelliere rilasciati ai creditori i mandati pel pagamento?

R. Otto giorni dopo che è stato chiuso il processo verbale del giudice delegato (art. 671).

D. A che sono tenuti i creditori per ottenere la spedizione de' mandati?

R. Ad affermare con giuramento la verità e la sincerità de' loro crediti (art. 671).

SEZIONE II.

Del modo di procedere nella spropriazione de' beni stabili appartenenti al debitore.

La spropriazione forzata de' beni stabili di proprietà di un debitore si ottiene essa pure mediante il *pignoramento*.

Questa sezione sarà per noi divisa in tre paragrafi.

Si parlerà nel *primo* del pignoramento degli stabili senza incidenti.

Nel *secondo* degli incidenti che possono aver luogo nella procedura di questo pignoramento.

Finalmente nel *terzo* della graduazione, ossia della distribuzione del prezzo tra i creditori.

§. I.

Del pignoramento degli stabili senza incidenti.

D. Che cosa è il pignoramento degli stabili?

R. Esso è un atto col quale, ad istanza di un creditore munito di titolo esecutorio, un usciere mette nelle mani della giustizia un immobile del debitore ad effetto di venderlo, e col di lui prezzo pagare il creditore.

D. Quali sono i beni sopra de' quali si può procedere esecutivamente con questa spezie di pignoramento?

R. Tutti quei beni che sono dichiarati immobili, e gli accessorj che tali sono riputati, e che appartengono in proprietà al debitore; ed oltre a ciò anche l'usufrutto spettante al debitore sopra beni della stessa natura (1).

D. Quali saranno le regole che ci faranno conoscere se un bene qualunque sia mobile od immobile?

R. Queste regole si trovano nella legge stessa (2); e siccome le disposizioni che sono relative a questa distinzione appartengono piuttosto al diritto che alla procedura, così non ne parleremo più a lungo in questo luogo.

---

(1) Codice civile, art. 2204.

(2) Codice civile Lib. II, Tit. I, Capo I e II.

Articolo primo.

Delle formalità che precedono il pignoramento degli stabili.

D. Il debitore deve egli essere avvertito prima che si proceda al pignoramento de' suoi beni stabili?

R. Sì; un tale pignoramento deve essere preceduto da un precetto d'usciere alla persona o al domicilio (art. 673) sotto pena di nullità (art. 717).

D. Che cosa deve contenere questo precetto?

R. Esso deve contenere:

1.° Una copia intiera del documento in forza di cui si fa il pignoramento;

2.° L'elezione del domicilio nel luogo ove risiede il tribunale che dovrà conoscere del pignoramento, se il creditore non vi abita;

3.° La dichiarazione che, in mancanza di pagamento, si procederà al pignoramento de' beni immobili del debitore (art. 673), sotto pena di nullità (art. 717); minaccia la quale non ha luogo per gli altri pignoramenti de' beni mobili, e che si è prescritta per quello degl' immobili a motivo dell' importanza delle sue conseguenze.

D. L'usciere è egli assistito da testimonj nell'atto che fa la intimazione dell' anzidetto precetto?

R. No; (art. 623) ma per impedire che l'usciere stesso sottragga alla cognizione del de-

bitore il precetto, gli s' ingiunge dalla legge di dovere, sotto pena di nullità (art. 717), far apporre all' originale la vidimazione del podestà o del sindaco del domicilio del debitore, e lasciarne copia a chi avrà fatta la vidimazione (articolo 673), affinchè questi possa darne avviso al debitore.

Articolo II.

Quando ed in qual modo si fa il pignoramento; formalità che lo accompagnano.

D. Dopo il precetto si può egli immediatamente procedere al pignoramento?

R. No, il pignoramento non può esser fatto se non se trenta giorni dopo il precetto (art. 674), sotto pena di nullità (art. 717).

D. Dopo che si è intimato il precetto, e che dalla intimazione di questo sono scorsi trenta giorni, si può egli procedere al pignoramento quando più piace, ed anche moltissimo tempo dopo?

R. Il pignoramento deve esser fatto entro i tre mesi dal giorno dell' intimato processo (art. 674), e ciò sotto pena di nullità (art. 717).

D. Quali formalità deve contenere il processo verbale di pignoramento?

R. Esso deve contenere, sotto pena di nullità (art. 717), oltre tutte le formalità comuni alle citazioni,

1.° L' enunciazione del documento esecutivo, o della sentenza;

2.° La menzione che l'usciere si è trasportato sul luogo dei beni pignorati;

3.° La designazione esterna dei beni stessi;

4.° La indicazione del circondario, della comune e della contrada ove sono situati;

5.° I numeri ed il valor censuario di ciascun fondo pignorato;

6.° L'indicazione del tribunale che deve conoscere del pignoramento;

7.° Finalmente la costituzione del patrocinatore presso il quale s'intende eletto di diritto il domicilio del creditore.

Vi sono delle altre particolari formalità da osservarsi allorchè si tratta di pignorare una casa, e delle altre pure particolari trattandosi di un fondo rustico; esse sono dettagliatamente indicate e prescritte dall' art. 675.

D. L'usciere deve egli essere assistito da testimonj per eseguire questo pignoramento?

R. La legge non esige la presenza de' testimonj, ma per impedire all' usciere di nascondere al debitore pignorato il processo verbale, o di farlo senza saputa di questo, essa richiede (art. 676) che sia rilasciata una copia intera del processo verbale al cancelliere del giudice di pace, ed al podestà o sindaco della comune ov' è situato lo stabile pignorato, sotto pena di nullità (art. 717); affinchè ne possano aver notizia tanto il debitore pignorato, quanto qualunque altra persona che vi potesse avere un qualche interesse. Perchè poi sia fatta certa la giustizia che la copia fu conse-

gnata alle sopraddette persone; esige la legge che il cancelliere, ed il podestà o sindaco, che la riceve, abbia a vidimare l'originale.

D. Allorchè si tratta di eseguire un pignoramento di mobili, l'usciere deve essere assistito dai testimonj; per qual ragione non prescrive la legge questa stessa formalità anche alloraquando si tratta di un pignoramento di stabili, che è tanto più importante di quello?

R. La legge esige la presenza dei testimonj nel pignoramento dei mobili, perchè facendosi questo quasi sempre al domicilio del debitore, potrebbe l'usciere incontrare della resistenza alle sue operazioni, ed i testimonj sarebbero un freno di più al debitore, ed anche servir potrebbero di assistenza in caso di bisogno all'usciere istesso, e sempre di garanzia alla giustizia della verità del rapporto che potrebbe fare l'usciere; mentre nel pignoramento dei stabili, che si eseguisce per lo più in luoghi dove non si trova il debitore, non v'ha luogo a temere disordini, e non è perciò necessario ajuto, o testimonianze.

Articolo III.

Della trascrizione del pignoramento all' ufficio di conservazione delle ipoteche.

D. Qual è il primo atto che dee farsi dopo eseguito il pignoramento?

R. Devesi, sotto pena di nullità, farlo trascri-

vere in un registro a ciò destinato presso l'ufficio di conservazione delle ipoteche del luogo ove sono situati i beni, per quella porzione di stabili pignorati che trovansi nel circondario (art. 677).

D. Se il conservatore si trovasse occupato nelle proprie funzioni, o per qualunque altro motivo non potesse eseguirne la trascrizione nell' istante in cui gli è presentato l'atto che cosa dovrebbe egli fare ?

R. Egli deve in tal caso far menzione sull' originale, che gli vien lasciato, del giorno e dell'ora, del mese ed anno della presentazione (art. 678), e procede in seguito alla trascrizione subito che gli è conceduto di poterla eseguire.

D. Se prima di questa trascrizione venissero al conservatore presentati degli altri atti di pignoramento all' oggetto che sieno trascritti, che cosa dovrebbe egli fare ?

R. Egli farebbe sull' originale la stessa menzione che abbiam detta di sopra.

D. Ma al momento che si dovranno trascrivere più atti di pignoramento stati preventivamente presentati come sopra, quale sarà quello in cui favore si eseguirà la trascrizione ?

R. Il primo presentato sarà in questo caso il solo trascritto (art. 678). Gli altri saranno esclusi dalla trascrizione per le ragioni che diremo tra poco.

D. Se, al momento in cui il conservatore vuol trascrivere un pignoramento ne trova già un altro precedentemente trascritto, deve egli trascrivere anche il secondo ?

R. No; egli rifiuta di trascrivere, e scrive il suo rifiuto in margine del secondo atto di pignoramento (art. 679), perciocchè un solo pignoramento è sufficiente perchè si proceda alla vendita dello stabile pignorato, e se ne fosse ammesso più che uno ne risulterebbero due inconvenienti; il primo di consumare i beni in tante spese il che sarebbe ingiusto; il secondo di far vendere più volte lo stesso bene da più pignoranti, il che sarebbe assurdissimo.

D. Rifiutando di trascrivere il secondo pignoramento dietro le istanze del pignorante, deve egli il conservatore render ragione del suo rifiuto?

R. Sì, egli deve farlo enunciando la data del precedente pignoramento, il nome, cognome, il domicilio e la professione del pignorante e del pignorato, il tribunale davanti a cui pende il pignoramento, il nome del patrocinatore del pignorante e la data della trascrizione al registro (art. 679), affinchè sappia il secondo pignorante dove ed a chi dirigersi per procedere contro il primo pignorante, sia per far dichiarar nullo, se vi ha luogo, il primo pignoramento, onde aver diritto a far trascrivere il secondo, e continuare negli atti; sia per domandare la surrogazione se il primo pignorante è negligente, sia per qualunque altro motivo.

Articolo iv.

Della trascrizione del pignoramento alla cancelleria.

D. Eseguita la trascrizione all' ufficio di conservazione delle ipoteche, che cosa dee fare il pignorante?

R. Egli dee presentare l' atto di pignoramento alla cancelleria del tribunale davanti a cui deve farsi la vendita, onde vi sia trascritto sopra un registro (art. 680), sotto pena di nullità (art. 717), affinchè il cancelliere possa renderlo pubblico nel modo che si dirà fra poco.

D. Entro a qual termine deve farsi registrare alla cancelleria l' atto di pignoramento?

R. Entro quindici giorni da quello della trascrizione all' ufficio di conservazione delle ipoteche, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza fra il luogo ove sono situati i beni e quello della residenza del tribunale (art. 680).

Articolo v.

Della denunzia del pignoramento al debitore.

D. E' egli necessario di dar notizia del pignoramento al debitore?

R. Quantunque egli possa venirne in cognizione nel modo con cui ne acquista notizia il pub-

blico stesso, mediante, cioè, la pubblicità che si dà al pignoramento; ciò non ostante la legge esige che al debitore ne sia data una notizia particolare e personale, col notificargli in copia il pignoramento stesso (art. 681), sotto pena di nullità (art. 717), acciocchè egli vi possa fare quelle opposizioni che crede più convenienti se stima di aver diritto di farne.

D. Quando dee farsi una tale denunzia al debitore pignorato?

R. Essa dee farsi entro quindici giorni dopo la trascrizione alla cancelleria, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del debitore ed il luogo in cui sono situati i beni (art. 681).

D. Che cosa deve contenere l'atto di denunzia?

R. La denunzia deve contenere, sotto pena di nullità (art. 717), l'indicazione del giorno in cui si farà la prima pubblicazione (art. 681) del quaderno dell'atto per la vendita, affinchè, se la parte pignorata non ha alcuna ragione per impedire la vendita, sappia almeno l'epoca in cui il quaderno sarà deposto alla cancelleria, onde ne possa prender comunicazione, e contraddirlo se vi ha luogo, ed anche perchè sapendo in qual giorno si fanno le offerte, vi possa invitare degli offerenti, onde lo stabile sia venduto al maggior prezzo possibile.

D. Quale formalità esige la legge onde essere assicurata che l'usciere ha veramente fatta questa denunzia al debitore pignorato?

R. L'originale della denunzia deve essere vidimato entro ventiquattr' ore, sotto pena di nullità (art. 717), dal podestà del domicilio del debitore (art. 681), acciocchè egli ne dia notizia al debitore medesimo.

D. Questa denunzia deve essa pure essere trascritta nel registro all' ufficio di conservazione delle ipoteche?

R. Sì; essa vi deve essere trascritta, sotto pena di nullità (art. 717), fra otto giorni, più uno per ogni tre miriametri, e se ne fa menzione nel registro in margine all' atto di pignoramento (art. 681).

D. A che fine questa trascrizione, ossia questo registro dell' atto di denunzia, e la menzione in margine all' atto di pignoramento?

R. Perchè vedremo fra poco che dal giorno della denunzia il debitore pignorato non può validamente alienare lo stabile contro cui fu diretto il pignoramento. Volendosi adunque per alcuno acquistare questo stabile, potrà questi andar a consultare questo registro all' ufficio di conservazione delle ipoteche, onde conoscere se può comperare; e vedendo la denunzia, si asterrà dal contrattare.

Articolo vi.

Degli effetti della denunzia.

D. Di quante specie di effetti produce la denunzia?

R. Essa ne produce di tre specie:

La *prima* comprende quelli che sono relativi ai frutti provenienti dallo stabile pignorato.

La *seconda* quelli che sono relativi al possesso del debitore:

La *terza* quelli che sono relativi all'alienazione volontaria che il debitore potrebbe fare dello stabile oppignorato.

D. Quali sono gli effetti della denunzia relativamente ai frutti dello stabile pignorato?

R. I frutti maturati dopo la denunzia fatta al debitore pignorato sortono la natura dello stabile per essere distribuiti unitamente al prezzo di questo ai creditori secondo il loro ordine d'ipoteca (art. 689). Se questi frutti dovessero essere distribuiti per contributo, cioè anche in concorso dei creditori non ipotecarj, potrebbero questi far nascere degl' incidenti per ritardare la vendita, acciocchè aumentandosi intanto la massa dei frutti, rimanesse poi una maggior porzione di prezzo da dividersi in loro concorso cogli ipotecarj.

D. Quali sono gli effetti della denunzia relativamente al possesso del debitore?

R. Se gli stabili pignorati non sono dati ad af-

fitto, il debitore ne rimane in possesso fino alla vendita, ma però come depositario giudiziario (art. 688), che è quanto dire, ch' egli è tenuto di render conto del suo possesso e della sua amministrazione, e che può essere costretto al pagamento del residuo di debito che risultasse dal rendimento di conti coll' arresto personale (art. 26 n.° 2.° (1).

D. Può egli il debitore in forza di questo possesso far eseguire la raccolta e la vendita dei frutti pendenti?

R. Sì, ma però i creditori possono farla eseguire essi stessi o in tutto o in parte (art. 688).

D. Può egli egualmente il debitore in forza di questo possesso tagliare delle piante, o fare alcun altro cambiamento sullo stabile?

R. No; egli non può fare alcun taglio di legna od alcuna deteriorazione, sotto pena di danni ed interessi, nei quali verrà condannato anche coll' arresto personale, ed anche sotto pena di essere processato criminalmente secondo la gravità delle circostanze (art. 690).

D. Alloraquando lo stabile pignorato non sia affittato, sono obbligati i creditori di lasciarne il possesso al debitore?

R. No; il giudice può ordinare altrimenti in conseguenza di riclamo di uno o più creditori (art. 688); i quali potrebbero domandare una qualche provvidenza al giudice ogni qualvolta aves-

---

(1) *Vedi* l'art. 2060 n. 4. del Codice civile.

sero ragionevoli motivi di temere che il debitore abusasse dell'accordatogli possesso in loro danno.

D. Se lo stabile pignorato trovasi affittato, possono i creditori impugnarne l'affittanza?

R. Fa di mestieri distinguere:

1.° Se il contratto d'affitto non ha una data certa anteriore al precetto di pagamento, se ne può pronunziare la nullità, ove i creditori o l'aggiudicatario la domandino (art. 691);

2.° Se poi il contratto di affitto ha una data certa (1) anteriore al precetto stesso, i creditori non hanno altro diritto che di pignorare ed apprendere i fitti, i quali, perchè *frutti civili*, sortono essi pure la natura dello stabile, come si è detto (art. 691 congiuntamente all'art. 689).

D. Quali sono gli effetti della denunzia relativamente all' alienazione dello stabile pignorato che venisse fatta dal debitore?

R. Se il debitore pignorato alienasse dopo la denunzia fattagli del pignoramento, l'alienazione sarebbe nulla, e questa nullità è pronunciata dalla legge, di modo che non è necessario di farla pronunziare dai giudici (art. 692).

D. Quest' alienazione fatta in tale epoca dal debitore avrebbe essa il suo effetto se l'acquirente si sottomettesse a rendere soddisfatti i creditori?

R. Sì, l'alienazione avrebbe il suo effetto se l'acquirente si assoggettasse a soddisfare i crediti ipotecarj, al quale oggetto dovrebbe necessariamente adempiere alle due seguenti condizioni.

---

(1) Quando sia certa una data, ossia computabile riguardo ai terzi, lo dichiara il Codice civile all' art. 1328.

La prima di depositare, avanti che segua l'aggiudicazione, una somma sufficiente per soddisfare il debito principale (ossia il capitale), gl' interessi e le spese, e tutti i crediti inscritti.

La seconda di far notificare l'atto di deposito ai creditori inscritti (art. 693).

D. Se l'acquirente non adempie a queste due obbligazioni prima dell'aggiudicazione, potrebbero i giudici accordargli una dilazione?

R. No; se non sia fatto il deposito prima dell'aggiudicazione, non può questa sospendersi sotto alcun pretesto (art. 694).

Articolo vii.

Delle formalità che debbono osservarsi all'oggetto d' invitare all' asta i creditori ed il pubblico.

D. Quali sono le formalità che debbono osservarsi per chiamare i creditori ed invitare il pubblico all'asta?

R. Quattro sono le formalità dalla legge prescritte a quest'oggetto:

La prima di far porre un estratto dell'atto di pignoramento in una tabella, che si tiene a quest' effetto nella sala di udienza del tribunale (art. 682), e ciò sotto pena di nullità (art. 717).

La seconda di far inserire lo stesso estratto in uno dei giornali o fogli pubblici che si stampano nel luogo (art. 683), sotto pena di nullità (art. 717).

La terza di far porre l'estratto medesimo stampato, e in forma di affisso, in certi luoghi determinati (art. 684), sotto pena di nullità (art. 717).

La quarta di far notificare un esemplare del detto affisso stampato ai creditori inscritti (art. 695), sotto pena di nullità (art. 717).

D. Da chi, e quando deve essere adempiuto alla prima formalità che consiste nel collocare l'estratto nella tabella?

R. Dal cancelliere del tribunale, il quale ve lo deve inserire entro tre giorni dalla trascrizione del pignoramento fatta nel registro della cancelleria (art. 68).

D. Che cosa deve contenere questo *estratto*?

R. Esso deve contenere, sotto pena di nullità (art. 717),

1.° La data del pignoramento e delle trascrizioni fatte sul registro delle ipoteche, e su quello della cancelleria.

2.° Il nome, cognome ed il domicilio del creditore, del debitore e del patrocinatore del primo;

3.° L'indicazione del circondario, del comune e della strada ov'è il fondo pignorato, se è una casa;

4. Se è un fondo rustico, la sua designazione succinta, il nome dei comuni e dei circondarj ove è situata ciascuna parte di esso.

Per ciascuna parte si enunzia soltanto la natura e la quantità dei fondi ed i nomi delle persone che li coltivano; nondimeno se i beni situati in un medesimo comune sono coltivati da

diverse persone, se ne devono fare tanti articoli quanti sono i coltivatori;

5.° Il giorno in cui dovrà aver luogo la prima pubblicazione;

6.° Finalmente il nome dei podestà e dei cancellieri dei giudici di pace ai quali sono state lasciate le copie dell' atto di pignoramento (art. 682).

D. In qual modo si adempie alla *seconda formalità* che consiste nel far inserire nel giornale l' estratto summentovato?

R. Dietro istanza del creditore pignorante, l' estratto s' inserisce in uno de' fogli pubblici che si stampano nel luogo in cui risiede il tribunale davanti al quale pende il pignoramento; e se non ve ne fosse, in uno di quelli che si stampassero nel dipartimento (art. 683), sotto pena di nullità (art. 717).

D. In qual modo deve provare il pignorante di aver adempiuto a questa formalità?

R. La inserzione dell' estratto nel giornale si giustifica presentando un esemplare del foglio che contiene l' estratto medesimo (art. 683). Questo esemplare deve essere di più firmato dallo stampatore, e la firma di questi legalizzata dal podestà (art. cit.).

D. Come si adempie *alla terza formalità* che consiste nel porre gli affissi contenenti l' estratto del pignoramento?

R. Questo estratto, stampato in forma di affisso, deve essere posto, sotto pena di nullità (art. 717) ne' sei luoghi qui sotto indicati:

1.° Alla porta del domicilio del debitore pignorato;

2.° Alla porta principale degli edificj pignorati;

3.° Alla piazza principale del comune del domicilio del debitore pignorato; a quella del comune dove sono situati i beni, e a quella del comune in cui risiede il tribunale innanzi al quale deve procedersi alla vendita;

4.° Al mercato principale di questi comuni, e se non ve ne è alcuno, ai due mercati più vicini;

5.° Alla porta della sala d'udienza del giudice di pace della situazione dei fabbricati, e se non ve ne sono, alla porta della sala di udienza della giustizia di pace ove si trova la maggior parte dei beni pignorati;

6.° Alle porte esteriori dei tribunali del domicilio del debitore pignorato, della situazione dei beni e del luogo della vendita?

D. In qual maniera si prova che sono stati posti gli affissi?

R. Lo si prova mediante un atto al quale si unisce un esemplare dell'affisso (art. 685), e ciò sotto pena di nullità (art. 717).

D. Che cosa deve attestare l'usciere con quest'atto?

R. Egli deve far fede, sotto pena di nullità (art. 717), che l'affissione è stata eseguita nei luoghi determinati dalla legge, senza nominarli individualmente (art. 685), e ciò per economizzare la spese.

D. Quale formalità esige la legge per assicurarsi che l'affissione è stata effettivamente eseguita?

R. L' originale del processo verbale di affissione deve essere vidimato dal podestà di ciascheduno dei comuni nei quali gli affissi sono stati posti (art. 687), e ciò sotto pena di nullità (art. 717).

D. E' egli necessario che questo processo verbale venga notificato al debitore pignorato?

R. Sì; abbenchè egli possa averne notizia nello stesso modo che ne ha notizia il pubblico, e massimamente mediante l'affissione fatta alla porta della casa di sua abitazione, tuttavolta la legge vuole che gli sia notificato anche il processo verbale di affissione con copia dell' affisso (art. 687), sotto pena di nullità (art. 717), affinchè avendolo nelle mani lo possa comodamente esaminare, e prendere quelle risoluzioni che sono del caso.

D. In qual modo viene adempiuta la *quarta formalità*, ossia la notificazione degli affissi ai creditori iscritti?

R. Facendo consegnare ad essi un esemplare dell' affisso stampato, notificandolo al domicilio eletto nelle rispettive loro iscrizioni (art. 695), sotto pena di nullità (art. 717)

D. Quando deve essere fatta ai creditori una tale notificazione?

R. Otto giorni per lo meno avanti la prima pubblicazione dell' asta, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il comune ove è l' uffizio di conservazione delle ipoteche, e quello ove si eseguisce la vendita (art. 695), sotto pena di nullità (art. 717).

D. Questa notificazione, deve essa pure venir trascritta nei registri?

R. Sì, essa deve, sotto pena di nullità (art. 717), essere registrata al margine dell'atto di pignoramento nell'ufficio di conservazione delle ipoteche (art. 696)

D. Quali effetti produce questo registramento?

R. L'effetto si è, che prima che sia registrata la notificazione, il pignoramento non appartiene che al solo creditore pignorante, e questi può rimoverlo, e concedere la cancellazione senza che sia necessario il consenso di alcun'altra persona; ma dal giorno in cui si eseguisce il registramento, il pignoramento non può essere più cancellato che col conseuso dei creditori, o in forza di giudicati pronunziati contro di essi (art. 696), sotto pena di nullità della cancellazione (art. 717); e ciò per il motivo che avendo i creditori col mezzo della notificazione una notizia legale del pignoramento, diventa questo da quell'istante ad essi tutti comune.

Articolo VIII.

Quali sieno le formalità necessarie per mettere in vendita il bene pignorato, ove del quaderno dell'atto per la vendita, e degli atti successivi fino all'aggiudicazione preparatoria inclusivamente.

D. Quale atto deve farsi dal pignorante onde lo stabile pignorato sia posto in vendita?

R. Deve stendere il quaderno dell'atto per la vendita.

R. Il debitore pignorato, il creditore pignorante, un altro creditore qualunque, e chiunque pretendesse di avere un interesse per farle, come, per esempio, se nella descrizione dello stabile oppignorato si pretendesse essere stata compresa una qualche parte di un fondo di altrui proprietà; imperciocchè quantunque l'aggiudicazione che avesse luogo in seguito non rendesse irreparabile l'errore incorso, e non impedisse al proprietario di reclamare ciò che gli appartiene anche contro l'aggiudicatario, nulladimeno, egli ha interesse di proporre la sua azione all'istante per prevenire una lite contro l'aggiudicatario.

D. Quali formalità devono precedere l'aggiudicazione preparatoria?

R. Si devono far inserire nuovi avvisi nel foglio pubblico, e far apporre nuovi affissi nei luoghi già detti di sopra (1) (art. 703), sotto pena di nullità (art. 717).

D. Che cosa devono contenere questi nuovi affissi ed avvisi?

R. Essi devono contenere, sotto pena di nullità (art. 717):

1.° Tutto ciò che contenevano i primi;

2.° L'offerta di prezzo indicata nel quaderno dell'atto per la vendita;

3.° L'indicazione del giorno in cui seguirà l'aggiudicazione preparatoria (art. 703).

D. Quale intervallo di tempo deve esser frap-

---

(1) *Vedi* pag. 539.

posto tra la nuova inserzione degli avvisi, e posizioni degli affissi, e l'aggiudicazione preparatoria?

R. Otto giorni almeno, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza fra il luogo ov'è la più gran parte de' beni pignorati, e quello della residenza del tribunale (art. 703), sotto pena di nullità (art. 717).

D. Come dovrà essere giustificata la nuova inserzione degli avvisi nei giornali, e la nuova posizione degli affissi nei luoghi dalla legge determinati?

R. Nella stessa maniera con cui abbiam detto doversene giustificare la prima volta (art. 705), (1) sotto pena di nullità (art. 717).

D. Quando si può procedere all'aggiudicazione preparatoria?

R. Lo stesso giorno in cui si eseguisce l'ultima pubblicazione, se così piace, poichè questa precederebbe l'aggiudicazione, e l'articolo 702 non altro esige se non se che le tre pubblicazioni precedano l'aggiudicazione preparatoria.

D. Le offerte all'asta possono esse farsi dai particolari?

R. No; esse devono esser fatte mediante il ministero de' patrocinatori (art. 707), sotto pena di nullità (art. 717), per le ragioni che si sono esposte di sopra. (2)

---

(1) *Vedi* pag. 539.
(2) *Vedi* pag. 505.

D. In qual luogo deve essere eseguita l'asta, e fatte le offerte?

R. All'udienza (art. 707), sotto pena di nullità (art. 717), perchè devono eseguirsi con tutta la pubblicità possibile.

D. Tosto che si è aperta l'asta, che cosa si fa perchè sia pronunciata legalmente l'aggiudicazione dopo un termine fisso?

R. Si devono accendere successivamente delle piccole candele di cera, preparate in modo che ciascuna duri un minuto circa (art. 707).

D. Se, dopo essersi fatta da qualcheduno una obblazione, ne viene in seguito fatta un'altra da qualcheduno'altro, il primo offerente è egli liberato dalla fatta obblazione?

R. Sì; dal momento che fu fatta l'ultima offerta, il primo offerente cessa d'essere obbligato, ancorchè l'offerta dell'ultimo venisse dichiarata nulla (art. 707); per la ragione che vedendo farsi una seconda offerta, esso non era obbligato di sapere se fosse o no valida; egli ha dunque avuto un giusto motivo per credersi liberato, e può in conseguenza aver provveduto agl'interessi suoi proprj come se non avesse mai fatta offerta di sorta alcuna.

Articolo ix.

Degli atti susseguenti all' aggiudicazione preparatoria fino all' aggiudicazione definitiva inclusivamente.

D. Quale intervallo deve passare tra l' aggiudicazione preparatoria e l'aggiudicazione definitiva?

R. L' intervallo fra le due aggiudicazioni non può essere minore di sei settimane (art. 706).

D. Durante questo intervallo quali sono le formalità alle quali deve adempire l' istante onde abbia luogo l' aggiudicazione definitiva ?

R. Egli deve rinnovare gli avvisi nel giornale, e gli affissi nei luoghi indicati dalla legge (art. 704), sotto pena di nullità (art. 717).

D. Che cosa devono contenere questi nuovi avvisi ed affissi) ?

R. Essi devono contenere, sotto pena di nullità (art. 717):

1.º Tutto ciò che contengono i primi non che i secondi;

2.º La menzione dell'aggiudicazione preparatoria, e del prezzo al quale è stata fatta;

3.º L' indicazione del giorno in cui seguirà l' aggiudicazione definitiva (art. 704).

D. Quando devono porsi questi ultimi affissi, ed inserirsi nei giornali quest' ultima volta gli avvisi?

R. Entro quindici giorni dalla sopraddetta aggiudicazione preparatoria (art. 704).,

D. In qual modo deve essere giustificata per la terza volta la esecuzione della formalità degli affissi e degli avvisi?

R. Nello stesso modo che è prescritto per le prime volte (art. 705) (1), sotto pena di nullità (art. 717).

D. In qual giorno si procede all' aggiudicazione definitiva?

R. Nel giorno indicato nell' aggiudicazione preparatoria (art. 706).

D. Da chi sono fatte le offerte il giorno dell' aggiudicazione definitiva?

R. Dai patrocinatori (art. 707). Relativamente alle obblazioni che sono state superate da nuove obblazioni, si applichi ciò che si è detto parlando dell' asta apertasi il giorno dell' aggiudicazione preparatoria.

D. Che cosa dee farsi, tosto ch' è aperta l' asta onde procedere all' aggiudicazione definitiva?

R. Si accendono successivamente tre piccole candele nella stessa maniera che per l' aggiudicazione preparatoria.

D. Se non si presenta alcuno ad offerire, si può egli aggiudicare definitivamente a quello che rimase aggiudicatario nella prima aggiudicazione preparatoria?

R. Sì; ma non si può farlo se non se dopo l' estinzione di tre candele senza che sia sopraggiunta una maggiore offerta (art. 708), sotto pena di nullità (art. 717).

---

(1) *Vedi* pag. 539.

D. Se nella durata delle tre prime candele sopraggiungano nuove offerte, quando potrà farsi l'aggiudicazione definitiva?

R. L'aggiudicazione in tal caso non potrebbe farsi se non se dopo l'estinzione di due candele senza che sia sopraggiunta nuova offerta mentre erano accese (art. 708), sotto pena di nullità (art. 717).

D. Se non si presentano offerenti nè al giorno indicato per l'aggiudicazione preparatoria, nè a quello destinato per l'aggiudicazione definitiva, come si procede?

R. L'istante resta aggiudicatario per il prezzo da lui offerto (art. 698), e che è indicato nel quaderno dell'atto per la vendita. Questa disposizione non può produrre alcun inconveniente a danno dell'istante medesimo, perciocchè non volendo rimanere aggiudicatario, può egli offrire un prezzo tale da non aver a temere che a lui rimanga aggiudicato lo stabile pignorato.

D. I patrocinatori possono essi offrire e rimaner aggiudicatarj per conto proprio?

R. Sì, essi lo possono fare, giacchè il Codice non gli enumera tra quelli ai quali non è permesso di rendersi aggiudicatarj, e che noi nomineremo tra poco.

D. Rendendosi aggiudicatatio un patrocinatore per un terzo, che cosa deve egli fare?

R. Egli è tenuto, entro tre giorni dall'aggiudicazione, di dichiarare la persona dell'aggiudicatario e di presentare la di lui accettazione (art. 09).

D. E nel caso che questo terzo non volesse accettare, che cosa dovrebbe egli fare onde essere liberato dagli effetti dell' aggiudicazione?

R. Dovrebbe presentare il mandato di abilitazione ad offerire che ha avuto da questo terzo, il qual mandato resta unito all' originale della sua dichiarazione (art. 709).

D. Se il patrocinatore non presentasse nè l'accettazione nè il mandato, a che sarebbe egli esposto?

R. Ad essere riputato aggiudicatario in nome proprio (art 709).

D. Possono i patrocinatori rendersi aggiudicatarj per qualunque persona?

R. Per qualunque persona, tranne quelle che sono espressamente eccettuate dalla legge; e queste sono:

1.° Il debitore pignorato;

2.° Le persone notoriamente insolvibili;

3.° Alcuni ufficiali addetti al tribunale presso il quale si è agito, ed ove si eseguisce la vendita; e sono, i giudici, i giudici supplenti, i regj procuratori, i loro sostituti ed i cancellieri (art. 713); perchè si teme che essi abusino della loro autorità e della loro influenza per farsi dichiarare aggiudicatarj a un prezzo vile.

D. Quali sarebbero le conseguenze di un' aggiudicazione fatta in favore di alcuna delle sopraddette persone?

R. Essa sarebbe nulla, e si farebbe luogo al risarcimento di tutti i danni ed interessi (art. 713).

ARTICOLO X.

Degli atti susseguenti all'aggiudicazione definitiva.

D. Che cosa deve fare l'aggiudicatario, onde poter poi aver diritto a domandare ed ottenere la spedizione della sentenza di aggiudicazione?

R. Egli deve fare due cose:

La *prima* si è di pagare le spese *ordinarie* di procedura, e presentarne la *ricevuta* al cancelliere (art. 715).

La *seconda* si è di soddisfare a quelle condizioni dell'*asta* o della vendita, le quali debbono essere eseguite prima che sia rilasciata la spedizione della detta sentenza, e ptesentare anche per queste una prova al cancelliere da cui consti che vi ha soddisfatto. Una condizione da soddisfarsi sarebbe, per esempio, quella di consegnare tutto il prezzo dell' aggiudicazione, o parte di esso, a chi fosse indicato nei capitoli della vendita.

Tali ricevute sono annesse dal cancelliere all originale della sentenza, onde v'abbiano poi a rimanere.

D. Che cosa s' intende per ispese *ordinarie* di procedura?

R. S'intende quelle del precetto, dell' atto o processo verbale di pignoramento, e tutti le altre di cui abbiamo fatto parola fin qui, e che sono assolutamente necessarie per giungere ad ottenere l' aggiudicazione dietro un pignoramento di sta-

bili, e senza le quali non si procederebbe validamente.

D. E quali saranno le spese *straordinarie*?

R. Tutte quelle che hanno avuto luogo a motivo di avvenimenti, od incidenti sopravvenuti dopo il precetto, e fino all'aggiudicazione definitiva, come, per esempio, se il debitore ha reclamato contro il pignoramento, e le sue pretese siano state rigettate; le spese fatte contro di lui sarebbero spese *straordinarie*, perchè non sono *ordinarie*, o necessarie in qualsiasi pignoramento.

D. L'aggiudicatario è egli obbligato a soddisfare a queste spese straordinarie, come è tenuto a pagare le ordinarie?

R. No; esso non è tenuto se non se al soddisfacimento delle spese ordinarie: giustissima si è una tale disposizione, imperciocchè coloro che si presentano per offerire ad una vendita che si fa all'asta, devono poter fare il calcolo delle spese che dovranno incontrare onde ottenere l'aggiudicazione. Questa cognizione si ottiene esaminando quanti atti vi si richiedono; ed esaminando di più quelle leggi le quali ne determinano individuatamente le spese, così riguardo alle competenze (1), come riguardo al registro (2). Se si

---

(1) *Vedi* il Regolamento del Registro degli atti civili giudiziarj approvato con decreto 11 settembre 1807, e il Titolo III del decreto 21 maggio 1811.

(2) *Vedi* la Tariffa delle spese, competenze ed emolumenti fissati pei diversi ufficiali, ed altri che prestano il loro ministero, o sono adoperati negli atti giudiziarj civili, approvata con decreto 11 settembre 1807.

volesse assoggettare l' aggiudicatario anche alle spese straordinarie, e se per conseguenza dovesse un offerente esporsi all' adempimento di una condizione che non conosce, perchè non si può prevedere quanti avvenimenti e quanti incidenti potranno aver luogo nel corso della procedura fino al suo termine, assai pochi sarebbero gli offerenti, avvegnacchè si esporrebbero tutti al pericolo di fare un' obblazione per la vendita, e di raddoppiare poi forse il prezzo della compera per il concorso delle spese straordinarie della procedura.

D. Come saranno adunque pagate le spese straordinarie?

R. Esse saranno pagate sopra il prezzo dell'aggiudicazione, con privilegio (art. 716). Un tale privilegio sopra gli altri creditori conceduto a simili spese straordinarie è ragionevolissimo, avvegnachè essendo state queste necessarie per togliere di mezzo quegli ostacoli che potevano indugiare od anche impedire la vendita, non vi sarebbe stata vendita senza di esse, e per conseguenza non avrebbero altrimenti ottenuto i creditori il loro pagamento.

D. Basta egli che sia riconosciuto che le spese sono straordinarie perchè si possa domandarne il pagamento con privilegio sul prezzo dell' aggiudicazione?

R. No, egli è inoltre necessario che il pagamento con privilegio ne sia stato ordinato nella sentenza (art. 716), affinchè non s' abbiano a

prelevare sul prezzo se non se quelle spese che sono state legittimamente fatte, e che era necessario di farsi per levare gli ostacoli frapposti all'aggiudicazione.

D. Di quante parti è composta la spedizione della sentenza di aggiudicazione?

R. Di quattro parti:

1.° Dell' intestazione comune a tutte le sentenze (1) (art. 714);

2.° Della copia del quaderno dell'atto per la vendita formato nel modo prescritto dall' articolo 697 (art. 714);

3.° Del mandato di esecuzione col quale terminano tutte le altre sentenze (2), ingiungendo di più alla parte pignorata di rilasciare il possesso degli oggetti venduti tosto che le è notificata la sentenza, sotto pena di esservi costretta anche coll'arresto personale (3) (art. 714.);

4.° Della copia delle ricevute di quanto ha dovuto pagare l'aggiudicatario prima di levare la spedizione della sentenza. Questa copia si mette in seguito dell' aggiudicazione (art. 715.

---

(1) *Vedi* pag. 353.
(2) *Ibid.*
(3) *Vedi* pag. 551.

ARTICOLO XI.

Della nuova asta del quarto.

D. L' aggiudicazione definitiva pone essa assolutamente il termine all' asta?

R. Qualunque persona ha il diritto di far procedere ad una nuova asta, purchè faccia una nuova obblazione la quale superi del quarto almeno il prezzo principale della vendita (art. 710).

D. Per qual ragione ha introdotta la legge questa nuova asta o nuovo incanto giudiziale, che non fu mai praticato in addietro?

R. Per impedire qualunque collusione che potrebbe non difficilmente aver luogo in un' asta, benchè pubblica; potrebbero infatti presentarsi degli offerenti di mala fede, dopo di essersi accordati in modo che uno solo dovesse restare aggiudicatario mediante un vil prezzo, onde poi dividersi tra essi l'infame guadagno ottenuto con tale raggiro.

D. Entro a qual termine, da chi e dove deve esser fatta la nuova offerta?

R. Entro giorni otto dalla pronunciata aggiudicazione, dalla persona stessa che vuol offerire o da un suo procuratore munito di speciale mandato, alla cancelleria del tribunale (art. 710).

D. Qual cosa deve fare in seguito il nuovo obblatore?

R. Egli deve, sotto pena di nullità, denunzia-

re la maggiore obblazione entro ventiquattr' ore ai patrocinatori dell' aggiudicatario dell' istante, e della parte pignorata se questa ha costituito patrocinatore; non essendo poi necessario di denunziarla alla persona o al domicilio della detta parte pignorata se questa non abbia costituito patrocinatore (art. 711).

D. In qual modo deve esser fatta questa denunzia?

R. Essa è fatta con un semplice atto, che contenga citazione indicante giorno ed ora a comparire alla prossima udienza, senz' altra procedura (art. 711).

D. Questa nuova obblazione rende essa colui che l' ha fatta aggiudicatario in luogo del primo?

R. No; lo stabile è posto nuovamente all' asta al giorno indicato nella citazione per l' udienza, come si è detto (art. 712).

D. In quel giorno può offerirsi alla nuova asta da qualunque persona, come nella prima?

R. No; ma si ammettono al concorso l' aggiudicatario ed il detto obblatore che ha aumentato il quarto del prezzo, e non altri (art. 712). Se qualunque altro offerente fosse ammesso, quello che avesse riconosciuto essersi aggiudicato uno stabile ad un prezzo minore del suo valore reale, potrebbe essere distolto dal presentarsi ad offerire, considerando che ogni sorta di persona potrebbe venire a prender vantaggio della sua scoperta in di lui concorso.

D. Se colui che ha fatta la nuova offerta, do-

po il concorso tra esso lui ed il primo aggiudicatario, rimanesse aggiudicatario nella nuova asta, e non adempisse alle condizioni della sua aggiudicazione, come si procederebbe contro di lui?

R. Si potrebbe vendere a suo conto e pericolo (art. 712), lo che vedremo fra poco nel §. seguente al *decimo incidente*, che è tutto applicabile anche in questo luogo.

§. II.

Degl' incidenti nella procedura di pignoramento degli stabili.

Moltissimi possono essere gl' incidenti a' quali si può far luogo nella procedura del pignoramento di beni immobili. Il nostro Codice di procedura civile però non parla se non se di dodici, come quelli che più ordinariamente occorrono, essendo impossibile di tutti prevederli e provvedere a tutti.

Incidente primo.

Riunione di due pignoramenti sopra differenti beni.

D. Se da un creditore viene oppignorato un fondo, ed un altro appartenente allo stesso debitore venga oppignorato da un altro creditore, e questi due oppignoramenti sieno portati allo stes-

so tribunale, potranno gli oppignoranti procedere ciascuno separatamente?

R. No; il più diligente tra essi potrà domandare la riunione dei due pignoramenti in una sola procedura (art. 719). Continuandosi questi due pignoramenti con atti comuni, le spese saranno molto minori di quello che se si procedesse con atti separati.

D. Sino a qual epoca della procedura v' ha luogo a domandar la riunione?

R. Finchè non si è ancor fatta alcuna obblazione alla cancelleria si può chiedere la riunione; dopo una obblazione non più (art. 719), perchè essendosi già fatta la maggior parte delle spese per i beni esposti alla vendita, ne risulterebbe o poca o nessuna economia se si volesse ancora farne la riunione.

D. Se uno dei due pignoramenti è di maggiore entità dell'altro, ordinasi forse egualmente questa riunione?

R. Anche in questo caso la si può ordinare, purchè però sia domandata prima che sia stata posta alcuna obblazione in cancelleria (art. 719), perchè il motivo della economia ha luogo anche in questo caso. Così potrebbe ordinarsi la riunione se lo stabile oppignorato da un creditore valesse cento mila lire, e quello pignorato dall' altro ne valesse soltanto trenta mila.

D. Se viene ordinata la riunione, a chi spetta di continuare la procedura?

R. A quello tra creditori che ha oppignorato per il primo.

In caso di parità nell' epoca del pignoramento, la procedura si continua dal patrocinatore che esibisce il documento di credito più antico;

E se i documenti hanno una istessa data, dal patrocinatore più anziano in ordine di ruolo (art. 719).

Incidente II.

Riunione di due pignoramenti, l'uno dei quali sia di maggior entità dell' altro.

D. Se un primo creditore fa pignorare uno stabile, e fa trascrivere il suo pignoramento all' ufficio di conservazione delle ipoteche; ed in seguito un altro creditore faccia oppignorare lo stesso stabile più un altro, si dovrà trascrivere questo secondo pignoramento?

R. Convien distinguere:

1.° Per i beni compresi nel primo pignoramento, non si fa luogo ad ulteriore trascrizione (1), ed in conseguenza potrà risparmiare il creditore secondo pignorante d'instare a quest' oggetto;

2.° Per i beni poi non compresi nel primo pignoramento, e compresi nel secondo, sarà questo trascritto nel modo che fu spiegato di sopra (art. 720).

D. Ciascheduno dei due creditori oppignoranti potrà egli procedere separatamente da se?

---

(1) *Vedi* pag. 527.

R. No; le due istanze devono essere riunite in una sola procedura, la quale si fa davanti il tribunale del primo pignoramento (art. 720), per il motivo di economia che abbiamo già di sopra piegato.

D. Quale dei due pignoranti avrà diritto di agire per amendue i pignoramenti?

R. Quello il di cui pignoramento fu fatto prima (art. 720), ancorchè il secondo pignoramento fosse di maggior entità del primo.

D. Che cosa deve fare il secondo pignorante per obbligare il primo a procedere oltre nel primo e nel secondo pignoramento con una sola procedura, cioè con atti comuni ad amendue?

R. Il secondo pignorante dovrà a tale oggetto denunziare al primo il secondo pignoramento (art. 720), avvegnacchè potrebbe ignorarlo.

D. Che cosa è obbligato di fare il primo pignorante dopo questa denunzia?

R. Egli deve agire per entrambi i pignoramenti, se si trovano nello stesso stato, altrimenti soprassiede al primo, e procede sul secondo, fino a che gli atti sieno portati al medesimo stato (art. 720) del primo: ed in allora sono riuniti in una sola procedura.

D. Se il primo pignorante non procede nel secondo pignoramento, che cosa può fare il secondo pignorante.

R. Può con un semplice atto domandare la surrogazione (art. 721); ed eccoci al *terzo incidente* che segue.

Incidente III.

Della surrogazione.

D. Quale istanza può esser promossa nel caso che l'oppignorante tralasci di procedere, sia per collusione, sia per frode, o per negligenza?

R. Non essendo giusto che i creditori risentano alcun danno dalla sua inazione, il più diligente di essi può domandare la surrogazione (art. 722), cioè, che gli sia concesso di procedere in vece del primo.

D. Quando può dirsi che vi sia negligenza per parte del primo pignorante?

R. Allorequando non ha questi adempiuto ad una formalità, o non ha eseguito un atto entro i termini dalla legge prescritti (art. 722).

D. Nel caso di collusione o frode, potrebbesi intentare nessun'altra azione contro il creditore istante?

R. Si potrebbe domandare contro di lui il risarcimento dei danni ed interessi (art. 722).

D. Ogni volta che si fa luogo alla surrogazione, in qual modo deve essere domandata?

R. Con un semplice atto (art. 721).

D. Se una delle parti pretende di essere pregiudicata dalla sentenza pronunciata sulla domanda di surrogazione, entro qual termine deve interporre l'appellazione?

R. Entro quindici giorni, cominciando da quello

della notificazione della sentenza al patrocinatore (art. 723).

D. Se viene accordata la surrogazione, chi deve sopportare le spese di un tale incidente?

R. Il primo creditore istante, se egli si è opposto alla domanda (art. 724), giacchè desso è il succumbente; e non potranno in alcun caso essere computate come spese della procedura comune ed essere rimborsate sul prezzo (art. cit.).

D. Allorchè sia stata pronunziata la surrogazione, che far si deve delle carte contenenti gli atti della procedura?

R. L'istante contro cui fu pronunziata la surrogazione è tenuto di rimettere le carte al surrogato contro ricevuta (art. 724).

D. Consegnando queste carte, può egli pretendere il pagamento delle sue spese di procedura?

R. No; egli non è rimborsato delle spese da lui fatte se non se dopo l'aggiudicazione, o sopra il prezzo, o dall'aggiudicatario (art. 724). Se egli non fosse stato negligente o trascurato nella continuazione degli atti, non sarebbe stato indennizzato delle sue spese se non se dopo l'aggiudicazione; non è dunque giusto che la di lui negligenza procurar gli debba il vantaggio di esser pagato più presto.

Incidente IV.

Del caso in cui un pignoramento di stabili trascritto all' ufficio di conservazione delle ipoteche viene cancellato: se vi sono degli oppignoranti posteriori, quale di essi abbia diritto di agire.

D. Che cosa dee presentarsi al conservatore delle ipoteche ond' egli possa cancellare una trascrizione di pignoramento?

R. E' necessario che gli si presenti l'atto di rimozione dello stesso pignoramento.

D. Da chi deve essere acconsentita questa rimozione?

R. La rimozione del pignoramento o si concede dall' oppignorante, o viene ordinata dalla giustizia.

D. Quando si conceda dall' oppignorante la rimozione del pignoramento?

R. Alloraquando il di lui credito è soddisfatto dal debitore pignorato, ovvero, anche senza di ciò, conviene col debitore stesso, ed acconsente che l' atto di pignoramento abbia a rimanere senza effetto.

D. In quali casi è ordinata la rimozione del pignoramento dalla giustizia?

R. Alloraquando l' atto di pignoramento è nullo, sia per la mancanza delle formalità, sia perchè l' istante non era creditore, ovvero ha cessato di esserlo dopo fatto il pignoramento.

D. Che cosa deve fare il conservatore delle ipoteche allorchè gli sia presentato l'atto di accordata rimozione, sia essa acconsentita dalla parte, o accordata dal tribunale?

R. Egli dee cancellare la trascrizione del pignoramento, mediante la quale non v'ha più luogo a continuare la procedura.

D. Essendo stata cancellata la trascrizione del pignoramento, che cosa potranno fare quei creditori i quali avessero per avventura oppignorato prima della cancellazione, ma cui fu negata la trascrizione del loro pignoramento?

R. Il più diligente di essi creditori pignoranti può procedere ulteriormente sul pignoramento da esso fatto (sempre però dopo averne fatta eseguire la trascrizione), ancorchè non sia stato il primo a chiederne la trascrizione (art. 725).

Incidente v.

Dell' appellazione dalla sentenza per cui si procede al pignoramento.

D. Se il pignoramento è stato fatto in forza di una sentenza, ed il debitore pignorato si trovi ancora nel termine per appellare, fino a quando avrà egli il diritto di interporre l' appellazione?

R. Il debitore pignorato è tenuto di appellare e di notificare al creditore pignorante la sua appellazione, e di denunziare e far vidimare la detta notificazione dal cancelliere del tribunale avanti

al quale si procede alla vendita; e ciò tre giorni prima per lo meno che il quaderno dell'atto per la vendita sia deposto in cancelleria.

Altrimenti l'appellazione non è ammessa, e si procede all'aggiudicazione.

D. Per qual ragione esige la legge che la notificazione dell'atto di appellazione sia *vidimata* dal cancelliere?

R. Affinchè il tribunale sappia che fu interposta l'appellazione, e che vi ha per conseguenza un ostacolo od impedimento alla pubblicazione dell'asta, ossia del quaderno dell'atto per la vendita, che potrebbe essere dal tribunale pubblicato se non avesse notizia dell'appello interposto.

Incidente VI.

Della domanda di separazione degli stabili oppignorati.

D. Se alcuno pretende di essere proprietario di tutti o di parte dei beni oppignorati, che cosa può egli fare?

R. Può domandare che sieno separati dal pignoramento quei beni, o quelle parti di essi che gli appartengono, affinchè non sieno venduti.

D. Deve egli proporre la sua domanda contro la parte pignorata?

R. Sì, una tale domanda deve dirigersi contro la parte pignorata (art. 727), perciocchè può questa avere delle ragioni per sostenere la sua prorieà.

D. Si deve egli egualmente dirigere la domanda di separazione contro il creditore pignorante?

R. Sì (art. 727), perciocchè egli vi ha interesse, per la ragione che se il fondo oppignorato non appartiene al suo debitore, non può ripetere quelle spese ch'egli ha dovuto incontrare in occasione del pignoramento perchè fatto male a proposito; e perchè d'altronde importa molto a lui stesso che il suo debitore sia il proprietario, perchè resti assicurato il pagamento del suo credito.

D. Deve ella esser diretta una tale domanda anche contro gli altri creditori?

R. Essa non deve dirigersi se non se contro il creditore primo inscritto (art. 727), il quale difende i proprj interessi non che quelli di tutti gli altri creditori, ai quali importa molto che i beni del loro debitore non vengano diminuiti.

D. Se lo stabile oppignorato è stato aggiudicato in via provvisionale, deve la detta domanda dirigersi anche contro l'aggiudicatario provvisionale?

R. Sì; essa deve esser diretta anche contro di questo (art. 727), perciocchè egli ha interesse che sia conservato intatto quello stabile che deve essere definitivamente ad esso lui aggiudicato, se non si presenti una maggiore obblazione.

D. In qual modo deve esser proposta la domanda di separazione?

R. Essa deve proporsi:

1.° Con atto di patrocinatore,

Contro il creditore pignorante (art. 727), giacchè questi ha necessariamente costituito patrocinatore;

Contro il patrocinatore aggiudicatario provvisionale (art. cit.), giacchè è patrocinatore egli stesso;

Finalmente contro le altre parti che avessero costituito patrocinatore in causa;

2.° Con atto d'usciere, intimato alla persona o al domicilio, contro quella delle parti che non avesse costituito patrocinatore in causa; e se quello che non ha costituito patrocinatore fosse il creditore primo inscritto, l' atto d' usciere è intimato al domicilio eletto nella inscrizione.

D. Che cosa deve contenere la domanda, tanto se è proposta con atto d'usciere, quanto se è proposta con atto di patrocinatore?

R. Essa deve contenere:

1.° L'enunciazione dei documenti giustificativi, i quali debbono essere depositati in cancelleria;

2.° La copia dell' atto di questo deposito (art. 728).

D. Se la domanda di separazione comprende tutti i beni stabili oppignorati, ne è perciò sospesa la vendita?

R. Se la domanda è diretta contro tutto ciò che è oppignorato; la vendita si sospende fino a tanto che sia pronunziato sulla domanda medesima (art. 729).

D. E se non è diretta che contro una parte del pignoramento, si sospende ugualmente la vendita?

R. In tal caso si procede, non ostante la domanda, alla vendita del resto. I giudici però, die-

tro l'istanza delle parti interessate, possono ordinare che si soprassieda totalmente (art. 729); per esempio, se fosse evidente il vantaggio di vendere i beni in corpo, nel caso che fosse rigettata la domanda, piuttosto che di venderli disgiuntamente.

D. Se viene ordinato che sia soprassieduto totalmente, dopo che ha avuto luogo l'aggiudicazione provvisionale, è forse questi obbligato ad aspettare la sentenza della domanda di separazione onde saper l'esito della sua obblazione?

R. No, egli può in tal caso domandare di essere esonerato dalla fattagli aggiudicazione (art. 729), onde non restare più a lungo nell'incertezza, e potersi rivolgere a qualche altra speculazione convenientemente al proprio interesse.

D. Se la sentenza sulla domanda di separazione pregiudica agl'interessi di una delle parti, entro a qual termine deve essa appellare, volendo?

R. Essa deve appellarsi entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza stessa fatta a persona o a domicilio, più un giorno per ogni tre miriametri in ragione della distanza del domicilio *reale* delle parti (art. 730).

L'atto di appellazione deve contenere citazione a comparire in giudizio (art. cit.).

Se la parte lascia passare il sopraddetto termine senza appellare, l'appellazione non è più ammessa (ibid.).

D. Se un proprietario di tutti o di parte dei beni pignorati a danno di un altro non ne domandasse la separazione prima dell'aggiudicazio-

ne definitiva, sarebbe per ciò estinto in lui qualunque suo diritto, come accadeva sotto le antiche leggi?

R. No, siccome l'aggiudicazione definitiva non trasmette nell'aggiudicatario maggiori diritti sulla proprietà di quelli che aveva il debitore oppignorato (art. 731), così il proprietario potrebbe sempre rivendicare i proprj diritti contro lo aggiudicatario, salvo a questi il suo regresso contro chi di ragione.

D. Quale sarebbe adunque il vantaggio che potrebbe ottenersi proponendo la domanda di separazione prima dell'aggiudicazione definitiva?

R. Quello di ottenere più prontamente il possesso de'beni proprj, e di evitare una lite con l'aggiudicatario.

Incidente VII.

Del caso in cui una delle pubblicazioni dell'asta è stata ritardata da un qualche incidente.

D. La pubblicazione dell'asta può essa venir ritardata od impedita da un incidente?

R. Si: per esempio, se fu interposta l'appellazione dalla sentenza per cui si procede al pignoramento, la quale appellazione deve essere interposta tre giorni almeno prima che sia deposto alla cancelleria il quaderno dell'atto per la vendita (1); se fu domandata la separazione (2).

---

(1) *Vedi* il quinto incidente.

(2) *Vedi* il sesto incidente.

D. Tolto di mezzo l'impedimento frapposto alla vendita, ovvero dopo che si è pronunziato sull'incidente sopravvenuto, che cosa dee farsi per continuare nella procedura principale?

R. Siccome è possibile che il pubblico abbia perduta l'idea o la memoria dell'asta di cui si è già fatta precedentemente alcuna pubblicazione, così è necessario che ne sia nuovamente avvertito, onde sappia il giorno in cui si procederà alla vendita: ciò si ottiene mediante una nuova esposizione di affissi, ed una nuova inserzione di avvisi nelle forme dette di sopra (art. 732).

Incidente viii.

Delle nullità anteriori all' aggiudicazione preparatoria.

D. Se si sono commesse delle nullità nella procedura, precedentemente all' aggiudicazione preparatoria, quando possono queste essere proposte dal debitore pignorato?

R. Egli deve proporle prima della stessa aggiudicazione: dopo di questa non sarebbe più ammesso a proporle (art. 733), perciocchè avendo lasciato seguire questa aggiudicazione senza reclamare, vi ha tacitamente acconsentito, e non ha più ragione di lamentarsene.

D. Venendo proposte in tempo delle nullità, quando debbono essere giudicate?

Ciò dee farsi prima della stessa aggiudica

zione (art. 733), affinchè poi, allorchè vi si procede, lo si faccia con tutta sicurezza.

D. Se i titoli di nullità sono rigettati, quando dee procedersi all' aggiudicazione?

R. Essa è pronunziata colla stessa sentenza che rigetta la nullità (art. 733).

D. Se una parte pretende di sentire del pregiudizio dalla sentenza che ha pronunciato sulle nullità, entro qual termine deve appellarsi?

R. Entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza fatta al patrocinatore; spirato questo termine l' appellazione interposta viene rigettata (art. 734).

D. In qual maniera s' interpone quest' appellazione?

R. Con un atto contenente citazione a comparire, intimata a quelli che sono stati le parti nel giudizio sulle nullità.

D. L' interposizione dell' appello basterà ella in questo caso per impedire al tribunale di procedere all' aggiudicazione definitiva?

R. No, a tale oggetto deve essere notificato l' atto di appellazione al cancelliere, e da esso lui vidimato (art. 2734); altrimenti non essendo informato il tribunale dell' appellazione, potrebbe passare oltre e aggiudicare definitivamente.

Incidente ix.

Delle nullità posteriori all' aggiudicazione preparatoria.

D. Se si sono incorse delle nullità negli atti di procedura posteriori all' aggiudicazione preparatoria, quando deve il pignorato proporle?

R. Secondo l'art. 745, egli dee farlo venti giorni per lo meno prima del giorno indicato per l'aggiudicazione definitiva.

D. In qual forma devono essere proposte queste nullità?

R. Con una formale domanda motivata, e con citazione a giorno determinato per comparire all'udienza (art. 735).

D. Quando si dee pronunziare sopra questa domanda?

R. Ciò si dee fare dieci giorni almeno prima dell' aggiudicazione definitiva (art. 735).

D. Se la sentenza pregiudica a qualcheduna delle parti, entro a qual termine dovrà questa appellare?

R. L'appello non si ammette passati giorni otto dalla di lei pronunciazione (art. 736).

D. Basta che sia stata interposta l' appellazione perchè i giudici debbano sospendere la procedura e l'aggiudicazione definitiva?

R. No; a tal fine deve essere notificato l'atto d' appellazione al cancelliere, e da questi vidi-

mato (art. 736), affinchè il tribunale, veggendo l'ostacolo, soprassieda all'aggiudicazione.

D. Quali titoli di nullità possono essere proposti nel giudizio d'appello dal pignorato appellante?

R. Esso non può proporre se non se quelli che furono da esso lui allegati in prima istanza (art. 736); altrimenti si violerebbe la massima de' due gradi di giurisdizione per ogni domanda.

D. Entro a qual termine deve pronunziarsi sopra quest'appellazione?

R. Non è dalla legge prefisso alcun termine.

Incidente x.

Della rivendita a conto e pericolo dell'aggiudicatario.

D. Se l'aggiudicatario non soddisfa alle condizioni della sua aggiudicazione, come si può procedere contro di lui?

R. In tal caso lo stabile è rivenduto all'incanto a suo rischio e pericolo (art. 737).

D. Come si verifica ch'egli non ha adempiuto alle condizioni della sua aggiudicazione?

R. Secondo l'art. 715, egli deve entro il termine di venti giorni, da decorrere dalla data dell'aggiudicazione, pagare le spese ordinarie della procedura, soddisfare a quelle condizioni della vendita, le quali debbono essere eseguite prima che sia rilasciata la spedizione della sentenza, e

presentare le ricevute di tutto ciò al cancelliere. (1)

Se egli non l'ha fatto, la parte che agisce per la vendita a rischio e pericolo dell'aggiudicatario si fa rilasciare dal cancelliere un certificato comprovante che l'aggiudicatario non ha giustificato l'adempimento delle condizioni dell'aggiudicazione che avrebbe dovuto eseguire (art. 738).

D. Ottenuto questo certificato, è egli necessario di ottenere inoltre una sentenza la *quale* ordini la vendita a rischio e pericolo dell'aggiudicatario?

R. No; dietro all'anzidetto certificato, e senza altra procedura (art. 739) che quella che siamo per accennare, si procede alla nuova vendita.

D. Che cosa dee farsi perchè si eseguisca questa vendita?

R. Si espongono nuovi affissi, e s'inseriscono nuovi avvisi nel giornale, nella forma di sopra spiegata (art. 739). (2)

D. Che cosa devono enunciare questi nuovi avvisi ed affissi?

R. Che l'incanto è per essere nuovamente pubblicato ad un giorno determinato (art. 739).

D. Il nuovo affisso deve egli essere notificato?

R. Sì, egli deve notificarsi otto giorni almeno prima della pubblicazione:

1.° Al patrocinatore dell'aggiudicatario;

2.° Alla parte pignorata al domicilio del suo patrocinatore se l'ha costituito, altrimenti al suo domicilio (art. 740).

---

(1) *Vedi* pag. 551.
(2) *Vedi* pag. 556.

D. Quando si fa la prima pubblicazione della nuova asta, od incanto?

R. Quindici giorni almeno dopo l'apposizione degli affissi (art. 739), ond' abbiano gli offerenti a provvedere ai proprj interessi, per potersi presentare il giorno indicato.

D. Quando si fa la seconda pubblicazione?

R. Quindici giorni dopo la prima (art. 741).

D. Quali formalità debbono osservarsi prima dell' aggiudicazione preparatoria?

R. Si devono rinnovare l'apposizione degli affissi nei luoghi determinati, e la inserzione degli avvisi nel giornale, nel modo spiegato di sopra (art. 742).

D. In questa nuova vendita all' asta possono essere proposti i titoli di nullità anteriori all' aggiudicazione preparatoria?

R. Sì; poichè è applicabile anche a questo caso l' *ottavo incidente* (1) relativamente alle nullità proposte dalla parte pignorata (art. 745).

D. Quando può farsi l' aggiudicazione preparatoria?

R. Alla seconda pubblicazione (art. 741).

D. Quali formalità debbono osservarsi in questa aggiudicazione?

R. Tutte quelle che sono prescritte per l' aggiudicazione preparatoria contro il debitore pignorato. (2)

---

(1) *Vedi* pag. 570.

(2) *Vedi* pag. 536.

D. Quali formalità si richiedono dalla legge, dopo l'aggiudicazione preparatoria, perchè succeda quella definitiva?

R. Si devono rinnovare gli affissi e gli avvisi nel modo prescritto e da noi detto più volte (art. 742).

D. L'aggiudicatario, a danno del quale si procede alla vendita a rischio e pericolo, può egli proporre delle nullità anteriori all'aggiudicazione definitiva?

R. Si applichi a questo caso ciò che si è detto nel *nono incidente* relativamente alle nullità proposte dalla parte pignorata (art. 745). (1).

D. Quando può farsi l'aggiudicazione definitiva?

R. Quindici giorni dopo l'aggiudicazione preparatoria, o ad un giorno più lontano fissato dal tribunale (art. 742).

D. Quali formalità debbono osservarsi nell'aggiudicazione definitiva?

R. Le formalità prescritte dagli articoli 707, 708 e 709 per l'aggiudicazione definitiva, che è stata fatta a colui a rischio e pericolo del quale si procede adesso alla nuova vendita (articolo 742). (2)

D. Il primo aggiudicatario può egli impedire l'aggiudicazione in questo nuovo incanto?

R. Esso non può impedirla se non se adempiendo alle due condizioni seguenti:

---

(1) *Vedi* pag. 570.

(2) *Vedi* ciò che è detto alla pag. 547.

La *prima* si è di giustificare di aver adempito alle condizioni della sua aggiudicazione (art. 743), a quelle, cioè, che devono essere adempite prima che gli possa essere rilasciata la spedizione della sentenza di aggiudicazione (1).

La *seconda* di depositare la somma determinata dal tribunale per il pagamento delle spese dell'incanto fatto a suo rischio e pericolo (art. 743) e di giustificare lo stesso deposito.

Se il primo aggiudicatario adempie a queste due condizioni, non si procederà all' aggiudicazione definitiva (art. cit.).

D. Se prima dell'adempimento alle anzidette due condizioni fosse stata fatta l'aggiudicazione preparatoria, verrebbe impedita coll'adempimento loro l'aggiudicazione definitiva?

R. Sì; perchè l'art. 743 dice che l'aggiudicatario provvisionale resta esonerato.

D. Se l'aggiudicatario del primo incanto non adempie alle sopraddette due condizioni, e lo stabile oppignorato sia aggiudicato ad un altro per un prezzo minore del primo, a carico di chi dovrà essere la differenza del prezzo?

R. A carico di quello a di cui rischio e pericolo si è fatto il nuovo incanto, ossia a carico dell' aggiudicatario nel primo incanto il quale non ha soddisfatto alle condizioni della vendita (art. 744).

Esempio: lo stabile oppignorato era stato ad

---

(1) *Vedi* pag. 551.

esso lui aggiudicato per il prezzo di dodici mille lire (12,000); nella seconda vendita l'aggiudicazione ha avuto luogo per quello di dieci mille (10,000); il primo aggiudicatario sarà in questo caso tenuto allo sborso di due mille lire (2000).

Ciò ha luogo anche contro colui che ha fatto l'obblazione maggiore del quarto, e che è restato aggiudicatario, se si è dovuto passare alla rivendita a di lui rischio e pericolo (art. 712).

D. Ma se lo stabile fosse venduto ad un maggior prezzo nel secondo incanto, il primo aggiudicatario godrebbe forse il vantaggio di poter reclamare il di più?

R. No, esso non ha il diritto in questo caso di reclamare sulla differenza del prezzo (art. 744).

D. A chi apparterrebbe adunque l'eccesso del prezzo?

R. Questo eccesso è impiegato nel pagare i creditori, ovvero se i creditori sono stati tutti soddisfatti, si dà alla parte pignorata, che ne dispone come di sua proprietà (art. 744).

D. Ma se il primo aggiudicatario deve sopportare la differenza del prezzo, essendo *maggiore* quello del primo incanto di quello del secondo, perchè non deve godere della differenza del prezzo nel caso che *minore* sia quello del primo?

R. L'aggiudicazione del primo incanto resta sciolta dal momento che si procede alla vendita a rischio e pericolo dell'aggiudicatario; le cose sono adunque rimesse nel medesimo stato, come

se l'aggiudicazione non fosse mai seguìta (1), e per conseguenza deve considerarsi che non vi sia mai stato alcun aggiudicatario o proprietario; ciò posto non vi ha ragione per cui debba quello godere dell'*eccesso* del prezzo.

Che se egli viene assoggettato alla differenza del *minor* prezzo, ciò non è già per essere egli stato proprietario, giacchè si considera che egli non lo sia mai stato, ma egli vi è assoggettato a titolo di danni ed interessi, e perchè egli abbia ad indennizzare di quel danno che ha cagionato al debitore pignorato col render necessario un secondo incanto.

Regole comuni ai dieci incidenti antecedentemente spiegati.

D. Le domande che debbono proporsi in occasione d'incidenti sopravvenuti nel corso di una procedura di pignoramento di beni stabili sono esse soggette allo sperimento della conciliazione?

R. Esse non sono soggette alla conciliazione, primieramente perchè non sono domande principali introduttive d'istanza, essendochè per essere soggetta una domanda al previo sperimento della conciliazione deve avere una tale qualità (art. 48);

Anche l'art. 49, n.º 7.º, esclude in modo generale e senza eccezione da un tale sperimento le domande relative a pignoramenti;

---

(1) Codice civile, art. 1183.

L'articolo 718 poi conferma in modo assoluto, e parlando in modo speciale degl' incidenti di cui noi trattiamo, le suaccennate disposizioni, avvegnacchè, dopo aver detto che le contestazioni incidenti in una procedura di pignoramento di stabili si giudicano sommariamente, soggiunge, che *le domande non sono sottoposte all' esperimento di conciliazione.*

D. In qual forma devono essere giudicate le domande relative agl' incidenti de' quali abbiamo fin quì parlato?

R. Esse devono essere giudicate, come si è già accennato, in via sommaria, cioè all' udienza; ovvero, tutt' al più, dopo aver differita la pronunciazione della sentenza ad una prossima udienza, senza che possa mai essere ordinata la istruzione per iscritto.

Incidente XI.

Della vendita giudiziaria in una forma più semplice che non è quella del pignoramento, e che può aver luogo col consenso delle parti.

D. Le persone maggiori di età, e che hanno la libera facoltà di disporre dei propj diritti, possono esse fare la vendita volontaria dei loro beni col mezzo dell' incanto giudiziale?

R. No; esse non possono farla, sotto pena di nullità (art. 746). Questa disposizione ha per oggetto d' impedire che non sieno per tal modo

violate le attribuzioni dei notaj davanti ai quali si sogliono fare ordinariamente le vendite volontarie, e d'impedire che i tribunali vengano occupati in funzioni che necessarie non sono all'amministrazione della giustizia.

D. Se però uno stabile fosse stato realmente oppignorato, non si potrebbe forse, per evitare le spese ed i ritardi della procedura di pignoramento, far vendere lo stabile stesso giudizialmente ma in una forma più semplice di quella che deve necessariamente seguirsi per il pignoramento?

R. Sì; è in facoltà delle parti interessate (che sono il pignorato, il pignorante ed i creditori), se sono tutte maggiori di età, ed hanno la libera disposizione de' proprj diritti, di domandare che l'aggiudicazione si faccia all'incanto davanti notaro, o in giudizio (art. 747), in un modo più semplice, e con minori formalità di quelle che si sono spiegate relativamente al pignoramento ordinario.

D. In che consiste questa forma più semplice?

R. Essa consiste in ciò, che la vendita si fa dietro un quaderno contenente i capitoli della vendita, e deposto presso un notaro, o presso il tribunale, e che la vendita è annunziata da affissi (art. 747) nei modi, e colle formalità sole che sono prescritte dagli articoli 957 e seguenti fino al 962 inclusivamente, e dall'articolo 964 (art. cit.).

D. Se il pignorante, o uno fra i creditori

è in età minore, o interdetto, può egli il suo tutore rinunziare alle forme ordinarie dell' oppignoramento di beni stabili per acconsentire a questa forma più semplice?

R. No; perchè potrebbe accadere che in quest' ultimo modo lo stabile fosse venduto ad un minor prezzo che nel primo, e che per conseguenza il creditore ne avesse a sentire del pregiudizio. Il tutore però, previa l'autorizzazione del consiglio di famiglia, può unirsi alle altre parti interessate per proporre la domanda istessa (art. 748), cioè per acconsentire alla forma più semplice.

D. Se il debitore oppignorato fosse minore di età od interdetto, può egli il tutore, coll' autorizzazione ed il consenso dell' oppignorante e dei creditori, eseguire la vendita in questa forma più semplice?

R. Nò; perchè potrebbe anche in questo caso accadere che lo stabile venisse venduto ad un prezzo minore di quello che mediante l'ordinaria procedura del pignoramento. Egli non può vendere se non se osservando tutte le formalità prescritte per la vendita dei beni de' minori (art. 748), le quali sono tanto atte a far vendere lo stabile per il suo vero valore, quanto lo sono quelle del pignoramento dei beni stabili.

§. III.

Della graduazione, ossia della distribuzione fra i creditori del prezzo ricavato da una vendita di beni immobili mediante il pignoramento.

Articolo primo.

Della graduazione fatta in via amichevole.

D. Può egli farsi la graduazione amichevolmente tra le parti?

R. Ciò si può fare ogni qual volta il debitore oppignorato e i di lui creditori vadino d'accordo (art. 749).

D. Qual è il termine che ad essi la legge concede onde poter convenire sopra di questo oggetto?

R. Quello di un mese, il quale decorre

Dalla notificazione della sentenza di aggiudicazione allorchè questa non è stata impugnata (art. 749);

Ed in caso di appello, dalla notificazione della decisione di conferma (art. 749).

D. Si può egli chiedere, durante questo mese, che la graduazione sia fatta giudizialmente?

R. No; la legge concede questo termine al pignorato e ai di lui creditori affinchè possano regolare da essi medesimi la distribuzione del prezzo (art. 749), onde evitare le spese di una graduazione fatta in giudizio.

Articolo II.

Della graduazione giudiziale.

D. Se il debitore oppignorato ed i suoi creditori non convengono fra di loro entro il mese sulla distribuzione, che cosa può farsi?

R. Spirato il mese, si può fare istanza perchè sia fatta la graduazione in giudizio (art. 750).

D. Qual creditore può domandare la graduazione?

R. 1° Il creditore pignorante, il quale ha il termine di otto giorni per proporre la istanza, e durante il quale non può essere da alcun altro proposta (art. 750);

2.° Dopo questo termine, ed in mancanza del pignoramento, può domandarla il più sollecito fra i creditori (art. cit.).

D. L'aggiudicatario può egli fare instanza per la graduazione?

R. Sì; anche l'aggiudicatario ha questa facoltà; perciocchè ha interesse di essere liberato dal debito del prezzo di aggiudicazione (art. 750).

D. Può ugualmente chiedere la graduazione il debitore oppignorato?

R. Sì, può chiederla anch'egli, perchè è suo interesse che sia sollecitato il pagamento de' suoi debiti, onde cessino nello stesso tempo di decorrere gl' interessi.

Articolo III.

Nomina del giudice delegato ad eseguire la graduazione.

D. Con qual atto si dà principio alla graduazione de' creditori?

R. Con una instanza che si scrive, dalla parte, che intende di voler procedere, sopra il registro delle aggiudicazioni, che si tiene a questo effetto in cancelleria (art. 751); con questa instanza si domanda al tribunale che sia nominato un giudice delegato davanti il quale dovrà procedersi alla graduazione (art. 750).

D. Da chi ed in qual modo vien destinato il giudice?

R. Dal presidente del tribunale, e la nomina si serive in seguito all'istanza della parte (art. 751).

Articolo IV.

Degli atti che si fanno contro i creditori, onde abbiano a presentare al giudice delegato i documenti dei loro crediti.

D. Dopo che fu nominato il giudice delegato, che cosa fa l'istante?

R. Egli si fa rilasciare dal conservatore delle ipoteche (se ciò non ha fatto antecedentemen-

te) un estratto di tutte le inscrizioni esistenti; un tale estratto viene rimesso dall'istante medesimo al giudice delegato, e nel tempo stesso chiede da questi l'ordinazione colla quale s'ingiunga ai creditori di presentare i loro documenti.

D. Che cosa fa il giudice delegato dietro una tale instanza?

R. Egli unisce l'estratto rilasciato dal conservatore al suo processo verbale, e rilascia la sua ordinazione colla quale permette che si citino i creditori a produrre i loro documenti (art. 752).

D. Che cosa fa la parte instante dietro una tale ordinazione?

R. Essa fa citare i creditori a produrre i loro documenti (art. 753) in mano del giudice delegato.

D. Con quale atto sono essi citati a fare una tale produzione?

R. Con un atto notificato ai rispettivi domicilj eletti nelle inscrizioni, o a quello de' loro patrocinatori, se ne hanno costituito (art. 753).

Articolo V.

Del caso in cui i creditori presentano i loro documenti.

D. Entro qual termine devono i creditori produrre i loro documenti?

R. Entro un mese dalle rispettive citazioni (art. 754).

D. In qual modo devono farsi tali produzioni dai creditori ?

R. Con atto di *produzione*, che sia sottoscritto dal patrocinatore, e contenga domanda di collocazione fra i creditori; a quest'atto però devono necessariamente unirsi i documenti sopra i quali s'appoggiano i titoli de' loro crediti rispettivi (art. 754).

D. In qual modo deve il giudice delegato giustificare e render provata questa produzione ?

R. Facendone menzione nel suo processo verbale di graduazione (art. 754), il quale fu aperto coll'ordinazione rilasciata all'oggetto che fossero citati i creditori (art. 752).

Articolo VI.

Del caso in cui i creditori non presentano i loro documenti.

D. Se alcuni fra i creditori non avessero fatto le loro produzioni entro il mese prescritto avrebbero essi perduto il diritto di farle dopo ?

R. No; essi possono farle anche dopo il termine prescritto, ma debbono farne la denunzia agli altri creditori, onde possano questi prenderne comunicazione (art. 757).

D. Non pronunzia la legge alcuna pena contro di essi per aver ritardata la produzione, e conseguentemente la procedura ?

R. Sì, essa ne pronuncia due:

1.° Li rende soggetti, senza diritto di ripetizione nè di imputazione in nessun caso, a sopportare le spese occasionate dalla ritardata produzione, ed alla relativa denunzia fatta ai creditori;

2.° Li dichiara responsabili degl' interessi decorsi dal giorno che questi sarebbero cessati se la produzione fosse stata fatta nel prescritto termine (art. 757).

Articolo VII.

Dello stato di graduazione, ossia della collocazione dei creditori fatta dal giudice delegato allorchè tutti hanno presentato i loro document.

D. Spirato il termine che si concede ai creditori per fare le loro produzioni, che cosa deve fare il giudice delegato?

R. Spirato il mese, ed anche prima se i creditori hanno compite le produzioni, il giudice delegato stende in seguito del suo processo verbale uno stato di graduazione ossia di collocazione sulle risultanze de' prodotti documenti (art. 755).

D. Con qual ordine devono essere collocati i creditori in questa graduazione?

R. Essi sono collocati con l' ordine seguente:

1.° I privilegiati avanti di qualunque altro;

2.° In seguito gli ipotecarj secondo la data delle loro inscrizioni;

3.° Se vi resta ancora parte del prezzo della

vendita, viene questo distribuito *per contributo* tra i creditori non ipotecarj.

Articolo VIII.

Della comunicazione dello stato di graduazione ai creditori ed al debitore pignorato onde possano contestarlo se v' ha luogo.

D. Dopo che il giudice delegato ha steso l'atto di graduazione, che cosa deve fare la parte instante?

R. Essa deve con atto da patrocinatore a patrocinatore, notificato ai creditori che hanno fatto le loro produzioni ed al debitore pignorato;

1.° Denunziare ad essi, che è stato già formato lo stato di graduazione;

2.° Citarli a prenderne comunicazione, ed a contraddirvi, se vi ha luogo, sullo stesso processo verbale del giudice delegato *entro un mese* (art. 755).

D. Se i creditori che sono stati citati nel modo sopraddetto a prender comunicazione dello stato di graduazione, non la conseguiscano dentro il mese prescritto, potrebbero essi prenderla dopo?

R. No; questa loro tardanza o negligenza produce l'effetto di escluderli dal diritto di aver la predetta comunicazione e di contraddire, senza che vi sia bisogno di nuova citazione o sentenza (art. 756).

Articolo ix.

Del caso in cui la fatta graduazione o collocazione non è contestata.

D. Se i creditori e la parte oppignorata non fanno alcuna opposizione allo stato di graduazione, ossia alla collocazione fatta dal giudice delegato, devono essi dichiarare che l'approvano onde possa essere eseguita?

R. No; se non vi ha contestazione non si fa alcun'altra deduzione (art. 756): il silenzio costituisce una tacita approvazione.

D. Che cosa fa il giudice delegato alloraquando la fatta graduazione non è contestata?

R. Egli chiude il suo processo verbale di graduazione (art. 759).

D. Provvede egli in alcun modo per le spese della procedura di graduazione?

R. Sì; egli ne fa la liquidazione, e le colloca prelativamente a qualunque altro credito (art. 759), perciocchè queste sono le spese mediante le quali si è fatta la graduazione e si ottenne il pagamento dei crediti.

D. Che cosa viene ordinato dal giudice relativamente a quei creditori che non hanno fatto la loro produzioni?

R. Pronunzia la *perdita di diritto* (art. 759), ma non già la perdita dei loro crediti, ma del diritto di esser pagati unitamente agli altri creditori col prezzo che v'era da distribuirsi.

D. Che cosa pronunzia il giudice delegato relativamente ai creditori che hanno prodotto i loro documenti, e che sono stati utilmente graduati?

R. Ordina che sieno ad essi rilasciate le *note*, ossia gli estratti di graduazione (art. 759), dal cancelliere (art. 771).

D. Che cosa pronunzia relativamente ai creditori che non sono stati utilmente graduati, ossia per i quali non vi ha luogo al pagamento sul prezzo?

R. Egli ordina la cancellazione delle loro iscrizioni ipotecarie sul fondo oppignorato ed aggiudicato (art. 759).

D. Quando devono essere rilasciate le suddette note, od estratti di graduazione?

R. Entro dieci giorni dall' ordinazione del giudice delegato (art. 771).

D. Che cosa può fare il creditore onde ottenere il pagamento della somma risultante dalla rispettiva sua nota?

R. Siccome questa nota od estratto è esecutivo contro l' acquirente, ossia contro l' aggiudicatario (art. 771), così lo si presenta all' acquirente istesso, e se egli non paga, può fargli intimare un precetto di usciere per il pagamento, e procedere contro di lui, anche facendo vendere lo stabile a di lui rischio e pericolo (1).

D. Allorchè riceve il suo pagamento che cosa deve rilasciare il creditore all' acquirente?

---

(2) *Vedi* pag. 571.

R. Egli deve a lui rilasciare la ricevuta della somma corrispondente, e dare il suo assenso perchè la relativa iscrizione venga cancellata, (art. 773).

Articolo x.

Del caso in cui la fatta graduazione o collocazione viene contestata.

D. Chi può contestare, o far opposizione sullo stato di graduazione steso dal giudice delegato?

R. Due sorta di persone: i creditori, e la parte oppignorata.

D. Per quali motivi può la parte oppignorata fare opposizione alla fatta graduazione?

R. Il debitore oppignorato potrebbe opporsi ogni qualvolta pretendesse di non essere veramente debitore delle somme che sono state collocate nella graduazione, ovvero di essere debitore di somme minori.

D. Per quali motivi possono opporsi alla fatta graduazione i creditori?

R. Per quattro motivi, e sono i seguenti:

1.° Perchè si è ricusato di collocare nella graduazione o tutto o parte del loro credito;

2.° Perchè i loro crediti sono stati collocati in un grado inferiore a quello che ad essi spettava di diritto nello stato di graduazione; per esempio, perchè sono stati posti tra quelli che devono esser pagati per contributo, mentre dovevano

esser posti tra i privilegiati od ipotecarj, o perchè gli hanno considerati in una data posteriore, a quella che i creditori pretendono doversi ai crediti stessi attribuire;

3.° Perchè è stato accordato a degli altri creditori ciò che ad essi non era dovuto, e che non si dovea loro accordare;

4.° Finalmente, perchè alcuni crediti sono stati collocati in un grado superiore a quello che di diritto ai medesimi apparteneva, come se, per esempio, sono stati posti fra gl' ipotecarj, mentre dovevano essere considerati soggetti alla distribuzione per contributo.

D. In qual modo s' introducono le contestazioni sullo stato di graduazione?

R. Per via di *deduzioni* (art. 756) che vengono ridotte in iscritto a guisa di annotazioni sullo stesso processo verbale del giudice delegato (art. 755).

D. Le contestazioni introdotte dalle parti sono esse giudicate e definite dal giudice delegato?

R. No, in caso di contestazione il giudice delegato deve rimettere gli opponenti all' udienza (art. 758) onde vi sieno giudicate.

D. Se vi sono dei creditori contro de' quali non sia insorta alcuna contestazione, e sieno questi superiori di grado nello stato di graduazione, sono essi obbligati ad aspettare, per esser pagati, che segua la sentenza sulle contestazioni?

R. No; esso stabilisce a loro riguardo la graduazione, e ordina il rilascio delle note ossia

estratti di graduazione che loro appartengono (art. 758).

D. Ma se in seguito sopravvenissero a fare la produzione dei loro documenti e a domandare di essere collocati nella graduazione dei creditori che non si erano presentati dapprima, ed i loro titoli fossero anteriori a quelli che sono stati pagati, dovrebbero questi restituire e mettere nuovamente a disposizione della graduazione i pagamenti riscossi?

R. No; i creditori che sono stati pagati non sono tenuti ad alcuna collazione a favore di quelli che facessero posteriormente le loro produzioni (art. 758), perciocchè hanno essi riscosso, e possono anche aver consumato di buona fede il pagamento dei loro crediti, e non sarebbe giusto che tutto ciò ch' essi hanno fatto in seguito prevalendosi delle somme riscosse dovesse, essere turbato o sconvolto a motivo dell' altrui negligenza o trascuratezza.

D. Alloraquando insorge una contestazione sullo stato di graduazione, che è quanto dire sull' ordine della collocazione tenuto dal giudice delegato, ciascun creditore collocato in grado posteriore, ed avente interesse nella contestazione, deve egli in propria specialità intervenire come parte in causa?

R. No, la legge, ad oggetto di evitare le spese esige che, entro gli otto giorni dal mese accordato per contraddire, i creditori posteriori in ordine di ipoteca alle graduazioni contestate, convengano tra

di essi nella scelta di un patrocinatore (art. 760) al quale affidare la difesa del loro interesse comune.

D. E se questi creditori non si accordassero, a chi spetterebbe la difesa del loro interesse?

R. Al patrocinatore del creditore ultimo graduato (art. 760), perciocchè egli ha un interesse maggiore di tutti gli altri per contraddire ai creditori che lo precedono nello stato di graduazione.

D. Il creditore instante nella procedura di graduazione deve egli essere chiamato in causa?

R. No, egli non può essere chiamato in tale qualità (art. 760). Nella sua qualità di creditore, egli è difeso, egualmente che tutti gli altri, dal patrocinatore che è incaricato di sostenere la difesa comune.

D. Un creditore posteriore potrebbe egli costituire in sua specialità un patrocinatore in causa, allorchè temesse che l'interesse comune non fosse sufficientemente difeso?

R. Sì, ma in tal caso dovrebbe egli medesimo sopportare le spese alle quali ha dato luogo la sua particolare opposizione, senza poterle ripetere nè imputare in alcun caso (art. 760), cioè nemmeno nel caso in cui fosse pronunziata sentenza a lui favorevole; per la ragione ch' egli doveva affidarsi interamente a chi era destinato a sostenere gl' interessi comuni, nè è cosa giusta che i creditori e la parte oppignorata abbiano a sopportare le spese occasionate dai suoi timori e dalle eccessive precauzioni ch' egli ha voluto

mettere in pratica per assicurare il suo particolare interesse.

D. Come si procede per far pronunziare sulla contestazione che deve essere stata rimessa all'udienza dal giudice delegato?

R. La parte più sollecita notifica alle parti in causa un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore, con cui le chiama all'udienza al giorno indicato dal giudice delegato, senz'altra procedura (art. 761).

D. La sentenza viene essa pronunziata dietro le arringhe?

R. No, essa si pronunzia dietro il rapporto del giudice delegato, e sentite le conclusioni del ministero pubblico (art. 762).

D. Come deve essere provveduto in questa sentenza relativamente alle spese?

R. Vi è condannato il succumbente, e ne è fatta la liquidazione (art. 762), e ciò per evitare le spese di una liquidazione che dovesse farsi separatamente, e di una spedizione esecutiva dell'atto di liquidazione.

D. Se nessuna delle parti interpone l'appellazione da questa sentenza, che cosa deve fare in esecuzione di essa il giudice delegato, onde dar fine alla procedura di graduazione che fu sospesa dall'insorta contestazione?

R. Quindici giorni dopo la pronunciazione della sentenza il giudice delegato stabilisce definitivamente la graduazione de' crediti contestati e de' posteriori (art. 767), e conferma o riforma

lo stato di graduazione secondo che fu confermato o riformato dal tribunale.

D. In qual grado deve essere collocato il credito del patrocinatore che ha sostenuta la difesa de' creditori opponenti, per le spese che ha dovute a tale oggetto incontrare?

R. Sul prezzo da distribuirsi o dividersi si detrae prima di tutto le somme de' crediti non contestati, le quali sono state o dovevano esser pagate preventivamente.

Sopra ciò che resta il patrocinatore suddetto è collocato in un grado superiore a quello di tutti gli altri creditori, come quello che ha sostenuto il loro interesse comune (art. 768).

D. Compiuta dal giudice delegato quest' operazione, che cosa deve egli ordinare?

R. Egli chiude definitivamente il processo verbale di graduazione, ed ordina tutto ciò che abbiamo detto (1) relativamente al caso in cui nessuna contestazione è stata introdotta sullo stato di graduazione (art. 767).

D. Gl' interessi o le pensioni annuali, ossia *canoni*, da qual momento cessano di decorrere in favore de' creditori utilmente graduati?

R. Dal momento in cui fu chiuso il processo verbale di graduazione (art. 767).

D. Gl' interessi e le pensioni suddette decorrono esse durante la contestazione sullo stato di graduazione di cui si è di sopra parlato?

---

(1) *Vedi* pag. 590.

R. Sì, essi decorrono, e sono pagati sul prezzo.

Ma la parte pignorata ed il creditore per il pagamento del quale i fondi non bastassero (a motivo de' sopraddetti interessi e pensioni accumulati) hanno il loro regresso contro coloro che nella contestazione sono rimasti succumbenti, onde rifondere gl' interessi e le pensioni decorse nel tempo delle dette contestazioni (art. 770).

D. Compiuta la gradnazione, e chiuso il relativo processo verbale, che cosa devono fare i creditori onde ottenere il pagamento delle somme ad essi rispettivamente assegnate?

R. Essi si fanno rilasciare le note, o gli estratti di graduazione. Si applichi in questo luogo quanto si è detto per il caso in cui non vi sia stata contestazione od opposizione sullo stato di graduazione (1).

D. Se le parti vogliono appellarsi dalla sentenza pronunziata sulla contestazione, entro a qual termine sono tenute d' interporre l' appellazione?

R. L'appello da tale sentenza non si riceve se non viene interposto entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza fatta al patrocinatore, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza dal domicilio *reale* di ciascheduna delle parti (art. 763).

D. Che cosa deve contenere l' atto di appellazione?

R. Esso deve contenere citazione a comparire, e deve ennunciare i gravami (art. 763).

---

(1) *Vedi* pag. 591.

D. Quali atti di procedura possono fare le parti citate in appello?

R. Esse non hanno altro diritto che quello di presentare delle conclusioni motivate (art. 765).

D. Da chi ed in qual modo deve essere sollecitata l'udienza?

R. Dalla parte più diligente con un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore, senz'altra procedura (art. 761 e 765).

D. A carico di chi sono le spese, e come vengono liquidate?

R. Esse sono a carico della parte succumbente la quale non ha in verun caso il diritto alla ripetizione, e vengono liquidate nella decisione di appello (art. 766).

D. Pronunziata la decisione, che cosa dee fare il giudice delegato in esecuzione di essa, ossia per dar termine alla procedura di graduazione stata sospesa a motivo dell'appellazione?

R. Quindici giorni dopo la intimazione della decisione istessa stabilisce definitivamente la graduazione (art. 767).

Nel resto si applichi a quest'epoca tutto ciò che si è detto per il caso in cui la sentenza sulle contestazioni non sia stata impugnata mediante l'appello (1).

---

(1) *Vedi* pag. 596.

ARTICOLO XI.

Della surrogazione nella procedura di graduazione.

D. Se il creditore instante nella procedura di graduazione ritarda o trascura un qualche atto, come vi può essere provveduto?

R. Colla domanda di surrogazione (art. 779).

D. Da chi può essere domandata la surrogazione?

R. Da tutti coloro che avrebbero avuto diritto d'intentare la graduazione (1).

D. In qual modo e con quali formalità si deve domandare la surrogazione?

R. Con un atto che s'inserisce nel processo verbale di graduazione (art. 779).

D. Una tale domanda dev'ella essere comunicata all'instante?

R. Sì (art. 779); non deve privarsi del diritto di agire in questo giudizio senza prima ascoltarlo; egli può aver ragioni bastanti per provare che non ha realmente ritardata o trascurata la procedura.

D. In qual modo deve essere comunicata al creditore instante la domanda di surrogazione?

R. Con atto di patrocinatore (art. 779) che viene ad esso lui notificato.

D. Come si pronunzia sopra una tale domanda?

---

(1) *Vedi* pag. 585.

R. Essa viene giudicata sommariamente nella camera del consiglio dietro il rapporto del giudice delegato (art. 779).

Articolo XII.

Della graduazione subalterna.

D. Che cosa s' intende per graduazione *subalterna?*

R. La ripartizione del danaro assegnato ad un creditore in una graduazione, tra i creditori di questo creditore utilmente graduato?

D. Se un creditore privilegiato od ipotecario non fa eseguire alcuna inscrizione per la conservazione de' suoi diritti, ed abbia egli stesso dei creditori ipotecarj, possono questi far eseguire a suo nome la iscrizione ipotecaria?

R. Sì, essi lo possono fare ad oggetto che sieno conservati i diritti del loro debitore (art. 778).

Esempio. Io ho stipulato una ipoteca in mio favore per la somma di venti mila lire (20,000) sopra i beni di Gaetano; non approfittando di questa mia stipulata ipoteca, tralascio di far eseguire la inscrizione all' ufficio di conservazione delle ipoteche; voi siete mio creditore della somma di sei mila lire (6000), voi potete far eseguire la inscrizione a mio nome ad oggetto di ottenere il vostro pagamento sopra le anzidette venti mila lire.

D. Se un creditore che ha fatto inscrivere, od a

nome del quale si è fatto inscrivere il suo credito portante ipoteca, viene ad essere utilmente collocato in una graduazione, come si farà la ripartizione della somma ad esso lui assegnata tra' suoi creditori?

R. Essa si distribuisce come cosa mobiliare (art. 778), che è quanto dire, che coloro tra' i creditori secondarj (ossia tra i creditori del creditore graduato) i quali avranno il diritto di privilegio sulla generalità dei mobili, saranno pagati a preferenza di tutti gli altri, i quali saranno col rimanente pagati per contributo ossia *pro rata* dei loro crediti (1). Quali si siano infatti i titoli di questi terzi creditori, essi non hanno alcun diritto in nome loro sul fondo venduto all' asta; avvegnacchè l'ipoteca non era che in favore del loro debitore. Ora ciò che risulta dalla fatta graduazione non è che una somma di danaro, la quale è l'unico pegno a favore de' creditori; ma la somma di danaro è un oggetto puramente mobile (2); dunque non può aver luogo sopra di essa se non se la distribuzione per contributo, che sola può aver luogo nelle esecuzioni sui mobili.

D. In questa distribuzione prendono parte tutti egualmente i creditori del graduato loro debitore?

R. No; due sorta di creditori hanno diritto di essere pagati prima di tutti gli altri:

1.° Quelli che sono inscritti da un' epoca an-

(2) *Vedi* pag. 513.

(2) Codice civile, art. 529.

teriore alla chiusura del processo verbale di graduazione (art. 778), cioè quelli che hanno fatta eseguire la inscrizione a nome del loro debitore;

2.° Quelli che si sono resi opponenti, egualmente prima che fosse chiuso il detto processo verbale (art. 778), cioè quelli che hanno fatto delle opposizioni allo sborso del prezzo esistente in mano dell' aggiudicatario od acquirente.

D. Per qual ragione questi creditori inscritti, ed opponenti prima che sia chiuso il processo verbale di graduazione, sono pagati con preferenza, in confronto di quelli che hanno fatto inscrivere, od hanno fatta opposizione in un'epoca posteriore ?

R. Perchè se non avessero quelli fatta eseguire inscrizione, ovvero se non avessero fatta opposizione al pagamento, il prezzo della graduazione o non sarebbe stato assegnato al loro debitore, o sarebbe andato nelle mani a lui stesso. Il vantaggio di ottener parte nella graduazione e di riservarne il prezzo ai creditori del graduato fu dunque un effetto della diligenza dei creditori inscritti ed opponenti. Tanto più di ragione rende giusta la ricompensa dalla legge a questi conceduta, in quanto che se dopo il pagamento di essi sopravvanza alcuna cosa agli altri creditori, la debbono questi interamente riconoscere dalla diligenza di quelli, senza de' quali non avrebbero in alcuna maniera partecipato del prezzo distribuito.

CAPO II.

Dell' arresto personale.

D. Che cosa è l'arresto personale ?

R. L'arresto personale è un atto con cui un tribunale sull'istanza de' creditori, ne' casi determinati dalla legge, fa mettere e ritenere in prigione un debitore fino a tanto che abbia pagato ciò che deve.

§. I.

Delle formalità che precedono l' arresto personale.

D. V'ha egli l'obbligo di avvertire il debitore prima di esercitare contro di lui questo mezzo così severo di coazione ?

R. Sì, egli è necessario che venga ad esso lui notificata la sentenza che l'ha pronunziato, con precetto di pagare la somma espressa nella sentenza medesima (art. 780).

D. L'atto con cui si notifica la sentenza, e si intima di pagare, può egli esser fatto da qualunque usciere avente diritto di fare gli atti ordinarj d'usciere nel luogo in cui è fatta la notificazione e la intimazione ?

No; egli è di più necessario che l'usciere sia stato a ciò destinato nella medesima sentenza, o dal presidente del tribunale di prima istanza del

luogo ove trovasi il debitore (art. 780). Questa disposizione di legge è diretta ad assicurare la giustizia in modo particolare, che il debitore è stato debitamente avvertito.

D. Quali formalità particolari deve contenere quest'atto di notificazione ed intimazione?

R. Egli deve contenere elezione di domicilio nel comune in cui risiede il tribunale che ha pronunziato la sentenza, *se il creditore non vi abita* (art. 780), affinchè il debitore non sia obbligato di andare in traccia, senza alcuna sicurezza ed in luoghi lontani, del debitore per fare a lui delle offerte, per chiamarlo in giudizio o per fare qualunque altro atto che gli fosse mestieri di fare.

§. II.

In quali luoghi, giorni ed ore si possa procedere all'arresto personale, e delle eccezioni alle regole generali.

D. Si può egli eseguire un arresto personale in materia civile in qualunque giorno?

R. In tutti i giorni, eccettuati quelli di festa legale (art. 781, n.º 2.º).

D. Si può egli farlo in tutte le ore?

R. In tutte le ore del giorno, ma non mai durante la notte (art. 781, n. 1.º).

D. Quale regola ci offre la legge per distinguere le ore del giorno da quelle della notte?

R. L'articolo 1037 dispone che dal primo gior-

no del mese di ottobre fino al giorno 31 di marzo non debba farsi alcun atto di esecuzione avanti le ore sei della mattina e dopo le ore sei della sera; e dal primo di aprile fino al 30 di settembre avanti le ore quattro della mattina e dopo le ore nove della sera.

D. Si può egli procedere a questo arresto in qualunque luogo?

R. In qualunque luogo, purchè non sia espressamente eccettuato dalla legge.

D. Quali sono i luoghi che eccettua la legge a questo proposito?

R. Sono eccettuati:

1.° I recinti consacrati al culto, solamente però mentre vi si celebrano gli esercizj di religione (art. 781 n.° 3.°);

2.° I luoghi in cui si tengono le sedute delle autorità costituite, duranti però le sedute istesse (art. 781 n.° 4.°).

D. Si può egli procedere all'arresto del debitore nella casa sua, o in quella di un terzo?

R. No; a meno che non sia stato diversamente ordinato dal giudice di pace del luogo, il quale deve in questo caso recarsi alla casa suddetta in compagnia dell' ufficiale ministeriale (art. 781 n.° 5.°).

D. Si può egli eseguire l' arresto personale di un debitore alloraquando è chiamato a deporre in giudizio come testimonio?

R. Non può eseguirsi se il debitore è munito di *salvacondotto* (art. 782).

D. Che cosa è questo *salvacondotto* ?

R. Non è altro che una ordinazione del presidente del tribunale o della corte ove il testimonio deve essere sentito, la quale proibisce d'incarcerare il debitore chiamato a deporre, durante il tempo fissato dalla stessa ordinazione (art. 782).

D. Per quanto tempo dovrà essere ordinata questa proibizione ?

R. Per tutto il tempo necessario:

1.° Per venir a deporre;

2.° Per rimaner a deporre;

3.° Per tornare d'onde è partito, od altrove (art. 782).

D. Che cosa potrebbe chiedere il debitore se non si fosse adempito a tutte le formalità che abbiamo di sopra spiegate?

R. Potrebbe domandare la nullità del suo arresto (art. 794).

§. III.

Delle formalità dell' arresto.

D. Qual intervallo di tempo dee passare tra il precetto di pagamento e l' arresto?

R. Un giorno almeno (art. 780).

D. Passato questo giorno, si può egli procedere all'arresto quando più piace ?

R. Entro l'anno dal precetto suddetto, e non più tardi (art. 784).

D. Spirato l'anno, non si potrebbe dunque far eseguire l'arresto?

R. Lo si potrebbe ancora, ma dopo un nuovo precetto intimato da un usciere destinato a questo effetto (art. 784).

D. Che cosa deve contenere il processo verbale d'arresto?

R. Oltre le formalità ordinarie degli atti d'usciere, esso deve contenere:

1.º Un nuovo precetto pel pagamento;

2.º Elezione di domicilio nel comune ove il debitore dovrà essere detenuto, se il creditore non vi abiti (art. 783).

D. Deve egli l'usciere essere assistito in quest'atto dai testimonj?

R. Sì, egli deve essere assistito da due commessi (art. 783), acciocchè gli servano di assistenza in caso di bisogno, ed affinchè possano servire di prova se mai egli uscisse dai limiti delle sue funzioni e del suo ministero.

D. Se tutte queste formalità non fossero state osservate, che cosa potrebbe chiedere il debitore?

R. Esso potrebbe domandare la nullità dell'arresto (art. 794).

D. Se mai trovasse l'usciere della resistenza, o delle violente opposizioni cosa potrebbe fare?

R. In simili casi egli può lasciar delle guardie alle porte per impedire l'evasione, e richiedere la forza armata (art. 785).

D. In qual modo poi si procederà contro il debitore che ha opposta la resistenza?

R. In conformità alle disposizioni del Codice dei delitti e delle pene (art. 785).

D. Se il debitore facesse istanza di essere sentito prima che venga eseguito l'arresto, dovrebbe forse esser posto in libertà fino a tanto che fosse dal giudice ordinata qualche cosa?

R. No; egli è in tal caso condotto immediatamente davanti il presidente del tribunale di prima istanza del luogo dell' arresto, il quale determina dietro sommaria esposizione.

Se l'arresto fosse eseguito fuori delle ore di udienza, il debitore sarebbe condotto a casa del presidente (art. 786).

D. In amendue questi casi deve egli il presidente stendere il processo verbale della sua ordinazione pronunziata sulla sommaria esposizione?

R. No; l'ordinazione si scrive nel processo verbale dell' usciere, e si eseguisce immediatamente (art. 787).

§. IV.

Dell' incarcerazione.

D. In qual luogo sarà condotto e detenuto il debitore arrestato?

R. Se non fa istanza di essere sentito, o se, dopo di essere stato sentito, il presidente ordina che abbia luogo l'arresto, il debitore è condotto nella casa di detenzione del luogo, e qualora non vi sia, in quella del luogo più vicino (art. 788), sotto pena di nullità (art. 794).

D. Che cosa deve fare l'usciere onde il cas

ceriere o custode delle carceri sia obbligato a ricevere il debitore?

R. Gli dee presentare il giudicato che autorizza l'arresto, altrimenti il custode deve ricusare di ricevere il debitore, e di registrarlo nel numero degl' incarcerati (art. 790).

D. Che cosa deve fare il custode delle carceri relativamente al giudicato che autorizza l'arresto e che gli vien presentato?

R. Egli deve trascriverlo sopra il suo registro (art. 790), onde provare ad ogni caso ch'egli era autorizzato a ricevere il debitore.

D. Con qual atto resta provato che al custode delle carceri fu consegnata la persona del debitore?

R. Mediante l'atto d'incarcerazione che il carceriere trascrive sopra un registro che tiene a quest'oggetto: quest'atto deve essere sottoscritto dall'usciere, e dee contenere:

1.° Il giudicato in forza del quale si è proceduto all' arresto;

2.° Il nome, cognome e domicilio del creditore;

3.° L'elezione del domicilio nel comune dell'arresto, se il creditore non vi abiti;

4.° Il nome e cognome, il domicilio e la professione del debitore;

5.° Il deposito fatto nelle mani del carceriere della somma necessaria per alimentare l'arrestato almeno pel corso di un mese;

6.° La menzione di essersi rilasciata al debitore personalmente copia sì del processo verbale dell'arresto che dell'atto d'incarcerazione (art. 789).

D. Qual è la pena pronunziata dalla legge per l'inosservanza di tutte queste formalità ?

R. La nullità dell'arresto, la quale può essere domandata dal debitore (art. 794).

§. V.

Della raccomandazione.

D. Che cosa intendete voi per *raccomandazione*?

R. Per *raccomandazione* in materia di arresto personale s'intende un atto mediante il quale un creditore, munito di una sentenza che ha pronunziato l'arresto personale contro il suo debitore *già detenuto*, dichiara che intende ritenerlo in prigione per essere soddisfatto del suo credito.

D. Perchè quest'atto dicesi *raccomandazione* ?

R. Perchè infatti non si fa con esso se non se *raccomandare* al carceriere la custodia del detenuto, a motivo di nuovi debiti e di nuova sentenza.

D. Quali creditori hanno diritto di usare della raccomandazione, e per quali crediti ?

R. Tutti quei creditori, e per tutti quei crediti per i quali si farebbe luogo all'arresto del debitore, se questi non fosse già incarcerato (art. 792), poichè la raccomandazione produce gli stessi effetti dell' arresto.

D. Un debitore che fosse detenuto per delitto può egli anche soggiacere alla raccomandazione ?

R. Sì (art. 792).

D. Ma venendo egli posto in libertà per ciò che riguarda il delitto e la procedura criminale, la raccomandazione cadrebbe essa a vuoto ?

R. No, il debitore sarebbe in tal caso trattenuto in conseguenza della raccomandazione (art. 792). Se egli non fosse stato già incarcerato, il creditore avrebbe potuto farlo arrestare e ritenere in prigione; egli non deve adunque risentire del pregiudizio per essere stato il suo debitore ingiustamente imputato od accusato di un delitto.

D. Quali formalità debbano osservarsi nelle raccomandazioni?

R. Tutte quelle che abbiam veduto essere prescritte per l'arresto (art. 793).

D. L'usciere deve egli essere assistito da suoi commessi allorchè procede ad una raccomandazione?

R. No (art. 793), perchè non può temersi alcuna resistenza o violenta opposizione per parte del debitore già detenuto, nè abuso di potere per parte dell'usciere, come nel caso dell'arresto.

D. Quale sarebbe l'effetto della inosservanza delle formalità prescritte per la raccomandazione?

R. Che il debitore potrebbe domandare la nullità della raccomandazione medesima (art. 794).

§. VI.

Degli alimenti.

D. Il creditore che fa arrestare il suo debitore è egli tenuto di alimentarlo durante il tempo per cui è ritenuto in prigione?

R. Sì, egli deve depositare anticipatamente una somma sufficiente per i di lui alimenti almeno durante un mese avvenire (art. 789 e 791).

D. Il creditore può egli ritirare gli alimenti anticipati?

R. Sì, può ritirarli ogni qualvolta non sia sopravvenuta alcuna raccomandazione ; ma però il debitore potrebbe in tal caso domandare di esser posto in libertà, come vedremo tra poco.

D. E se vi abbia una qualche raccomandazione, non può dunque quello che ha fatto eseguire l'arresto farsi restituire gli alimenti anticipati?

R. No; a meno che non vi acconsenta anche quel creditore che ha fatto la raccomandazione (art. 791); perciocchè essendo anche questi obbligato di contribuire al pagamento degli alimenti (art. 793), si può dire che vi hanno amendue un ugnale diritto e comune.

D. Il creditore che usa della raccomandazione è egli tenuto di far deposito di alimenti?

R. No; egli vi è dispensato, se questi sono già stati depositati (art. 793).

D. Non deve adunque il creditore raccomandante somministrare alimenti?

R. Egli è tenuto di contribuire al pagamento dei medesimi (art. 793 in fine).

D. Per qual porzione vi deve egli contribuire?

R. Amendue i creditori vi debbono contribuire per egual porzione (art. 793 in fin.), e non in proporzione de' loro crediti; perciocchè l'operazione che sarebbe necessaria per determinare questa misura proporzionale porterebbe con se delle formalità e degli atti assai più dispendiosi di quanto importa il soggetto.

D. Se il raccomandante non contribuisse volontariamente, che cosa può fare il creditore che ha fatto eseguire l'arresto?

R. Esso può ricorrere contro il raccomandante davanti il tribunale del luogo ove il debitore è detenuto, all'effetto di farlo contribuire al pagamento degli alimenti per porzione eguale (art. 793).

§. VII.

Dello sprigionamento per mancanza di alimenti.

D. Se i creditori non hanno depositato anticipatamente gli alimenti, che cosa può fare il debitore?

R. Può domandare di esser posto in libertà (art. 800, n.° 4.°).

D. Deve egli il debitore, onde ottenere di essere rilasciato, costituire in mora i creditori pel deposito degli alimenti?

R. No; egli può ottenerlo senza alcuna previa citazione (art. 803).

D. Ma come proverà egli che non vi ha deposito di alimenti?

R. Mediante un certificato del non seguito deposito che si rilascia dal carceriere (art. 803).

D. Dietro questo certificato può egli sortire di prigione, ed essere lasciato in libertà senza bisogno di alcun altro atto?

R. No, fa di mestieri ch'egli ne ottenga ordinazione dal presidente del tribunale, il quale accorda la scarcerazione dietro la domanda del debitore, alla quale si unisce il suddetto certificato (art. 803).

D. Il creditore che non è chiamato può egli impedire la scarcerazione?

R. Egli può impedirla facendo il deposito per gli alimenti, ma prima che il debitore abbia pre-

sentato la istanza per lo sprigionamento (art. 803) e non dopo.

D. Il debitore che è stato rilasciato a motivo della mancanza del deposito per gli alimenti, può egli essere nuovamente arrestato ed incarcerato per lo stesso debito?

R. Sì, egli può esserlo nuovamente, ma purchè concorrano queste due condizioni:

1.° Che il creditore stesso abbia rimborsato il debitore delle spese che ha dovuto incontrare per ottenere il suo sprigionamento;

2.° Che abbia inoltre lo stesso debitore depositato la somma necessaria per gli alimenti almeno di sei mesi (art. 804).

D. Se il debitore non vuole accettare le spese che gli si vogliono rimborsare, che cosa potrà fare il creditore?

R. In tal caso le deposita nelle mani del cancelliere unitamente agli alimenti anticipati per i sei mesi (art. 804).

D. Le formalità che precedono l' arresto fatto la prima volta debbono osservarsi anche nel secondo arresto che ha luogo dopo lo sprigionamento?

R. Non occorre ripetere le formalità che precedono l'atto d' incarcerazione se il nuovo arresto ha luogo entro l'anno dal precetto fatto dall'usciere al debitore per il pagamento (art. 804). Se dopo il precetto è scorso un anno intero, se ne deve fare un altro da un usciere destinato a quest'effetto (art. 784), e continuar quindi negli atti e colle prescritte formalità.

§. VIII.

Delle nullità dell' arresto e della raccomandazione per violazione di forme.

D. Se le formalità di cui si è sopra parlato non sono state osservate, che cosa può fare il debitore?

R. Può domandare la nullità del suo arresto (art. 794).

D. Questa sua domanda è ella soggetta al previo sperimento della conciliazione?

R. No; le domande di scioglimento dall'arresto personale sono esenti da un tale sperimento (art. 49 n.° 5.°)

D. Innanzi a qual tribunale deve portarsi questa domanda?

R. Davanti il tribunale del luogo ove il debitore è detenuto (art. 794).

D. Può essa proporsi a breve termine?

R. Sì, ma previo il permesso del giudice (art. 795) che si ottiene dietro un' istanza a tale effetto presentata (art. 805).

D. Da qual usciere deve essere intimata la relativa citazione?

R. Da un usciere a ciò destinato (art. 795), affinchè non possa riuscire al debitore di ottenere il suo sprigionamento per sorpresa.

D. A qual luogo deve essere intimata questa citazione?

R. Al domicilio eletto dal creditore nell'atto d'incarcerazione (art. 805), e ciò parimenti onde impedire qualunque sorpresa.

D. Come deve essere giudicata la domanda di nullità di arresto personale?

R. Sommariamente dietro le conclusioni del pubblico ministero, senza istruzione alla prima udienza, preferibilmente ad ogni altra causa, senza che possa essere prorogata, e senza eseguire l'ordine di ruolo.

D. Se viene pronunziata la nullità dell'arresto, a che può essere condannato il creditore?

R. Esso *può* essere condannato ai danni ed interessi verso il debitore (art. 799), a seconda delle circostanze e dell'importanza della violata formalità.

D. Il debitore che fu posto in libertà a motivo della pronunziata nullità dell' arresto, può egli essere nuovamente arrestato per lo stesso debito?

R. Sì, ma però un giorno almeno dopo la sua scarcerazione (ars. 797).

§. IX.

Delle nullità dell' arresto personale fondate sulle ragioni nel merito.

D. In quali casi è egli nullo l'arresto a motivo delle ragioni nel merito?

R. In due casi:

1.° Quando la sentenza in forza della quale si è fatto eseguire l'arresto venne rivocata in appello, annullata in cassazione, ovvero ritrattata dietro il proposto ricorso per la ritrattazione;

2.° Quanto la condanna portata dalla sentenza fu in seguito estinta mediante il pagamento, o per qualunque altro motivo.

D. Innanzi a qual tribunale deve portarsi la domanda di nullità fondata sulle ragioni nel merito?

R. Davanti a quel tribunale al quale spetta la esecuzione della sentenza (art. 794). (1)

Si applichi nel resto ciò che si è detto di sopra relativamente alla citazione a breve termine, all'usciere che la deve intimare, al luogo al quale s'intima, ed alla sentenza che pronunzia sulla domanda di nullità.

§. X.

La nullità dell' arresto, qualunque ne sia la causa, non importa la nullità delle raccomandazioni.

D. La nullità dell' arresto porta essa con se la nullità delle fatte raccomandazioni?

R. No; in nessun caso, e per qualunque motivo sia quella pronunziata (art. 796), quando queste sieno valide da se medesime tanto per la forma quanto per il merito; avvegnacchè se il debitore non fosse stato arrestato, i raccomandanti avrebbero potuto farlo arrestare essi stessi, e non è giusto ch' essi abbiano adesso a sentire del pregiudizio per colpa di chi ha prima proceduto all' arresto. D' altronde poi anche la raccomandazione è un vero arresto da se.

---

(1) *Vedi* pag. 396.

§. XI.

Degli altri motivi, fuori delle nullità e della mancanza d' alimenti per cui il debitore può domandare la sua scarcerazione.

D. Può egli l' arrestato ottenere di esser posto in libertà per altri motivi fuori che quelli di nullità di arresto, o di mancanza d'alimenti?

R. Il debitore legalmente detenuto può ottenere il suo rilascio per i quattro seguenti motivi:

1.° Pel consenso del creditore che lo ha fatto arrestare, o dei raccomandanti se ve ne sono (art. 800 n.° 1.°).

2.° Per il pagamento da esso fatto delle somme dovute e degli accessorj (art. 800 n.° 2.°);

3.° In forza del beneficio della cessione de' beni (art. cit. n.° 3.°);

4.° Se il debitore è entrato nell' anno settantesimo della sua età, semprecchè però non sia reo di stellionato (art. cit. n.° 5.°).

D. In qual modo può essere prestato il consenso pel rilascio del debitore?

R. Il consenso può darsi avanti un notaro, e scriversi sul registro delle incarcerazioni (art. 801) avanti il carceriere, che è esso pure a questo riguardo un pubblico ufficiale.

D. Che cosa s' intende per *accessorj* del debito che deve pagarsi?

R. Gli accessorj in questo caso sono:

1.° Gl' interessi decorsi;

2.° Le spese liquidate;

3.° Quelle dell' arresto e carcerazione;

4.° E finalmente gli alimenti stati depositati dai creditori (art. 800 n.° 2.°).

D. Se i creditori ricusassero di accettare le somme dovute, che cosa potrebbe fare il debitore onde ottenere di esser posto in libertà?

R. Dovrebbe depositare le somme istesse nelle mani del carceriere, senza che vi sia bisogno di un previo ordine (art. 802).

D. Ma se il carceriere ricusasse anch' esso di accettare le somme dovute in via di deposito, come lo si potrebbe costringere ad accettarle?

R. In tal caso il carceriere può essere citato, previo il permesso del giudice, a breve termine, da un usciere a ciò destinato, davanti il tribunale del luogo (art. 802).

D. Che cosa è la cessione de' beni?

R. La cessione de' beni è un beneficio che la legge accorda al debitore di buona fede, e che ha sofferto disgrazie, cui per conservare la libertà personale è permesso di fare giudizialmente l' abbandono di tutti i suoi beni ai suoi creditori, non ostante qualunque stipulazione in contrario (1).

CAPO III.

Del modo di ricevere le cauzioni.

D. Se una sentenza ordina di prestar cauzione, entro a qual termine deve questa essere presentata?

R. Entro il termine fissato dalla stessa sentenza (art. 517).

D. Che cosa si deve fare prima di presentare la cauzione?

---

(1) Codice civile, art. 1268.

R. Si devono depositare in cancelleria i documenti comprovanti la solvibilità della persona che consente di costituirsi in sicurtà (art. 518), affinchè il creditore possa esaminare se è solvibile o no, onde accettarla nel primo e ricusarla nel secondo caso.

D. V'ha egli sempre l'obbligo di fare questo deposito de' documenti?

R. Esso non è necessario in quei casi nei quali la legge non prescrive che la solvibilità sia provata con documenti (art. 518).

D. Fatto il deposito de' documenti, come dee presentarsi la cauzione ?

R. Essa si presenta :

Con atto d'usciere notificato alla parte se non ha patrocinatore, e con atto di patrocinatore se ne ha costituito (art. 518).

Nell'uno e nell'altro caso l'atto notificato deve contenere la copia dell'atto del deposito dei documenti (art. cit.).

D. Offertasi in tal modo la cauzione, che cosa può fare colui al quale fu offerta?

R. Egli può prendere comunicazione in cancelleria de' detti documenti (art. 519).

D. Dopo che ha conseguita la comunicazione dei documenti, qual partito può prendere il creditore?

R. Egli deve o accettare o ricusare la offertagli cauzione.

D. Se la accetta, entro a qual termine deve egli farlo ?

R. Entro quel termine che fu fissato dalla sentenza (art. 517).

D. In qual maniera può egli accettarla?

R. In due maniere:

Espressamente, con un semplice atto, mediante il quale dichiara di aver accettato la cauzione (art. 519):

Tacitamente, non contraddicendo entro il suddetto termine (art. cit.)

D. Se la cauzione offerta viene accettata, in qual modo deve il fidejussore assumere la sua obbligazione?

R. Facendo alla cancelleria un atto nel quale si obbliga a sottostare per il condannato a tutti gli effetti contemplati dalla sentenza (art. 519).

D. Se il debitore principale non paga, e voglia procedersi contro quello che si è costituito cauzione, è egli necessario che intervenga contro di lui una sentenza?

R. No; l'obbligazione da esso lui assunta in cancelleria è esecutiva senza bisogno di altra sentenza, ed anche per l'arresto personale, se l'oggetto della sentenza fosse stato di tal natura da poterlo esercitare contro il debitore principale (art. 519).

D. Se si voglia contraddire relativamente all'offerta cauzione, entro qual termine lo si dovrà fare?

R. Entro il termine prescritto dalla sentenza, (art. 517.)

D. Venendo il caso di una contestazione sulla offerta cauzione, come si dovrà procedere perchè sia pronunziato sopra di essa?

R. Chiamando all'udienza con un semplice atto.

D. In qual modo devono essere giudicate simili contestazioni?

R. Esse devono giudicarsi sommariamente, e senz' altra procedura o scrittura che l'atto di chiamata all' udienza (art. 521).

D. Se la cauzione viene ammessa, come assumer deve il fidejussore la sua obbligazione?

R. Nel modo che si è già detto di sopra, cioè firmando un atto col quale si assoggetta a tutti gli effetti a cui potrebbe andar soggetto il debitore in conseguenza della sentenza che ordina la cauzione (art. 522).

D. L'appellazione dalle sentenze pronunciate sull' ammissione delle cauzioni produce essa effetto sospensivo?

R. No; tali sentenze si eseguiscono non ostante appellazione (art. 522).

CAPO IV.

Della liquidazione dei danni ed interessi.

D. Se un giudicato che condanna una parte ai danni ed interessi non ne ha determinata la somma, che cosa può fare il creditore onde sieno liquidati?

R. Egli deve:

1.° Stendere una specifica, vale a dire una nota che indichi individuatamente quei danni e quelle perdite delle quali pretende di essere indennizzato, fissarne la valutazione, e notificare la stessa nota al patrocinatore del reo convenuto, se ne ha costituito;

2.° Comunicare i documenti giustificativi allo stesso reo convenuto, o contro ricevuta del patrocinatore, o mediante deposito da farsene alla cancelleria.

D. Quando devono essere restituiti i documenti dal reo convenuto?

R. Nei termini fissati dagli art. 97 e 98, e sotto le pene portate dagli articoli stessi.

D. Dopo che si è conseguita dal reo convenuto questa comunicazione, che cosa deve egli fare?

R. Otto giorni dopo la scadenza dei termini che si concedono per prender comunicazione, è tenuto di fare l'offerta all' attore di quella somma che intende pagargli per titolo di danni ed interessi (art. 524).

D. Se il reo convenuto non facesse tale offerta, che cosa potrebbe fare l'attore?

R. Egli può in tal caso chiamar all' udienza con un semplice atto; e se la somma addomandata dall' attore nella sua specifica viene riconosciuta giusta e ben fondata, viene condannato il reo convenuto a pagarla (art. 524).

D. Se la somma stata offerta dal reo e non accettata dall' attore si giudica sufficiente, a che viene condannato l'attore?

R. Esso viene condannato nelle spese dal giorno della offerta in avanti (art. 525).

FINE.

PIGEAU

ISTITUZIONI
DEL CODICE
DI
PROCEDURA CIVILE

ne per l' adempimento delle obbligazioni che formano il soggetto della condanna in una sentenza già pronunziata ?

R. No, i giudici debbono in tutti quei casi nei quali è loro permesso d'accordare de' termini per l'esecuzione delle sentenze, concederli ed ordinarli nella stessa sentenza che decide della causa (art

R. No, il creditore non può fare alcun atto esecutivo.

D. Può egli fare degli atti conservatorj ?

R. Sì, gli atti conservatorj si fanno validamente anche prima della scadenza del termine. (art. 125) (1)

D. Quali atti si devono considerare compresi